REGIONE AUTONOMA
TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripartizione II

Affari Istituzionali,
competenze ordinamentali e previdenza

AUTONOME REGION
TRENTINO-SÜDTIROL

Abteilung II

Institutionelle Angelegenheiten,
Ordnungsbefugnisse und Vorsorge

ORDINAMENTO

CONTABILE E FINANZIARIO

DEI COMUNI DELLA

REGIONE AUTONOMA

TRENTINO-ALTO ADIGE

NORMATIVA – CIRCOLARI – COMMENTI

VOLUME I

Ufficio per i rapporti con gli enti locali territoriali

Novembre 2013

INDICE GENERALE

1 TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO NEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m. (modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L)
coordinato con le disposizioni (riportate in corsivo ed evidenziate in grigio) introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 5

2 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L 31

3 REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L 49

4 TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE 55

5 ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE
Commento al testo coordinato delle disposizioni legislative e regolamentari 97

6 CIRCOLARE REGIONALE N. 1/EL/2005 DI DATA 25 GENNAIO 2005 *Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 «Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali». Nuove disposizioni in materia di separazione tra funzioni di direzione politica e compiti di gestione tecnica e amministrativa e in materia di esecutività dei regolamenti comunali* 177

7 MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DELLA MODULISTICA REGIONALE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI 185

8 MODIFICA DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE REGIONALE IN MATERIA DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI BENI COMUNALI 207

9 MODIFICA DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE REGIONALE SULLA DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI 215

10 REVISORI DEI CONTI 221

11 CODIFICA GESTIONALE – DECRETI SIOPE 241

12 DISPOSIZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN MATERIA DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI 279

1

DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m.
(modificato dal DPReg. 1 febbraio 2005 n. 4/L)

TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI SULL'ORDINAMENTO CONTABILE E FINANZIARIO NEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

coordinato con le disposizioni (riportate in corsivo ed evidenziate in grigio) introdotte dalla legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 ([1])

([1]) Le disposizioni riportate in corsivo ed evidenziate in grigio non possono essere citate come norme del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e s.m..

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI ... 9

Articolo 1 Finalità ... 9
Articolo 2 Fonti ... 9
Articolo 3 Potestà regolamentare ... 9
Articolo 4 Gestione associata del servizio finanziario ... 9

TITOLO II BILANCI E PROGRAMMAZIONE ... 10

CAPO I BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ... 10

Articolo 5 Principi del bilancio ... 10
Articolo 6 Caratteristiche del bilancio ... 10
Articolo 7 Struttura del bilancio ... 11
Articolo 8 Servizi per conto di terzi ... 12
Articolo 9 Fondo di riserva ... 12
Articolo 10 Piano esecutivo di gestione ... 13
Articolo 11 Termini di approvazione del bilancio ... 13
Articolo 12 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria ... 13

CAPO II ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ... 13

Articolo 13 Relazione previsionale e programmatica ... 13
Articolo 14 Bilancio pluriennale ... 14
Articolo 15 Programmazione degli investimenti ... 14
Articolo 16 Criterio di indicazione dei valori ... 15

TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO ... 15

CAPO I RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ... 15

Articolo 17 Avanzo di amministrazione ... 15
Articolo 18 Disavanzo di amministrazione ... 15

CAPO II PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE ... 16

Articolo 19 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese ... 16
Articolo 20 Salvaguardia degli equilibri di bilancio ... 16
Articolo 21 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ... 17
Articolo 22 Controllo di gestione ... 17

TITOLO IV SERVIZIO DI TESORERIA ... 18

Articolo 23 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ... 18
Articolo 24 Oggetto del servizio di tesoreria ... 18
Articolo 25 Affidamento del servizio di tesoreria ... 18
Articolo 26 Servizio di tesoreria svolto per più enti locali ... 19
Articolo 27 Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili ... 19
Articolo 28 Conto del tesoriere ... 19
Articolo 29 Tesoreria unica ... 19

TITOLO V RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE 20

Articolo 30 Rendiconto della gestione 20
Articolo 31 Conto del bilancio 20
Articolo 32 Conto economico 21
Articolo 33 Prospetto di conciliazione 22
Articolo 34 Conto del patrimonio 22
Articolo 35 Conto consolidato 23
Articolo 36 Inventario 23
Articolo 37 Relazione al rendiconto della gestione 23
Articolo 38 Contabilità economica 23

TITOLO VI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 24

Articolo 39 Organo di revisione economico-finanziaria 24
Articolo 40 Durata dell'incarico 24
Articolo 41 Cause di cessazione dall'incarico 25
Articolo 42 Incompatibilità e ineleggibilità 25
Articolo 43 Funzioni 25
Articolo 44 Compenso dei revisori 26
Articolo 45 Norma di rinvio 26
Articolo 46 Deroghe 27
Articolo 46-*bis* Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria 27

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI 28

CAPO I TERMINI E MODELLI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ 28

Articolo 47 Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità 28
Articolo 48 Modulistica 28
Articolo 49 Completamento inventari 28
Articolo 50 Accertamento debiti pregressi fuori bilancio 29
Articolo 51 Regolamento regionale e tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità 29

CAPO II AMBITO DI APPLICAZIONE 30

Articolo 52 Estensione della disciplina contabile comunale ad altri enti locali 30

CAPO III ATTRIBUZIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DI FUNZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ COMUNALE 30

Articolo 52-*bis* Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale 30

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Art. 17 commi 3 e 2 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Finalità

1. Le disposizioni del presente testo unico riformano il sistema della contabilità dei comuni mediante interventi volti a perseguire l'armonizzazione dei principi stabiliti dall'articolo 4 comma 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 con quelli stabiliti dalla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ordinamento stabilisce per i comuni i principi contabili da applicare alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.

Articolo 2
(Art. 17 comma 1 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Fonti

1. L'ordinamento finanziario e contabile dei comuni è stabilito dalle disposizioni del presente testo unico, dal suo regolamento d'attuazione, nonché dalla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.

Articolo 3
(Art. 17 commi 4 e 5 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Potestà regolamentare

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente testo unico e dal suo regolamento d'attuazione con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento al fine di assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema contabile.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del presente testo unico, delle altre norme vigenti e dello statuto.

Articolo 4
(Art. 17 comma 6 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Gestione associata del servizio finanziario

1. I comuni possono stipulare apposite convenzioni per assicurare il servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente a mezzo di strutture comuni.

TITOLO II
BILANCI E PROGRAMMAZIONE

CAPO I
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Articolo 5
(Art. 17 commi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Principi del bilancio

1. I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario redatto in termini di sola competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita al comma 6, non può presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dei comuni e di altre eventuali spese connesse; tutte le spese sono parimenti iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate pertanto le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio, salvo le eccezioni previste dall’articolo 21 comma 1.

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo; le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

7. La determinazione della situazione economica di bilancio prescinde dalle entrate e dalle spese sostenute *una tantum*, ossia non originate da cause permanenti e pertanto non prevedibili in via continuativa.

Articolo 6
(Art. 17 commi 16, 17, 18 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Caratteristiche del bilancio

1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa, mentre per la spesa è l'intervento. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio comunale assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Articolo 7
(Art. 17 commi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Struttura del bilancio

1. Il bilancio annuale di previsione è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa.
2. L'entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione rispettivamente alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata. I titoli dell'entrata sono:

Titolo I
Entrate tributarie;

Titolo II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, della provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni conferite dalla regione e dalla provincia;

Titolo III
Entrate extra tributarie;

Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;

Titolo V
Entrate derivanti da accensione di prestiti;

Titolo VI
Entrate da servizi per conto di terzi.

3. La spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi e interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La spesa è leggibile anche per programmi, dei quali è effettuata analitica esposizione in apposito quadro di sintesi allegato al bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. I titoli della spesa sono:

Titolo I
Spese correnti;

Titolo II
Spese in conto capitale;

Titolo III
Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV
Spese per servizi per conto di terzi.

4. Il programma costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, di opere da realizzare e di interventi, diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un obiettivo individuato dal documento programmatico approvato dal consiglio comunale. Il programma può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente o estendersi a più funzioni. I servizi rappresentano i reparti organizzativi, composti da persone e mezzi, che gestiscono un complesso di attività, intesi come centro di responsabilità; è loro affidato, nel bilancio annuale di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. Per interventi si intendono invece i fattori produttivi forniti al servizio per la gestione delle attività espletate dal comune.

5. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. L'avanzo e il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e di tutte le spese.

7. I bilanci di previsione recepiscono le norme della regione e della provincia di appartenenza per quanto riguarda le entrate e le spese relative a funzioni delegate. Queste non potranno, comunque, essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione.

Articolo 8
(Art. 17 comma 26 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Servizi per conto di terzi

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

Articolo 9
(Art. 17 commi 43, 44, 45 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Fondo di riserva

1. I comuni iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva il cui ammontare, commisurato alle spese correnti inizialmente previste in bilancio, viene determinato dal regolamento di contabilità; tale fondo può essere variato nel corso dell'esercizio. Non possono essere imputate spese al fondo di riserva.

2. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

3. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 10
(Art. 17 commi 46, 47, 48 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio l'organo esecutivo del comune definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.
2. Il P.E.G. può contenere una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.
3. Sono tenuti all'adozione del P.E.G. i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti mentre rimane una facoltà per quelli con popolazione inferiore a detto limite.

Articolo 11
(Art. 17 comma 55 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Termini di approvazione del bilancio

1. Il consiglio comunale provvede all'approvazione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati di norma entro il 30 novembre ovvero entro altro termine stabilito con l'accordo previsto dall’articolo 81 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972 n. 670 e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268.

Articolo 12
(Art. 17 commi 14 e 15 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 20 e 66 comma 1 lett. q LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. *Abrogato*
2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti, limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

CAPO II
ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Articolo 13
(Art. 17 comma 49 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale, che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, ha carattere generale ed illustra le caratteristiche socio-

economiche della popolazione e del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte relativa all'entrata la relazione comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, le loro fonti di finanziamento ed i relativi vincoli; per la parte relativa alla spesa la relazione è redatta per programmi ed eventuali progetti, con espresso riferimento a quelli indicati nei bilanci annuale e pluriennale, le risorse ad essi destinate e le eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. La relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

Articolo 14
(Art. 17 commi 50, 51, 52, 53 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale allegato al bilancio annuale è redatto in termini di competenza con l'osservanza dei principi generali in tema di bilancio, escluso quello dell'annualità, e copre un periodo non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del mandato. Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio ogni qualvolta l'amministrazione ne verifichi l'esigenza. Il regolamento di contabilità del comune può determinare criteri finanziari per la predisposizione di atti di programmazione finalizzati a limitare l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relative agli esercizi che ricadono nel mandato amministrativo successivo.
2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento delle spese di investimento con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.
3. Il bilancio pluriennale, per la parte di spesa, è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, titoli, servizi e interventi, e indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione, consolidate e di sviluppo, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni considerati. Il bilancio pluriennale fa anche espresso riferimento al documento programmatico approvato dal consiglio comunale.
4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.

Articolo 15
(Art. 17 comma 85 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti dei comuni, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell’approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso, nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

Articolo 16
(Art. 17 comma 54 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Criterio di indicazione dei valori

1. I valori monetari contenuti sia nel bilancio pluriennale che nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 17
(Art. 17 commi 38, 39, 40 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilanci di cui all'articolo 20 comma 1 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. In sede di previsione di bilancio o nel corso dell'esercizio con deliberazione può essere applicato l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente. Per tali fondi l'impegno delle spese può avvenire solo al momento dell'effettiva disponibilità ovvero dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente. I fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato possono essere immediatamente attivati.

Articolo 18
(Art. 17 commi 41 e 42 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Disavanzo di amministrazione

1. Approvato il rendiconto dell'anno precedente il consiglio applica immediatamente il disavanzo risultante dal rendiconto medesimo in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione, deliberando le conseguenti variazioni di bilancio.

2. È fatto obbligo di provvedere alla copertura del disavanzo con le modalità stabilite dall'articolo 20 comma 3.

CAPO II
PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Articolo 19
(Art. 17 commi 27, 28, 29, 30 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. I comuni possono effettuare spese, ad esclusione di quelle economali, solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi è l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

2. Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.

3. Nei casi in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in mancanza di impegno contabile o di attestazione della copertura finanziaria, in assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità o in caso di mancata regolarizzazione dell'ordinazione entro i termini stabiliti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 21 comma 1 lettera f), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni.

4. Rimane salva la possibilità di effettuare spese a calcolo, cioè spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi o di forniture, previa individuazione dei fondi appositi stanziati nel bilancio di previsione annuale, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 20
(Art. 17 commi 31, 32, 33, 34 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. I comuni rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento interno di contabilità, e comunque almeno una volta all'anno, la giunta comunale relaziona al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. Il consiglio sulla base delle risultanze della relazione adotta, non oltre il 30 novembre, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo 21, comma 1, nonché a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui. I provvedimenti adottati in attuazione a quanto disposto dal presente comma sono allegati al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini indicati dal comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.

Articolo 21
(Art. 17 commi 35, 36, 37 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 20 comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, i comuni riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 45 comma 3 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;
f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'articolo 19 commi 1 e 2 nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 20 comma 3, il comune può far ricorso a mutui ai sensi della normativa provinciale in materia. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Articolo 22
(Art. 17 commi 99 e 100 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, i comuni applicano il controllo di gestione, secondo i principi stabiliti dal presente testo unico, dal suo regolamento di attuazione, dallo statuto e da proprie norme regolamentari.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il con-

trollo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con le forme e le modalità stabilite da norme regolamentari dell'ente.

TITOLO IV
SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 23
(Art. 17 commi 86 e 87 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.
2. Se richiesto dal comune, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla normativa vigente in materia deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione dei tributi.

Articolo 24
(Art. 17 commi 88, 89, 90 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al comune e viene gestito dal tesoriere.

Articolo 25
(Art. 17 commi 91, 92, 93, 94 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Affidamento del servizio di tesoreria

1. L'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta comunale, con la quale, in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.
3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
4. L'azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

Articolo 26
(Art. 17 comma 95 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

1. I soggetti incaricati del servizio di tesoreria che gestiscono il servizio per conto di più comuni devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Articolo 27
(Art. 17 comma 96 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 38 comma 2 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili

1. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al comune. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Articolo 28
(Art. 17 comma 97 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Conto del tesoriere

1. Il tesoriere rende al comune il conto della propria gestione di cassa nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

Articolo 29
(Art. 17 comma 98 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 21 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Tesoreria unica

1. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

TITOLO V
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 30
(Art. 17 commi 56, 57, 58, 59, 61, 60 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 66 comma 1 lett. r LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto delle risultanze fornite dalla relazione dell'organo di revisione.

3. Per i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 786 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982 n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3 commi 4 e 7 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali della corte dei conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Il rendiconto può essere trasmesso alla sezione enti locali della corte dei conti anche attraverso procedure informatiche, con modalità e condizioni da definire in appositi protocolli di comunicazione.

6. Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 37;
b) la relazione dell'organo di revisione;
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Articolo 31
(Art. 17 commi 62, 63, 64, 65, 66, 67 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

5. Al conto del bilancio sono annesse le tabelle dei parametri gestionali con andamento almeno triennale le quali dovranno essere altresì allegate al certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità del comune.

Articolo 32

(Art. 17 commi 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati con gli elementi di cui ai commi 4 e 6 al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e di quello finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento e in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e di beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese per il personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione dei crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, dai seguenti elementi:

a) i costi di esercizi futuri, i ratei passivi ed i risconti attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

7. Il regolamento di contabilità del singolo ente può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo.

Articolo 33
(Art. 17 commi 75 e 75-bis LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 19 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Prospetto di conciliazione

1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

1-*bis*. La redazione del prospetto di conciliazione è facoltativa nel caso in cui l'ente adotti ai sensi dell'articolo 38 un sistema contabile integrato che consenta di rilevare i fatti di gestione sia sotto l'aspetto finanziario che economico-patrimoniale.

Articolo 34
(Art. 17 commi 76, 77, 78, 79, 80 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

2. Il patrimonio dei comuni è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione; attraverso la loro rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. I comuni includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. I comuni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo;
b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti per i quali non sia possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti dall'ente; per i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 si applica il criterio del costo;
c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i mobili sono valutati al costo;
e) i crediti sono valutati al valore nominale;
f) i censi, i livelli e le enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;
g) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
h) i debiti sono valutati al loro valore residuo.

5. I comuni conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti di dubbia esigibilità, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità.

Articolo 35
(Art. 17 comma 81 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Conto consolidato

1. Il regolamento di contabilità di ciascun ente può prevedere la compilazione di un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

Articolo 36
(Art. 17 comma 82 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Inventario

1. I comuni provvedono annualmente all'aggiornamento dei loro inventari. Il regolamento interno stabilisce a tale proposito le categorie dei beni non inventariabili in ragione della loro natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore.

Articolo 37
(Art. 17 comma 83 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Relazione al rendiconto della gestione

1. La giunta comunale predispone una relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 38
(Art. 17 comma 84 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Contabilità economica

1. I comuni, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.

TITOLO VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 39
(Art. 17 commi 101 e 102 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 21 comma 1 lett. a), b) e c) LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Organo di revisione economico-finanziaria

1. I comuni eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri *iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 1-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio*. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione ([2]).

1-bis. Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi ([3]).

2. Nei comuni con popolazione inferiore ai *15.000* ([4]) abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.

Articolo 40
(Art. 17 comma 103 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 21 comma 1 lett. d) LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed i suoi membri sono rieleggibili *continuativamente* ([5]) una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

([2]) Il comma 101 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1 dell'art. 39 del presente testo unico) è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 lett. a) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

([3]) Il comma 101-*bis* dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1-*bis* dell'art. 39 del presente testo unico) è stato introdotto dall'art. 21 comma 1 lett. b) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

([4]) Il comma 102 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 2 dell'art. 39 del presente testo unico) è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 lett. c) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

([5]) Il comma 103 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1 dell'art. 40 del presente testo unico) è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 lett. d) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

Articolo 41
(Art. 17 comma 104 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Cause di cessazione dall'incarico

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

Articolo 42
(Art. 17 commi 106, 107, 108, 109 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Incompatibilità e ineleggibilità

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.
2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.
3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.
4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 43
(Art. 17 commi 110, 111, 112 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Funzioni

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e sulla proposta di deliberazione di cui all'articolo 21 comma 1. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità e degli inventari;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non infe-

riore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione;

e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;
g) vigilanza, nei comuni della provincia di Bolzano, sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1976 n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta comunale. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

3. L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo 39 comma 1.

Articolo 44

(Art. 35 commi 13 e 14 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Compenso dei revisori

1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

2. La deliberazione di cui al comma precedente fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

Articolo 45

(Art. 36 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 69 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 17 comma 105 LR 23 ottobre 1998 n.10)

Norma di rinvio

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente titolo, avuto riferimento per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile alle disposizioni contenute nello statuto.

2. Le stesse norme si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni.

Articolo 46
(Art. 17 comma 113 LR 23 ottobre 1998 n.10;
art. 21 comma 1 lett. e) LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Deroghe

[1. Le disposizioni previste dagli articoli 39, 40 e 41 non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina.] ([6])

Articolo 46-bis ([7])
(Art. 21 commi 2, 3, 4, 5 e 6 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria

1. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'articolo 39, comma 1, non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 39.

2. La disposizione recata dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Fino alla revisione della tabella approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002 n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00).

3. Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013 non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Qualora il tempo residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013.

4. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

([6]) Il comma 113 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1 dell'art. 46 del presente testo unico) è stato abrogato dall'art. 21 comma 1 lett. e) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

([7]) L'art. 46-*bis* riproduce la disciplina transitoria in materia di revisione economico-finanziaria contenuta nell'art. 21 commi da 2 a 6 della LR 5 febbraio 2013 n. 1. Per l'applicazione della disciplina transitoria vedi la circolare n. 2/EL/2013 del 20 febbraio 2013.

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I
TERMINI E MODELLI PER L'APPLICAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ

Articolo 47
(Art. 60 comma 1 LR 4 gennaio 1993 n. 1;
art. 19 comma 1 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità

1. I consigli comunali deliberano il regolamento di contabilità dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.

2. I comuni adeguano i regolamenti ai principi e alle disposizioni recate dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione entro il termine fissato dalla deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 51.

Articolo 48
(Art. 19 comma 2 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Modulistica

1. Il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale approva:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi compresa la tabella dei parametri gestionali;
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;
i) lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica.

Articolo 49
(Art. 19 comma 3 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Completamento inventari

1. I comuni provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il termine fissato dalla deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo 51.

Articolo 50
(Art. 19 commi 4, 5, 6 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Accertamento debiti pregressi fuori bilancio

1. I comuni provvedono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del comune, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa, tra quelli individuati dall'articolo 20 comma 3 ed impegna in bilancio i fondi necessari.

Articolo 51
(Art. 19 commi 7 e 11 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 60 comma 5 LR 4 gennaio 1993 n. 1)

Regolamento regionale e tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità

1. Sono disciplinate, in ogni caso, con regolamento regionale le seguenti materie: le attribuzioni del servizio finanziario dell'ente, le competenze degli organi in materia di bilanci, le fasi dell'entrata e della spesa, l'esercizio delle attività connesse alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, le regole operative connesse alla rilevazione e dimostrazione del risultato di gestione, le norme di applicazione dei principi in materia di rendiconto della gestione, di tesoreria e di controllo di gestione, di ricorso all'indebitamento nonché la disciplina dell'attività di revisione economico-finanziaria.

2. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a definire i tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità dei comuni previsto dal presente testo unico e dal relativo regolamento di esecuzione.

3. Sino alla approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile e alla decorrenza dei termini di applicazione definiti ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal D.P.G.R. 27 febbraio 1995 n. 4/L.

CAPO II
AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 52
(Art. 19 comma 8 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Estensione della disciplina contabile comunale ad altri enti locali

1. Le norme del presente testo unico**,** del regolamento di attuazione, nonché della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili, si applicano alle forme collaborative intercomunali previste dal capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279.

CAPO III
ATTRIBUZIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DI FUNZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ COMUNALE

Articolo 52-*bis*
(Art. 56 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale

1. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.

2. Ai fini dell’armonizzazione e del coordinamento di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia organizzativa gestionale dell’ente, il sistema contabile degli enti locali si basa su una contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi atti a:

a) garantire unitarietà e uniformità del sistema, anche consentendo per gli enti di piccole dimensioni eventuali forme semplificate della contabilità;
b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.

3. Nel rispetto dell'autonomia comunale la legge provinciale può prevedere le modalità per prevenire e superare eventuali situazioni di dissesto finanziario e individuare forme di controllo interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse.

4. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

2

DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE

DELL'ORDINAMENTO

FINANZIARIO E CONTABILE

DEGLI ENTI LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate dal DPReg. 6 dicembre 2001 n. 16/L e dal DPReg. 4 novembre 2002 n. 14/L.

INDICE

TITOLO I SERVIZIO FINANZIARIO 35

Articolo 1 Organizzazione del servizio finanziario 35
Articolo 2 Potestà regolamentare 35

TITOLO II BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 36

Articolo 3 Predisposizione del bilancio e dei suoi allegati 36
Articolo 4 Allegati al bilancio di previsione annuale 36
Articolo 5 Piano esecutivo di gestione 36
Articolo 6 Variazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale 37
Articolo 7 Adempimenti connessi all'attivazione di nuovi o maggiori investimenti 37
Articolo 8 Ammortamento dei beni 38
Articolo 9 Indirizzi programmatici e deliberazioni degli organi collegiali 38

TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO 38

Articolo 10 Fasi dell'entrata 38
Articolo 11 Accertamento 38
Articolo 12 Riscossione 39
Articolo 13 Versamento 39
Articolo 14 Fasi della spesa 39
Articolo 15 Impegno di spesa 39
Articolo 16 Liquidazione della spesa 40
Articolo 17 Ordinazione e pagamento 41
Articolo 18 Ulteriori regole per l'effettuazione di spese 41
Articolo 19 Utilizzo di entrate a specifica destinazione 41
Articolo 20 Risultato contabile di amministrazione 42
Articolo 21 Residui attivi 42
Articolo 22 Residui passivi 42

TITOLO IV SERVIZIO DI TESORERIA 43

Articolo 23 Attività connesse al pagamento delle spese 43
Articolo 24 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria 43
Articolo 25 Gestione di titoli e valori 43
Articolo 26 Obblighi del tesoriere 44
Articolo 27 Allegati al conto del tesoriere 44

TITOLO V DISPOSIZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE 44

Articolo 28 Coefficienti di ammortamento 44
Articolo 29 Conto degli agenti contabili interni 45

TITOLO VI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA 45

Articolo 30 Funzionamento dell'organo di revisione 45
Articolo 31 Limiti all'affidamento degli incarichi e compenso revisori dei conti 45
Articolo 32 Responsabilità 46

TITOLO VII NORME FINALI E TRANSITORIE 46

Articolo 33 Esercizio provvisorio 46
Articolo 34 Destinazione avanzo di amministrazione 46
Articolo 35 Ammortamento beni 46
Articolo 36 Competenza delle Giunte provinciali in materia di documentazione contabile 47
Articolo 37 Ambito di applicazione 47
Articolo 38 Disposizioni derogabili 47

TITOLO I
SERVIZIO FINANZIARIO

Articolo 1

Organizzazione del servizio finanziario

1. Il regolamento di contabilità, sulla base delle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche, l'assetto organizzativo e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento della gestione dell'attività finanziaria dell'ente.

2. Il responsabile del servizio finanziario è individuato, a seconda delle dimensioni e dell'articolazione interna dei vari enti, nel responsabile del servizio o nel soggetto preposto alle diverse articolazioni o nello stesso segretario comunale.

3. Al responsabile del servizio finanziario spetta la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale e la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

Articolo 2

Potestà regolamentare

1. Il regolamento di contabilità disciplina:

a) le ulteriori competenze del responsabile del servizio finanziario;
b) le modalità con le quali viene reso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione. Le attestazioni di copertura della spesa vengono effettuate in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e quando occorre in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;
c) le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno, da definire «determinazioni». A questi atti si applica la procedura indicata dall'articolo 19 comma 1 D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L. Gli atti di impegno sono esecutivi con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria medesima;
d) le segnalazioni obbligatorie al sindaco, al consiglio comunale nella persona del suo presidente, al segretario e all'organo di revisione dei conti dei fatti e delle situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio;
e) il servizio di economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio e/o per l'approvvigionamento di beni o servizi di non rilevante ammontare ([1]).

([1]) Comma così modificato dall'art. 1 del DPReg. 6 dicembre 2001 n. 16/L (per le modifiche si veda la circolare regionale n. 4/EL/2001 di data 21 dicembre 2001 a pag. 189).

TITOLO II
BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Articolo 3

Predisposizione del bilancio e dei suoi allegati

1. Lo schema del bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dall'articolo 4 sono predisposti dalla giunta e presentati al consiglio con il parere dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini e le modalità per la presentazione della proposta di bilancio al consiglio, nonché per l'invio all'organo di revisione degli schemi di bilancio e di variazione e per l'acquisizione del relativo parere.

Articolo 4

Allegati al bilancio di previsione annuale

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

a) la relazione previsionale e programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) l'elenco delle entrate e delle spese una tantum;
d) il quadro di sintesi previsto dall'articolo 7 comma 3 D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L ([2]);

2. Il bilancio pluriennale redatto ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, viene aggiornato annualmente in modo da ricostituirne l'iniziale estensione.

(3. Ai fini del controllo preventivo di legittimità sono trasmessi, oltre al parere dell'organo di revisione, gli ulteriori documenti eventualmente richiesti dalle giunte provinciali di Trento e di Bolzano.) ([3])

Articolo 5

Piano esecutivo di gestione

1. Il piano esecutivo di gestione determina gli obiettivi di gestione e individua le risorse necessarie da attribuire ai responsabili dei servizi.

2. Con il piano esecutivo di gestione sono inoltre assegnate le risorse relative alle spese per la locazione di immobili e la somministrazione e la fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.

3. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono adottate dalla giunta entro il 31 dicembre.

4. Le variazioni riguardano:

a) capitoli previsti nell'ambito della risorsa;
b) capitoli dello stesso centro di costo previsti nell'ambito dell'intervento;

([2]) Per i comuni della provincia di Trento si veda ora anche l'art. 13 ter della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, introdotto dall'art. 5 della LP 3 aprile 2009 n. 4. In base al comma 2 dell'art. 13 ter gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla normativa regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

([3]) Comma abrogato dall'art. 2 del DPReg. 6 dicembre 2001 n. 16/L (per le modifiche si veda la circolare regionale n. 4/EL/2001 di data 21 dicembre 2001 a pag.189).

c) capitoli previsti nell'ambito dell'intervento dello stesso servizio ed appartenenti a centri di costo diversi.

5. È consentita la variazione del piano esecutivo di gestione concernente i soli obiettivi purché avvenga nell'ambito degli obiettivi generali stabiliti dal bilancio e dalla relazione previsionale e programmatica.

6. Il regolamento di contabilità può attribuire al responsabile del servizio la competenza ad adottare le variazioni previste dal comma 4 lettera b).

7. Se il responsabile del servizio ritiene necessaria la modifica della dotazione assegnata, propone la variazione del piano con le modalità definite dal regolamento di contabilità; la mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dalla giunta.

8. Nei comuni con meno di diecimila abitanti, in mancanza del piano esecutivo di gestione, la giunta comunale emana atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio e/o della relativa relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

9. L’applicazione dell’articolo 10 commi 1 e 2 D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L è facoltativa per gli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279.

Articolo 6

Variazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le variazioni dei bilanci annuale e pluriennale sono deliberate dal consiglio non oltre il 30 novembre.

2. Le variazioni agli stanziamenti degli interventi da servizio a servizio, che non alterano nel complesso l'ammontare delle spese, sono approvate dal consiglio entro il 31 dicembre.

3. Entro il termine previsto dal comma 2, la giunta adotta, limitatamente alla parte corrente del bilancio, le variazioni all’interno dello stesso servizio che non alterano nel complesso l’ammontare delle spese.

4. I provvedimenti di variazione adottati in via d'urgenza dalla giunta devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il primo termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione, il consiglio adotta nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal consiglio entro il 30 novembre, si attua la verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

Articolo 7

Adempimenti connessi all’attivazione di nuovi o maggiori investimenti

1. Ai fini dell’articolo 15 D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L qualora nel corso dell’esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, il consiglio comunale nell’adottare la variazione al bilancio annuale modifica contestualmente il bilancio pluriennale e la relazione previ-

sionale programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e dalle spese di gestione conseguenti all'investimento medesimo.

Articolo 8

Ammortamento dei beni

1. I comuni hanno facoltà di iscrivere nell'apposito intervento per ciascun servizio una quota dell'ammortamento dei beni calcolato secondo i criteri indicati dall'articolo 28. ([4])

2. L'utilizzazione delle somme accantonate al fine del reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed è possibile la sua applicazione al bilancio in conformità all'articolo 17 D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L.

Articolo 9

Indirizzi programmatici e deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali devono essere coerenti con la relazione previsionale e programmatica. Il regolamento di contabilità prevede i casi di inammissibilità e di improcedibilità dei provvedimenti deliberativi.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

Articolo 10

Fasi dell'entrata

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Articolo 11

Accertamento

1. L'accertamento costituisce la fase mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare nonché fissata la relativa scadenza.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite dalla legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o di ruoli;

([4]) Comma così modificato dall'art. 1 del DPReg. 4 novembre 2002 n. 14/L (per le modifiche si veda la circolare regionale n. 3/EL/2002 di data 6 novembre 2002 a pag. 211).

c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici;

3. I procedimenti amministrativi di accertamento delle entrate che sono di competenza economica dell'esercizio chiuso possono essere ultimati entro il termine previsto dal regolamento di contabilità.

4. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, entro i termini e secondo le modalità previsti dal regolamento di contabilità.

Articolo 12

Riscossione

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario dell'ente o da altro dipendente individuato, per profilo professionale e ufficio di appartenenza, dal regolamento di contabilità. Il contenuto dell'ordinativo di incasso è disciplinato dal regolamento di contabilità.

3. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizi per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata a favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.

Articolo 13

Versamento

1. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali. Gli incaricati interni versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con le procedure indicate dal regolamento di contabilità.

2. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

Articolo 14

Fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

Articolo 15

Impegno di spesa

1. L'impegno di spesa costituisce la fase del procedimento con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, è individuato il soggetto cre-

ditore, è indicata la ragione del credito e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo 19 comma 1 D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L.

2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti:

a) per le indennità già attribuite agli amministratori;
b) per il trattamento economico già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
c) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
d) per le spese a calcolo, individuate ai sensi dell'articolo 19 comma 4 D.P.G.R. 8.5.1999 n. 4/L;
e) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.

3. Durante la gestione possono essere prenotati impegni provvisori relativi a procedure in via di espletamento secondo le indicazioni previste nel regolamento di contabilità. I provvedimenti per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e gli impegni provvisori costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio a cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. La prenotazione si tramuta in impegno quando è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine. Gli atti e i provvedimenti già adottati relativi alla gara conservano validità.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di liquidazione.

5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate nel caso in cui i relativi stanziamenti siano finanziati in uno dei seguenti modi:

a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile ovvero accertato ai sensi dell'articolo 20;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
e) con accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge.

6. Si considerano altresì impegnati gli stanziamenti per spese correnti correlate ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge**.**

7. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

8. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

Articolo 16

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la fase attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del

riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. Il regolamento di contabilità può prevedere che le spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici siano liquidate e pagate con procedure abbreviate.

4. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio o suo incaricato e corredato da tutti i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

5. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Articolo 17

Ordinazione e pagamento

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere del comune di provvedere al pagamento delle spese.

2. Il contenuto, le modalità di emissione, di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere dei mandati di pagamento sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

3. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e dai contratti di somministrazione di cui all’articolo 16 comma 3 anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento. Il comune emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

Articolo 18

Ulteriori regole per l’effettuazione di spese

1. Il responsabile del servizio conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'avvenuto impegno contestualmente all'ordinazione. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 19 comma 1 D.P.G.R. 8.5.1999 n. 4/L il terzo interessato in mancanza della comunicazione ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

Articolo 19

Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1. I comuni possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti.

4. I comuni che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.G.R. 8.5.1999 n. 4/L possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

5. Gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 possono disporre l'utilizzo in termini di cassa delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, senza i limiti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

Articolo 20

Risultato contabile di amministrazione

1. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito di quelli passivi.

2. Il regolamento di contabilità può prevedere che il risultato contabile di amministrazione sia disponibile, per i fini di cui all'articolo 17 comma 3 D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L, con l'approvazione da parte dell'organo esecutivo del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso.

3. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti, in sede di assestamento del bilancio, è subordinato alla verifica della insussistenza di altri mezzi ordinari da destinare al finanziamento di tali spese.

Articolo 21

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l'ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della cassa depositi e presiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.

4. Salvo quanto previsto dall'art. 11 comma 3, le somme iscritte tra le entrate di competenza non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Articolo 22

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.

2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 15.

3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

TITOLO IV
SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 23

Attività connesse al pagamento delle spese

1. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine il comune trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato e le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.

2. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.

3. L'estinzione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti del comune che di eventuali terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.

4. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.

5. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.

6. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Nella convenzione di tesoreria di cui all'articolo 25 comma 2 D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati.

7. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta del comune il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

Articolo 24

Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

1. Qualora l'organizzazione del comune e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Articolo 25

Gestione di titoli e valori

1. I titoli di proprietà del comune, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle rispettive scadenze.

2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.

3. Il regolamento di contabilità del comune definisce le procedure per l'effettuazione dei prelievi e delle restituzioni.

Articolo 26

Obblighi del tesoriere

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:

a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.

2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

Articolo 27

Allegati al conto del tesoriere

1. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:

a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione i documenti meccanografici contenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla corte dei conti.

TITOLO V
DISPOSIZIONI PER LA RILEVAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 28

Coefficienti di ammortamento

1. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
e) automezzi, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
f) altri beni nella misura percentuale stabilita dall'ente nel proprio regolamento di contabilità.

Articolo 29

Conto degli agenti contabili interni

1. L'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo 27 comma 2 D.P.G.R. 28.5.1999 n. 4/L rendono il conto della propria gestione al comune nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

2. Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione del comune lo consenta, i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

TITOLO VI
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 30

Funzionamento dell’organo di revisione

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.

2. Il collegio dei revisori o il revisore unico redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Articolo 31

Limiti all'affidamento degli incarichi e compenso revisori dei conti

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.

2. Sono rilevanti ai fini del comma 1 anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279.

3. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.

4. I comuni comunicano al tesoriere, al commissariato del governo e alla giunta provinciale i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

5. In sede di prima applicazione, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 44 del D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, il compenso massimo attribuibile ai componenti il collegio dei revisori dei conti od al revisore unico è quello previsto dalla tabella allegata al D.P.G.R. 31 luglio 1996, n. 10/L. Continuano ad applicarsi gli articoli da 2 a 10 del regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L.

Articolo 32

Responsabilità

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

TITOLO VII
NORME FINALI E TRANSITORIE

Articolo 33

Esercizio provvisorio

1. Qualora l'accordo previsto dall’articolo 17 comma 55 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato. ([5])

Articolo 34

Destinazione avanzo di amministrazione

1. Nel primo anno di applicazione del nuovo modello di bilancio l'avanzo di amministrazione è prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

Articolo 35

Ammortamento beni

1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 34 D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L e in fase di prima applicazione degli adempimenti indicati dall'articolo 49 D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L:

([5]) Art. sostituito con l’art. 3 del DPReg. 6 dicembre 2001 n. 16/L (per le modifiche si veda la circolare regionale n. 4/EL/2001 di data 21 dicembre 2001 a pag. 189).

a) i beni mobili, acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio, ai fini dell'inventariazione possono essere considerati interamente ammortizzati;
b) i beni immobili demaniali e patrimoniali comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10, possono essere valutati sulla base della ricostruzione del costo storico o di ricostruzione del valore del bene opportunamente deprezzato in funzione della vetustà e stato d'uso del bene medesimo.

Articolo 36

Competenza delle giunte provinciali in materia di documentazione contabile

1. Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano nell'esercizio della competenza in materia di finanza locale possono individuare la denominazione e la numerazione delle risorse del bilancio di previsione al fine dell'acquisizione di informazioni e di dati omogenei.

2. Per garantire l'omogeneità delle classificazioni di entrata e di spesa nei bilanci di previsione degli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 relative alle funzioni anche delegate e consentire il controllo sulla destinazione dei fondi assegnati, le giunte provinciali di Trento e di Bolzano possono approvare un piano dei conti che integri il modello del bilancio di previsione approvato ai sensi dell'articolo 48 D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L.

Articolo 37

Ambito di applicazione

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le norme stabilite dal presente regolamento si applicano agli enti individuati dall'articolo 52 D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L intendendosi sostituiti agli organi comunali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Negli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 commi 4 e 5. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore dei conti secondo le norme previste dal titolo VI e dal D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L.

Articolo 38

Disposizioni derogabili

1. Le norme previste dall' articolo 11 commi 2, 3, 4, dall'articolo 12 commi 1 e 2, dall'articolo 16, dall'articolo 17 comma 3, dall'articolo 23 commi 3, 5, 6, 7, e dagli articoli 24, 26 e 30 non si applicano qualora il regolamento di contabilità del comune rechi una differente disciplina.

3

DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L

REGOLAMENTO SULLA DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

Testo coordinato con le modifiche apportate dal DPReg. 4 novembre 2002 n. 15/L e dal DPReg. 29 maggio 2003 n. 8/L.

INDICE

Articolo 1	Completamento degli inventari	53
Articolo 2	Tempi di applicazione.....	53
Articolo 3	Gradualità di ammortamento dei beni	53
Articolo 4	Adeguamento del regolamento di contabilità	54

Articolo 1

Completamento degli inventari

1. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 30 giugno 2000.

Articolo 2

Tempi di applicazione

1. Il nuovo sistema di contabilità previsto dal DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e dal relativo regolamento di attuazione, emanato con DPGR. 27 ottobre 1999, n. 8/L si applica, fatta salva la facoltà di anticipazione, a partire dall'esercizio finanziario 2001.

2. Le disposizioni contenute nel Titolo VI in materia di revisione economico - finanziaria del DPGR 28 maggio 1999, n. 4/L e nel Titolo VI del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, emanato con DPGR 27 ottobre 1999, n. 8/L, trovano applicazione a partire dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3. Le disposizioni previste dagli articoli 32, 33 e 34 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, con la seguente modalità:

- anno 2002 per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- anno 2003 per i comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti;
- anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della provincia di Bolzano;
- anno 2006 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della provincia di Trento. ([1])

4. Ai fini di cui al comma 3 per gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del DPR 22 marzo 1974 n. 279 vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione demografica facente parte dell'ente.

Articolo 3

Gradualità di ammortamento dei beni

1. L'applicazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8 del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali decorre dal 2003. A tal fine gli enti locali iscrivono nell'apposito intervento di ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, con la seguente gradualità del valore calcolato con i criteri dell'articolo 28 del regolamento di attuazione:

a) per il 2003 il 6% del valore;
b) per il 2004 il 12% del valore;
c) per il 2005 il 18% del valore;
d) per il 2006 il 24% del valore.) ([2])

([1]) Comma modificato dall'art. 1 del DPReg. 29 maggio 2003 n. 8/L (per le modifiche si veda la circolare regionale n. 1/EL/2003 di data 6 giugno 2003 a pag. 216). Il termine per l'applicazione della contabilità economica e patrimoniale nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della provincia di Trento è stato poi sospeso dall'art. 20 della LP di Trento 10.2.2005 n. 1 (vedi pag. 341).

([2]) Art. abrogato dall'art. 1 del DPReg. 4 novembre 2002 n. 15/L (per le modifiche si veda la circolare regionale n. 3/EL/2002 di data 6 novembre 2002 a pag. 211).

Articolo 4

Adeguamento del regolamento di contabilità

1. Entro il 30 settembre 2000 i comuni adeguano il proprio regolamento di contabilità alle disposizioni del nuovo ordinamento contabile e finanziario previsto dal DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del DPR 22 marzo 1974 n. 279 deliberano il regolamento di contabilità entro il termine previsto dal comma 1.

4

TESTO COORDINATO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

IL TESTO RACCOGLIE E COORDINA, PER CONSENTIRE UN'AGEVOLE RICOSTRUZIONE DEL COMPLESSO QUADRO NORMATIVO, LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI SULL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE CONTENUTE NEL:

- TESTO UNICO APPROVATO CON DPGR 28 MAGGIO 1999 N. 4/L COME MODIFICATO DAL DPREG. 1 FEBBRAIO 2005 N. 4/L, COORDINATO CON LE DISPOSIZIONI (RIPORTATE IN CORSIVO ED EVIDENZIATE IN GRIGIO) INTRODOTTE DALLA LEGGE REGIONALE 5 FEBBRAIO 2013 N. 1 ;

- REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE APPROVATO CON DPGR 27 OTTOBRE 1999 N. 8/L COME MODIFICATO DAL DPREG. 6 DICEMBRE 2001 N. 16/L E DAL DPREG. 4 NOVEMBRE 2002 N. 14/L (LE DISPOSIZIONI SONO EVIDENZIATE CON SFONDO GRIGIO);

- REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI APPROVATO CON DPGR 28 DICEMBRE 1999 N. 10/L COME MODIFICATO DAL DPREG. 4 NOVEMBRE 2002 N. 15/L E DAL DPREG. 29 MAGGIO 2003 N. 8/L (LE DISPOSIZIONI SONO EVIDENZIATE IN CORSIVO).

LE DISPOSIZIONI NON HANNO VALORE UFFICIALE E NON POSSONO ESSERE CITATE NEI PROVVEDIMENTI. POSSONO ESSERE RICHIAMATI SOLO GLI ARTICOLI E LE FONTI DA CUI DERIVANO INDICATI IN PARENTESI.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 61

Articolo 1 Finalità 61
Articolo 2 Fonti 61
Articolo 3 Potestà regolamentare 61
Articolo 4 Organizzazione del servizio finanziario 62
Articolo 5 Gestione associata del servizio finanziario 62

TITOLO II BILANCI E PROGRAMMAZIONE 63

CAPO I BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 63

Articolo 6 Principi del bilancio 63
Articolo 7 Caratteristiche del bilancio 64
Articolo 8 Struttura del bilancio 64
Articolo 9 Servizi per conto di terzi 65
Articolo 10 Fondo di riserva 66
Articolo 11 Ammortamento dei beni 66
Articolo 12 Piano esecutivo di gestione 66
Articolo 13 Predisposizione del bilancio e dei suoi allegati 67
Articolo 14 Termini di approvazione del bilancio 67
Articolo 15 Allegati al bilancio di previsione annuale 67
Articolo 16 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 68
Articolo 17 Variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale 68

CAPO II ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE 69

Articolo 18 Relazione previsionale e programmatica 69
Articolo 19 Bilancio pluriennale 69
Articolo 20 Programmazione degli investimenti 70
Articolo 21 Criterio di indicazione dei valori 70

TITOLO III GESTIONE DEL BILANCIO 70

CAPO I GESTIONE DELLE ENTRATE 70

Articolo 22 Fasi dell'entrata 71
Articolo 23 Accertamento 71
Articolo 24 Riscossione 71
Articolo 25 Versamento 72

CAPO II GESTIONE DELLE SPESE 72

Articolo 26 Fasi della spesa 72
Articolo 27 Impegno di spesa 72
Articolo 28 Liquidazione della spesa 73
Articolo 29 Ordinazione e pagamento 74

CAPO III *RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE* 74

Articolo 30 Avanzo di amministrazione 74
Articolo 31 Destinazione avanzo di amministrazione 75
Articolo 32 Disavanzo di amministrazione 75
Articolo 33 Residui attivi 75
Articolo 34 Residui passivi 76

CAPO IV *PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE* 76

Articolo 35 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese 76
Articolo 36 Salvaguardia degli equilibri di bilancio 77
Articolo 37 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio 77
Articolo 38 Controllo di gestione 78
Articolo 39 Utilizzo di entrate a specifica destinazione 78

TITOLO IV **SERVIZIO DI TESORERIA** 79

Articolo 40 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria 79
Articolo 41 Oggetto del servizio di tesoreria 79
Articolo 42 Affidamento del servizio di tesoreria 79
Articolo 43 Servizio di tesoreria svolto per più enti locali 80
Articolo 44 Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili 80
Articolo 45 Attività connesse al pagamento delle spese 80
Articolo 46 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria 81
Articolo 47 Gestione di titoli e valori 81
Articolo 48 Obblighi del tesoriere 81
Articolo 49 Conto del tesoriere 82
Articolo 50 Allegati al conto del tesoriere 82
Articolo 51 Tesoreria unica 82

TITOLO V **RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE** 82

Articolo 52 Rendiconto della gestione 82
Articolo 53 Conto del bilancio 83
Articolo 54 Conto economico 84
Articolo 55 Coefficienti di ammortamento 84
Articolo 56 Prospetto di conciliazione 85
Articolo 57 Conto del patrimonio 85
Articolo 58 Conto consolidato 86
Articolo 59 Inventario 86
Articolo 60 Relazione al rendiconto della gestione 86
Articolo 61 Conto degli agenti contabili interni 87
Articolo 62 Contabilità economica 87

TITOLO VI **REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA** 87

Articolo 63 Organo di revisione economico-finanziaria 87
Articolo 64 Durata dell'incarico 88
Articolo 65 Cause di cessazione dall'incarico 88
Articolo 66 Incompatibilità e ineleggibilità 89
Articolo 67 Funzionamento dell'organo di revisione 89
Articolo 68 Limiti all'affidamento degli incarichi 89
Articolo 69 Funzioni 90
Articolo 70 Responsabilità 91
Articolo 71 Compenso dei revisori 91

Articolo 72 Norma di rinvio 91
Articolo 73 Deroghe 91
Articolo 73-bis Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria 92

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI 92

Articolo 74 Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità 92
Articolo 75 Disposizioni derogabili 93
Articolo 76 Modulistica 93
Articolo 77 Competenza delle giunte provinciali in materia di documentazione contabile 93
Articolo 78 Completamento inventari 94
Articolo 79 Accertamento debiti pregressi fuori bilancio 94
Articolo 80 Regolamento regionale e tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità 94
Articolo 81 Ambito di applicazione 95
Articolo 82 Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale 95

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Art. 1 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Finalità

1. Le disposizioni del presente testo **coordinato** riformano il sistema della contabilità dei comuni mediante interventi volti a perseguire l'armonizzazione dei principi stabiliti dall'articolo 4 comma 2 della legge 23 ottobre 1992 n. 421 con quelli stabiliti dalla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'ordinamento stabilisce per i comuni i principi contabili da applicare alle attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione.

Articolo 2
(Art. 2 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Fonti

1. L'ordinamento finanziario e contabile dei comuni è stabilito dalle disposizioni del presente testo **coordinato**, nonché dalla legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni in quanto applicabile.

Articolo 3
(Art. 3 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 2 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Potestà regolamentare

1. Con il regolamento di contabilità ciascun ente applica i principi contabili stabiliti dal presente testo **coordinato** con modalità organizzative corrispondenti alle proprie caratteristiche, ferme restando le disposizioni previste dall'ordinamento al fine di assicurare l'unitarietà e l'uniformità del sistema contabile.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce le norme relative alle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile, in armonia con le disposizioni dell'ordinamento delle autonomie locali, del presente testo **coordinato**, delle altre norme vigenti e dello statuto.

3. Il regolamento di contabilità disciplina:

a) le ulteriori competenze del responsabile del servizio finanziario;
b) le modalità con le quali viene reso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle proposte di deliberazione. Le attestazioni di copertura della spesa vengono effettuate in relazione alle disponibilità esistenti negli stanziamenti di spesa e quando occorre in relazione

allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata secondo quanto previsto dal regolamento di contabilità;

c) le modalità con le quali i responsabili dei servizi assumono atti di impegno, da definire «determinazioni». A questi atti si applica la procedura indicata dall'articolo **35 comma 1**. Gli atti di impegno sono esecutivi con l'apposizione del visto attestante la copertura finanziaria medesima;
d) le segnalazioni obbligatorie al sindaco, al consiglio comunale nella persona del suo presidente, al segretario e all'organo di revisione dei conti dei fatti e delle situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio;
e) il servizio di economato per la gestione di cassa delle spese d'ufficio e/o per l'approvvigionamento di beni o servizi di non rilevante ammontare.

Articolo 4
(Art. 1 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Organizzazione del servizio finanziario

1. Il regolamento di contabilità, sulla base delle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, disciplina l'organizzazione del servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente, secondo le dimensioni demografiche, l'assetto organizzativo e l'importanza economico-finanziaria dell'ente. Al servizio è affidato il coordinamento della gestione dell'attività finanziaria dell'ente.

2. Il responsabile del servizio finanziario è individuato, a seconda delle dimensioni e dell'articolazione interna dei vari enti, nel responsabile del servizio o nel soggetto preposto alle diverse articolazioni o nello stesso segretario comunale.

3. Al responsabile del servizio finanziario spetta la verifica dell'attendibilità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, proposte dai servizi, da iscriversi nel bilancio annuale o pluriennale e la verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

Articolo 5
(Art. 4 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Gestione associata del servizio finanziario

1. I comuni possono stipulare apposite convenzioni per assicurare il servizio finanziario o di ragioneria o qualificazione corrispondente a mezzo di strutture comuni.

TITOLO II

BILANCI E PROGRAMMAZIONE

CAPO I

BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE

Articolo 6
(Art. 5 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Principi del bilancio

1. I comuni sono tenuti alla approvazione annuale del bilancio di previsione finanziario redatto in termini di sola competenza osservando i principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. La situazione economica, come definita al comma 6, non può presentare un disavanzo.

2. Il totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle spese, salve le eccezioni stabilite dalla legge.

3. L'unità temporale della gestione è l'anno finanziario, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo tale termine non sono più ammessi accertamenti di entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di riscossione a carico dei comuni e di altre eventuali spese connesse; tutte le spese sono parimenti iscritte in bilancio integralmente, senza alcuna riduzione delle correlative entrate. La gestione finanziaria è unica come il relativo bilancio di previsione: sono vietate pertanto le gestioni di entrate e di spese che non siano iscritte in bilancio, salvo le eccezioni previste dall’articolo **37 comma 1.**

5. Il bilancio di previsione è redatto nel rispetto dei principi di veridicità ed attendibilità, sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di riferimento.

6. Il bilancio di previsione annuale è deliberato in pareggio finanziario complessivo; le previsioni di competenza relative alle spese correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari non possono essere complessivamente superiori alle previsioni di competenza dei primi tre titoli dell'entrata e non possono avere altra forma di finanziamento, salvo le eccezioni previste per legge.

7. La determinazione della situazione economica di bilancio prescinde dalle entrate e dalle spese sostenute *una tantum*, ossia non originate da cause permanenti e pertanto non prevedibili in via continuativa.

Articolo 7
(Art. 6 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Caratteristiche del bilancio

1. L'unità elementare del bilancio per l'entrata è la risorsa, mentre per la spesa è l'intervento. Nei servizi per conto di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unità elementare è il capitolo, che indica l'oggetto.

2. Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa, fatta eccezione per i servizi per conto di terzi.

3. In sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il consiglio comunale assicura idoneo finanziamento agli impegni pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.

Articolo 8
(Art. 7 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Struttura del bilancio

1. Il bilancio annuale di previsione è composto da due parti, relative all'entrata e alla spesa.

2. L'entrata è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione rispettivamente alla fonte di provenienza, alla tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata. I titoli dell'entrata sono:

Titolo I
Entrate tributarie;

Titolo II
Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti dello stato, della regione, della provincia e di altri enti pubblici anche in rapporto all'esercizio di funzioni conferite dalla regione e dalla provincia;

Titolo III
Entrate extra tributarie;

Titolo IV
Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti;

Titolo V
Entrate derivanti da accensione di prestiti;

Titolo VI
Entrate da servizi per conto di terzi.

3. La spesa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi e interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali aggregati economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che gestiscono un complesso di attività ed alla natura economica dei fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La spesa è leggibile anche per programmi, dei quali è effettuata analitica esposizione in apposito quadro di sintesi allegato al bilancio e nella relazione previsionale e programmatica. I titoli della spesa sono:

Titolo I
Spese correnti;

Titolo II
Spese in conto capitale;

Titolo III
Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV
Spese per servizi per conto di terzi.

4. Il programma costituisce il complesso coordinato di attività, anche normative, di opere da realizzare e di interventi, diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari, per il raggiungimento di un obiettivo individuato dal documento programmatico approvato dal consiglio comunale. Il programma può essere compreso all'interno di una sola delle funzioni dell'ente o estendersi a più funzioni. I servizi rappresentano i reparti organizzativi, composti da persone e mezzi, che gestiscono un complesso di attività, intesi come centro di responsabilità; è loro affidato, nel bilancio annuale di previsione, un complesso di mezzi finanziari, specificati negli interventi assegnati, del quale risponde il responsabile del servizio. Per interventi si intendono invece i fattori produttivi forniti al servizio per la gestione delle attività espletate dal comune.

5. Ciascuna risorsa dell'entrata e ciascun intervento della spesa indicano:

a) l'ammontare degli accertamenti o degli impegni risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare o delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce.

6. L'avanzo e il disavanzo di amministrazione sono iscritti in bilancio prima di tutte le entrate e di tutte le spese.

7. I bilanci di previsione recepiscono le norme della regione e della provincia di appartenenza per quanto riguarda le entrate e le spese relative a funzioni delegate. Queste non potranno, comunque, essere collocate tra i servizi per conto di terzi nei bilanci di previsione.

Articolo 9
(Art. 8 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Servizi per conto di terzi

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinate esclusivamente in capitoli. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata conservano l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.

Articolo 10
(Art. 9 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Fondo di riserva

1. I comuni iscrivono nel proprio bilancio di previsione un fondo di riserva il cui ammontare, commisurato alle spese correnti inizialmente previste in bilancio, viene determinato dal regolamento di contabilità; tale fondo può essere variato nel corso dell'esercizio. Non possono essere imputate spese al fondo di riserva.

2. Il fondo è utilizzato nei casi in cui si verifichino esigenze straordinarie relative alla gestione corrente di bilancio o le dotazioni degli interventi di spesa corrente si rivelino insufficienti.

3. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo esecutivo e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun anno.

Articolo 11
(Art. 8 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Ammortamento dei beni

1. I comuni hanno facoltà di iscrivere nell'apposito intervento per ciascun servizio una quota dell'ammortamento dei beni calcolato secondo i criteri indicati dall'articolo **55**.

2. L'utilizzazione delle somme accantonate al fine del reinvestimento è effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel risultato di amministrazione di fine esercizio ed è possibile la sua applicazione al bilancio in conformità all'articolo **30**.

Articolo 12
(Art. 10 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 5 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Piano esecutivo di gestione

1. Sulla base del bilancio di previsione annuale deliberato dal consiglio l'organo esecutivo del comune definisce, prima dell'inizio dell'esercizio, il piano esecutivo di gestione (P.E.G.), determinando gli obiettivi di gestione ed affidando gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Il P.E.G. può contenere una ulteriore graduazione delle risorse dell'entrata in capitoli, dei servizi in centri di costo e degli interventi in capitoli.

3. Sono tenuti all'adozione del P.E.G. i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti mentre rimane una facoltà per quelli con popolazione inferiore a detto limite.

4. Il piano esecutivo di gestione determina gli obiettivi di gestione e individua le risorse necessarie da attribuire ai responsabili dei servizi.

5. Con il piano esecutivo di gestione sono inoltre assegnate le risorse relative alle spese per la locazione di immobili e la somministrazione e la fornitura di beni e servizi a carattere continuativo che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi.

6. Le variazioni al piano esecutivo di gestione sono adottate dalla giunta entro il 31 dicembre.

7. Le variazioni riguardano:

a) capitoli previsti nell'ambito della risorsa;
b) capitoli dello stesso centro di costo previsti nell'ambito dell'intervento;

c) capitoli previsti nell'ambito dell'intervento dello stesso servizio ed appartenenti a centri di costo diversi.

8. È consentita la variazione del piano esecutivo di gestione concernente i soli obiettivi purché avvenga nell'ambito degli obiettivi generali stabiliti dal bilancio e dalla relazione previsionale e programmatica.

9. Il regolamento di contabilità può attribuire al responsabile del servizio la competenza ad adottare le variazioni previste dal comma **7** lettera b).

10. Se il responsabile del servizio ritiene necessaria la modifica della dotazione assegnata, propone la variazione del piano con le modalità definite dal regolamento di contabilità; la mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione deve essere motivata dalla giunta.

11. Nei comuni con meno di diecimila abitanti, in mancanza del piano esecutivo di gestione, la giunta comunale emana atti programmatici di indirizzo, attuativi del bilancio e/o della relativa relazione previsionale e programmatica, a cui conseguono le determinazioni di impegno di spesa da parte dei responsabili dei servizi.

12. L'applicazione **dei commi 1 e 2** è facoltativa per gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279.

Articolo 13
(Art. 3 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Predisposizione del bilancio e dei suoi allegati

1. Lo schema del bilancio annuale di previsione e gli allegati previsti dall'articolo **15** sono predisposti dalla giunta e presentati al consiglio con il parere dell'organo di revisione.

2. Il regolamento di contabilità stabilisce i termini e le modalità per la presentazione della proposta di bilancio al consiglio, nonché per l'invio all'organo di revisione degli schemi di bilancio e di variazione e per l'acquisizione del relativo parere.

Articolo 14
(Art. 11 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Termini di approvazione del bilancio

1. Il consiglio comunale provvede all'approvazione del bilancio annuale di previsione e dei suoi allegati di norma entro il 30 novembre ovvero entro altro termine stabilito con l'accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del presidente della repubblica 31 agosto 1972 n. 670 e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268.

Articolo 15
(Art. 4 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Allegati al bilancio di previsione annuale

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:

a) la relazione previsionale e programmatica;
b) il bilancio pluriennale;
c) l'elenco delle entrate e delle spese una tantum;

d) il quadro di sintesi previsto dall'articolo **8** comma 3;

2. Il bilancio pluriennale redatto ai sensi dell'articolo **19**, viene aggiornato annualmente in modo da ricostituirne l'iniziale estensione.

Articolo 16

(Art. 33 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L; art. 12 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1. Qualora l'accordo previsto dall'articolo **14** fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato.

2. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro i termini previsti, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti, limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutui, di canoni, imposte e tasse, di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

Articolo 17

(Art. 6 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Variazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale

1. Salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, le variazioni dei bilanci annuale e pluriennale sono deliberate dal consiglio non oltre il 30 novembre.

2. Le variazioni agli stanziamenti degli interventi da servizio a servizio, che non alterano nel complesso l'ammontare delle spese, sono approvate dal consiglio entro il 31 dicembre.

3. Entro il termine previsto dal comma 2, la giunta adotta, limitatamente alla parte corrente del bilancio, le variazioni all'interno dello stesso servizio che non alterano nel complesso l'ammontare delle spese.

4. I provvedimenti di variazione adottati in via d'urgenza dalla giunta devono essere ratificati, a pena di decadenza, dal consiglio entro i 60 giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso, se a tale data non sia decorso il primo termine.

5. In caso di mancata o parziale ratifica del provvedimento di variazione, il consiglio adotta nei successivi trenta giorni, e comunque entro il 31 dicembre dell'esercizio in corso, i provvedimenti ritenuti necessari nei riguardi dei rapporti eventualmente sorti sulla base della deliberazione non ratificata.

6. Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

7. Sono vietati gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio.

8. Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dal consiglio entro il 30 novembre, si attua la verifica generale delle voci di bilancio, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio.

CAPO II

ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ([1])

Articolo 18
(Art. 13 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 9 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Relazione previsionale e programmatica

1. La relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio annuale, che copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale, ha carattere generale ed illustra le caratteristiche socio-economiche della popolazione e del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente, precisandone risorse umane, strumentali e tecnologiche. Per la parte relativa all'entrata la relazione comprende una valutazione generale sui mezzi finanziari, le loro fonti di finanziamento ed i relativi vincoli; per la parte relativa alla spesa la relazione è redatta per programmi ed eventuali progetti, con espresso riferimento a quelli indicati nei bilanci annuale e pluriennale, le risorse ad essi destinate e le eventuali variazioni intervenute rispetto all'esercizio precedente. La relazione indica anche gli obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di bilancio che in termini di efficacia, efficienza ed economicità del servizio.

2. Le deliberazioni degli organi collegiali devono essere coerenti con la relazione previsionale e programmatica. Il regolamento di contabilità prevede i casi di inammissibilità e di improcedibilità dei provvedimenti deliberativi.

Articolo 19
(Art. 14 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Bilancio pluriennale

1. Il bilancio pluriennale allegato al bilancio annuale è redatto in termini di competenza con l'osservanza dei principi generali in tema di bilancio, escluso quello dell'annualità, e copre un periodo non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del mandato. Il bilancio pluriennale viene aggiornato annualmente in occasione della presentazione del bilancio di previsione e nel corso dell'esercizio ogni qualvolta l'amministrazione ne verifichi l'esigenza. Il regolamento di contabilità del comune può determinare criteri finanziari per la predisposizione di atti di programmazione finalizzati a limitare l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relative agli esercizi che ricadono nel mandato amministrativo successivo.

2. Il bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari che si prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia alla copertura delle spese correnti che al finanziamento

([1]) Per i comuni della provincia di Trento si veda ora anche l'art. 13 ter della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, introdotto dall'art. 5 della LP 3 aprile 2009 n. 4. In base al comma 2 dell'art. 13 ter gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla normativa regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

delle spese di investimento con indicazione, per queste ultime, della capacità di ricorso alle fonti di finanziamento.

3. Il bilancio pluriennale, per la parte di spesa, è redatto in modo da consentire la lettura per programmi, titoli, servizi e interventi, e indica per ciascuno l'ammontare delle spese correnti di gestione, consolidate e di sviluppo, nonché le spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ciascuno degli anni considerati. Il bilancio pluriennale fa anche espresso riferimento al documento programmatico approvato dal consiglio comunale.

4. Gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, che per il primo anno coincidono con quelli del bilancio annuale, hanno carattere autorizzatorio, costituendo limite agli impegni di spesa.

Articolo 20

(Art. 15 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 7 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti dei comuni, comunque finanziati, l'organo deliberante, nell'approvare il progetto o il piano esecutivo dell'investimento, dà atto della copertura delle maggiori spese derivanti dallo stesso, nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri, delle quali è redatto apposito elenco.

2. Ai fini **del comma 1** qualora nel corso dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi investimenti o variare quelli già in atto, il consiglio comunale nell'adottare la variazione al bilancio annuale modifica contestualmente il bilancio pluriennale e la relazione previsionale programmatica per la copertura degli oneri derivanti dall'indebitamento e dalle spese di gestione conseguenti all'investimento medesimo.

Articolo 21

(Art. 16 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Criterio di indicazione dei valori

1. I valori monetari contenuti sia nel bilancio pluriennale che nella relazione previsionale e programmatica sono espressi con riferimento ai periodi ai quali si riferiscono, tenendo conto del tasso di inflazione programmato.

TITOLO III

GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I

GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 22
(Art. 10 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Fasi dell'entrata

1. Le fasi di gestione delle entrate sono l'accertamento, la riscossione ed il versamento.

Articolo 23
(Art. 11 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Accertamento

1. L'accertamento costituisce la fase mediante la quale, sulla base di idonea documentazione, viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individuato il debitore, quantificata la somma da incassare nonché fissata la relativa scadenza.

2. L'accertamento delle entrate avviene:

a) per le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di ruoli o a seguito di altre forme stabilite dalla legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, a seguito di acquisizione diretta, di emissione di liste di carico o di ruoli;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per le altre entrate, anche di natura eventuale o variabile, mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi specifici;

3. I procedimenti amministrativi di accertamento delle entrate che sono di competenza economica dell’esercizio chiuso possono essere ultimati entro il termine previsto dal regolamento di contabilità.

4. Il responsabile del procedimento con il quale viene accertata l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario la documentazione di cui al comma 2, ai fini dell'annotazione nelle scritture contabili, entro i termini e secondo le modalità previsti dal regolamento di contabilità.

Articolo 24
(Art. 12 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Riscossione

1. La riscossione consiste nel materiale introito da parte del tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione delle somme dovute all'ente.

2. La riscossione è disposta a mezzo di ordinativo di incasso, sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario dell'ente o da altro dipendente individuato, per profilo professionale e ufficio di appartenenza, dal regolamento di contabilità. Il contenuto dell'ordinativo di incasso è disciplinato dal regolamento di contabilità.

3. Il tesoriere deve accettare, senza pregiudizi per i diritti dell'ente, la riscossione di ogni somma versata a favore dell'ente, anche senza la preventiva emissione dell'ordinativo d'incasso. In tale ipotesi il tesoriere dà immediata comunicazione all'ente, richiedendo la regolarizzazione.

Articolo 25
(Art. 13 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Versamento

1. Il versamento consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente. Gli incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al tesoriere le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e da eventuali accordi convenzionali. Gli incaricati interni versano le somme riscosse presso la tesoreria dell'ente con le procedure indicate dal regolamento di contabilità.
2. Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata in ordine cronologico per esercizio finanziario.

CAPO II

GESTIONE DELLE SPESE

Articolo 26
(Art. 14 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Fasi della spesa

1. Le fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione ed il pagamento.

Articolo 27
(Art. 15 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Impegno di spesa

1. L'impegno di spesa costituisce la fase del procedimento con la quale, a seguito di un'obbligazione giuridicamente perfezionata, è determinata la somma da pagare, è individuato il soggetto creditore, è indicata la ragione del credito e viene costituito il vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della disponibilità finanziaria accertata ai sensi dell'articolo **35 comma 1**.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti:
a) per le indennità già attribuite agli amministratori;
b) per il trattamento economico già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
c) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
d) per le spese a calcolo, individuate ai sensi dell'articolo **35 comma 4**;
e) per le spese dovute nell'esercizio in base a contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono essere prenotati impegni provvisori relativi a procedure in via di espletamento secondo le indicazioni previste nel regolamento di contabilità. I provvedimenti per i quali entro il termine dell'esercizio non è stata assunta dall'ente l'obbligazione di spesa verso i terzi

decadono e gli impegni provvisori costituiscono economia di spesa della previsione di bilancio a cui erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato contabile di amministrazione. La prenotazione si tramuta in impegno quando è riferita a procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e non concluse entro tale termine. Gli atti e i provvedimenti già adottati relativi alla gara conservano validità.

4. Costituiscono inoltre economia le minori spese sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la conclusione della fase di liquidazione.

5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate nel caso in cui i relativi stanziamenti siano finanziati in uno dei seguenti modi:

a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto o già concesso, e del relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione in corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministrazione effettivamente disponibile ovvero accertato ai sensi dell'articolo **30 commi 4, 5;**
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari in corrispondenza e per l'ammontare del prestito sottoscritto;
d) con entrate proprie in corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
e) con accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge.

6. Si considerano altresì impegnati gli stanziamenti per spese correnti correlate ad accertamenti di entrata aventi destinazione vincolata per legge**.**

7. Possono essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel limite delle previsioni nello stesso comprese.

8. Per le spese che per la loro particolare natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione dei bilanci seguenti degli impegni relativi, rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo successivo.

Articolo 28

(Art. 16 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la fase attraverso la quale, in base ai documenti ed ai titoli atti a comprovare il diritto del creditore, si determina la somma certa e liquida da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno definitivo assunto.

2. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa ed è disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarità della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini ed alle condizioni pattuite.

3. Il regolamento di contabilità può prevedere che le spese relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici siano liquidate e pagate con procedure abbreviate.

4. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio o suo incaricato e corredato da tutti i documenti giustificativi e i riferimenti contabili, è trasmesso al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.

5. Il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.

Articolo 29
(Art. 17 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Ordinazione e pagamento

1. L'ordinazione consiste nella disposizione impartita, mediante il mandato di pagamento, al tesoriere del comune di provvedere al pagamento delle spese.

2. Il contenuto, le modalità di emissione, di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere dei mandati di pagamento sono disciplinati dal regolamento di contabilità.

3. Il tesoriere effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e dai contratti di somministrazione di cui all'articolo **28** comma 3 anche in assenza della preventiva emissione del mandato di pagamento. Il comune emette il relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

CAPO III

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30
(Art. 17 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 20 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Avanzo di amministrazione

1. L'avanzo di amministrazione è distinto in fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e fondi di ammortamento.

2. L'eventuale avanzo di amministrazione accertato può essere utilizzato:

a) per il reinvestimento delle quote accantonate per ammortamento, provvedendo, ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per la copertura dei debiti fuori bilancio;
c) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilanci di cui all'articolo 36 comma 1 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento.

3. In sede di previsione di bilancio o nel corso dell'esercizio con deliberazione può essere applicato l'avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente. Per tali fondi l'impegno delle spese può avvenire solo al momento dell'effettiva disponibilità ovvero dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario precedente. I fondi, contenuti nell'avanzo, aventi specifica destinazione e derivanti da accantonamenti effettuati con l'ultimo consuntivo approvato possono essere immediatamente attivati.

4. Il risultato contabile di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e diminuito di quelli passivi.

5. Il regolamento di contabilità può prevedere che il risultato contabile di amministrazione sia disponibile, per i fini di cui **al comma 3**, con l'approvazione da parte dell'organo esecutivo del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso.

6. L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti, in sede di assestamento del bilancio, è subordinato alla verifica della insussistenza di altri mezzi ordinari da destinare al finanziamento di tali spese.

Articolo 31
(Art. 34 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Destinazione avanzo di amministrazione

1. Nel primo anno di applicazione del nuovo modello di bilancio l'avanzo di amministrazione è prioritariamente utilizzato per la reiscrizione dei residui passivi perenti.

Articolo 32
(Art. 18 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Disavanzo di amministrazione

1. Approvato il rendiconto dell'anno precedente il consiglio applica immediatamente il disavanzo risultante dal rendiconto medesimo in aggiunta alle quote di ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di amministrazione, deliberando le conseguenti variazioni di bilancio.

2. È fatto obbligo di provvedere alla copertura del disavanzo con le modalità stabilite dall’articolo **36** comma 3.

Articolo 33
(Art. 21 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Residui attivi

1. Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio.

2. Sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisca l’ente locale creditore della correlativa entrata.

3. Alla chiusura dell'esercizio costituiscono residui attivi le somme derivanti da mutui per i quali è intervenuta la concessione definitiva da parte della cassa depositi e presiti o degli istituti di previdenza ovvero la stipulazione del contratto per i mutui concessi da altri istituti di credito.

4. Salvo quanto previsto dall’articolo **23** comma 3, le somme iscritte tra le entrate di competenza non accertate entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

Articolo 34
(Art. 22 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Residui passivi

1. Costituiscono residui passivi le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
2. È vietata la conservazione nel conto dei residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo **27**.
3. Le somme non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economia di spesa e a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.

CAPO IV

PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Articolo 35
(Art. 19 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 18 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1. I comuni possono effettuare spese, ad esclusione di quelle economali, solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e vi è l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
2. Per i lavori, le forniture e le prestazioni cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine.
3. Nei casi in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in mancanza di impegno contabile o di attestazione della copertura finanziaria, in assenza dei presupposti di urgenza, eccezionalità ed imprevedibilità o in caso di mancata regolarizzazione dell'ordinazione entro i termini stabiliti, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo **37** comma 1 lettera f), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura o la prestazione. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibile le singole prestazioni.
4. Rimane salva la possibilità di effettuare spese a calcolo, cioè spese correnti di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per prestazioni di servizi o di forniture, previa individuazione dei fondi appositi stanziati nel bilancio di previsione annuale, con le modalità stabilite nel regolamento di contabilità dell'ente.
5. Il responsabile del servizio conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa comunica al terzo interessato l'avvenuto impegno contestualmente all'ordinazione. Fermo restando quanto stabilito **dal comma 1** il terzo interessato in mancanza della comunicazione ha facoltà di non eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano comunicati.

Articolo 36
(Art. 20 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. I comuni rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente **testo coordinato**.

2. Con periodicità stabilita dal regolamento interno di contabilità, e comunque almeno una volta all'anno, la giunta comunale relaziona al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi. Il consiglio sulla base delle risultanze della relazione adotta, non oltre il 30 novembre, apposita deliberazione con la quale sono previste le misure necessarie per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'articolo **37**, comma 1, nonché a ripristinare il pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, per squilibrio della gestione di competenza o di quella dei residui. I provvedimenti adottati in attuazione a quanto disposto dal presente comma sono allegati al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. Ai fini indicati dal comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle aventi specifica destinazione per legge, nonché i proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili.

4. La mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi. Le deliberazioni assunte in violazione al presente comma sono nulle.

Articolo 37
(Art. 21 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo **36** comma 2 o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, i comuni riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze passate in giudicato o immediatamente esecutive, nonché decreti ingiuntivi, transazioni giudiziarie, lodi arbitrali e relative spese legali;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo del pareggio di bilancio di cui all'articolo 45 comma 3 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed il disavanzo derivi da fatto di gestione oggettivamente non valutabile;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) fatti e provvedimenti ai quali non abbiano concorso, in alcuna fase, interventi o decisioni di amministratori, funzionari o dipendenti dell'ente;
f) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui all'articolo **35** commi 1 e 2 nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

2. Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo **36** comma 3, il comune può far ricorso a mutui ai sensi della normativa provinciale in materia. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.

Articolo 38
(Art. 22 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Controllo di gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, il buon andamento della pubblica amministrazione, nonché la trasparenza dell'azione amministrativa, i comuni applicano il controllo di gestione, secondo i principi stabiliti dal presente **testo coordinato**, dal suo regolamento di attuazione, dallo statuto e da proprie norme regolamentari.

2. Il controllo di gestione è la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati e, attraverso l'analisi delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e la quantità/qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'ente, l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi. Il controllo di gestione ha per oggetto l'intera attività amministrativa e gestionale dell'ente ed è svolto con le forme e le modalità stabilite da norme regolamentari dell'ente.

Articolo 39
(Art. 19 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1. I comuni possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla cassa depositi e prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria ed è attivato dal tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3. Il ricorso all'utilizzo di somme a specifica destinazione, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti.

4. I comuni che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo **36** comma 3 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le somme a specifica destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.

5. Gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 possono disporre l'utilizzo in termini di cassa delle entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, senza i limiti previsti dai commi 1, 2, 3 e 4.

TITOLO IV

SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 40
(Art. 23 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385.
2. Se richiesto dal comune, il concessionario del servizio di riscossione dei tributi previsto dalla normativa vigente in materia deve assumere l'esazione delle entrate e il pagamento delle spese, a norma della legge sulla riscossione dei tributi.

Articolo 41
(Art. 24 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Oggetto del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso di operazioni legate alla gestione finanziaria del comune e finalizzate in particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti connessi previsti dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da norme pattizie.
2. Il tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto della legge 29 ottobre 1984 n. 720 e successive modificazioni.
3. Ogni deposito, comunque costituito, è intestato al comune e viene gestito dal tesoriere.

Articolo 42
(Art. 25 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Affidamento del servizio di tesoreria

1. L’affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel regolamento di contabilità.
2. L'affidamento del servizio viene effettuato sulla base di una convenzione, deliberata dalla giunta comunale, con la quale, in conformità all'apposito capitolato speciale, sono disciplinati gli obblighi dell'istituto, le modalità per lo svolgimento del servizio, nonché le condizioni per la remunerazione delle giacenze e per le anticipazioni di cassa.
3. Qualora ricorrano le condizioni di legge, l'ente può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto.
4. L'azienda di credito che funge da capofila in caso di gestione associata del servizio dovrà assumersi, anche per conto delle altre, l'onere di provvedere a tutti gli adempimenti previsti dalle leggi e dalla convenzione, nonché le relative responsabilità.

Articolo 43
(Art. 26 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Servizio di tesoreria svolto per più enti locali

1. I soggetti incaricati del servizio di tesoreria che gestiscono il servizio per conto di più comuni devono tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi.

Articolo 44
(Art. 27 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili

1. Il tesoriere è responsabile di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al comune. Per eventuali danni causati all'ente affidante o a terzi il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio.
2. Il tesoriere e ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione dei beni degli enti locali, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della corte dei conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Articolo 45
(Art. 23 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Attività connesse al pagamento delle spese

1. I pagamenti possono aver luogo solo se i mandati risultano emessi entro i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei capitoli per i servizi per conto di terzi. A tal fine il comune trasmette al tesoriere il bilancio di previsione approvato e le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo di riserva debitamente esecutive.
2. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento il tesoriere è tenuto a versare l'importo dovuto ai creditori alle scadenze prescritte, con comminatoria dell'indennità di mora in caso di ritardato pagamento.
3. L'estinzione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere avviene nel rispetto della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con assunzione di responsabilità da parte del tesoriere, che risponde con tutto il proprio patrimonio sia nei confronti del comune che di eventuali terzi creditori, in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
4. Nessun mandato di pagamento può essere estinto dal tesoriere se privo della codifica.
5. Il tesoriere provvede all'estinzione dei mandati di pagamento emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro nell'elenco dei residui sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario e consegnato al tesoriere.
6. I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31 dicembre sono eseguiti mediante commutazione in assegni postali localizzati o con altri mezzi equipollenti offerti dal sistema bancario o postale. Nella convenzione di tesoreria di cui all'articolo **42 comma 2** saranno regolati i rapporti con l'istituto di credito tesoriere in relazione all'accertamento dell'effettivo pagamento degli assegni e degli altri mezzi di pagamento utilizzati.

7. Il tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul mandato o su documentazione meccanografica da consegnare all'ente, unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto. Su richiesta del comune il tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi operazione di pagamento eseguita, nonché la relativa prova documentale.

Articolo 46
(Art. 24 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

1. Qualora l'organizzazione del comune e del tesoriere lo consentano il servizio di tesoreria viene gestito con metodologie e criteri informatici, con collegamento diretto tra il servizio finanziario dell'ente ed il tesoriere, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.

Articolo 47
(Art. 25 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Gestione di titoli e valori

1. I titoli di proprietà del comune, ove consentito dalla legge, sono gestiti dal tesoriere con versamento delle cedole nel conto di tesoreria alle rispettive scadenze.
2. Il tesoriere provvede anche alla riscossione dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali a garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta, diversa dalla quietanza di tesoreria, contenente tutti gli estremi identificativi dell'operazione.
3. Il regolamento di contabilità del comune definisce le procedure per l'effettuazione dei prelievi e delle restituzioni.

Articolo 48
(Art. 26 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Obblighi del tesoriere

1. Il tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio, ai seguenti adempimenti:
a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
b) conservazione delle rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge.
2. Le modalità e la periodicità di trasmissione della documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.

Articolo 49
(Art. 28 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Conto del tesoriere

1. Il tesoriere rende al comune il conto della propria gestione di cassa nei termini previsti del regolamento di contabilità.

Articolo 50
(Art. 27 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Allegati al conto del tesoriere

1. Il tesoriere allega al conto la seguente documentazione:
a) gli allegati di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata, per ogni singolo intervento di spesa nonché per ogni capitolo di entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la parte delle quietanze originali rilasciate a fronte degli ordinativi di riscossione e di pagamento o, in sostituzione i documenti meccanografici contenti gli estremi delle medesime;
d) eventuali altri documenti richiesti dalla corte dei conti.

Articolo 51
(Art. 29 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Tesoreria unica

1. Salvo quanto disposto dai provvedimenti provinciali, le norme relative al sistema di tesoreria unica si applicano per quanto concerne gli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige limitatamente a quelli beneficiari di trasferimenti statali con esclusione dei fondi trasferiti per il finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

TITOLO V

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 52
(Art. 30 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Rendiconto della gestione

1. La dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il rendiconto, il quale comprende il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo, tenuto motivatamente conto delle risultanze fornite dalla relazione dell'organo di revisione ([2]).

3. Per i comuni con popolazione superiore a ottomila abitanti e per quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino l'indicazione di debiti fuori bilancio, il rendiconto è presentato alla sezione enti locali della corte dei conti per il referto di cui all'articolo 13 del decreto legge 22 dicembre 1981 n. 786 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1982 n. 51 e successive modifiche ed integrazioni.

4. Ai fini del referto di cui all'articolo 3 commi 4 e 7 della legge 14 gennaio 1994 n. 20 e del consolidamento dei conti pubblici, la sezione enti locali della corte dei conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

5. Il rendiconto può essere trasmesso alla sezione enti locali della corte dei conti anche attraverso procedure informatiche, con modalità e condizioni da definire in appositi protocolli di comunicazione.

6. Sono allegati al rendiconto:

a) la relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo **60**;
b) la relazione dell'organo di revisione;
c) l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza.

Articolo 53
(Art. 31 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Conto del bilancio

1. Il conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione autorizzatoria contenuta nel bilancio annuale rispetto alle previsioni.

2. Per ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della spesa, nonché per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi, il conto del bilancio comprende, distintamente per residui e competenza:

a) per l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
b) per la spesa le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui.

4. Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione e con quello contabile di amministrazione, in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.

5. Al conto del bilancio sono annesse le tabelle dei parametri gestionali con andamento almeno triennale le quali dovranno essere altresì allegate al certificato del rendiconto.

6. Ulteriori parametri di efficacia ed efficienza contenenti indicazioni uniformi possono essere individuati dal regolamento di contabilità del comune.

([2]) Per i comuni della provincia di Trento si veda ora anche l'art. 13 ter della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, introdotto dall'art. 5 della LP 3 aprile 2009 n. 4. In base ai commi 1 e 3 dell'art. 13 ter gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all'ente locale. Tale disposizione si applica a decorrere dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009.

Articolo 54
(Art. 32 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Conto economico

1. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi dell'attività dell'ente secondo criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio rettificati con gli elementi di cui ai commi 4 e 6 al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza, le insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

2. Il conto economico è redatto secondo uno schema a struttura scalare, con le voci classificate secondo la loro natura e con la rilevazione dei risultati parziali e di quello finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio, i proventi finanziari, le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze da alienazioni. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico negativo.

4. Gli accertamenti finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi, rilevando i seguenti elementi:

a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
b) le variazioni in aumento e in diminuzione delle rimanenze;
c) i costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi;
d) le quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti;
e) le quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati;
f) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

5. Costituiscono componenti negativi del conto economico l'acquisto di materie prime e di beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, le spese per il personale, i trasferimenti a terzi, gli interessi passivi e gli oneri finanziari diversi, le imposte e tasse a carico del comune, gli oneri straordinari compresa la svalutazione dei crediti, le minusvalenze da alienazioni, gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti e i minori residui attivi. È espresso, ai fini del pareggio, il risultato economico positivo.

6. Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici negativi, dai seguenti elementi:

a) i costi di esercizi futuri, i ratei passivi ed i risconti attivi;
b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
c) le quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti;
d) le quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati;
e) l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime d'impresa.

7. Il regolamento di contabilità del singolo ente può prevedere la compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo.

Articolo 55
(Art. 28 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Coefficienti di ammortamento

1. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con i seguenti coefficienti:

a) edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria al 3%;
b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;

c) macchinari, apparecchi, attrezzature, impianti ed altri beni mobili al 15%;
d) attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi, al 20%;
e) automezzi, mezzi di movimentazione e motoveicoli al 20%;
f) altri beni nella misura percentuale stabilita dall'ente nel proprio regolamento di contabilità.

Articolo 56
(Art. 33 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Prospetto di conciliazione

1. Al conto economico è accluso un prospetto di conciliazione che, partendo dai dati finanziari della gestione corrente del conto del bilancio, con l'aggiunta di elementi economici, raggiunge il risultato finale economico. I valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio.

2. La redazione del prospetto di conciliazione è facoltativa nel caso in cui l'ente adotti ai sensi dell'articolo **62** un sistema contabile integrato che consenta di rilevare i fatti di gestione sia sotto l'aspetto finanziario che economico-patrimoniale.

Articolo 57
(Art. 34 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 35 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Conto del patrimonio

1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell'esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso rispetto alla consistenza iniziale.

2. Il patrimonio dei comuni è costituito dal complesso di beni e di rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di ciascun ente, suscettibili di valutazione; attraverso la loro rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.

3. I comuni includono nel conto del patrimonio i beni del demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4. I comuni valutano i beni del demanio e del patrimonio, comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue:

a) i beni demaniali già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati in misura pari all'ammontare del residuo debito dei mutui ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti successivamente sono valutati al costo;
b) i terreni già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; per i terreni già acquisiti per i quali non sia possibile attribuire la rendita catastale la valutazione si effettua con le modalità dei beni demaniali già acquisiti dall'ente; per i terreni acquisiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 si applica il criterio del costo;
c) i fabbricati già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 sono valutati al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali; i fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
d) i mobili sono valutati al costo;
e) i crediti sono valutati al valore nominale;
f) i censi, i livelli e le enfiteusi sono valutati in base alla capitalizzazione della rendita al tasso legale;

g) le rimanenze, i ratei e i risconti sono valutati secondo le norme del codice civile;
h) i debiti sono valutati al loro valore residuo.

5. I comuni conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti di dubbia esigibilità, fino alla dichiarazione della loro inesigibilità.

6. In deroga a quanto previsto **commi 1, 2, 3 e 4** e in fase di prima applicazione degli adempimenti indicati dall'articolo **78**:

a) i beni mobili, acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio, ai fini dell'inventariazione possono essere considerati interamente ammortizzati;
b) i beni immobili demaniali e patrimoniali comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, già acquisiti all'ente alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10, possono essere valutati sulla base della ricostruzione del costo storico o di ricostruzione del valore del bene opportunamente deprezzato in funzione della vetustà e stato d'uso del bene medesimo.

Articolo 58
(Art. 35 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Conto consolidato

1. Il regolamento di contabilità di ciascun ente può prevedere la compilazione di un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne. Può anche prevedere conti patrimoniali di inizio e fine mandato degli amministratori.

Articolo 59
(Art. 36 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Inventario

1. I comuni provvedono annualmente all'aggiornamento dei loro inventari. Il regolamento interno stabilisce a tale proposito le categorie dei beni non inventariabili in ragione della loro natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore.

Articolo 60
(Art. 37 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Relazione al rendiconto della gestione

1. La giunta comunale predispone una relazione illustrativa da allegare al conto consuntivo che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Articolo 61
(Art. 29 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Conto degli agenti contabili interni

1. L'economo, il consegnatario dei beni e gli altri soggetti di cui all'articolo **44** comma 2 rendono il conto della propria gestione al comune nei termini previsti dal regolamento di contabilità.

2. Gli agenti contabili, a denaro e a materia, allegano al conto, per quanto di rispettiva competenza:

a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le verifiche ed i discarichi amministrativi e per annullamento, variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla corte dei conti.

3. Qualora l'organizzazione del comune lo consenta, i conti e le informazioni relative agli allegati di cui ai precedenti commi sono trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalità da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.

Articolo 62
(Art. 38 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Contabilità economica

1. I comuni, ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione, adottano il sistema di contabilità che più ritengono idoneo per le proprie esigenze.

TITOLO VI

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Articolo 63
(Art. 39 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 21 comma 1 lett. a), b) e c) LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Organo di revisione economico-finanziaria

1. I comuni eleggono, con voto limitato a due componenti, il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri *iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE), o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del*

comma 1-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione ([3]).

1-bis. Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 1, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi ([4]).

2. Nei comuni con popolazione inferiore ai *15.000* ([5]) abitanti la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore eletto a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 1.

Articolo 64

(Art. 40 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 21 comma 1 lett. d) LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Durata dell'incarico

1. L'organo di revisione contabile dura in carica tre anni a decorrere dall'esecutività della delibera di nomina o dalla data di immediata eseguibilità ed i suoi membri sono rieleggibili *continuativamente* ([6]) una sola volta. Ove nei collegi si proceda a sostituzione di un singolo componente la durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla nomina dell'intero collegio. Si applicano le norme relative alla proroga degli organi amministrativi.

Articolo 65

(Art. 41 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Cause di cessazione dall'incarico

1. Il revisore è revocabile solo per inadempienza, e in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto. La cessazione dall'incarico avviene per scadenza del mandato, per volontarie dimissioni o per impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità di ciascun ente, di durata comunque non inferiore a tre mesi.

([3]) Il comma 101 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1 dell'art. 63 del presente testo coordinato) è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 lett. a) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

([4]) Il comma 101-*bis* dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1-*bis* dell'art. 63 del presente testo coordinato) è stato introdotto dall'art. 21 comma 1 lett. b) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

([5]) Il comma 102 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 2 dell'art. 63 del presente testo coordinato) è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 lett. c) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

([6]) Il comma 103 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1 dell'art. 64 del presente testo coordinato) è stato così modificato dall'art. 21 comma 1 lett. d) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

Articolo 66
(Art. 42 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Incompatibilità e ineleggibilità

1. La carica di revisore è incompatibile con quella di amministratore o di revisore dei conti di forme associative o di cooperazione intercomunali, di aziende speciali o società di capitali che gestiscono servizi pubblici nel territorio del comune.
2. Si applicano ai revisori le ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo del comune.
3. L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi del comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo di controllo, dal segretario e dai dipendenti del comune presso cui deve essere nominato l'organo di revisione.
4. I componenti degli organi di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso il comune o presso organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o vigilanza dello stesso.

Articolo 67
(Art. 30 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Funzionamento dell'organo di revisione

1. Il collegio dei revisori è validamente costituito anche nel caso in cui siano presenti solo due componenti.
2. Il collegio dei revisori o il revisore unico redige un verbale delle riunioni, ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.

Articolo 68
(Art. 31 commi 1, 2, 3 e 4 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Limiti all'affidamento degli incarichi

1. Ciascun revisore non può assumere complessivamente più di otto incarichi.
2. Sono rilevanti ai fini del comma 1 anche gli incarichi conferiti dalle forme collaborative intercomunali e dagli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279.
3. L'affidamento dell'incarico di revisione è subordinato alla dichiarazione, resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968 n. 15, con la quale il soggetto attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
4. I comuni comunicano al tesoriere, al commissariato del governo e alla giunta provinciale i nominativi dei soggetti cui è affidato l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta esecutività della delibera di nomina.

Articolo 69
(Art. 43 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Funzioni

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:

a) attività di collaborazione con l'organo consiliare secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento;
b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti allegati, sulle variazioni di bilancio e sulla proposta di deliberazione di cui all'articolo **37** comma 1. Nei pareri è espresso un motivato giudizio di legittimità, di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare tutte le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione;
c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità e degli inventari;
d) relazione sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di ciascun comune e comunque non inferiore a venti giorni, decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. La relazione contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione;
e) referto all'organo consiliare su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
f) vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi;
g) vigilanza, nei comuni della provincia di Bolzano, sull'applicazione delle norme riguardanti la copertura dei posti previsti dai regolamenti organici secondo la consistenza dei gruppi linguistici ai sensi dell'articolo 62 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni e sull'applicazione delle norme concernenti la conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina ai sensi del decreto del presidente della repubblica 27 luglio 1976 n. 752 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1 l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e ai documenti dell'ente e può partecipare alle sedute dell'organo consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Può altresì partecipare alle altre sedute dell'organo consiliare e, se previsto dallo statuto dell'ente o dai regolamenti interni, alle riunioni della giunta comunale. All'organo di revisione sono inoltre trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine alle delibere contenenti impegni di spesa.

3. L'organo di revisione, con il consenso dell'amministrazione, può incaricare della collaborazione nella propria funzione, sotto la propria responsabilità e con oneri a proprio carico, uno o più soggetti aventi i requisiti di cui all'articolo **63** comma 1.

Articolo 70
(Art. 32 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Responsabilità

1. I revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Devono inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.

Articolo 71
(Art. 44 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 31 comma 5 DPGR 27 ottobre 1999 n.8/L)

Compenso dei revisori

1. Il compenso per i revisori è stabilito nelle deliberazioni di nomina, in misura non superiore a quella che è determinata sul piano generale, per ogni categoria o classe di enti, con deliberazione della giunta regionale, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei comuni su scala provinciale.

2. La deliberazione di cui al comma precedente fissa il compenso ai revisori tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente. A tal fine raggruppa il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica.

3. In sede di prima applicazione, fermo restando quanto stabilito **dai commi 1 e 2**, il compenso massimo attribuibile ai componenti il collegio dei revisori dei conti od al revisore unico è quello previsto dalla tabella allegata al D.P.G.R. 31 luglio 1996, n. 10/L. Continuano ad applicarsi gli articoli da 2 a 10 del regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni approvato con D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L.

Articolo 72
(Art. 45 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Norma di rinvio

1. L'assemblea del consorzio o il consiglio dell'unione applicano per quanto riguarda la nomina, i requisiti e le incompatibilità dei revisori dei conti le disposizioni del presente titolo, avuto riferimento per quanto riguarda il numero dei componenti dell'organo di revisione contabile alle disposizioni contenute nello statuto.

2. Le stesse norme si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni.

Articolo 73
(Art. 46 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
art. 21 comma 1 lett. e) LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Deroghe

*[1. Le disposizioni previste dagli articoli **63, 64** e **65** non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente rechi una differente disciplina.]* ([7])

([7]) Il comma 113 dell'art. 17 della LR 23 ottobre 1998 n. 10 (corrispondente al comma 1 dell'art. 73 del presente testo coordinato) è stato abrogato dall'art. 21 comma 1 lett. e) della LR 5 febbraio 2013 n. 1.

Articolo 73-*bis* ([8])

(Art. 46-*bis* DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L;
Art. 21 commi 2, 3, 4, 5 e 6 LR 5 febbraio 2013 n. 1)

Norma transitoria in materia di revisione economico-finanziaria

1. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall'articolo 39, comma 1, non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all'effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 1-bis dello stesso articolo 39.

2. La disposizione recata dall'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1 si applica a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Fino alla revisione della tabella approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002 n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00).

3. Dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2013 non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dall'articolo 21, comma 1, lettera e) della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell'incarico non supera il periodo di due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013. Qualora il tempo residuo dell'incarico sia superiore ai due anni, l'incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall'entrata in vigore della stessa legge regionale n. 1 del 2013.

4. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell'ultimo censimento ufficiale della popolazione.

5. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d'iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 74

(Art. 47 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 4 DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L)

Termini per l'adozione e l'adeguamento del regolamento di contabilità

1. I consigli comunali deliberano il regolamento di contabilità dell'ente entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1.

([8]) L'art. 73-*bis* riproduce la disciplina transitoria in materia di revisione economico-finanziaria contenuta nell'art. 21 commi da 2 a 6 della LR 5 febbraio 2013 n. 1. Per l'applicazione della disciplina transitoria vedi la circolare n. 2/EL/2013 del 20 febbraio 2013.

2. I comuni adeguano i regolamenti ai principi e alle disposizioni recate dal **presente testo coordinato** entro il termine fissato dalla deliberazione della giunta regionale prevista dall'articolo **80**.

3. Entro il 30 settembre 2000 i comuni adeguano il proprio regolamento di contabilità alle disposizioni del nuovo ordinamento contabile e finanziario previste dal ***presente testo coordinato***.

4. Gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 deliberano il regolamento di contabilità entro il termine previsto dal comma ***3.***

Articolo 75
(Art. 38 D.P.G.R. 27 ottobre 1999, n. 8/L)

Disposizioni derogabili

1. Le norme previste dall'articolo **23** commi 2, 3, 4, dall'articolo **24** commi 1 e 2, dall'articolo **28**, dall'articolo **29** comma 3, dall'articolo **45** commi 3, 5, 6, 7, e dagli articoli **46**, **48** e **67** non si applicano qualora il regolamento di contabilità del comune rechi una differente disciplina.

Articolo 76 ([9])
(Art. 48 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Modulistica

1. Il presidente della giunta regionale su conforme deliberazione della giunta regionale approva:

a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri riepilogativi;
b) il sistema di codifica del bilancio e dei titoli contabili di entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
e) i modelli relativi al conto del bilancio ivi compresa la tabella dei parametri gestionali;
f) i modelli relativi al conto economico ed al prospetto di conciliazione;
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i modelli relativi alla resa del conto da parte degli agenti contabili;
i) lo schema relativo alla relazione previsionale e programmatica.

Articolo 77
(Art. 36 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Competenza delle giunte provinciali in materia di documentazione contabile

1. Le giunte provinciali di Trento e di Bolzano nell'esercizio della competenza in materia di finanza locale possono individuare la denominazione e la numerazione delle risorse del bilancio di previsione al fine dell'acquisizione di informazioni e di dati omogenei.

([9]) I modelli sono stati approvati con DPGR 24 gennaio 2000, n. 1/L pubblicato sul supplemento n. 1 al B.U. n. 11 del 14.3.2000.

2. Per garantire l’omogeneità delle classificazioni di entrata e di spesa nei bilanci di previsione degli enti istituiti ai sensi dell’articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 relative alle funzioni anche delegate e consentire il controllo sulla destinazione dei fondi assegnati, le giunte provinciali di Trento e di Bolzano possono approvare un piano dei conti che integri il modello del bilancio di previsione approvato ai sensi dell’articolo **76**.

Articolo 78
(Art. 49 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 1 DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L)

Completamento inventari

1. I comuni provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il termine fissato dalla deliberazione della giunta regionale prevista dall’articolo **80**.

2. Gli enti locali provvedono al completamento degli inventari e alla ricostruzione degli stati patrimoniali entro il 30 giugno 2000.

Articolo 79
(Art. 50 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Accertamento debiti pregressi fuori bilancio

1. I comuni provvedono, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10, all'accertamento dei debiti fuori bilancio esistenti alla data di entrata in vigore della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni e, con deliberazione dei rispettivi organi consiliari, provvedono al relativo riconoscimento.

2. Il riconoscimento del debito può avvenire solo ove le forniture, opere e prestazioni siano state eseguite per l'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza del comune, e deve essere, per ciascun debito, motivato nell'atto deliberativo di cui al comma 1.

3. Con la deliberazione suddetta il consiglio indica i mezzi di copertura della spesa, tra quelli individuati dall'articolo **36** comma 3 ed impegna in bilancio i fondi necessari.

Articolo 80
(Art. 51 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 2 DPGR 28 dicembre 1999 n.10/L)

Regolamento regionale e tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità

1. Sono disciplinate, in ogni caso, con regolamento regionale le seguenti materie: le attribuzioni del servizio finanziario dell'ente, le competenze degli organi in materia di bilanci, le fasi dell'entrata e della spesa, l'esercizio delle attività connesse alla riscossione delle entrate ed al pagamento delle spese, le regole operative connesse alla rilevazione e dimostrazione del risultato di gestione, le norme di applicazione dei principi in materia di rendiconto della gestione, di tesoreria e di controllo di gestione, di ricorso all'indebitamento nonché la disciplina dell'attività di revisione economico-finanziaria.

2. Il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta regionale, è autorizzato a definire i tempi di applicazione del nuovo sistema di contabilità dei comuni previsto dal presente **testo coordinato**.

3. Sino alla approvazione della disciplina organica dell'ordinamento finanziario e contabile e alla decorrenza dei termini di applicazione definiti ai sensi del comma 2 continuano ad applicarsi le disposizioni previste dal DPGR 27 febbraio 1995 n. 4/L.

4. *Il nuovo sistema di contabilità previsto **dal presente testo coordinato** si applica, fatta salva la facoltà di anticipazione, a partire dall'esercizio finanziario 2001.*

*5. Le disposizioni contenute nel Titolo VI in materia di revisione economico – finanziaria del **presente testo coordinato** trovano applicazione a partire **dal 29 marzo 2000.***

*6. Le disposizioni previste dagli articoli **54**, **56** e **57 commi 1, 2, 3, 4 e 5** si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, con la seguente modalità:*

- *anno 2002 per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;*
- *anno 2003 per i comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti;*
- *anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della provincia di Bolzano;*
- *anno 2006 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della provincia di Trento* ([10]).

*7. Ai fini di cui al comma **6** per gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 vale l'anno fissato per il comune di maggiore dimensione demografica facente parte dell'ente.*

Articolo 81

(Art. 52 DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L; art. 37 DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L)

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente testo **coordinato**, nonché della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili, si applicano alle forme collaborative intercomunali previste dal capo IX della legge regionale 4 gennaio 1993 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni ed agli enti già istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 intendendosi sostituiti agli organi comunali quelli competenti secondo i rispettivi ordinamenti.

2. Negli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 22 marzo 1974 n. 279 non si applicano le disposizioni previste dall'articolo **17** commi 4 e 5. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore dei conti secondo le norme previste dal titolo **VI del presente testo coordinato**.

Articolo 82

(Art. 52-bis DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L)

Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale

1. L'armonizzazione dei bilanci e il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in coerenza con la finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, sono disciplinati con leggi provinciali.

([10]) Il termine per l'applicazione della contabilità economica e patrimoniale nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della provincia di Trento è stato sospeso dall'art. 20 della LP di Trento 10.2.2005 n. 1 (vedi pag. 341).

2. Ai fini dell’armonizzazione e del coordinamento di cui al comma 1, nel rispetto dell'autonomia organizzativa gestionale dell’ente, il sistema contabile degli enti locali si basa su una contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale e su principi atti a:

a) garantire unitarietà e uniformità del sistema, anche consentendo per gli enti di piccole dimensioni eventuali forme semplificate della contabilità;
b) assicurare una corretta e uniforme rappresentazione dei risultati.

3. Nel rispetto dell'autonomia comunale la legge provinciale può prevedere le modalità per prevenire e superare eventuali situazioni di dissesto finanziario e individuare forme di controllo interno degli enti locali, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità nell'impiego delle risorse.

4. Le leggi provinciali individuano le norme delle leggi e dei regolamenti regionali che cessano di avere efficacia nel rispettivo territorio a seguito della loro entrata in vigore.

5

Commento al testo coordinato
delle disposizioni legislative e regolamentari

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEI COMUNI DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTINO-ALTO ADIGE

Commento redatto nell'anno 2000 dal Gruppo di Lavoro in materia di Nuovo Ordinamento finanziario e contabile così composto:
dott.ssa Marta Sansoni, dott.ssa Giovanna Bertamini, dott. Giampaolo Bon, rag. Maria Grazia Bressan, rag. Tiziano Fait, dott.ssa Elisabetta Demattè, rag. Milena Ianeselli, dott. Fiorenzo Malpaga, dott.ssa Ivana Menapace, dott.ssa Sabrina Redolfi, rag. Roberto Tonezzer, rag. Ruggero Trentin, dott.ssa Loretta Zanon.

Hanno collaborato alla redazione del presente commento al testo coordinato:
dott.ssa Franca Debiasi e rag. Miriam Perini.

Testo aggiornato dall'Ufficio per i rapporti con gli enti locali territoriali.

INDICE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI 101

Articolo 1 Finalità 101
Articolo 2 Fonti 102
Articolo 3 Potestà regolamentare 102
Articolo 4 Organizzazione del servizio finanziario 108
Articolo 5 Gestione associata del servizio finanziario 110

TITOLO II **BILANCI E PROGRAMMAZIONE** 110

Articolo 6 Principi del bilancio 110
Articolo 7 Caratteristiche del bilancio 112
Articolo 8 Struttura del bilancio 112
Articolo 9 Servizi per conto terzi 117
Articolo 10 Fondo di riserva 117
Articolo 11 Ammortamento dei beni 118
Articolo 12 Piano esecutivo di gestione 118
Articolo 13 Predisposizione del bilancio e dei suoi allegati 122
Articolo 14 Termine di approvazione del bilancio 122
Articolo 15 Allegati al bilancio di previsione annuale 122
Articolo 16 Esercizio provvisorio e gestione provvisoria 122
Articolo 17 Variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale 124

CAPO II *ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE* 124

Articolo 18 Relazione previsionale e programmatica 124
Articolo 19 Bilancio pluriennale 127
Articolo 20 Programmazione degli investimenti 129

TITOLO III **GESTIONE DEL BILANCIO** 130

CAPO I *GESTIONE DELLE ENTRATE* 131

Articolo 22 Fasi dell'entrata 131
Articolo 23 Accertamento 131
Articolo 24 Riscossione 132
Articolo 25 Versamento 133

CAPO II *GESTIONE DELLE SPESE* 133

Articolo 26 Fasi della spesa 133
Articolo 27 Impegno di spesa 133
Articolo 28 Liquidazione 137
Articolo 29 Ordinazione e pagamento 137

CAPO III *RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE* 138

Articolo 30 Avanzo di amministrazione 138
Articolo 31 Destinazione dell'avanzo di amministrazione 141
Articolo 32 Disavanzo di amministrazione 141
Articolo 33 Residui attivi 141
Articolo 34 Residui passivi 142

CAPO IV *PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE* ... 142

Articolo 35 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese ... 142
Articolo 36 Salvaguardia degli equilibri di bilancio ... 143
Articolo 37 Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio ... 145
Articolo 38 Controllo di gestione ... 145
Articolo 39 Utilizzo di entrate a specifica destinazione ... 147

TITOLO IV SERVIZIO DI TESORERIA ... 147

Articolo 40 Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria ... 147
Articolo 41 Oggetto del servizio di tesoreria ... 148
Articolo 42 Affidamento del servizio di tesoreria ... 148
Articolo 44 Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili ... 149
Articolo 45 Attività connesse al pagamento delle spese ... 149
Articolo 46 Gestione informatizzata del servizio di tesoreria ... 150
Articolo 47 Gestione di titoli e valori ... 150
Articolo 48 Obblighi del tesoriere ... 151
Articolo 49 Conto del tesoriere ... 151
Articolo 50 Allegati al conto del tesoriere ... 151
Articolo 51 Tesoreria unica ... 152

TITOLO V RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE ... 152

Articolo 52 Rendiconto della gestione ... 152
Articolo 53 Conto del bilancio ... 153
Articolo 54 Conto economico ... 155
Articolo 55 Coefficienti di ammortamento ... 159
Articolo 56 Prospetto di conciliazione ... 159
Articolo 57 Conto del patrimonio ... 161
Articolo 58 Conto consolidato ... 165
Articolo 59 Inventario ... 165
Articolo 60 Relazione al rendiconto della gestione ... 167
Articolo 61 Conto degli agenti contabili interni ... 168
Articolo 62 Contabilità economica ... 169

TITOLO VI REVISIONE ECONOMICO–FINANZIARIA ... 169

Articolo 63 Organo di revisione economico–finanziario ... 170
Articolo 64 Durata dell'incarico ... 172
Articolo 65 Cause di cessazione dell'incarico ... 172
Articolo 66 Incompatibilità e ineleggibilità ... 172
Articolo 67 Funzionamento dell'organo di revisione ... 172
Articolo 68 Limiti agli affidamenti degli incarichi ... 173
Articolo 69 Funzioni ... 173
Articolo 70 Responsabilità ... 174
Articolo 71 Compenso ai revisori ... 174
Articolo 72 Norma di rinvio ... 175
Articolo 73 Deroghe ... 175

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI ... 175

Articolo 82 Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale ... 175

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Finalità

- Una lettura superficiale del primo comma dell'articolo 1 potrebbe indurre l'interprete in un errore di prospettiva, circa l'esigenza di armonizzare i principi stabiliti dall'articolo 4 comma 2 della legge 23.10.1992 n. 421 con quelli previsti dalla legge regionale 4.1.1993 n. 1. Il senso dell'espressione non può che essere speculare alla formulazione letterale, rovesciandone i termini, dal momento che già a livello nazionale i principi sommariamente prefigurati dalla legge 8.6.1990 n. 142 sono stati riaffermati nell'articolo 4 della L. 421/1992 come fondamento e limite della nuova disciplina che il governo è autorizzato a emanare per il riordino dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

- L'evoluzione nazionale dell'ordinamento contabile dei comuni è stata riprodotta in termini sostanzialmente analoghi nella realtà regionale. Le differenze rispetto alla normativa nazionale sono dovute per lo più allo «sfasamento» temporale delle norme regionali rispetto a quelle nazionali. Così, se tra i principi posti in tema di contabilità dalla L. 142 e i criteri stabiliti dalla L. 421/1992 non sussiste un rapporto di conflittualità ma una sostanziale continuità secondo la linea evolutiva anticipata dalla stessa L. 142/1990, analogo è il rapporto tra la L.R. 1/1993 e la L. 421/1992. Non vi è contrasto tra le discipline, né l'esigenza di armonizzare la normativa anteriore a quella successiva. La *ratio* della L. 421/1992 va invece ricercata nell'esigenza di imprimere efficacia ai principi già affermati nella L. 142 e riproposti in ambito locale dalla L.R. 1/1993.

- Sia la L. 142/1990 che la L.R. 1/1993, riconoscendo la natura aziendale degli enti locali, hanno infatti introdotto modalità di gestione delle risorse pubbliche e modelli organizzativi prima estranei all'ordinamento degli enti pubblici. I principi dettati dalle stesse, di seguito sinteticamente descritti, si pongono come riferimento indispensabile nello sviluppo normativo successivo, che sulla base di quei principi ha ridisciplinato organicamente l'intero sistema contabile degli enti locali.
  Principio di efficienza, efficacia ed economicità nell'attività di gestione. Nella L.R. 1/1993 il principio è affermato nell'articolo 31, che impone l'obbligo di valutare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa sia in sede di programmazione che di verifica dell'attività svolta. La disciplina relativa agli uffici e al personale (Capo IV) impone inoltre l'obbligo di rispettare criteri di autonomia, funzionalità ed economicità nell'organizzazione degli uffici e dei servizi e attribuisce ai dirigenti la responsabilità, in relazione agli obiettivi dell'ente, dell'efficienza della gestione in relazione alle attribuzioni conferite e alle risorse assegnate.
  Principio di corretta rilevazione e contabilizzazione. Il principio è espresso dall'articolo 31 della L.R. 1/1993, che indica i criteri da osservare nella redazione del bilancio annuale di previsione. La stessa disposizione impone la rilevazione dei risultati di gestione mediante l'utilizzo della contabilità economica e prevede l'obbligo per la giunta comunale di esprimere, nella relazione allegata al conto consuntivo, le valutazioni di efficacia dell'azione condotte sulla base dei risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi programmati.
  Principio del controllo. L'articolo 35 LR 1/1993 prevede l'istituto della revisione contabile affidata ad un organo composto da esperti esterni all'amministrazione. All'organo è affidato il compito non solo di verificare la regolarità contabile e finanziaria della gestione, ma di esprimere rilievi e proposte tendenti a consentire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. La disposizione specifica che il perseguimento di questo principio può avvenire anche tramite la creazione di nuove forme di controllo economico interno.

Ad eccezione della revisione contabile affidata ad un organo tecnico, che è divenuta operativa con l'entrata in vigore della L.R. 1/1993, l'applicazione degli altri principi sinteticamente descritti è stata sospesa poiché presupponeva una più adeguata disciplina degli istituti contabili attuativi degli stessi. Sia il legislatore nazionale sia quello regionale, rispettivamente agli articoli 55 L. 142/1990 e 60 L.R. 1/1993, hanno conseguentemente rinviato la definizione organica dell'ordinamento finanziario e contabile a norme successive e allo stesso tempo consentito la ultrattività delle disposizioni previgenti fino a quando non si fosse provveduto al previsto riordino.
Sulla base dei principi previsti dalla L. 421/1992, l'ordinamento contabile dei comuni è stato ridisciplinato a livello nazionale dal decreto legislativo 25.2.1995 n. 77 e nella nostra regione dall'articolo 17 della legge regionale 23.10.1998 n. 10.

Infine, con riguardo al comma 2 dell'articolo 1, appare opportuno precisare che il nuovo ordinamento finanziario e contabile non si limita a introdurre i principi contabili relativi all'attività di programmazione, previsione, gestione, rendicontazione, investimento e revisione. Molte sono in realtà le disposizioni che dettano una disciplina di dettaglio degli istituti contabili così da assicurare l'uniformità applicativa necessaria per consentire il confronto dei risultati e l'attività di consolidamento dei conti pubblici.

Articolo 2 – Fonti

L'eterogeneità delle disposizioni che concorrono a costituire il testo coordinato che si commenta richiede una descrizione sintetica delle fonti vigenti in materia di ordinamento contabile nei comuni del Trentino – Alto Adige:

1. L'ordinamento finanziario e contabile dei comuni della Regione è stato riordinato dall'articolo 17 della legge regionale 23.10.1998 n. 10 e dal regolamento regionale di attuazione approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L.
2. Le disposizioni in materia contabile contenute nella L.R. 10/1998 sono state successivamente riunite e coordinate dal DPGR 28.5.1999 n. 4/L (che approva il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario) con le norme previste dal Capo VII della L.R. 1/1993 come modificate dalla legge regionale 30.11.1994 n. 3.
3. Il testo coordinato che si commenta riunisce in forma non ufficiale tutte le disposizioni regionali, sia di origine legislativa che regolamentare, vigenti in materia. Si precisa che sono confluite nel testo coordinato anche le norme previste dal regolamento per la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità, approvato con DPGR 28.12.1999 n. 10/L.
4. Il rinvio alla legge regionale 1/1993 contenuto nell'articolo 2 del testo coordinato riguarda le disposizioni, connesse con l'ordinamento contabile, che, non essendo incluse nel capo VII della legge, non sono confluite nel testo unico.

Articolo 3 – Potestà regolamentare

- Il sistema contabile è disciplinato solo parzialmente dalle disposizioni legislative e regolamentari regionali. Parte della materia è infatti riservata alla potestà regolamentare degli enti locali, che in alcuni casi è prevista come necessario completamento del sistema contabile e per particolari istituti può spingersi fino ad introdurre una disciplina derogatoria delle norme regionali. Sotto quest'ultimo profilo, il regolamento di contabilità si configura come atto normativo «autorizzato», nel senso che il legislatore consente a una fonte di grado inferiore di modificare la preesistente normazione di livello legislativo.

  Le norme contenute nel regolamento di contabilità non sono quindi espressione di un potere regolamentare omogeneo. Il principio della materia è formulato nel comma 1 dell'articolo 3, che attribuisce in via generale ai comuni il potere di introdurre norme sulla contabilità

adeguate alle caratteristiche della propria struttura organizzativa. La formulazione letterale dell'articolo definisce la potestà regolamentare dei comuni come applicativa dei principi posti dalla legge e dal regolamento regionale, ma, dal momento che tali fonti introducono in realtà una disciplina contabile di dettaglio, la ***potestà regolamentare*** rimessa ai comuni deve essere piuttosto considerata come ***complementare*** nelle materie già regolate dalle norme regionali e ***generale*** per gli altri aspetti. Il grado di autonomia dei comuni deve essere pertanto valutato sia con riferimento alla possibilità di introdurre nuovi istituti contabili, sia relativamente alla facoltà di modificare istituti che trovano una puntuale disciplina nelle fonti regionali.

- Sotto il primo profilo si può osservare che l'equilibrio tra esigenze di omogeneità e tutela dell'autonomia comunale è stato raggiunto attraverso una sorta di astensione della legge su alcuni istituti, bilanciata ***dall'obbligo per i comuni di integrare la disciplina***. Come risulta dalla ***tabella 1*** di seguito riportata, il legislatore regionale non si è limitato ad affidare ai comuni gli aspetti di dettaglio della disciplina, ma ha rinunciato a intervenire direttamente sugli istituti destinati ad avere conseguenze rilevanti per l'organizzazione comunale. Di autonomia regolamentare piena per i comuni si può quindi parlare solo per quella parte della materia (marginale) che non è disciplinata dalla legge e dal regolamento regionale (***tabella 2***).

- Il problema della ***derogabilità delle norme regionali*** va risolto coerentemente con questa impostazione. Escluso che l'articolo 3 comma 1 autorizzi i regolamenti comunali a sostituire una propria disciplina a quella di legge, dal momento che non vi sono nella legge e nel regolamento regionale dei criteri che consentano di separare i principi (vincolanti) dalle norme di dettaglio (dispositive), i casi in cui è ammessa la deroga della normativa di rango superiore sono soltanto quelli espressamente previsti (***tabella 3***). Dal potere di deroga va distinta la più limitata facoltà di sostituire con il regolamento di contabilità la disciplina legislativa o regolamentare con un'altra disciplina parimenti prevista dalla legge o dal regolamento regionale (***tabella 4***).

Tabella 1: Contenuto obbligatorio del regolamento di contabilità

Articoli del testo coordinato	**Istituti obbligatoriamente disciplinati dal regolamento di contabilità**
Articolo 3 comma 2	Competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione che hanno carattere finanziario e contabile
Articolo 3 comma 3	a) Competenze del responsabile del servizio finanziario; b) Modalità con le quali viene reso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria; c) Modalità di adozione degli atti di impegno da parte dei responsabili dei servizi; d) Segnalazioni dei fatti e delle situazioni che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio; e) Servizio di economato
Articolo 4 comma 1	Organizzazione del servizio finanziario
Articolo 10	Ammontare del fondo di riserva
Articolo 12 comma 10	Procedura per la presentazione delle proposte del responsabile del servizio di variazione del piano esecutivo di gestione
Articolo 13 comma 2	Termini e modalità per la presentazione della proposta di bilancio al consiglio, per l'invio all'organo di revisione degli schemi di bilancio e di variazione e per l'acquisizione del relativo parere

Articolo 18 comma 2	Ipotesi di inammissibilità e improcedibilità dei provvedimenti deliberativi non coerenti con la relazione previsionale e programmatica
Articolo 23 comma 4	Termini e modalità per la trasmissione al responsabile del servizio finanziario dei titoli di accertamento delle entrate (*)
Articolo 24 comma 2	Contenuto dell'ordinativo di incasso (*)
Articolo 25 comma 1	Procedure per il versamento al tesoriere delle somme riscosse dagli incaricati interni
Articolo 27 comma 3	Modalità per la prenotazione degli impegni provvisori relativi a procedure in via di espletamento
Articolo 29 comma 2	Contenuto, modalità di emissione, di contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere dei mandati di pagamento
Articolo 35 comma 4	Modalità di gestione delle spese a calcolo
Articolo 36 comma 2	Periodicità con cui la giunta relaziona al consiglio sullo stato di attuazione dei programmi
Articolo 38 commi 1 e 2	Principi e modalità del controllo di gestione
Articolo 42 comma 1	Procedure di evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria
Articolo 47 comma 3	Procedure per il prelievo e la restituzione delle somme depositate da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali
Articolo 49	Termine per la presentazione del conto del tesoriere relativo alla gestione di cassa
Articolo 55 comma 1 lettera f	Definizione della percentuale per l'ammortamento degli altri beni
Articolo 59	Definizione delle categorie di beni mobili non inventariabili in ragione della loro natura di beni di facile consumo e di modico valore
Articolo 61 comma 1	Termini entro cui l'economo, il consegnatario di beni, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione
Articolo 62	Sistema di contabilità ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione
Articolo 65	Periodo di assenza del revisore che determina la cessazione del suo incarico (*)
Articolo 69 comma 1	a) rapporti di collaborazione dell'organo di revisione con il consiglio comunale d) termine per la presentazione della relazione del revisore sulla proposta di deliberazione e sullo schema di rendiconto della gestione

(*) Per questi istituti l'obbligo di prevedere una disciplina complementare è alternativo alla facoltà di introdurre una normativa regolamentare derogatoria di quella stabilita dal testo coordinato.

Tabella 2: Contenuto facoltativo del regolamento di contabilità (*)

Articoli del testo coordinato	Istituti che l'ente ha facoltà di disciplinare con il regolamento di contabilità
Articolo 53 comma 6	Individuazione di ulteriori parametri gestionali di efficacia ed efficienza
Articolo 54 comma 7	Compilazione di conti economici di dettaglio per servizi o centri di costo
Articolo 58	Compilazione di un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne; compilazione di conti patrimoniali di inizio e fino mandato per gli amministratori
Articolo 69 comma 2	Partecipazione dell'organo di revisione alle sedute della giunta

(*) La tabella si limita ad indicare i casi in cui, nel testo coordinato, è espressamente riconosciuta un'autonomia regolamentare «piena». In realtà il potere dei comuni di introdurre nuovi istituti o procedure contabili è più ampio e riguarda, come chiarito nel commento all'articolo 3, la parte dell'ordinamento contabile che non è disciplinata dalle fonti regionali.

Tabella 3: Disposizioni del testo coordinato derogabili dal regolamento di contabilità

Articoli del testo coordinato	Istituti che l'ente ha facoltà di disciplinare con disposizioni derogatorie della normativa regionale
Articolo 23 commi 2, 3 e 4	Accertamento delle entrate (titoli, termine per l'ultimazione del procedimento, adempimenti del responsabile del procedimento che accerta l'entrata)
Articolo 24 commi 1 e 2	Riscossione (definizione, procedimento)
Articolo 28	Fase di liquidazione della spesa
Articolo 29 comma 3	Pagamenti del tesoriere in assenza di mandato
Articolo 45 commi 3, 5, 6 e 7	Estinzione dei mandati di pagamento
Articolo 46	Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
Articolo 48	Obblighi del tesoriere
~~Articolo 63~~ (*)	~~Organo di revisione economico-finanziaria~~
~~Articolo 64~~ (*)	~~Durata dell'incarico dei revisori~~
~~Articolo 65~~ (*)	~~Cause di cessazione dall'incarico di revisore~~
Articolo 67	Funzionamento dell'organo di revisione

(*) Tali disposizioni non sono più derogabili dal regolamento di contabilità a seguito dell'abrogazione del comma 113 dell'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 disposta dall'articolo 21 comma 1 lettera e) della legge regionale 5 febbraio 2013 n. 1.

Tabella 4: Disposizioni del testo coordinato derogabili dal regolamento di contabilità con un'altra disciplina prestabilita dalla legge o dal regolamento regionale di attuazione

Articoli del testo coordinato	Opzioni normative che l'ente ha facoltà di esercitare con il regolamento di contabilità
Articolo 12 commi 7 e 9	Competenza del responsabile del servizio ad adottare le variazioni al p.e.g. relative a capitoli dello stesso centro di costo previsti nell'ambito dell'intervento (in alternativa alla competenza della giunta comunale)
Articolo 30 commi 3 e 5	Disponibilità dell'avanzo di amministrazione con l'approvazione, da parte dell'organo esecutivo, del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso (in alternativa alla disposizione del testo coordinato che collega la disponibilità dell'avanzo all'approvazione del conto consuntivo)
Articolo 37 comma 1	Periodicità con cui il comune riconosce i debiti fuori bilancio (in alternativa alla deliberazione prevista dall'articolo 36)
Articolo 57 commi 1, 2, 3, 4 e 6	Applicazione di criteri di valutazione specifici per i beni mobili acquisiti da oltre un quinquennio e per i beni immobili demaniali e patrimoniali già acquisiti alla data di entrata in vigore della LR 10/1998 da utilizzare, in fase di prima applicazione, per il completamento degli inventari e la ricostruzione degli stati patrimoniali (in alternativa ai criteri di valutazione del costo e del debito residuo)

- Alla potestà regolamentare è riservata in particolare la disciplina relativa all'***organizzazione dell'attività dell'ente***. In questo ambito, il rinvio alla normativa del regolamento di contabilità riguarda la definizione delle competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione di carattere finanziario e contabile. Il principio regolatore della materia è rappresentato dalla separazione tra i poteri di indirizzo e controllo, che spettano agli organi elettivi, e le funzioni di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, che sono affidate agli organi burocratici. Questo criterio di ripartizione della competenza tra gli organi comunali risulta chiaramente introdotto dall'articolo 22 della L.R. 1/1993, che attribuisce ai dirigenti la direzione delle strutture organizzative secondo i criteri e le norme dettate dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti che si uniformano al principio della distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti agli organi elettivi e di gestione amministrativa, spettanti ai dirigenti. La più recente disciplina regionale riafferma con maggiore incisività il principio. In particolare, l'articolo 36 comma 1 del D.P.G.R. 19.1.1999 n. 3/L *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale nei comuni della regione Trentino-Alto Adige* (ora art. 36 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L) affida ai dirigenti l'intera gestione finanziaria, tecnica e amministrativa del comune. Il successivo comma 2 dell'articolo 36 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti e dei funzionari direttivi è individuato con una delibera della giunta comunale. Il legislatore regionale non ha seguito la tecnica utilizzata nell'art. 51 commi 3 e 3 bis L. 8.6.1990 n. 142, che contiene un'elencazione dettagliata delle competenze attribuite ai dirigenti e ai funzionari direttivi. Manca inoltre nella legge regionale una disposizione di chiusura come quella contenuta nell'art. 45 comma 1 D.Lgs. 31.3.1998 n. 80, che interviene in via generale sulle norme relative all'adozione degli atti di gestione e dei provvedimenti con rilevanza esterna sostituendo la competenza degli organi politici con quella dei dirigenti. Il Ministero

dell'Interno, sia pure dopo iniziali esitazioni (v. nota n. 15900/859/1 bis 6.3 dd. 13.7.1998), ha ritenuto che, attraverso questa norma, sia stato completato il nuovo assetto dei poteri all'interno degli enti locali con il definitivo trasferimento ai dirigenti dei compiti di gestione e la conseguente impossibilità per gli organi politici di interferire in questo ambito (v. circolare n. 4/1998 dd. 10.10.1998).

- La normativa regionale impone di operare una serie di distinzioni. Innanzitutto occorre precisare che la stessa L.R. 10/1998 attribuisce ai dirigenti, ai direttori e al segretario in via diretta importanti compiti gestionali. Come è stato evidenziato nella circolare regionale n. 4/EL/1998/Ord.Com., si tratta in particolare di poteri che riguardano l'organizzazione interna delle strutture e le diverse manifestazioni del potere direttivo per la gestione del personale. Questi compiti sono quindi di esclusiva pertinenza degli organi burocratici a partire dall'entrata in vigore della legge regionale, senza alcuna necessità per il comune di adottare atti di trasferimento. Per quanto riguarda la generalità degli atti di gestione, anche se a rilevanza esterna o comportanti spese, la L.R. 10/1998 ha introdotto chiaramente il principio della competenza degli organi burocratici. Come è stato sottolineato nella circolare regionale sopra citata (pag. 90 - 91) la procedura di individuazione degli atti affidati al segretario comunale, ai dirigenti e ai funzionari direttivi non ha la funzione di consentire agli organi politici di ripartire la materia trattenendo presso di sé una parte delle competenze, bensì soltanto quella di assegnare alle singole strutture, con adeguato grado di certezza, i rispettivi compiti. I tempi per l'adozione dei provvedimenti di individuazione degli atti sono rimessi ai singoli enti e, per quanto possibile in relazione alla complessità delle varie materie, dovevano essere ragionevolmente brevi. Per quanto riguarda i poteri di spesa, la riforma sarà completata con l'adeguamento del regolamento comunale di contabilità ai principi introdotti dall'articolo 17 della L.R. 10/1998, che chiarirà il meccanismo di imputazione a bilancio delle spese disposte dai dirigenti e dai funzionari direttivi, e in particolare con l'adozione del nuovo modello di contabilità e l'individuazione dei centri di responsabilità gestionale. La potestà regolamentare attribuita ai comuni dall'articolo 3 del testo coordinato non può essere esercitata per delineare un assetto organizzativo non coerente con la distinzione delle funzioni tra gli organi imposta dalla disciplina regionale. Le norme del regolamento di contabilità relative alle funzioni degli organi comunali devono uniformarsi a questo fondamentale criterio regolatore della competenza che può essere descritto sinteticamente nel modo seguente:

***organi di governo*:**

- *Indirizzo politico- amministrativo*
- *Definizione di obiettivi e di programmi*
- *Controllo dei risultati*

***organi burocratici*:**

- *Adozione di atti e provvedimenti amministrativi*
- *Gestione finanziaria, tecnica e amministrativa*
- *Organizzazione delle risorse umane e strumentali*

- L'articolo 36 comma 1 del D.P.G.R. 3/L/1999 (ora art. 36 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L) annovera tra le attribuzioni dei dirigenti l'intera gestione finanziaria dell'ente. I dirigenti (in mancanza, il segretario ed eventualmente i funzionari direttivi) sono quindi i titolari dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate. Peraltro la disposizione regionale si limita ad attribuire la competenza senza precisare le modalità di esercizio (che dovranno essere chiarite nel regolamento di contabilità) e senza indicare i criteri di soluzione dei potenziali conflitti di attribuzione che lo stesso ordinamento determina, laddove attribuisce agli organi politici

funzioni gestionali di carattere finanziario. Lo stesso ordinamento contabile disciplinato dalla legge regionale ammette espressamente che vi siano provvedimenti di impegno delle risorse adottati dagli organi elettivi. Si veda ad esempio l'articolo 3, comma 3, lett. b del testo coordinato, che fa riferimento alle proposte di deliberazione per le quali deve essere espresso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria. È da ritenere, per il rispetto del principio di distinzione delle funzioni, che la disposizione vada riferita esclusivamente alle ipotesi in cui la legge regionale attribuisce agli organi politici la competenza ad adottare alcuni atti di spesa. Tra questi si richiamano in via esemplificativa alcuni provvedimenti di competenza del consiglio previsti dall'articolo 26 del DPReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L *Testo unico delle leggi regionai sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige* (in particolare quelli indicati alle lettere k - l) e da altre disposizioni dell'ordinamento regionale relative alla fissazione del compenso dei revisori, al riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Si ritiene che la *ratio* delle disposizioni che attribuiscono poteri di spesa agli organi politici risieda nella rilevanza politica di questi provvedimenti e nell'esigenza, per il rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, di evitare la duplicazione degli atti.

A seguito della modifica introdotta nell'ordinamento comunale dall'art. 1 della legge regionale 22 dicembre 2007 n. 7, nei comuni privi di figure dirigenziali oltre al segretario comunale (di norma quindi con popolazione inferiore a 10.000 abitanti) viene riconosciuta la facoltà di prevedere nello statuto delle disposizioni che attribuiscano al sindaco, agli assessori e alla giunta la competenza ad adottare atti anche di natura gestionale. Inoltre, la norma riserva al sindaco l'adozione degli atti di natura tecnica ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione (nazionale, regionale e provinciale) vigente, ma riconosce la facoltà al capo dell'amministrazione di delegare questi compiti agli assessori, ai dirigenti o ai funzionari direttivi. (Per approfondimenti sulle disposizioni in materia di separazione fra funzioni di controllo e indirizzo politico e compiti di gestione si veda l'allegata circolare regionale n. 1/EL/2005 di data 25 gennaio 2005 a pag. 177).

Articolo 4 – Organizzazione del servizio finanziario

- Il nuovo ordinamento contabile e finanziario attribuisce una particolare rilevanza al servizio cui è affidato il coordinamento della gestione finanziaria dell'ente. In linea con il riconoscimento dell'autonomia organizzativa dei comuni, la legge regionale devolve al regolamento di contabilità la disciplina di questa struttura che, sulla base delle disposizioni previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, deve essere adeguata alla dimensione demografica e all'importanza economico-finanziaria dell'ente.
  Nei comuni di maggiori dimensioni il servizio può essere articolato su diversi livelli e suddiviso fra più strutture. La legge non pone infatti alcun vincolo circa l'unicità della struttura definita come servizio finanziario. Se le dimensioni organizzative dell'ente rendono opportuna la ripartizione dell'attività finanziaria tra più servizi il comune può dotarsi di un insieme di uffici che nel loro complesso svolgono le funzioni finanziarie delineate dalla riforma contabile. Queste strutture possono essere tra loro pariordinate oppure disposte secondo un'impostazione gerarchica con un unico vertice. Di conseguenza non sarà presente nel comune un solo responsabile del servizio finanziario considerato come persona fisica ma diversi centri di responsabilità finanziaria ciascuno con a capo un dirigente o un funzionario direttivo. L'investitura del responsabile (o dei responsabili) del servizio finanziario avviene con atto del sindaco secondo i normali criteri di preposizione agli uffici. L'atto di investitura non ha soltanto il contenuto di una nomina temporanea al vertice di una struttura ma può definire

anche l'oggetto dell'incarico sotto il profilo organizzativo, se il regolamento di organizzazione non ha già esaurito ogni aspetto della materia. Pertanto il sindaco può con un unico atto individuare le funzioni assegnate, determinare il personale e la dotazione di mezzi e nominare il soggetto ritenuto più idoneo all'incarico dirigenziale così delineato.

Negli enti di minori dimensioni le considerazioni appena svolte incontrano il limite della minore complessità organizzativa e talvolta dell'assenza di figure professionali idonee ad assumere funzioni direttive. Per quanto possibile comunque l'impostazione appena descritta dovrebbe essere attuata anche negli enti che nel previgente sistema organizzativo disponevano di un ufficio ragioneria affidato alle cure di un funzionario dotato di autonomia rispetto al segretario comunale (i rapporti tra queste figure sono ricostruiti sulla base del mansionario inserito all'interno della pianta organica). Per effetto dell'entrata in vigore del nuovo sistema contabile l'ufficio ragioneria riceve la qualificazione di servizio finanziario del comune. Conseguentemente i responsabili di ragioneria, senza necessità di uno specifico atto di investitura, si trovano nella posizione di responsabili del servizio finanziario con i conseguenti obblighi. Poiché il sistema degli incarichi temporanei è destinato ad applicarsi a tutti i comuni indipendentemente dalle dimensioni, il sindaco dovrà adottare con gli altri atti di investitura temporanea anche un provvedimento di preposizione alla struttura (o alle strutture, se così deciderà il regolamento di organizzazione) che costituiscono il servizio finanziario. Nella fase transitoria può verificarsi la situazione che in alcuni comuni le funzioni «finanziarie» siano ripartite sulla base del vecchio sistema organizzativo tra più uffici (normalmente questo succede nel caso di profili professionali ibridi con funzioni eterogenee). In questa ipotesi la qualificazione di servizio finanziario spetta ex lege all'ufficio che svolge in via prevalente le funzioni finanziarie (in definitiva l'ufficio che predispone e gestisce il bilancio), e la figura del responsabile sarà individuata nell'ambito di tale ufficio, mentre per l'esatta definizione del personale addetto sarà necessario un intervento del segretario comunale che stabilisca le assegnazioni dei dipendenti e la misura della prestazione lavorativa riservata all'attività finanziaria.

Nei comuni di minime dimensioni, privi di un ufficio ragioneria in qualche modo autonomo rispetto alla segreteria, la funzione di responsabile del servizio finanziario spetta necessariamente al segretario comunale, che deve garantire il funzionamento del comune anche sotto il profilo finanziario. In questa situazione, che si ritiene del tutto marginale, non si potrà individuare nel comune un vero e proprio servizio finanziario (che richiede pur sempre una struttura dedicata) ma soltanto un insieme di funzioni oggettivamente finanziarie svolte dal segretario in via residuale.

- Le ***attribuzioni*** del soggetto preposto alla struttura sono indicate dall'articolo 4 comma 3 e dalle altre disposizioni previste dalla legge regionale.

  In base all'articolo 4, il responsabile valuta l'attendibilità delle previsioni proposte dai servizi da iscrivere nel bilancio annuale e pluriennale accertando:
  - per le entrate, che esse siano quantificate in misura attendibile in relazione ai trends del gettito relativo agli esercizi finanziari precedenti, alla conferma o alla variazione delle tariffe, e ad ogni altro elemento che il servizio competente documenta;
  - per le spese, che le previsioni siano state determinate dal servizio che le propone in misura corrispondente all'effettivo fabbisogno valutato secondo criteri di economicità e razionale utilizzazione e risultino compatibili con la quota delle risorse che possono essere assegnate al servizio.

Il responsabile del servizio finanziario deve inoltre verificare periodicamente lo stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese segnalando tempestivamente ai soggetti indicati all'articolo 3 comma 3 lett. d (sindaco, presidente del consiglio comunale, segretario e organo di revisione) le situazioni anomale che possono pregiudicare gli equilibri di bilancio.

L'articolo 3 comma 3 lett. b, riserva al regolamento di contabilità la disciplina delle modalità con le quali è espresso il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria sulle

proposte di deliberazione. Per gli atti di impegno (definiti determinazioni) adottati dai responsabili dei servizi l'ordinamento contabile prevede una diversa procedura, consistente nell'acquisizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (articoli 3, comma 3 lett. c, e 35). A differenza del parere di regolarità contabile, il visto è apposto dopo l'adozione dell'atto da parte del funzionario responsabile. Inoltre esso costituisce non un requisito di legittimità bensì una condizione di operatività del provvedimento, che diviene esecutivo con l'apposizione del visto.

Sia il parere che il visto di regolarità contabile devono attestare la copertura finanziaria degli impegni di spesa. L'attestazione è effettuata dal responsabile del servizio finanziario in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e, per gli impegni di spesa finanziati con risorse a destinazione vincolata, con riguardo allo stato di realizzazione dei relativi accertamenti. Inoltre, con l'attestazione di copertura finanziaria il responsabile del servizio finanziario deve valutare l'incidenza della spesa sull'equilibrio generale di bilancio.

Articolo 5 – Gestione associata del servizio finanziario

- La norma costituisce un'ipotesi applicativa dell'istituto previsto dall'articolo 40 della LR 1/1993, come sostituito dall'articolo 6 della L.R. 10/1998. Alle convenzioni per la gestione associata del servizio finanziario va quindi estesa la disciplina generale stabilita dalle disposizioni suindicate.

- Lo scopo della gestione associata del servizio consiste nello svolgimento da parte di un'unica struttura delle funzioni di gestione dell'attività economico-finanziaria di enti diversi.

TITOLO II
BILANCI E PROGRAMMAZIONE

Articolo 6 – Principi del bilancio

- Viene meno l'obbligo di redigere il bilancio ***in termini di cassa***. Non si parla inoltre più della trascrizione dei *residui* degli anni precedenti. Venuta meno l'esigenza di determinare i ***presunti residui attivi e passivi*** al momento della formazione del bilancio di previsione per l'anno successivo, rimane tuttavia la necessità di individuarli puntualmente al termine dell'esercizio. Questa operazione comporta la redazione, da parte del responsabile del servizio finanziario, di un elenco provvisorio dei residui passivi dallo stesso sottoscritto (per le finalità di cui all'articolo 45, comma 5, del testo coordinato), da consegnare al tesoriere, e che verrà sostituito da quello definitivo dopo l'approvazione del conto ai sensi dell'articolo 52, comma 6 lettera c) del testo coordinato. In alternativa alla trasmissione dell'elenco, può essere rilasciata specifica dichiarazione, sottoscritta dal responsabile del servizio finanziario, sui mandati di pagamento attestante che la partita risulta fra i residui passivi vigenti. Queste puntualizzazioni dovranno essere specificate nella convenzione di tesoreria o nel regolamento di contabilità.

  Se viene meno l'obbligo di redigere il bilancio in termini di cassa, è rimasto confermato il principio della ***competenza***: vale a dire che il bilancio è riferito alle entrate per le quali si prevede che maturi il diritto alla riscossione e alle uscite per le quali si prevede che sorga l'obbligo di pagare, prescindendo dalla realizzazione delle fasi di cassa (introito e pagamento).

- Vengono introdotti dei nuovi principi di bilancio, ovvero quelli della ***veridicità*** ed ***attendibilità*** nonché quello della ***pubblicità***. I principi della veridicità e dell'attendibilità esigono che i dati contenuti nel bilancio siano correlati alla realtà di fatto.

La veridicità attiene alla verifica puntuale delle previsioni che sono sorrette da atti presupposto individuati e certi (leggi, regolamenti, contratti, convenzioni e così via).

L'attendibilità consiste nella verifica della congruità delle previsioni che sono sorrette da parametri e valutazioni oggettive collegate alla realtà in cui l'ente è chiamato a operare (entrate tributarie proprie, entrate per i servizi resi dall'ente, spese correnti relative a servizi istituzionali e così via).

I due principi devono essere sostenuti da analisi riferite ad un adeguato arco di tempo o, in mancanza di queste, da altri parametri di riferimento da considerarsi idonei allo scopo.

Per quanto attiene al principio della veridicità delle previsioni, la cui verifica rientra, a norma dell'articolo 4 del testo coordinato, tra le attribuzioni del servizio finanziario, di fatto è stato sempre considerato un principio implicito, ma ora diviene normativamente rilevante. Traspare infatti la particolare attenzione del legislatore non solo nel definirlo, ma poi nel connettervi dei precisi riscontri metodologici dell'organo di revisione che, così come previsto dall'art. 69 comma 1 lettera b) del testo coordinato, deve dare un motivato giudizio sulla sua osservanza. Debbono quindi essere evitate sia sopravvalutazioni che sottovalutazioni delle entrate e delle spese.

In riferimento al principio della pubblicità si richiede invece che gli enti locali rendano conoscibili alla collettività i dati contenuti nei documenti previsionali. Le modalità con le quali attivare tale comunicazione devono essere previste nel proprio statuto e nei regolamenti.

- Per la determinazione della ***situazione economica****:*

1. non si procede più alla decurtazione, dalle spese correnti, degli ammortamenti. Col nuovo ordinamento infatti gli ammortamenti perdono la loro configurazione precedente di posta figurativa per acquisire invece il ruolo di costo effettivo. Permane, infatti, la loro iscrizione nel titolo primo delle spese correnti mentre scompaiono dal titolo IV delle entrate;

2. si prescinde inoltre dalle spese ed entrate una tantum, al fine di far assumere una rilevanza ben diversa al risultato in questione. Ciò trova motivazione sia nella prospettiva di valutare l'effettivo grado di rigidità dello strumento previsionale sottoposto a verifica ed analisi e quindi alla stessa approvazione, sia per fornire una base concreta per eventuali interventi correttivi. Ai sensi dell'articolo 30, comma 2 lettera c) del testo coordinato l'avanzo di amministrazione può essere utilizzato per il finanziamento delle spese correnti di funzionamento non ripetitive, vale a dire le spese una tantum.
   Le spese e le entrate una tantum si caratterizzano per non essere originate da cause permanenti e quindi per non essere prevedibili in via continuativa, anche se di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento (es.: arretrati al personale conseguenti alla adozione del nuovo contratto di lavoro); l'elenco delle stesse, ai sensi dell'articolo 15 comma 1 lettera c) del testo coordinato, deve formare oggetto di specifico allegato al bilancio di previsione.

Vi sono dei casi in cui la situazione economica si chiude con un disavanzo che si può definire 'fittizio'; ciò sta a significare che determinate spese correnti sono state finanziate con entrate iscritte nei titoli IV e V del bilancio o con l'avanzo di amministrazione. Tra le ***eccezioni previste dalla legge per il finanziamento delle spese correnti*** rientrano:

a) i proventi per gli oneri di urbanizzazione destinabili (articolo 112 della L.P. 5 settembre 1991, n. 22 e s.m. – articolo 119 della L.P. 4 marzo 2008, n. 1) al finanziamento delle spese di manutenzione ordinaria del patrimonio comunale. In relazione al vincolo di destinazione di

tale entrata l'impegno di spesa è subordinato alla verifica dell'accertamento della entrata medesima, attivando in questo senso una deroga al principio della unità del bilancio;

b) l'alienazione di beni patrimoniali disponibili (art. 36 comma 3 del testo coordinato) per il finanziamento delle spese correnti rivelatesi pregiudizievoli degli equilibri di bilancio, in sede di verifica annuale;

c) l'avanzo di amministrazione o i mutui passivi assunti (art. 37 comma 3 del testo coordinato) per il finanziamento di debiti fuori bilancio riconoscibili e attinenti alle spese correnti;

d) l'avanzo di amministrazione (art. 30, comma 2 lettera c, del testo coordinato) per il finanziamento delle spese correnti in sede di assestamento.

Articolo 7 – Caratteristiche del bilancio

- L'***unità elementare*** del bilancio non è più il capitolo, essendo invece rappresentata, per le spese, dall'***intervento*** e, per le entrate, dalla ***risorsa***. A ciò fanno eccezione i servizi per conto di terzi sia nell'entrata che nella spesa, per i quali il capitolo continua ad essere l'unità elementare. Si rimanda al commento dell'articolo 8 del testo coordinato per la loro definizione.

- Viene riconfermato il ***carattere autorizzatorio*** del bilancio quale principio cardine della contabilità finanziaria, da cui consegue il limite agli impegni di spesa. Unica eccezione è costituita *dai servizi per conto di terzi* (ex partite di giro), per i quali lo stanziamento di bilancio non costituisce limite per l'assunzione di impegno. Per questi sono pertanto legittimate assunzioni di impegni, oltre lo stanziamento di bilancio, nei limiti del corrispondente accertamento di entrata. Va precisato che i capitoli per i servizi per conto di terzi sono già rigidamente predefiniti, sia come numerazione che denominazione, dalla normativa (D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n. 1/L art.3 comma 9 lettera a) e b)).

- L'acquisizione da parte del bilancio pluriennale del carattere autorizzatorio, e quindi della possibilità per l'ente di effettuare impegni sui bilanci futuri, impone al Consiglio comunale di operare, in sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale, un'attenta azione ricognitiva degli impegni pluriennali assunti e ricadenti, ai sensi dell'articolo 27 commi 7 e 8 del testo coordinato, nell'anno finanziario cui il bilancio si riferisce, per assicurare (o meglio confermare) la copertura con idoneo finanziamento.

Articolo 8 – Struttura del bilancio

- Viene riconfermata la precedente struttura del bilancio con la classificazione delle entrate in sei titoli, secondo la fonte di provenienza, e della spesa in quattro titoli, secondo i principali aggregati economici. Le entrate e le spese per partite di giro cambiano denominazione in servizi per conto di terzi, ma non mutano la natura e le caratteristiche già indicate dal previgente ordinamento.

- La novità è rappresentata dalla individuazione delle unità elementari del bilancio, rispettivamente, nella risorsa per l'entrata e nell'intervento per la spesa.

- L'***entrata*** è ordinata gradualmente in titoli, categorie e risorse, in relazione rispettivamente:

  a) alla fonte di provenienza dell'entrata, ossia alla natura delle entrate;

  b) alla tipologia delle entrate all'interno della fonte di provenienza;

c) all'oggetto, quale fonte di finanziamento degli interventi di spesa. La risorsa, intesa come insieme di mezzi di cui l'ente può disporre, costituisce anche scopo e fine dell'attività dell'ente, rivolta alla acquisizione degli stessi mezzi. Ecco che quindi è oggetto e misura della responsabilità gestionale nei servizi (risorse specifiche e proventi di servizi) e in funzione di supporto (risorse generali). Sulle risorse si manifesta quindi una responsabilità diretta di tipo gestionale, da parte del responsabile del procedimento individuato nel servizio interessato, e una responsabilità di verifica, controllo e rilevazione in funzione di supporto, da parte del responsabile del servizio finanziario.

In linea generale l'individuazione delle risorse è rimessa alla autonoma determinazione dell'ente, in relazione all'opportunità o meno di esplicitare un'entrata, e quindi di renderla leggibile e direttamente conoscibile al Consiglio comunale; peraltro va tenuto presente che, per i comuni, la Giunta provinciale di Trento, con deliberazione n. 1857 di data 21 luglio 2000, si è avvalsa della facoltà (art. 77 del testo coordinato) di individuare la denominazione e la numerazione delle risorse del bilancio, al fine di disporre di informazioni e dati omogenei.

- La parte ***spesa*** del bilancio è quella che presenta le maggiori innovazioni di struttura e contenuto. Essa è ordinata gradualmente in titoli, funzioni, servizi ed interventi, con una articolazione già predefinita dalla norma (D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L) non modificabile e derogabile.

  Va sottolineato peraltro come, al fine di evitare frammentazioni di stanziamenti nei casi di funzioni o di servizi di scarso rilievo finanziario ed operativo, la normativa locale preveda la possibilità:

  a) per tutti i comuni e gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279 di attivare, nell'ambito di ciascuna funzione, gli interventi nel servizio prevalente nello svolgimento della attività riferibile alla funzione stessa (articolo 3 comma 7 del D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L).
  Esempio: caso di operaio (intervento «Personale») che svolge la propria attività in tutti i servizi ricompresi nell'ambito della funzione 08 («Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti») ma con prevalenza di compiti sul settore della viabilità. In questo caso la relativa spesa va allocata nell'intervento «Personale» del Servizio 01 «Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi»;

  b) per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attivare gli interventi nei servizi della funzione prevalente nello svolgimento della attività (articolo 3 comma 8 del D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L).
  Esempio: caso di un operaio polivalente (intervento «Personale») che svolge la propria attività nell'ambito di più funzioni dell'ente (08 'Funzioni nel campo della viabilità e dei trasporti' – 09 'Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente' – 10 'Funzioni nel settore sociale') con prevalenza di compiti sul settore della viabilità. In questo caso la relativa spesa va collocata nell'intervento «Personale»del Servizio 01 della Funzione 08.

L'esplicazione di questa facoltà, strettamente connessa con il modello organizzativo del singolo ente, non deve però far venire meno il carattere informativo del bilancio di previsione.

Circa l'ordinamento delle spese che si è detto in titoli, funzioni, servizi ed interventi, si precisa che i titoli aggregano le spese in base alla loro natura e destinazione economica.

Le funzioni individuano in modo più articolato le spese in relazione alla tipologia delle attività espletate dall'ente locale, ovvero all'oggettivo esercizio di operazioni da parte delle articolazioni organizzative dell'ente, a cui le stesse sono affidate per l'ottenimento dei risultati. Non si tratta di analisi funzionale su base finanziaria, ma dell'individuazione di «cosa fare», per quali finalità e scopi e con quali mezzi e strumenti.

Il servizio rappresenta punto focale e vero snodo nevralgico nella innovata struttura del bilancio. Per servizio si può intendere il reparto organizzativo composto di persone e mezzi deputati all'erogazione di prestazioni ai cittadini (funzioni finali) ovvero all'attività interna di supporto (funzioni strumentali). Il concetto di servizio corrisponde, di norma, a quello di centro di responsabilità, quale unità organizzativa affidata ad un responsabile, individuato dall'amministrazione, che è tenuto a risponderne.

A ciascun servizio è affidato, con il bilancio di previsione, un complesso di mezzi finanziari. Il responsabile del servizio medesimo riceve quindi in 'consegna' dotazioni finanziarie (sia in termini di entrate che in termini di uscita) che si affiancano alle persone e ai mezzi, che costituiscono la struttura organizzativa e operativa del servizio stesso, per lo svolgimento delle attività e il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di indirizzo e controllo.

La struttura organizzativa dell'ente talvolta non coincide con i servizi individuati dalla norma. In tali casi è necessario procedere alla disaggregazione delle voci di spesa di una unità organizzativa/centro di responsabilità del comune su più servizi del bilancio.

L'intervento infine serve ad evidenziare la natura economica dei fattori produttivi assegnati ai servizi per il conseguimento degli obiettivi gestionali.

I vari tipi di intervento quali fattori produttivi risultano particolarmente utili ai fini della valutazione economica dei fatti di gestione. Si viene così a determinare un sistema informativo contabile per centri di responsabilità (servizi) che utilizza fattori produttivi, come modalità di aggregazione delle quantità economiche, e che considera la distribuzione delle responsabilità organizzative. La contabilità per centri di responsabilità è indirizzata infatti a collegare le responsabilità sull'impiego delle risorse e sulle prestazioni erogate alle responsabilità formali proprie dell'organizzazione.

Il legislatore ha stabilito la denominazione e la numerazione, non modificabili e derogabili, degli interventi distintamente per i primi tre titoli delle spese (D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n. 1/L articolo 3 comma 6).

- In fase di prima applicazione dell'ordinamento contabile l'amministrazione è tenuta ad effettuare la ***riclassificazione del bilancio***. A tal proposito si ribadisce che detta operazione, come peraltro già evidenziato dalla circolare n. 2/EL/2000/TN della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige di data 12 aprile 2000, *«non deve limitarsi ad una semplice ricollocazione dei capitoli del bilancio. Sarà necessario procedere ad una riclassificazione 'ragionata' che tenga conto del modello organizzativo che l'ente intende adottare per l'attuazione del nuovo ordinamento finanziario e contabile».*

Circa l'obbligo di indicare, per ciascun intervento di spesa e risorsa di entrata, anche l'ammontare degli impegni e degli accertamenti risultanti dal rendiconto del penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso, preme evidenziare che per il bilancio di previsione relativo al 2001 sarebbe opportuno operare come segue:

- le previsioni aggiornate riferite al 2000 vanno riclassificate secondo la nuova struttura del bilancio utilizzando, solo dove si presentassero difficoltà di 'ricollocazione' dei dati relativi ai vecchi capitoli nei nuovi interventi, il criterio della 'prevalenza'. Va sottolineato, a tal proposito, come la presenza di una riclassificazione il più possibile corretta e attendibile delle previsioni aggiornate 2000 faciliterà l'elaborazione della previsione per il 2001 e, come si vedrà in seguito, anche l'applicazione dell'esercizio provvisorio in ipotesi di protrazione del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2001 oltre il 31 dicembre 2000;

- i dati relativi agli accertamenti e agli impegni dell'ultimo esercizio chiuso (1999), sulla base di quanto previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno n. 7/1997 del 7 febbraio 1997, possono essere riportati, per i totali generali dei titoli, qualora sia troppo onerosa la riclassificazione.

La riclassificazione investe anche i residui della gestione 2000 e anni precedenti, anche se questi non trovano più allocazione in bilancio; detta operazione, diversamente da quanto richiesto in precedenza per la previsione aggiornata del 2000, potrà essere espletata in maniera semplificata applicando, in via generale, il criterio della prevalenza della natura degli impegni/accertamenti in relazione alla nuova classificazione del bilancio.

Nella riclassificazione dei vecchi capitoli nei nuovi interventi si precisa che scompariranno, sia dalle entrate che dalle spese, la voce dei fitti figurativi. Inoltre, dal momento che è stato eliminato l'istituto della perenzione amministrativa, in fase di predisposizione del bilancio sarà necessario reiscrivere, solo per il primo anno, il valore dei residui perenti nell'intervento «oneri straordinari della gestione corrente» del servizio 01 08 oppure dei servizi cui fanno riferimento i residui. Si precisa che tali tipologie di spesa dovranno essere finanziate con l'avanzo. Al termine dell'esercizio 2001 le somme reiscritte e non pagate, laddove si qualifichino quali obbligazioni giuridicamente assunte, verranno mantenute a residuo

- Per quanto concerne le ***spese correnti***, la suddivisione nei primi otto interventi, ai fini della riclassificazione del bilancio, non crea di fatto grosse difficoltà, se non per la necessità, in taluni casi, di scindere gli attuali capitoli relativi all'acquisto di beni e servizi in diversi interventi ovvero in acquisto di beni, in prestazioni di servizi, in utilizzo di beni di terzi ed in imposte e tasse.

Si evidenzia che il solo intervento inusuale è quello degli oneri straordinari della gestione corrente. All'interno di tale voce vanno a confluire le poste che, seppur ricorrenti, fanno riferimento ad esercizi pregressi (es. restituzione alla Provincia di contributi pregressi, residui perenti anni precedenti in sede di prima applicazione del nuovo modello di bilancio, debiti fuori bilancio). Vale la pena di ricordare, in questa sede, che le spese una tantum, ossia quelle spese non originate da cause permanenti, e quindi non prevedibili in via continuativa ma di competenza dell'esercizio finanziario di riferimento, vanno allocate all'interno dell'intervento che delinea la natura economica della spesa stessa (es. gli arretrati a favore del personale conseguenti all'adozione del nuovo contratto di lavoro sono allocati nell'intervento personale).

Il nono intervento della parte corrente è relativo agli ammortamenti di esercizio ed è presente in ogni servizio. In tale contesto ci si riferisce all**'ammortamento finanziario** che consiste nell'accantonare quote di risorse annuali delle quali gli enti avranno la disponibilità nell'esercizio successivo per sostituire, rinnovare ed effettuare la manutenzione dei propri beni.

Sull'ammortamento finanziario (divenuto facoltativo a decorrere dall'esercizio 2003) si veda l'allegata circolare regionale n. 3/EL/2002 di data 6 novembre 2002 a pag. 213.

L**'ammortamento economico** consiste nella ripartizione del costo del bene, come fattore pluriennale, negli esercizi nei quali detto fattore trova utilizzazione economica. Lo scopo, strettamente connesso con l'introduzione della contabilità economica, è quello di giungere ad una corretta definizione del risultato di esercizio, in modo da collocare correttamente in ogni periodo temporale i componenti di costo e ricavo ad esso riferiti.

I due ultimi interventi delle spese correnti, il fondo svalutazione crediti ed il fondo di riserva, sono previsti solo per il servizio 08 «Altri servizi generali» della funzione 01 «Funzione generale di amministrazione, di gestione e di controllo».

Il fondo svalutazione crediti ha la funzione di compensare eventuali minori entrate derivanti da crediti divenuti parzialmente o totalmente inesigibili (crediti per i quali è certo il titolo giuridico, ma è divenuta impossibile la riscossione per condizioni oggettive), al fine di preservare l'ente da possibili squilibri. Va segnalato che su tale fondo non è possibile effettuare impegni di spesa: lo stesso fondo alla fine dell'esercizio confluisce nell'avanzo di amministrazione quale fondo vincolato.

In riferimento agli interventi di ***parte straordinaria***, come già comunicato con la circolare della Regione n. 2/EL/2000, ancorché siano previsti più interventi in relazione alle diverse fasi cui si compone un investimento, nell'ipotesi di un'opera pubblica provvista di un quadro economico composto dall'incarico professionale, dagli espropri e dai successivi lavori immobiliari, la relativa spesa trova unitaria collocazione nell'intervento prevalente (acquisizione di beni immobili – intervento 1) e non frazionamento in distinte poste, come sembrerebbe imporre l'articolazione prevista dal nuovo ordinamento. Si ritiene che allo specifico intervento vadano imputate esclusivamente quelle spese prive di un nesso funzionale con l'opera pubblica. Qualora gli interventi (incarico al professionista, espropri, lavori immobiliari), ancorché collegati all'investimento, si programmino in più esercizi, la collocazione dei medesimi deve rispettare la specificità in interventi prevista dal modello.

- Per ultimo, con l'individuazione dei ***programmi*** di spesa nella relazione previsionale e programmatica (articolo 18 del testo coordinato) si realizza il necessario collegamento tra l'indirizzo politico e la gestione tecnico-amministrativa dell'ente. Nel programma l'amministrazione delinea le azioni che intende svolgere per raggiungere un fine prestabilito nell'ambito della pianificazione complessiva dell'ente.
  A questo scopo la legge definisce le caratteristiche del programma, ma lascia alla discrezionalità dell'ente la formulazione dei suoi contenuti e della sua estensione.
  La norma individua infatti nel programma *«il complesso coordinato di attività, …di opere da realizzare e di interventi … per il raggiungimento di un obiettivo individuato dal documento programmatico approvato dal Consiglio comunale».*
  La base strategica della programmazione dell'ente risiede negli indirizzi politici generali, individuabili nel programma di mandato del Sindaco. Sulla base degli indirizzi politici generali, che rappresentano quindi la cornice entro cui deve svolgersi tutta l'azione amministrativa, il Consiglio comunale definisce le linee politiche attraverso le quali deve concretamente svolgersi l'attività dell'ente. Tali linee politiche sono espresse nei programmi, che in questo senso sono la manifestazione più importante delle funzioni di indirizzo che fanno capo al Consiglio.

Il contenuto dei programmi deve infatti garantire ampia descrizione di tipo qualitativo delle informazioni di natura strettamente contabile contenute nel bilancio annuale e pluriennale. Il programma:

1. può far riferimento ad alcuni dei servizi compresi nell'ambito di una funzione (es.: «Organi istituzionali e decentramento», all'interno del quale confluiscono le spese del servizio 01, e «Azienda comune» che attiene invece a tutti gli altri servizi dal personale, alla segreteria generale, all'ufficio tecnico etc.);

2. può coincidere con la funzione (es.: il programma Cultura perfettamente allineato con la funzione 05);

3. può essere trasversale ad alcune delle funzioni (es.: il comune potrebbe avere un programma Sicurezza urbana che coinvolge sia il Servizio 03 - Polizia locale - della funzione 1 che il servizio 03 – Protezione civile - della funzione 09).

La discrezionalità sarà orientata dalla visione politica, dalle caratteristiche dell'ente e dalla struttura organizzativa.

In conclusione, dei programmi occorre fare analitica illustrazione prendendo coscienza che da qui inizia il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che deve portare all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei servizi e quindi alla gestione e ai risultati. Inizia da qui il collegamento tra indirizzo politico – amministrativo, bilancio dell'amministrazione e budget a disposizione dei responsabili dei servizi.
Quindi, con la definizione dei programmi e degli eventuali progetti, si compie un passo essenziale per la 'distinzione' tra indirizzo politico e amministrazione. Il raccordo è assicurato dal controllo degli organi politici sui risultati della gestione affidata ai responsabili dei servizi.

Articolo 9 – Servizi per conto terzi

Si rinvia al commento di cui ai precedenti articoli 7 e 8 del testo coordinato.

Articolo 10 – Fondo di riserva

- Diversamente dal previgente ordinamento, viene prevista solamente una tipologia di fondo di riserva. Il fondo di riserva di cassa non ha infatti più senso di esistere, in quanto è scomparsa la previsione di cassa, ed analogamente il fondo di riserva per le spese impreviste non viene più disciplinato, in quanto non sussiste più l'esigenza di creare nuovi capitoli, dato che l'unità elementare del bilancio diviene l'intervento e che il medesimo è stato predeterminato dal legislatore regionale.
  Si è in presenza di un fondo da utilizzarsi esclusivamente per spese correnti in due circostanze diverse:

  a) la prima, relativa al verificarsi di esigenze straordinarie connesse con la gestione corrente di bilancio, ha carattere straordinario e ragionevolmente non prevedibile (se lo fosse, andrebbe iscritta in bilancio l'apposita voce di spesa) e può configurasi sia come attivazione di nuovi interventi di spesa, sia come nuova spesa sopravvenuta da inserire in interventi già attivati;

  b) la seconda, relativa invece all'insufficienza delle dotazioni degli interventi di spesa corrente, va riferita a fatti già considerati nel bilancio, dunque a spese previste, ma non a

sufficienza (la misura insufficiente non deve nascondere una imprudente valutazione, tale da non rendere veritiere ed attendibili le previsioni).

- La competenza a deliberare in merito rimane in capo alla Giunta comunale, che può esercitarla entro il 31 dicembre.

- Il fondo di riserva si configura di fatto come un intervento la cui allocazione deve essere inserita nel Servizio 08 della Funzione 01.

Articolo 11 – Ammortamento dei beni

- Gli ammortamenti di esercizio non avevano nella vecchia norma rilevanza finanziaria, essendo contabilizzati in forma figurativa con scrittura di natura compensativa; conseguentemente era impossibile costituire reali accantonamenti di fonti finalizzati agli investimenti. Nel nuovo ordinamento gli ammortamenti costituiscono invece apposito intervento in ciascun servizio; si richiama in proposito quanto già evidenziato in sede di commento dell'articolo 8 del testo coordinato.

Articolo 12 – Piano esecutivo di gestione

- Gli enti obbligati alla redazione del piano esecutivo di gestione (PEG) sono individuati nei comuni aventi un numero di abitanti pari o superiore a 10.000 abitanti. Per gli altri enti l'adozione del PEG è facoltativa, ma è comunque prevista per tali amministrazioni l'emanazione di atti programmatici di indirizzo, a cui conseguono le determinazioni di spesa dei responsabili dei servizi.
  La previsione normativa del PEG, o degli atti di indirizzo, mira a realizzare una distinzione tra le responsabilità connesse all'attività di amministrazione e controllo, e quelle collegate all'attività di gestione.
  Il PEG costituisce una novità assoluta, dal punto di vista della programmazione e della pianificazione operativa, nella gestione dell'ente locale.
  Esso rappresenta, infatti, lo strumento attraverso il quale si mettono in evidenza i piani operativi di ottenimento delle risorse, nonché di impiego e combinazione degli interventi (fattori produttivi), distinguendoli dalla pianificazione strategica e dalla programmazione.
  La predisposizione di tale documento spetta alla Giunta comunale, che è l'organo di governo; in tal senso esso si inquadra nell'ambito dei poteri di indirizzo/controllo propri degli organi di governo politico.
  La sua approvazione avviene successivamente a quella del bilancio da parte del Consiglio comunale, ancorché la sua elaborazione logica sia prodromica all'elaborazione del bilancio.
  Il PEG, quindi, nell'ambito di una programmazione definita dagli organi politici, ma rimessa per l'attuazione agli organi tecnici, manifesta il passaggio di consegne fra organi politici ed organi tecnici; con esso si assegnano gli obiettivi gestionali congiuntamente alle risorse finanziarie, umane e strumentali, necessarie alla loro realizzazione.

- Per ***obiettivi gestionali*** si definiscono le attività, le azioni, gli interventi funzionali diretti al raggiungimento di un risultato definito a livello previsionale (generalmente collegabile e finalizzato alla realizzazione di un programma della relazione previsionale e programmatica). Gli obiettivi, per essere considerati tali, devono essere previsti ad un livello di analiticità tale da consentire la rilevazione e la misurazione attraverso indicatori di risultato in un arco di tempo limitato, e quindi:
  a) riferibili ai responsabili dei servizi o dei centri di costo, ove evidenziati;
  b) definiti in modo puntuale, chiaro e sintetico;
  c) associati a sistemi di rilevazione e misurazione dei risultati;

d) riferiti ad un arco temporale ristretto, tipicamente un anno.

Attraverso degli idonei strumenti di misurazione, cioè degli indicatori, sarà possibile verificare il livello di raggiungimento di questi obiettivi. Questi parametri gestionali vanno considerati e definiti a livello preventivo e poi dovranno trovare momenti di verifica in corso d'anno, nonché di confronto con i dati di consuntivo sulla base dell'attività effettivamente svolta.

In questo contesto si vuole rimarcare che la loro individuazione può fornire un fondamentale ausilio alla concretezza del PEG, alla sua capacità di essere «guida» nei riguardi della struttura operativa, ma anche termine di raffronto a consuntivo, per favorire il buon andamento e assicurare nel contempo condizioni di trasparenza.

- Per ***risorse finanziarie, umane e strumentali*** si intendono ovviamente i mezzi finanziari previsti dal bilancio per le corrispondenti funzioni ed attività, con le conseguenti responsabilità gestionali, sia sul fronte delle entrate che su quello del loro utilizzo finalizzato, sia sulla dotazione di adeguate professionalità, che sulle strumentazioni informatiche, automezzi, locali idonei e tutto quanto serve a svolgere l'attività.

  La Giunta comunale, con l'approvazione del PEG e con l'assegnazione delle risorse necessarie alla realizzazione degli obiettivi, approva la pianificazione operativa definita con il concorso diretto dei dirigenti e dei responsabili dei servizi. Ciò per evitare casi di mancata coerenza e congruità fra dotazione di risorse ed obiettivi, sintomo di un non corretto processo di programmazione e pianificazione. In tal caso i dirigenti, o i responsabili dei servizi, dovrebbero evidenziare nel parere tecnico le incoerenze e la mancata congruità delle risorse assegnate.

- Il PEG, quale strumento di analisi, deve essere leggibile all'interno del bilancio, che può chiarire ed esplicitare sia per quanto attiene gli aspetti finanziari quantitativi che la struttura e le attività di riferimento.

  Il comma 2 dell'art.12 prevede una facoltà, anziché un obbligo come invece il D.Lgs. 77/95 a livello nazionale, di ulteriore dettaglio.

  Dal punto di vista finanziario è opportuno prevedere un'ulteriore gradazione:
  - delle risorse dell'entrata in capitoli, individuati suddividendo ulteriormente le diverse voci nell'ambito dello stesso oggetto (ad esempio, la risorsa relativa al fondo specifici servizi comunali potrebbe essere suddivisa in diversi capitoli distinguendo il fondo per gli asili nido, per le biblioteche, per il campo nomadi, etc.);
  - degli interventi della spesa in capitoli, da effettuare tramite un'ulteriore suddivisione all'interno delle rispettive tipologie di fattori produttivi (ad esempio, l'intervento relativo alle prestazioni di servizi potrebbe prevedere capitoli per le utenze, per le consulenze, per le convenzioni, etc).

  L'articolazione della previsione nell'ambito delle risorse, dei servizi e degli interventi va interpretata nel senso di soddisfare la necessità che consegue dall'esigenza di dare effettivo contenuto operativo agli obiettivi precisati. Pertanto non potranno esserci delle regole predefinite; l'articolazione di cui si è detto deve infatti essere strumentale all'esercizio della fase operativa.

  Chiaramente, quanto più è spinta la disaggregazione, tanto maggiore sarà la conoscibilità delle singole voci ma, altresì, la rigidità di tale strumento. Diviene quindi necessario contemperare l'esigenza informativa con l'inopportunità di ricorrere troppo spesso a variazioni di PEG.

  Dal punto di vista delle responsabilità e delle attività, vi è l'articolazione dei servizi in ***centri di costo***, intesi come ambiti funzionali con a capo un responsabile, al quale sono affidate, in modo formalizzato, le risorse necessarie per il raggiungimento degli obiettivi predefiniti.

- Il contenuto del PEG tende a responsabilizzare gestionalmente coloro che sono posti a capo di ciascun centro di costo rispetto al conseguimento delle eventuali entrate e all'utilizzo dei fattori produttivi necessari per lo svolgimento dell'attività stabilita.
  La struttura organizzativa degli enti prevede molto spesso, per ogni singola voce di spesa, delle doppie responsabilità: quella di chi provvede all'acquisizione dei fattori produttivi, e che quindi svolge una funzione di supporto, e quella degli utilizzatori, che sono i titolari del servizio a cui è attribuita la spesa.
  La prima è la responsabilità di tipo finanziario od orizzontale attribuita al centro gestore (ad esempio, al Provveditorato per gli acquisti degli asili nido) e qualificabile come responsabilità di procedura o di procedimento.
  La seconda è la responsabilità di tipo economico o verticale attribuita al responsabile del centro di costo finale, correlata all'utilizzo efficiente ed efficace dei fattori produttivi valorizzati nella spesa.
  Pertanto la struttura del PEG dovrà rappresentare, in termini di obiettivi gestionali, entrambe le responsabilità.

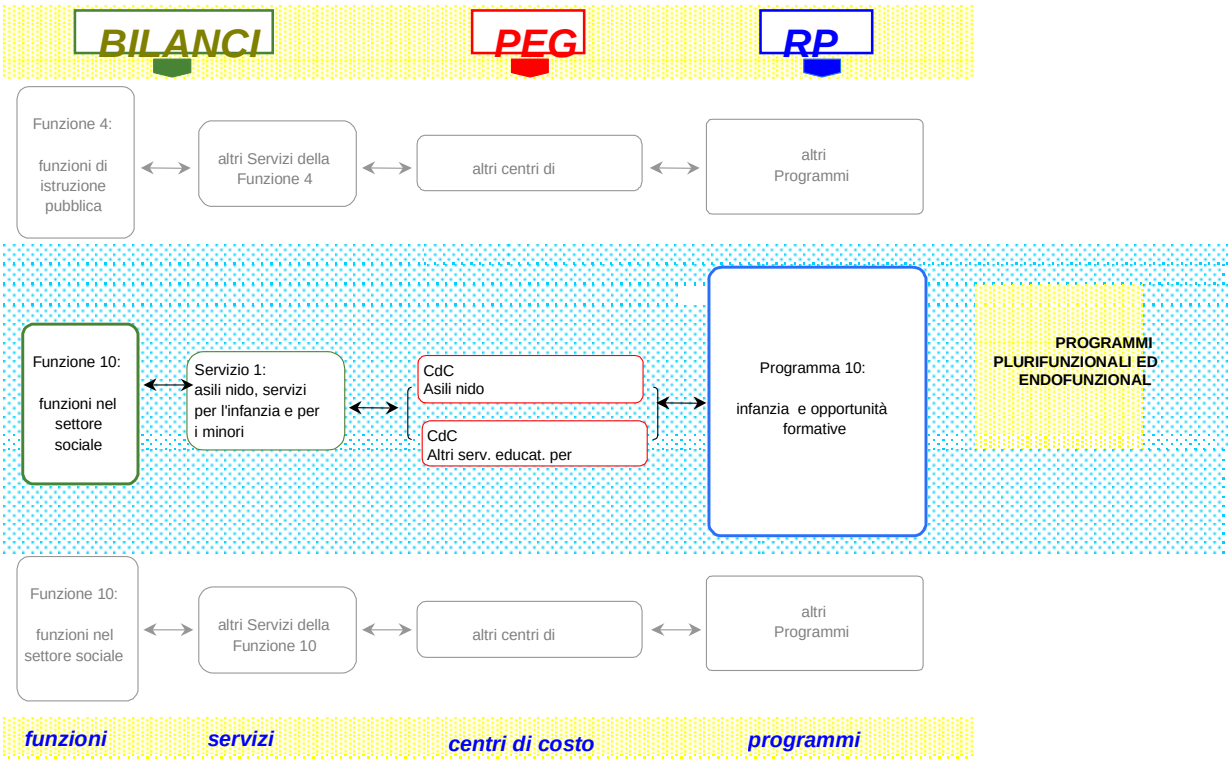

Le ***variazioni al PEG,*** vengono proposte dal responsabile del servizio all'organo esecutivo, nel caso egli ritenga necessaria una modifica della dotazione assegnata, con le modalità definite nel regolamento di contabilità.
Le variazioni al PEG sono di competenza della Giunta comunale e possono essere adottate entro il 31 dicembre di ciascun anno. Qualsiasi mancato accoglimento, anche parziale, della proposta di variazione deve essere adeguatamente motivata dall'organo esecutivo. Le variazioni possono concernere tutte le dotazioni assegnate, e quindi sia quelle quantitativo-monetarie che gli obiettivi gestionali ed i relativi risultati attesi.
Il regolamento di contabilità può derogare a tale principio prevedendo la possibilità di attribuire al responsabile del Servizio (dirigente o altro responsabile) l'effettuazione di variazioni riguardanti i capitoli dello stesso centro di costo previsti nell'ambito dell'intervento (art. 12 comma 7 lett. b) del testo coordinato).

- La normativa regionale introduce, all'art. 12 comma 11 del testo coordinato, per i Comuni con meno di 10.000 abitanti, l'obbligo di emanare, in alternativa al piano esecutivo di gestione - obbligatorio invece per gli altri comuni e comunque facoltativo per tali comuni più piccoli -, *atti programmatici di indirizzo* attuativi del bilancio e della relazione previsionale e programmatica.
  Con questo nuovo strumento il principio della separazione delle funzioni di indirizzo e controllo dalla funzione gestionale esce rafforzato, anche nei Comuni di piccole dimensioni.

  L'emanazione di atti programmatici di indirizzo richiede, come presupposto fondamentale, la definizione del quadro delle responsabilità all'interno della struttura comunale, e quindi l'individuazione dei soggetti responsabili della gestione.

  In relazione quindi al modello organizzativo, come individuato dall'art. 36 comma 4 del D.P.G.R. 3/L/1999 (ora art. 36 DPReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L) sull'ordinamento del personale nei comuni della regione - ed opportunamente e coerentemente da recepire a livello di regolamento del personale -, gli atti di indirizzo prevedono l'assegnazione, al/ai responsabile/i del servizio, delle risorse finanziarie ed umane necessarie al raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla Giunta comunale. Dal punto di vista dei principi di riferimento e dei contenuti essenziali, gli atti programmatici di indirizzo assumono una valenza sostanzialmente analoga a quella del PEG; entrambi sono strumenti di affidamento delle responsabilità gestionali ai responsabili dei servizi da parte dalla Giunta comunale.

  Con questa importante premessa si propongono alcune indicazioni operative per la costruzione degli atti, con l'avvertenza che è importante tararne l'applicazione in relazione alle specificità proprie dell'ente.
  Con riferimento, quindi, alla struttura organizzativa degli enti di piccola dimensione, l'articolazione degli atti programmatici di indirizzo può essere prevista «per aree di responsabilità» omogenee che, per quanto possibile, aggreghino i servizi di bilancio compresi nella stessa funzione.
  A titolo di esempio possono essere individuate queste aree:
  - area dei servizi di amministrazione generale;
  - area dei servizi finanziari e tributari;
  - area dei servizi demografici e alle imprese;
  - area dei servizi tecnici gestionali;
  - area dei servizi alla persona,

  che comprendono i principali ambiti di intervento dei piccoli comuni.

  Per quanto riguarda l'individuazione delle spese connesse alle attività svolte e ai servizi erogati, appare opportuno e sufficiente mantenersi al livello di articolazione prevista con il s*ervizio* come strutturato nel bilancio che viene approvato dal Consiglio Comunale.

  Per le entrate si rende invece necessario individuare, per ciascuna area di responsabilità, le risorse da acquisire, avendo come speculare e specifico riferimento la copertura o il rimborso delle spese comprese nei servizi alle cui attività si riferiscono e rientranti nella medesima area.

  Inoltre, per rendere più snella l'attività gestionale e dare maggiore flessibilità allo strumento degli atti di indirizzo rispetto al PEG, si propone di mantenere al livello di *interventi* l'analisi delle tipologie di spese sotto il profilo economico, rinviando la specificazione e l'analisi di maggior dettaglio (capitoli) all'individuazione di strumenti interni di gestione contabile, ovviamente adeguatamente supportati a livello informatico.

  Analogamente al PEG, negli atti di indirizzo devono essere esplicitate, ove esistenti, le diverse responsabilità: quella di tipo finanziario o procedimentale e quella di tipo economico o di risultato (vedi commento al piano esecutivo di gestione).

Anche la definizione degli obiettivi gestionali non può che assumere le modalità e le caratteristiche già compiutamente delineate per il PEG.

Come ultima considerazione, nella costruzione degli atti di indirizzo deve essere posta notevole attenzione alla coerenza programmatica che deve esistere con i programmi della Relazione previsionale e programmatica, quale strumento fondamentale della programmazione dell'ente.

Articolo 13 – Predisposizione del bilancio e dei suoi allegati

- Non viene più previsto per legge un termine per la presentazione del progetto di bilancio da parte della Giunta comunale al Consiglio comunale. Lo stesso infatti sarà fissato autonomamente da parte di ciascun ente nel regolamento di contabilità. Laddove non sia stato predisposto il regolamento di contabilità, i termini di presentazione coincideranno con quelli previsti normativamente per il deposito degli atti consiliari.

- Altra novità è rappresentata dal fatto che gli allegati, specificatamente individuati dal successivo art. 15, devono essere presentati insieme al bilancio all'atto della presentazione di tale documento al Consiglio comunale.

Articolo 14 – Termine di approvazione del bilancio

- Il termine di approvazione del bilancio è fissato al 30 novembre. Si deroga a tale termine qualora in sede di protocollo d'intesa in materia di finanza locale siglato tra la Provincia e la Rappresentanza Unitaria dei Comuni, ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 670/1972 e s.m., venga stabilito altro termine.

Articolo 15 – Allegati al bilancio di previsione annuale

- Secondo le norme contenute nel Titolo II del testo coordinato gli allegati al bilancio sono:
  a) la relazione previsionale e programmatica (art. 18);
  b) il bilancio pluriennale (art. 19);
  c) l'elenco delle spese e delle entrate una tantum;
  d) il quadro di sintesi previsto dall'art. 8 comma 3.

- Si rinvia al commento dell'articolo 19 del testo coordinato per quanto concerne l'aggiornamento del bilancio pluriennale.

Articolo 16 – Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

- Viene apportata una netta distinzione tra ***esercizio provvisorio*** e ***gestione provvisoria***.

- Si ha l'esercizio provvisorio (art. 16 comma 1) nel caso di fissazione del termine di adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno.

Con la soppressione del controllo preventivo di legittimità sugli atti dei comuni l'istituto dell'esercizio provvisorio è riferito ora esclusivamente all'ipotesi in cui l'accordo sulla finanza locale differisca il termine per l'approvazione del bilancio a un momento successivo all'inizio dell'esercizio. In questo caso l'ente fino alla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio è autorizzato in base alla nuova disciplina introdotta dall'art. 3 del DPReg. 6 dicembre 2001 n. 16/L a provvedere alla gestione finanziaria utilizzando il bilancio di previsione relativo all'esercizio precedente. La disposizione chiarisce che l'impegno di spesa per ogni intervento incontra il limite dello stanziamento definitivamente (ossia dopo le variazioni approvate) iscritto nel bilancio. Solo per i pagamenti in conto competenza rimane il limite mensile costituito dal dodicesimo delle somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato.

- Si ha la gestione provvisoria (art. 16 comma 2) del bilancio quando il bilancio stesso non è stato deliberato dall'ente entro i termini prestabiliti. In questo caso la gestione avviene nei limiti dei corrispondenti stanziamenti definitivi di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti, e attiene solamente alle seguenti operazioni:
  a) assolvimento di obbligazioni già assunte;
  b) adempimento di obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e da obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge;
  c) pagamento di spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni di imposte e di tasse;

  ed, in generale, comunque la gestione provvisoria è limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

- Qualche difficoltà può comportare, nel periodo di esercizio provvisorio, il rendere operativo il PEG o gli atti di indirizzo, per i comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti. Nella fattispecie di esercizio provvisorio i responsabili dei servizi potranno impegnare sulla base del PEG dell'anno precedente.
  Nel caso di gestione provvisoria, poiché i poteri di gestione attengono solamente a determinati atti, specificatamente previsti dalla norma, si ritiene che il responsabile di servizio sia autorizzato a compiere i medesimi.

- In sede di prima applicazione della norma, in ipotesi di protrazione del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2001 oltre il 31 dicembre 2000 e data la mancanza, per l'esercizio finanziario 2000, del PEG o di altro atto di indirizzo equivalente, si ritiene sia possibile operare mediante l'adozione, da parte della Giunta comunale, di un provvedimento con il quale si individuano le competenze da affidare ai responsabili dei servizi, solamente in termini finanziari e non di obiettivi gestionali, al fine di consentire l'effettuazione delle spese indifferibili.

  In allegato a tale atto dovrà essere acclusa la riclassificazione delle previsioni aggiornate del bilancio 2000, che quindi dovrà necessariamente essere effettuata entro il 31 dicembre 2000 e prima della predisposizione del bilancio 2001, in modo da poter consentire la gestione dell'esercizio provvisorio 2001 sulla base di un bilancio (2000) strutturato in modo conforme al nuovo modello.

  In mancanza di tale riclassificazione possono essere effettuati solamente i pagamenti urgenti/indispensabili in base ad ordine dato al tesoriere dell'ente; successivamente tali pagamenti dovranno essere regolarizzati con 'mandati a copertura' da emettersi in relazione agli interventi del nuovo bilancio 2001.

Articolo 17 – Variazioni al bilancio di previsione annuale e pluriennale

- Viene riaffermata la competenza consiliare ed il termine ultimo del 30 novembre per le variazioni di bilancio. Fanno eccezione:

  a) gli storni di fondi tra interventi di servizi diversi che non alterano il totale delle spese il cui termine viene fissato nel 31 dicembre;

  b) i prelevamenti dal fondo di riserva che sono riservati alla Giunta comunale con delibera da adottarsi entro il 31 dicembre;

  c) gli storni tra interventi di parte corrente dello stesso Servizio che lasciano invariato il totale della spesa la cui competenza viene demandata alla Giunta comunale con delibera da adottarsi entro il 31 dicembre;

  d) le variazioni adottate in via d'urgenza dalla Giunta. In questo caso si ritiene che il parere dei revisori dei conti vada espresso sulla deliberazione giuntale, in quanto la Giunta comunale esercita un potere proprio del Consiglio comunale ed in virtù dell'obbligo di collaborazione che l'organo di revisione ha verso lo stesso Consiglio. In caso di mancata o parziale ratifica da parte del Consiglio comunale, la norma impone allo stesso una valutazione ed una decisione sui rapporti sorti sulla base della deliberazione di Giunta non ratificata ovvero su quelli «ritenuti necessari» (locuzione che lascia ampia discrezionalità). Ne consegue che nel caso di mancata ratifica gli oneri relativi ai rapporti sorti sulla base del provvedimento della Giunta comunale non possono trovare posto nel rendiconto della gestione.

  In relazione alla variazione di assestamento generale, mediante la quale si attua la verifica generale delle voci di bilancio, si richiama il commento al disposto dell'articolo 36 del testo coordinato.

CAPO II
ALLEGATI AL BILANCIO ANNUALE DI PREVISIONE ([1])

Articolo 18 – Relazione previsionale e programmatica

- La relazione previsionale e programmatica costituisce un documento fondamentale nell'ambito del nuovo sistema contabile ed assolve essenzialmente a due importanti obiettivi: quello di dare leggibilità esterna al documento di bilancio (non solo attraverso le cifre) e quello di essere strumento di programmazione attraverso il quale introdurre un processo di indirizzo del Consiglio comunale, basato sulla sequenza: programmazione, gestione e controllo. La relazione è un «allegato» al bilancio, e rappresenta una delle novità più rilevanti del nuovo ordinamento, ancorché la stessa si costituisca quale allegato. Essa infatti impone all'ente di definire in fase di bilancio le scelte strategiche, con quanto ne consegue in termini organizzativi e gestionali, in relazione anche al successivo PEG.
  La relazione previsionale e programmatica «copre un periodo pari a quello del bilancio pluriennale». La programmazione pluriennale è quindi estesa a tutti i Comuni.

([1]) Per i comuni della provincia di Trento si veda ora anche l'art. 13 ter della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, introdotto dall'art. 5 della LP 3 aprile 2009 n. 4. In base al comma 2 dell'art. 13 ter gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla normativa regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

Le modalità di stesura della relazione devono seguire le indicazioni contenute nel modello 3 del D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L ed è suddivisa in ***cinque sezioni***:

1. caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell'economia insediata e dei servizi dell'ente;
2. analisi delle risorse;
3. programmi e progetti;
4. stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione,
5. rilevazione per consolidamento dei conti pubblici.

La sezione 1 è riservata ad indicazioni di carattere generale, allo scopo di rappresentare con sufficiente immediatezza le caratteristiche del territorio dell'ente, la struttura dei servizi, l'organico del personale, gli organismi gestionali (consorzi, aziende, istituzioni, società di capitali, concessioni), eventuali accordi di programma e/o altri strumenti di programmazione negoziata (patti territoriali, convenzioni, funzioni delegate dalla Provincia o da altri enti), quale punto di partenza per la programmazione; la struttura ed il contenuto di questa sezione sono minimali.

La sezione 2 comprende le fonti di finanziamento e l'analisi delle risorse più significative, evidenziando l'andamento storico delle stesse e i relativi vincoli. In questa fase (tabella 2.1.1. Quadro riassuntivo) viene messa in evidenza la stretta connessione fra l'entrata e la sua utilizzazione. L'elaborazione di questa sezione richiede una particolare attenzione in termini di valutazione, descrizione e analisi, al fine della dimostrazione del principio di attendibilità della previsione di bilancio

La sezione 3 - programmi e progetti - rappresenta il più rilevante aspetto innovativo, in quanto si riferisce alle scelte delle opzioni possibili sulla base della ricognizione delle caratteristiche generali, degli obiettivi generali ed del quadro delle risorse. Partendo quindi dagli obiettivi generali, si arriva alla definizione dei programmi e dei progetti per l'azione amministrativa, per la gestione e per l'organizzazione.

Con i programmi (ed eventualmente i progetti) inizia il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte, che porta alla «distinzione» tra indirizzo politico e amministrazione, e quindi alla esplicitazione delle diverse responsabilità fra organi politici e strutture dell'ente.
I programmi e gli eventuali progetti devono essere in stretta correlazione con i programmi indicati nel bilancio annuale e pluriennale. A tal fine si richiamano le considerazioni già riportate in merito all'articolo 8.
Il programma dovrà fornire almeno le seguenti indicazioni fondamentali:

1. specificazione delle finalità da conseguire in termini di risultato politico-amministrativo;

2. individuazione delle risorse umane da impiegare con indicazione dei principali riferimenti all'organico dell'ente e dell'eventuale politica di copertura dei posti necessari al conseguimento degli obiettivi predefiniti;

3. elencazione delle risorse strumentali da utilizzare (attrezzature, mezzi informatici, ecc.), con particolare riferimento alla professionalità o prestazioni da acquisire dall'esterno;

4. motivazione delle scelte adottate, per l'individuazione del programma, i suoi contenuti e gli obiettivi.

Si sottolinea che per ciascun anno contemplato nel programma (o più in dettaglio nel progetto) la spesa complessiva deve essere esposta in termini di spesa per investimenti e spesa corrente. Quest'ultima deve essere suddivisa in spesa consolidata e di sviluppo.

La spesa corrente consolidata è rappresentata dalle spese correnti normali o ripetitive che hanno il loro fondamento nelle leggi, nei regolamenti, nei contratti o in atti deliberativi e che per il loro carattere di rigidità non lasciano possibilità di manovra all'amministrazione; è quindi quella spesa necessaria per mantenere l'attuale livello quali-quantitativo dei vari servizi dell'Ente.
La spesa corrente di sviluppo è la spesa che l'amministrazione decide di effettuare per l'ampliamento o per il miglioramento dei servizi esistenti o per istituirne di nuovi.
[La sezione 4 prevede una parte descrittiva che illustra lo stato di attuazione delle opere pubbliche con riferimento ai relativi programmi. Tale prospetto elenca, analiticamente, i progetti di opere pubbliche finanziati negli esercizi precedenti e non ancora, in tutto o in parte, realizzati, avendo riferimento:
1. all'oggetto dell'opera;
2. al Sevizio di riferimento;
3. all'anno di impegno dei fondi;
4. all'importo totale dell'opera, con evidenza della parte già liquidata;
5. alla fonte di finanziamento.

La sezione 5 comprende un prospetto utile ai fini del consolidamento dei conti pubblici, nel quale vengono rappresentate le spese correnti ed in conto capitale sia secondo il D.P.G.R. 4/L/1995 che secondo il D.P.G.R. 4/L/1999.
La prima rappresentazione andrà utilizzata unicamente in relazione ai dati relativi ai conti consuntivi redatti in base alla struttura definita dal D.P.G.R. 4/L/1995 (vale a dire per i dati da inserire nella relazione previsionale e programmatica da allegare ai bilanci 2001 e 2002 che dovranno fare riferimento, rispettivamente, ai conti consuntivi 1999 e 2000).
Per consentire la corrispondenza generale della previsione con il bilancio pluriennale, può essere utile aggiungere un prospetto che ricomprenda anche gli oneri legati alla restituzione dei prestiti.] ([2])

- Analogamente al legislatore nazionale, il legislatore regionale ha previsto i casi di ***inammissibilità*** e di ***improcedibilità,*** da prevedere nel regolamento di contabilità, delle deliberazioni di Consiglio e di Giunta che non siano coerenti con le previsioni della relazione previsionale e programmatica. Questo sottolinea ancora una volta di più il ruolo strategico della programmazione nella gestione dell'ente.
  L'obiettivo che la norma si prefigge è quello di assicurare la coerenza delle deliberazioni degli organi comunali con le previsioni di programma, attraverso la modalità del controllo interno. Pertanto, le modifiche di obiettivi, programmi, e progetti, rispetto a quanto indicato nella relazione, dovranno essere oggetto di apposita deliberazione, con l'indicazione della motivazione, delle parti della relazione su cui si interviene e delle conseguenze sugli equilibri del bilancio annuale e pluriennale.
  Per inammissibilità ci si riferisce al caso di una proposta di deliberazione esaminata e discussa, e successivamente giudicata non coerente con le linee di azione individuate dalla relazione.
  Con il concetto di improcedibilità si fa invece riferimento all'ipotesi in cui la proposta di deliberazione venga ritirata prima di essere esaminata e discussa dall'organo competente.
  È opportuno che gli enti diano indicazione nel regolamento di contabilità dei casi di applicazione della norma. A titolo esemplificativo:
  1. contrasto con le finalità dei programmi e dei progetti in termini di indirizzi e contenuti;
  2. mancanza di compatibilità con le previsioni delle risorse finanziarie destinate alla spesa corrente o di investimento;
  3. mancanza di compatibilità con le previsioni dei mezzi finanziari e delle fonti di finanziamento dei programmi e dei progetti;

([2]) Le sezioni 4 e 5 della relazione previsionale e programmatica sono state soppresse dal DPReg. 6 dicembre 2001 n. 17/L (sulla modifica si veda la circolare regionale 21 dicembre 2001 n. 4/EL/2001 a pag. 189).

4. mancanza di compatibilità con le risorse umane e strumentali destinate a ciascun programma e progetto.

A tal proposito vedasi anche la Circolare del Ministero dell'Interno di data 14 novembre 1997, n. F.L. 28/97 (in G.U. n. 277 di data 27 novembre 1997).

Lo schema della relazione previsionale e programmatica è stata integrato, ai sensi del DPReg. 6.12.2001 n. 17/L, con delibera della Giunta provinciale di Trento n. 2135 di data 6 settembre 2002, prevedendo quale allegato al medesimo lo schema tipo di programma generale delle opere pubbliche, approvato con deliberazione n. 1061 di data 17 maggio 2002 (vedi pag. 289).

Articolo 19 – Bilancio pluriennale

- Il bilancio pluriennale è un documento obbligatorio per tutti i Comuni, ed è lo strumento con il quale si compie il dimensionamento finanziario delle scelte adottate in sede di pianificazione strategica.
  La principale funzione del bilancio pluriennale è quella della verifica complessiva dell'entità e della tipologia dei mezzi finanziari idonei a garantire il mantenimento degli equilibri finanziari nel tempo ed, in particolare, la copertura delle spese di finanziamento e di investimento.

- È bilancio di ***competenza finanziaria***, in quanto prende in considerazione le entrate e le uscite per le quali si prevede sorga il diritto all'accertamento e l'obbligo all'impegno senza tenere conto del successivo incasso o pagamento.

- Anche il bilancio pluriennale deve rispettare i ***principi*** di unità, unicità, integrità, divieto di disavanzo economico, pareggio finanziario, veridicità, attendibilità, coerenza, congruità, pubblicità.

- La novità più importante è data dal ***carattere autorizzatorio*** ad esso attribuito; in particolare ciò significa che gli stanziamenti di spesa ivi previsti costituiscono limite agli impegni di spesa per ciascun esercizio indicato dal bilancio pluriennale.

  Per le entrate, invece, gli stanziamenti rappresentano le somme che secondo i principi di veridicità e di attendibilità si ritiene di poter ragionevolmente accertare in ogni esercizio contemplato dal bilancio pluriennale. Gli stanziamenti di entrata rappresentano, pertanto, indirizzo e programma che l'organo consiliare assegna all'organo esecutivo per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento delle spese di funzionamento e di investimento.

- Qualora dalle scelte amministrative derivino spese a carico degli anni futuri che non rientrano nella fattispecie degli impegni automatici (art. 27 commi 2 e 5) – rispetto ai quali non c'è bisogno di uno specifico atto di impegno di spesa -, è necessario assumere i relativi impegni sul bilancio pluriennale.

  È responsabilità diretta del responsabile del servizio indicare, nella determinazione di impegno di spesa, tutti gli elementi necessari ad una corretta quantificazione delle spese, non solo nell'esercizio considerato ma anche in quelli successivi, mentre è compito del responsabile del servizio finanziario verificare e controllare la copertura finanziaria.
  Particolare attenzione deve essere, inoltre, prestata alla previsione di spese che per loro natura hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale e di quelle che iniziano dopo il

periodo considerato dal bilancio pluriennale; tali spese derivano per lo più dalle opere pubbliche o dagli altri investimenti.

- Altra novità è rappresentata dalla durata del bilancio pluriennale che deve coprire un periodo non inferiore a tre anni e non superiore alla durata del mandato.

- Coerentemente con tale ultima facoltà, il legislatore regionale ha ritenuto opportuno demandare al regolamento di contabilità la possibilità di individuare criteri finanziari per la predisposizione di atti di programmazione finalizzati a limitare l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale, relative agli esercizi che ricadono nel mandato amministrativo successivo.

- Opportunamente quindi il regolamento di contabilità dovrebbe indicare le tipologie di spesa per le quali prevedere limitazioni di utilizzo e disciplinare tali vincoli.

- Come risulta dai modelli approvati con DPGR 24 gennaio 2000, n. 1/L, il bilancio pluriennale per la ***parte entrata*** rileva:
  1. l'avanzo di amministrazione applicato al bilancio nelle sue varie forme: vincolato, finanziamento investimenti, fondo ammortamento e parte non vincolata;
  2. i titoli di entrata, con esclusione delle categorie, delle risorse e dei servizi per conto di terzi;
  3. le singole risorse con le previsioni indicate anno per anno e nel totale, coerentemente con la durata prevista;
  4. il riepilogo dei titoli, dell'avanzo ed il totale generale.

- Il bilancio pluriennale per la ***parte spesa*** è strutturato nel seguente modo:
  1. per programmi;
  2. per titoli;
  3. per servizi e interventi.

  Per ciascun programma, titolo, servizio e intervento deve essere evidenziato l'ammontare delle spese correnti di gestione, suddivise tra spese consolidate (CO) e di sviluppo (SV), anche derivanti dall'attuazione delle politiche d'investimento, nonché le spese d'investimento previste (IN), distintamente per ognuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale.
  Ogni programma o servizio rileva gli interventi suddivisi per titoli, con il totale per titoli ed il totale finale per l'intero programma o servizio.
  Ogni intervento di spesa, nell'ambito di ciascun titolo, rileva le previsioni del bilancio pluriennale, anno per anno, e con distinzione per ciascun anno della spesa consolidata e di quella di sviluppo.
  Sono previsti inoltre riepiloghi finali per interventi e per programma.

- Rispetto ai modelli nazionali, in sede locale è stata ritenuta ridondante la rappresentazione degli accertamenti e rispettivamente degli impegni, nonché delle previsioni dell'esercizio in corso, in quanto già presenti nel bilancio annuale.

- Il bilancio pluriennale viene inoltre definito ***scorrevole*** poiché ogni anno rileva un periodo di tempo traslato in avanti di un esercizio finanziario, e deve pertanto essere aggiornato in sede di approvazione del bilancio di previsione, visto che il primo esercizio del bilancio pluriennale coincide con l'esercizio contemplato dal bilancio annuale.

- Pertanto deve essere posta particolare attenzione agli impegni pluriennali già assunti, che debbono essere rideterminati in ragione di ogni anno previsto dal bilancio pluriennale per effetto della scorrevolezza dello stesso.

- Il bilancio pluriennale soggiace alle stesse regole previste per il bilancio annuale, per quanto riguarda le ***variazioni in corso di esercizio*** (art. 17 del testo coordinato).
  Il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale impone, in particolare, l'adozione di delibere di variazione dello stesso laddove l'approvazione di progetti esecutivi di opere pubbliche o, comunque, qualsiasi altra scelta da effettuare in corso di esercizio, comportino differenti previsioni di spesa rispetto alla originaria formulazione del bilancio pluriennale; ciò nell'osservanza del principio della copertura finanziaria e al fine di mantenere gli equilibri di bilancio.
  Si fa presente che le variazioni del bilancio pluriennale devono corrispondere alle variazioni della relazione previsionale e programmatica, per la loro natura di strumenti di programmazione inscindibilmente e reciprocamente correlati e collegati.

Articolo 20 – Programmazione degli investimenti

- La programmazione degli investimenti sta assumendo rilevanza fondamentale, nella logica di un uso razionale ed efficiente delle risorse e di una attenta valutazione degli effetti sulla gestione corrente dei bilanci.
  A tal fine il legislatore ha previsto che, in sede di approvazione del progetto o piano esecutivo:

  1. si dia atto della copertura delle maggiori spese determinate dall'investimento nel bilancio pluriennale originario, eventualmente modificato dall'organo consiliare;

  2. si assuma l'impegno di inserire nei bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori previsioni di spesa relative ad esercizi futuri.

- Anche in occasione di nuovi investimenti da attuare in corso d'anno, che richiedono la variazione di bilancio, è necessario tenere conto degli effetti sul bilancio pluriennale e sulla relazione previsionale e programmatica degli oneri di gestione ed, eventualmente, di indebitamento conseguenti all'investimento medesimo.

  Lo scopo della norma è quello di valutare con maggiore attenzione i riflessi finanziari degli investimenti, nonché di limitare e di evidenziare le decisioni di investimento che hanno ripercussioni in termini di spese di gestione non sopportabili rispetto alle possibilità finanziarie dell'ente. La verifica della fattibilità finanziaria degli investimenti assume infatti un ruolo fondamentale nei processi di programmazione e di gestione finanziaria.
  I principi di universalità, di veridicità e di attendibilità delle previsioni di spesa e il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale impongono, già in sede di programmazione degli investimenti, nell'ambito del bilancio, della relazione previsionale e programmatica, nonché nel piano generale delle opere pubbliche, rigide verifiche preventive di fattibilità degli investimenti medesimi.
  La fattibilità finanziaria degli investimenti programmati sussiste quando:

  a) alla spesa di investimento (spesa in conto capitale) corrisponde una precisa fonte di finanziamento in conto capitale per ciascuna opera o per ciascun investimento (contributo, alienazione di immobili, mutuo ecc..);

  b) tutti gli oneri indotti (spesa corrente) trovano copertura finanziaria in volumi complessivi di entrate (entrate correnti) tali da finanziare non solo le spese consolidate dell'ente, ma anche quelle aggiuntive o di sviluppo;

c) la condizione di cui alla lettera precedente avviene per ciascuno degli anni contemplati dal bilancio pluriennale.

Nel bilancio di previsione l'investimento si colloca nell'ambito degli interventi dei vari servizi senza necessità di ulteriore specificazione per quanto concerne sia la tipologia/la natura che l'entità finanziaria del singolo investimento.
Nella relazione previsionale e programmatica il singolo investimento viene organicamente collegato con il singolo programma e con l'eventuale progetto, senza necessità di identificare l'aspetto finanziario.
Il programma generale delle opere pubbliche, che deve essere conforme agli obiettivi indicati dalla relazione previsionale e programmatica, dovrà invece individuare nel dettaglio le opere ed i lavori pubblici da realizzare in termini di fattibilità finanziaria nonché di priorità.
La programmazione delle opere pubbliche, per effetto delle Legge Merloni ter (L.415/98, di modifica alla L.109/1994), cambia radicalmente impostazione rispetto al passato. Ciò si impone anche in ambito locale, ed in tal senso è stata proposta una norma nell'ambito della Collegata alla Finanziaria 2001, che ridisciplina la programmazione delle opere comunali. Il programma delle opere pubbliche dovrà quindi essere ricondotto ad uno degli atti fondamentali di indirizzo politico – amministrativo, che incide in maniera principale sulle spese di investimento. Non dovrà essere più, come in passato, un elenco puro e semplice di opere, ma dovrà indicare per ciascuna di esse un'analisi di fattibilità, con la specificazione delle modalità di finanziamento, dell'ordine di priorità, nonché degli oneri e dei proventi indotti dall'investimento medesimo.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

Premessa

Sul piano finanziario la ***gestione*** consiste nell'insieme delle operazioni di accertamento, riscossione e versamento delle entrate e delle operazioni di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese.

Le rilevazioni dell'entrata e della spesa hanno due principali finalità:

a) consentono di valutare le compatibilità finanziarie attraverso il raffronto tra risorse disponibili e modalità di impiego di queste ultime;
b) individuano specifiche responsabilità nella gestione finanziaria delle attività.

È nella natura del nostro sistema contabile, che è basato sulla competenza, il fatto che gli atti di accertamento e di impegno costituiscano i momenti cruciali della gestione delle entrate e delle spese.

CAPO I
GESTIONE DELLE ENTRATE

Articolo 22 – Fasi dell'entrata

- Viene individuato il procedimento di gestione del bilancio relativo alle entrate, articolandolo nelle seguenti fasi: **accertamento**, **riscossione** e **versamento**, le quali sono rimaste sostanzialmente invariate rispetto alla previgente disciplina.

Articolo 23 – Accertamento

(art. 23 commi 2, 3 e 4: derogabili ai sensi dell'art. 75 del testo coordinato)

- Rispetto alla definizione dell'accertamento contenuta nella normativa precedente (articolo 92 del D.P.G.R. 12 luglio 1984 n. 12/L), l'articolo elenca con maggiore precisione gli elementi costitutivi dell'accertamento al fine di far corrispondere gli accertamenti a dei crediti effettivi nei confronti di terzi. L'entrata si considera accertata (comma 1) quando, sulla base di idonea documentazione, si sia provveduto alla:
  - verifica della ragione del credito;
  - verifica della sussistenza di un idoneo titolo giuridico;
  - individuazione del debitore;
  - quantificazione della somma da incassare;
  - fissazione della relativa scadenza (anno di competenza del bilancio o successivamente).

- L'accertamento si identifica in modo diverso a seconda della natura delle entrate (comma 2):
  a) per le entrate di carattere tributario, attraverso l'emissione del ruolo ordinario o suppletivo (tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani), la richiesta di pagamento per quelle entrate che presuppongono tale modalità di espletamento del servizio (diritti per le pubbliche affissioni), l'avvenuta riscossione delle somme per le entrate affluite al concessionario o ad altri riscuotitori ancorché non versate al tesoriere (I.C.I.) oppure acquisite per autotassazione o per pagamenti diretti (T.O.S.A.P.) o per riversamento da eseguirsi da altri soggetti (addizionale consumo energia elettrica);
  b) per le entrate patrimoniali e per quelle derivanti dalla gestione di servizi, mediante l'emissione di liste di carico o di ruoli, l'acquisizione diretta delle somme per i proventi dei servizi pubblici o dei beni comunali per i quali non sono emesse liste di carico o ruoli;
  c) per le entrate relative a partite compensative della spesa, a mezzo dell'assunzione del corrispondente impegno di spesa;
  d) per le altre entrate di natura eventuale o variabile, attraverso i contratti, i provvedimenti giudiziari o gli atti amministrativi, la stipulazione del contratto di mutuo per le entrate da assunzione di prestiti con istituti di credito diversi dalla Cassa DD.PP. o il provvedimento di concessione della Cassa DD. PP., l'assunzione dell'equivalente impegno di spesa per le entrate dei servizi per conto di terzi.

- I procedimenti amministrativi di accertamento dell'entrata che sono di competenza economica dell'esercizio chiuso possono essere ultimati nei termini previsti dal regolamento di contabilità (comma 3). Questa formulazione permette di accertare tutti i crediti maturati nei confronti di soggetti che utilizzano i servizi del comune, come l'acquedotto, l'asilo nido, la scuola materna o qualunque altra prestazione a domanda individuale, ma non ancora formalizzati (non emesso ruolo, fattura, bollettino) entro il 31 dicembre. Nella sostanza, detto comma codifica le procedure di accertamento in corso di espletamento. I procedimenti non ultimati entro il termine previsto dal regolamento e le corrispondenti poste costituiscono minori accertamenti.

A fine esercizio, per tali poste, l'accertamento è presuntivo in quanto deroga dalla sussistenza di un idoneo titolo giuridico. Peraltro, l'ammontare del residuo (provvisorio) deve basarsi pur sempre su una previsione di entrata già definita sulla base dei criteri di veridicità e di attendibilità.

- Il termine posto dal regolamento di contabilità per l'ultimazione dei procedimenti di acquisizione delle entrate deve compatibilizzarsi con i tempi previsti per le fasi che precedono l'approvazione del conto consuntivo (entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento). Si ritiene opportuno che tale termine venga fissato entro il 31 marzo.

  La facoltà prevista dal comma 3 va peraltro ad influenzare la determinazione dell'avanzo di amministrazione, al 31 dicembre, per la presenza di residui che a quella data non sono rappresentativi di crediti effettivi per mancanza di idoneo titolo giuridico; nel caso di applicazione al bilancio di previsione dell'avanzo di amministrazione e del suo conseguente utilizzo, si richiama la necessità di verificare la disponibilità di tale risultanza, pur in presenza del verbale di chiusura (articolo 30 del testo coordinato), a causa di possibili variazioni in meno derivanti dal protrarsi, nell'esercizio successivo, dei procedimenti di accertamento delle entrate in precedenza descritte.

- Per effetto del comma 4, l'accertamento è di competenza del soggetto preposto al servizio al quale è attribuito il procedimento di gestione. Il responsabile è pertanto tenuto a verificare l'esistenza degli elementi costitutivi del credito e ad inviare successivamente, nei modi e nei tempi definiti dal regolamento di contabilità, detta documentazione al responsabile del servizio finanziario. Quest'ultimo provvede ai dovuti riscontri e all'annotazione delle entrate accertate nelle scritture contabili.
  La derogabilità delle disposizioni contenute nei commi 2, 3 e 4 non consente di stravolgere, con diversa autoregolamentazione, i presupposti che determinano l'insorgenza e la quantificazione del diritto a riscuotere come esplicitate dall'articolo in esame. Il principio sancito dal comma 1, per il quale l'entrata è accertabile soltanto in presenza di idonea documentazione, non può consentire il permanere di comportamenti che, nel passato, con accertamenti di massima, influenzavano in maniera distorsiva il risultato di amministrazione.

Articolo 24 – Riscossione
(art. 24 commi 1 e 2: derogabili ai sensi dell'art. 75 del testo coordinato)

- L'entrata è riscossa a seguito del materiale introito delle somme corrisposte dai debitori agli incaricati, interni o esterni, dell'ente. Gli incaricati interni sono l'economo ed altri eventuali agenti contabili autorizzati dall'ente. Gli incaricati esterni sono di norma il tesoriere e il concessionario della riscossione.

- La riscossione avviene attraverso ordinativi di incasso sottoscritti dal responsabile del servizio finanziario oppure, nel caso in cui il regolamento di contabilità lo preveda, da altro dipendente che può identificarsi anche nel responsabile del procedimento di entrata. Si ritiene che qualora l'ordinativo di incasso venga predisposto e sottoscritto da dipendente diverso dal responsabile del servizio finanziario, debba essere sottoposto al riscontro contabile di quest'ultimo.

- Sono pure di competenza del servizio finanziario le operazioni di contabilizzazione e di trasmissione in tesoreria degli ordinativi di incasso. Viene demandata al regolamento di contabilità l'individuazione degli elementi che l'ordinativo deve contenere.

  Il contenuto minimo dell'ordinativo di incasso proposto è il seguente:
  a) indicazione del debitore;

b) ammontare della somma da riscuotere;
c) causale;
d) eventuali vincoli di destinazione delle somme da riscuotere;
e) indicazione della risorsa, o del capitolo di bilancio per i servizi per conto terzi, cui è riferita l'entrata, distintamente per residui o competenza;
f) codifica;
g) numero progressivo;
h) esercizio finanziario e data di emissione.

- Le disposizioni del comma 3 riconfermano l'obbligo per il tesoriere di riscuotere, comunque, ogni somma versata a favore del comune: ove a questa riscossione non corrisponda ordinativo di incasso, il tesoriere è tenuto a chiedere all'ente la regolarizzazione dell'operazione, con le modalità ed i tempi previsti nel regolamento di contabilità o nella convenzione di tesoreria.

Articolo 25 – Versamento

- Le modalità del versamento devono essere attentamente definite in sede di regolamento di contabilità o dalla convenzione di tesoreria, in quanto l'articolo dispone, in ordine ad esse, soltanto in via generale. Rispetto a specifiche fattispecie di entrate è opportuno tenere in particolare conto i seguenti elementi:
  a) per le entrate con scadenza determinata per legge o contratto si può prevedere l'obbligo, in capo al responsabile del servizio finanziario o altro soggetto, di accertare in tempi brevi l'avvenuto versamento e di segnalare ai servizi competenti le eventuali inadempienze per attivare le conseguenti iniziative di recupero;
  b) per le entrate riscosse da agenti interni si può prevedere una scadenza per i corrispondenti versamenti al tesoriere, scadenza che tenga conto anche dell'entità complessiva degli importi incassati. Anche in questo caso è necessario che siano definite e poste in essere procedure di verifica per l'individuazione di ogni eventuale responsabilità in caso di mancati o ritardati versamenti.

CAPO II
GESTIONE DELLE SPESE

Articolo 26 – Fasi della spesa

- Il presente articolo individua il procedimento di gestione del bilancio relativo alle spese e lo articola nelle seguenti fasi: **impegno**, **liquidazione**, **ordinazione** e **pagamento**.

Articolo 27 – Impegno di spesa

- La rigorosa definizione del concetto di impegno vieta tassativamente la possibilità di impegnare in bilancio somme che non costituiscono debiti effettivi nei confronti di terzi. Lo scopo della norma è quello di garantire, da un lato, un livello di veridicità maggiore che in passato e, dall'altro, quello di permettere una maggiore rappresentazione dei dati finanziari in termini economici**.**

- L'articolo (comma 1) individua nei seguenti gli elementi necessari alla formalizzazione dell'impegno:
  a) l'obbligazione giuridicamente perfezionata. L'obbligazione è un vincolo giuridico tra soggetto debitore e soggetto creditore che ha per oggetto una prestazione suscettibile di valutazione economica; per il sorgere dell'impegno occorre che essa sia perfezionata giuridicamente;
  b) la determinazione della somma da pagare. Occorre che dall'atto di impegno risulti la somma da pagare che dovrà, dunque, essere determinata e non semplicemente determinabile;
  c) l'individuazione del soggetto creditore. Assieme all'elemento di cui al punto a), tale fattore impedisce l'assunzione dei c.d. 'impegni di massima', configurabili come dei semplici accantonamenti di somme stanziati in bilancio; sono peraltro fatte salve le deroghe previste ai commi 3, 5 e 6 del presente articolo;
  d) la ragione del debito. Si tratta della applicazione di un principio di ordine generale, che richiede che ogni atto amministrativo sia adeguatamente motivato;
  e) la costituzione del vincolo sulle previsioni di bilancio, nel rispetto delle norme relative alla copertura finanziaria della spesa. Ci si riferisce alla registrazione o costituzione del vincolo sul corrispondente capitolo o intervento di spesa, previa verifica della copertura finanziaria di cui all'articolo 35, comma 1 del testo coordinato.

- Presupposto per l'impegno, quindi, è il perfezionamento giuridico di una obbligazione; in assenza di obbligazione giuridicamente rilevante (perfezionata) non può aversi impegno di spesa.

- Per comprendere la portata innovativa del concetto di impegno si riporta di seguito un ***esempio*** che, pur essendo particolare per la sua collocazione temporale, risulta utile per chiarire il contenuto di detta fase gestionale della spesa.
  Un ente locale, sulla base di una propria determina, ordina in data 10 dicembre la fornitura di un certo quantitativo di beni.
  Supposto che nell'ordine di fornitura nulla venga indicato in ordine ai tempi di consegna , possono verificarsi tre ipotesi:
  a) il fornitore esegue la fornitura entro il 31 dicembre;
  b) il fornitore comunica all'ente l'accettazione dell'ordine entro il 31 dicembre e consegna i beni successivamente;
  c) il fornitore comunica all'ente l'accettazione dell'ordine dopo il 31 dicembre.

  Nella prima ipotesi è pacifico come l'esecuzione della prestazione da parte del fornitore racchiuda in se l'accettazione dell'ordine e, quindi, il perfezionamento giuridico dell'obbligazione in capo all'ente. In questo caso alla consegna dei beni seguirà la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento, magari nell'esercizio finanziario successivo. L'impegno a fine esercizio costituirà residuo passivo.

  Nella seconda ipotesi la situazione, agli effetti contabili, non è differente rispetto alla prima per le seguenti considerazioni:
  l'articolo 1326 del Codice civile, sulla conclusione del contratto, stabilisce che lo stesso è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. È del tutto evidente come, ricevuta la comunicazione di accettazione dell'ordine, per l'ente l'obbligazione sia giuridicamente perfezionata (nei suoi requisiti civilistici), restando del tutto indifferente il momento nel quale avverrà materialmente la consegna, da parte del fornitore, dei beni ordinati
  Agli effetti contabili, le ipotesi sopra descritte comportano risultanze analoghe tra di loro; diversa è invece l'incidenza della rilevazione dell'atto di gestione ai fini economici.

Nella terza ipotesi, pervenendo l'accettazione dell'ordine dopo il 31 dicembre, l'obbligazione è perfezionata giuridicamente dopo detto termine e la destinazione naturale (oltre che giuridica) delle somme impegnate contabilmente (ma non ancora trasformate in obbligazione giuridica) è l'avanzo di amministrazione. In questo caso tuttavia, pur aderendo perfettamente al dettato normativo, il comportamento dell'ente può prestarsi a possibili contenziosi sotto il profilo privatistico (l'obbligazione, seppur perfezionata dopo il 31 dicembre, da un punto di vista civilistico è idonea ad impegnare l'ente locale, il quale sarebbe tenuto alla controprestazione pur non avendo più in bilancio la copertura finanziaria).
Al riguardo è, pertanto, opportuno prevedere, nel regolamento di contabilità, l'obbligo di indicare nelle comunicazioni di ordinazione delle prestazioni, oltre che l'avvenuto impegno (comma 5 dell'art. 35), anche il termine (non oltre il 31 dicembre) e il modo in cui deve esplicitarsi l'accettazione dell'ordine.

- Circa le modalità con cui si effettua l'impegno, il comma 2 disciplina la fattispecie degli «impegni automatici», ossia individua le categorie di spesa che non necessitano di particolari atti amministrativi per l'assunzione dell'impegno. Quest'ultimo è costituito a seguito della semplice approvazione del bilancio o delle successive variazioni. Si tratta, nella maggior parte dei casi, di spese obbligatorie e vincolate per le quali il bilancio si limita a valutarne l'entità, analogamente a quello che avverrebbe con l'atto di impegno se ne fosse necessaria l'adozione. Deve trattarsi di spese a fronte delle quali sono presenti, al momento di deliberare il bilancio o la variazione, obbligazioni giuridicamente perfezionate.
  Le spese a cui si applica questo particolare trattamento sono:
  a) le indennità già attribuite agli amministratori;
  b) il trattamento economico attribuito al personale dipendente, ivi compresi gli oneri riflessi. L'impegno è assunto relativamente al personale in servizio. In presenza di procedura concorsuale si attiva la prenotazione di impegno di spesa, che si perfezionerà in impegno effettivo con l'assunzione in servizio;
  c) le rate di ammortamento dei mutui, gli interessi di preammortamento e altri oneri accessori. Essi devono discendere da mutui e prestiti già contratti;
  d) le spese a calcolo. Trattasi di spese di carattere variabile concernenti le ordinarie provviste per la prestazione di servizi o di fornitura (articolo 35 comma 4 del testo coordinato);
  e) le spese dovute in base alla legge o a contratti già perfezionati.

- Data la complessa dinamica gestionale dell'ente pubblico, il legislatore ha previsto la figura della prenotazione d'impegno, da utilizzare nelle procedure in via di espletamento (comma 3).

  Rispetto alla rigidità della definizione dell'impegno di spesa contenuta nel comma 1, è infatti consentita l'assunzione di impegni provvisori per tutte le procedure nelle quali l'individuazione del soggetto creditore o la determinazione degli altri elementi necessari all'impegno avvengono solamente alla fine della procedura stessa. In tale fattispecie si ricorre alla prenotazione di impegno, che consiste nel 'vincolare' le somme stimate come occorrenti anche in assenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata.

- In seguito alla prenotazione possono verificarsi due ipotesi:
  a) viene perfezionata giuridicamente l'obbligazione. In questo caso il 'quasi' impegno si tramuta in impegno (peraltro in assenza di ulteriori attività amministrative) e potranno essere eseguite, con il verificarsi delle condizioni normative, le fasi successive della spesa;
  b) l'obbligazione non viene perfezionata. In tal caso la prenotazione (e non l'impegno) decade, in quanto mai realizzata la fase dell'impegno (obbligazione inesistente). Le relative risorse, prenotate ma non impegnate, costituiscono economie di spesa che confluiscono nei risultati finali di gestione e amministrazione.

Una deroga alla suesposta disciplina, al fine di non creare difficoltà gestionali per le procedure che si collocano a cavallo di due esercizi, è rappresentata dalle prenotazioni di impegno riferite a procedure di gara bandite ma non concluse entro la fine dell'esercizio, in relazione alle quali le corrispondenti poste di uscita si considerano impegnate.

- In riferimento alle modalità di assunzione delle prenotazioni di impegno di spesa ampio spazio deve essere concesso al regolamento di contabilità di ciascun ente.

- In ordine alle spese da considerarsi comunque impegnate i commi 5, per le spese in conto capitale, e 6, per le spese correnti, introducono ulteriori ipotesi correlate all'avvenuto accertamento di finanziamenti con vincolo di destinazione, ovvero di entrate proprie o di quote dell'avanzo di amministrazione.
  Tali stanziamenti di spesa vanno a formare i c.d. 'residui di stanziamento', in corrispondenza e per l'ammontare dell'accertamento delle relative entrate. La norma intende escludere che i relativi stanziamenti vadano in economia per la parte in cui non siano stati assunti veri e propri impegni di spesa entro l'esercizio. In questo contesto l'attestazione di copertura e il parere di regolarità contabile si rendono comunque necessari all'atto del perfezionamento delle singole obbligazioni con l'assunzione dei relativi impegni di spesa sul conto dei residui.
  Nell'ambito delle disposizioni regolamentari dell'ente, può essere utile introdurre una norma che limiti l'accumularsi di accantonamenti di spese per investimenti, effettuati in corrispondenza all'accertamento delle entrate utilizzate per il loro finanziamento (si fa riferimento in particolare alle fattispecie di cui al comma 5, lettere b., d. ed e., nonché al comma 6), che determinano, di fatto, l'inutile immobilizzo di risorse.([3])

- Nel preesistente ordinamento l'impegno non poteva che riferirsi alla competenza dell'anno, fatta salva la deroga prevista per assicurare la continuità dei servizi. Con il nuovo ordinamento si attribuisce carattere autorizzatorio agli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, nel senso che gli stessi costituiscono limiti agli impegni di spesa. Possono quindi essere assunti impegni di spesa sugli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni comprese nel bilancio pluriennale (comma 7).

- È prevista inoltre la possibilità di impegni di spesa che, per la loro particolare natura, hanno durata superiore a quella del bilancio pluriennale o che iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio stesso. Di detti impegni deve tenersi conto nella formazione dei bilanci futuri rispettivamente per il periodo residuale e per il periodo successivo (comma 8).

- Relativamente a tali fattispecie, il servizio finanziario dovrà trovare adeguati sistemi di rilevazione e registrazione degli impegni pluriennali.

- Si richiama da ultimo il commento all'articolo 35 del testo coordinato.

([3]) La norma regolamentare potrebbe, ad esempio, fissare il lasso temporale di un anno per la conservazione del residuo passivo di stanziamento. La medesima norma regolamentare potrebbe inoltre prevedere che il presupposto per l'impegno contabile sugli stanziamenti di spesa in relazione ai quali si formano i residui di stanziamento, ai sensi del comma 5 del presente articolo, sia costituito dalla presenza di un progetto preliminare, di una perizia di stima o di altra documentazione, idonea a determinare l'entità della spesa da tradurre in investimento. Qualora non si verificassero tali presupposti, le risorse di entrata affluirebbero al risultato di amministrazione tra i fondi con vincolo di destinazione, se si tratta di entrate aventi tale vincolo, o altrimenti negli altri fondi (fondo per gli investimenti e fondo non vincolato).

Articolo 28 – Liquidazione
(art. 28: derogabile ai sensi dell'art. 75 del testo coordinato)

- Per liquidazione si intende l'operazione attraverso la quale, entro i limiti delle somme impegnate e sulla base dei documenti e dei titoli atti a comprovare i diritti di acquisto dal creditore, viene determinata la somma certa e liquida che l'ente è tenuto a pagare (comma 1).

- Con la liquidazione si deve appurare che la documentazione prodotta sia completa e idonea a comprovare il diritto del creditore. Deve essere verificato che i documenti di spesa prodotti siano conformi alle norme di legge, - comprese quelle di natura fiscale -, che le prestazioni o forniture eseguite rispondano ai requisiti quantitativi e qualitativi e alle altre condizioni pattuite, e che l'obbligazione sia esigibile in quanto non sospesa da termine o condizione. La liquidazione compete all'ufficio che ha dato esecuzione al provvedimento di spesa (comma 2). L'atto di liquidazione, redatto nelle forme che l'amministrazione riterrà più opportune, è dunque sottoscritto dal responsabile del servizio proponente.

- L'atto di liquidazione è trasmesso, con tutti i documenti giustificativi, al servizio finanziario, che è tenuto ad effettuare sul medesimo i controlli connessi alla regolarità contabile (commi 4 e 5).

- Per le spese derivanti da contratti di somministrazione di energia elettrica, acqua, gas e servizi telefonici, per le quali l'impegno relativo si forma con l'approvazione del bilancio di previsione (impegni automatici ai sensi dell'art. 27 comma 2), le fasi della liquidazione e dell'ordinazione possono effettuarsi con ***procedure abbreviate*** (comma 3). Si può infatti accelerare l'iter contabile prevedendo il pagamento di determinate somme:

  - senza previa emissione del mandato. In tal caso, per ragioni di speditezza, si liquidano determinate fattispecie di spese con una forma accelerata (es.: elenchi, etc), con invio della documentazione al tesoriere e con l'ordine di pagare alla scadenza prefissata. Successivamente il servizio finanziario provvederà all'emissione dell'ordinativo di pagamento a copertura dell'operazione, secondo le scadenze fissate nel regolamento di contabilità;

  - senza previa emissione dell'atto di liquidazione e del mandato. In questa seconda ipotesi, sulla base di quanto stabilito dal regolamento di contabilità, si dovrà autorizzare il tesoriere al pagamento di determinate utenze (es. telefono, riscaldamento, luce) alle scadenze prefissate, con scarico sul conto di tesoreria (addebito RID) secondo modalità definite. Con questa procedura sarà possibile effettuare i pagamenti dei contratti di somministrazione nel rispetto della scadenze, senza incorrere nell'applicazione di interessi moratori. Al riguardo i mandati di copertura dovranno essere emessi previo accertamento da parte dell'unità organizzativa che ha ordinato la spesa della regolarità della stessa (atto di liquidazione) e tempestivamente, ovvero compatibilmente con le scadenze fissate dal contratto bancario per la comunicazione di eventuali irregolarità e conseguente storno dell'addebito.

- La norma in esame prevede altresì procedure abbreviate anche per quanto attiene la fase del pagamento.

Articolo 29 – Ordinazione e pagamento
(art. 29 comma 3: derogabile ai sensi dell'art. 75 del testo coordinato)

- Con l'ordinazione si dà ordine al tesoriere di pagare il dovuto; l'ordine consiste nel mandato di pagamento, il cui contenuto, le modalità di emissione, di contabilizzazione e di trasmissione al

tesoriere sono disciplinate dal regolamento di contabilità (commi 1 e 2). Si ritiene opportuno considerare quali elementi minimali del mandato i seguenti:

a) numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
b) data di emissione;
c) intervento, o capitolo per i servizi per conto terzi, sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza e residui;
d) codifica;
e) indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita I.V.A.;
f) ammontare della somma dovuta e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o concordata con il creditore;
g) causale ed estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
h) eventuali modalità agevolative di pagamento, se richieste dal creditore;
i) rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.

- Per certi tipi di spesa, specificatamente individuati (comma 3), il tesoriere provvede ai pagamenti anche in mancanza della preventiva emissione dell'ordinativo. In tal senso il tesoriere, prima di procedere ai pagamenti, è comunque tenuto a controllarne la corrispondenza con lo stanziamento del bilancio o con l'elenco dei residui. Tali pagamenti devono essere quanto prima regolarizzati nei termini ([4]) stabiliti dal regolamento di contabilità o dalla convenzione di tesoreria.

- Le disposizioni del comma 3 possono essere derogate con autonoma regolamentazione. Si fa presente, a tal proposito, che le tipologie di spesa ammissibili a tale procedura devono quantomeno essere caratterizzate da una scadenza fissa e da un importo determinato. Diversamente tale deroga non appare effettivamente praticabile.

CAPO III
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30 – Avanzo di amministrazione

- Il risultato di amministrazione (comma 4) è definito come la somma algebrica del fondo di cassa al 31 dicembre dell'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, dei residui attivi (valore positivo) e dei residui passivi (valore negativo). Questo valore, ove positivo, può essere utilizzato secondo le indicazioni contenute nei commi 1 e 2.

- Al comma 1 si individuano le componenti dell'avanzo in: «fondi non vincolati, fondi vincolati, fondi per il finanziamento delle spese in conto capitale e fondi di ammortamento». La distinzione dell'avanzo in detti fondi comporta una più attenta utilizzazione, in futuro, delle risorse provenienti dalle economie del passato.

- Si analizza di seguito la scomposizione del risultato di amministrazione:

    a) ***fondi vincolati***. Riguardano tutti quei mezzi di finanziamento che non possono avere una finalità differente da quella per la quale sono costituiti. Il vincolo di destinazione può essere costituito per effetto di legge, per disciplina regolamentare o per volontà consiliare.

([4]) Si consiglia di effettuare la regolarizzazione entro il mese successivo per evitare che tali procedure incidano sugli equilibri di bilancio (art. 36 del testo coordinato).

Il fondo vincolato per effetto di norma legislativa è formato dalle economie di spesa finanziate da entrate che hanno destinazione vincolata per legge, da maggiori entrate vincolate a cui non corrispondono stanziamenti a bilancio. Confluiscono nei fondi vincolati anche le eventuali somme derivanti da insussistenza d'impegni conservati a residuo di stanziamento (residuo correlato ad entrate con specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 27 testo coordinato). Sono da considerarsi entrate con vincolo di destinazione quelle derivanti dai contributi di concessione, dai mutui (in questo caso si tratta di vincolo avente origini negoziali), da sanzioni urbanistiche, da sanzioni per violazione del codice della strada, da trasferimenti vincolati per disposizione dell'ente erogatore, etc..
Il fondo vincolato per effetto di norma regolamentare si riferisce ad economie di spesa che si determinano a seguito della costituzione del fondo svalutazione crediti. Infatti detto fondo, che è allocato in bilancio nella funzione 01 (Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo), al servizio 08 – intervento 10, non può essere impegnato e quindi le economie di fine esercizio vanno a confluire nell'avanzo di amministrazione. L'utilizzo della quota di avanzo va disciplinato dal regolamento di contabilità e può riguardare, ad esempio, la copertura di perdite di residui attivi, a seguito di inesigibilità del credito, ovvero per rimborsi da effettuarsi a fronte di entrate indebitamente riscosse.
Il fondo vincolato per volontà dell'ente riguarda quella parte di avanzo sulla quale l'ente pone un vincolo di destinazione in sede di previsione di bilancio, quindi prima dell'approvazione del conto consuntivo (trattasi in tal caso di avanzo presunto, che verrà successivamente accertato con l'approvazione del verbale di chiusura o del conto consuntivo). Si riporta, quale esempio, l'accantonamento di una quota dell'avanzo per la liquidazione del T.F.R..

b) ***fondi per il finanziamento di spese in conto capitale***. Anche per questo fondo valgono le considerazioni già svolte per il fondo precedentemente illustrato. Si ricorda in tale contesto, che le spese di investimento possono essere finanziate oltre che da mutui e da altre entrate che hanno destinazione vincolata per legge, da ulteriori tipologie di fondi previste dal titolo IV (entrate derivanti da dall'alienazione di beni e da riscossioni di crediti, trasferimenti in conto capitale non finalizzati).

c) ***fondi di ammortamento***. Questi troveranno concretezza nel momento in cui verranno iscritte in bilancio le quote di ammortamento e le si faranno confluire nel risultato di amministrazione come economie di bilancio (articolo 11 del testo coordinato).

d) ***fondi non vincolati***. Essi rappresentano la quota residuale disponibile, che, stando a quanto sopra illustrato, corrisponde ad economie di spese o maggiori entrate non finalizzate derivanti soprattutto dalla gestione corrente di bilancio.

- La volontà del legislatore di suddividere in più fondi l'avanzo di amministrazione è strettamente legata ai diversi significati che assume l'avanzo medesimo in ragione del suo utilizzo per il finanziamento di spese di investimento o di spese correnti. L'avanzo di amministrazione è un'entrata di natura straordinaria, la cui destinazione naturale è il finanziamento di spese in conto capitale, ovvero di spese di parte corrente definite una tantum. L'utilizzo dell'avanzo per spese correnti può portare invece a degli squilibri finanziari negli esercizi successivi nel momento stesso in cui l'avanzo si configura come entrata non ripetitiva. L'articolo 30 comma 2 lett. c) prevede un'eccezione, nel senso che in sede di assestamento di bilancio l'avanzo può essere utilizzato anche per spese di funzionamento, qualora sia accertata l'impossibilità di avvalersi di mezzi ordinari. In tal caso l'applicazione dell'avanzo si traduce nell'utilizzo dei fondi non vincolati, ossia della quota derivante in gran parte dalla gestione corrente di bilancio.

- La presenza di numerosi vincoli all'interno dell'avanzo di amministrazione conduce ad una attenta lettura del risultato medesimo: pur trovandosi in presenza di un avanzo, se non vi sono disponibilità sufficienti alla copertura dei fondi vincolati e dei fondi di ammortamento, si assiste ad una situazione in cui l'avanzo viene ad identificarsi con un risultato che nella sostanza evidenzia un valore inferiore a zero. L'obbligo di ricostituire i vincoli originari imposti all'avanzo è previsto, espressamente, solo per i fondi di ammortamento. Infatti essi devono essere sottratti dall'avanzo (comma 2 del presente articolo), oppure sommati al disavanzo al fine di evitare la deviazione di queste risorse dall'impiego per il quale sono costituite (reintegro del patrimonio).

- In merito all'interpretazione del comma 2 va fatta una riflessione sul rapporto esistente tra le tipologie di spesa finanziabili con l'avanzo e la necessità del rispetto della destinazione impressa alle componenti non libere dell'avanzo stesso. Nell'applicazione dell'avanzo si rende opportuno dare un certo ordine di priorità, in relazione ai vincoli posti dalla normativa medesima:
  a) priorità assoluta va riconosciuta al reinvestimento degli ammortamenti accantonati, infatti per questa parte ricorre l'istituto del 'riporto';
  b) utilizzazione dell'avanzo in conformità ai fondi vincolati che hanno concorso a determinarlo;
  c) copertura dei debiti fuori bilancio: va tenuto infatti presente che la possibilità di contrarre a tal fine mutui rende l'operazione prioritaria rispetto all'adozione dei provvedimenti di riequilibrio, per il finanziamento dei quali non è consentita analoga facoltà;
  d) utilizzazione della quota libera dell'avanzo di amministrazione per il finanziamento di spese correnti una tantum e per le spese correnti, solo in sede di assestamento, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari di bilancio;
  e) utilizzazione della quota libera dell'avanzo per il finanziamento di spese di investimento, oltre quelle finanziate con la quota sub b).

- L'avanzo di amministrazione presunto può essere iscritto in bilancio, in sede di previsione o con variazione di bilancio, prima della approvazione del conto consuntivo (comma 3).
  L'assunzione dell'impegno delle spese finanziate con l'avanzo è subordinata alla effettiva disponibilità o all'accertamento.

- L'avanzo di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso (comma 4), ed è disponibile con l'approvazione, da parte della giunta comunale, del verbale di chiusura dell'ultimo esercizio chiuso (comma 5).
  Il verbale di chiusura costituisce sempre un documento contabile interno, ma nello stesso tempo diviene presupposto di accertamento della disponibilità ai fini dell'applicazione dell'avanzo di amministrazione e del conseguente impegno di spesa.
  Il verbale di chiusura si configura come un pre-consuntivo, la cui predisposizione richiede un'attenta valutazione delle partite finanziarie che concorrono alla determinazione della risultanza finale di esercizio. Dal verbale di chiusura devono discendere conoscenze certe per l'individuazione dei residui attivi e passivi, derivanti sia dalla gestione di competenza sia da quella degli esercizi precedenti, ai fini delle operazioni di pagamento e di riscossione di cui all'articolo 45 del testo coordinato. Nella sostanza con il verbale di chiusura l'operazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi, da effettuarsi obbligatoriamente prima dell'approvazione del conto consuntivo (articolo 53 del testo coordinato) viene anticipata all'inizio dell'anno.
  Il regolamento di contabilità deve stabilire i termini entro i quali predisporre il verbale di chiusura e le modalità di trasmissione dell'elenco dei residui al tesoriere.

- Gli stanziamenti di spesa di cui alla lettera a) del comma 2 possono essere impegnati anche prima dell'approvazione del verbale di chiusura o del conto consuntivo (comma 3). Altrettanto può avvenire per gli stanziamenti di spesa finanziati con altri fondi vincolati.

- La distinzione dell'avanzo di amministrazione nei vari fondi è obbligatoria a partire dall'esercizio finanziario 2001.

Articolo 31 – Destinazione dell'avanzo di amministrazione

- Non essendo stato riproposto l'istituto della perenzione amministrativa, l'avanzo di amministrazione, nel primo anno di applicazione del nuovo modello di bilancio, deve essere destinato prioritariamente alla reiscrizione dei residui passivi perenti.

Articolo 32 – Disavanzo di amministrazione

- La presenza di un disavanzo di amministrazione può essere connessa unicamente ad intervenuti eventi straordinari e imprevedibili. Questo perché nel corso dell'esercizio finanziario l'ente è tenuto a monitorare, a scadenze prefissate, l'andamento della gestione finanziaria (articolo 36 del testo coordinato).
  Qualora il rendiconto si chiuda con un disavanzo di amministrazione, la copertura dello stesso deve essere assicurata nell'esercizio in corso e inderogabilmente nei due successivi (articolo 36 comma 3 del testo coordinato).
  L'applicazione in bilancio, nel corso della gestione, del disavanzo accertato in sede di rendiconto, in parte o per l'intero importo, comporta la riduzione di stanziamenti di spesa non finanziati con entrate aventi destinazione vincolata per legge o con entrate a specifica destinazione. Il finanziamento deve, comunque, essere assicurato mediante l'utilizzo di tutte le risorse non vincolate, compresi i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

- Anche in presenza di un risultato contabile complessivo di segno negativo, occorre prestare particolare attenzione alla disarticolazione di tale risultato nelle varie componenti. Sussiste infatti l'obbligo di reintegrare le quote di ammortamento accantonate in aggiunta all'ammontare del disavanzo di amministrazione.

Articolo 33 – Residui attivi

- I residui attivi sono determinati per differenza tra accertamenti e riscossioni nell'esercizio. Il mantenimento tra i residui dell'esercizio è diretta conseguenza della esistenza di una posizione creditoria effettiva (titolo giuridico) non riscossa entro il termine dell'esercizio medesimo (commi 1 e 2).

- Le somme iscritte tra le entrate di competenza non accertate e gli eventuali residui attivi non riconfermati entro il termine dell'esercizio costituiscono minori accertamenti e concorrono alla determinazione dei risultati finali della gestione (comma 4). Una deroga a questo principio è rappresentata dalla fattispecie prevista dall'articolo 23, comma 3, del testo coordinato, laddove è sancito che la procedura di accertamento delle entrate di competenza economica dell'esercizio chiuso può essere conclusa anche nell'esercizio successivo, entro il termine previsto dal regolamento di contabilità.

- Diversamente rispetto al passato, nel nuovo ordinamento le entrate derivanti da mutui costituiscono residui attivi non più sulla base dell'atto deliberativo di assunzione, bensì in

presenza della stipulazione del contratto ovvero, per mutui assunti con la Cassa DD.PP. o con gli istituti di previdenza, dell'intervenuta concessione definitiva (comma 3).

Si precisa il Ministero del Tesoro, ravvisata la necessità di introdurre nuove disposizioni in merito alla concessione, garanzia ed erogazione dei mutui della Cassa DD.PP., ha previsto, con l'articolo 1 del D.M. 30 settembre 1999, l'istituto dell'***impegno formale***. Il nuovo atto, di fatto, sostituisce la c.d. 'adesione di massima' e consente di accompagnare l'attività di programmazione degli enti locali con impegni giuridicamente rilevanti per l'istituto mutuante. L'impegno irrevocabile rilasciato dall'Istituto consente ai soggetti interessati di procedere all'aggiudicazione dell'opera avendo certezza della disponibilità delle risorse. Contabilmente il residuo coinciderà, in tutto o in parte, con l'importo dei lavori aggiudicati e l'Ente potrà assumere il corrispondente mutuo limitatamente all'importo necessario. L'istituto dell'impegno formale tende, infatti, a far coincidere l'importo del mutuo con l'importo dei lavori aggiudicati.

Articolo 34 – Residui passivi

- I residui passivi sono determinati dalla differenza tra le somme impegnate e quelle non pagate entro il termine dell'esercizio (comma 1).

- Costituiscono peraltro residui passivi, pur in mancanza del presupposto dell'obbligazione giuridicamente perfezionata, le fattispecie di spesa individuate dall'articolo 27 commi 2, 3, 5 e 6 del testo coordinato.

- Viene esplicitamente vietata la conservazione nei residui passivi delle somme non impegnate ai sensi dell'articolo 27 richiamato in precedenza (comma 2).

- Le somme iscritte tra le spese di competenza e non impegnate o riportate tra i residui passivi e non riconfermate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa e concorrono come tali alla formazione dei risultati finali di gestione (comma 3).

CAPO IV
PRINCIPI CONTABILI DI GESTIONE

Articolo 35 – Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

- Questo articolo detta alcune regole per la corretta effettuazione delle spese, con esclusione di quelle economali, al fine di evitare la formazione dei debiti fuori bilancio. Nel comma 1 si afferma che il provvedimento autorizzativo di spesa deve essere munito dell'impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo di bilancio, ed aggiunge che per effettuare la spesa ci deve essere anche l'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

  Il visto di regolarità contabile attestante la ***copertura finanziaria*** spetta al responsabile del servizio finanziario, esclusa ogni valutazione di legittimità, che spetta al responsabile del servizio proponente. Il visto si riferisce, in termini di attestazione della copertura finanziaria, alla verifica delle disponibilità effettivamente esistenti negli stanziamenti di spesa, tenuto conto delle verifiche periodiche dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese. Nel caso di visto attestante la copertura finanziaria di spese finanziate con entrate a destinazione vincolata, lo stesso è subordinato alla verifica dell'accertamento dell'entrata. Nel caso di spesa finanziata con l'avanzo di amministrazione, ai fini del rilascio del medesimo visto, si deve tenere conto dello stato di realizzazione dell'avanzo (accertato o disponibile ai sensi dell'articolo 30 del testo coordinato).

La ***regolarità contabile*** comporta la verifica della giusta imputazione al bilancio annuale o pluriennale e l'accertamento della competenza del responsabile del servizio proponente.

- Al fine di assicurare la protezione dei terzi interessati, il responsabile del servizio, conseguita l'esecutività del provvedimento di spesa, deve comunicare agli stessi, contestualmente all'ordinazione della fornitura o della prestazione, l'avvenuto impegno della relativa spesa. La mancata comunicazione consente al terzo interessato di non eseguire la prestazione al fine di non esporsi al rischio di dover agire nei confronti del soggetto che ha effettuato o ha dato corso all'ordinazione irregolare della spesa (comma 5).

- Eccezione al principio della preventiva sussistenza dell'impegno illustrato riguardano:
  a) i lavori, le forniture e le prestazioni determinati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile. In tal caso l'ordinazione fatta a terzi deve essere regolarizzata con l'assunzione del provvedimento e dell'impegno contabile entro i trenta giorni successivi, e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il termine dei trenta giorni (comma 2). Esemplificando, si ritiene che possa rientrare nell'ipotesi descritta un intervento urgente per garantire la continuità di un servizio pubblico, specie se indispensabile, sia in quanto il fatto è collegabile ad un intervento imprevisto sia in quanto connesso a entità eccezionali di spesa rispetto all'impegno in precedenza assunto.
     Nel caso non venissero rispettate le regole sopra elencate o in mancanza di regolarizzazione dell'ordinazione nei termini previsti, il terzo comma conferma che il rapporto obbligatorio, per l'acquisizione dei beni e dei servizi, intercorre tra il privato fornitore e l'amministratore, il funzionario o il dipendente che hanno consentito la fornitura, per la parte in cui non sia accertata e dimostrata l'utilità e l'arricchimento che ne ha tratto l'ente (articolo 37 comma 2 lettera f. testo coordinato);
  b) le spese a calcolo, intese quali spese di natura corrente, di carattere variabile, concernenti le ordinarie provviste riguardanti prestazioni di servizi e forniture. Il comma 4 del presente articolo precisa che i fondi destinati alla gestione delle spese attraverso tale istituto devono essere preventivamente individuati con modalità stabilite dal regolamento di contabilità dell'ente. È difficile poter collocare razionalmente tale istituto nella logica del nuovo ordinamento contabile – finanziario in quanto lo stesso, attraverso il riconoscimento delle decisioni di spesa in capo ai singoli responsabili dei servizi, di fatto dovrebbe fare superare l'esigenza di ricorrere ad uno strumento che era tipico di una gestione legata agli organi collegiali.

  Il regolamento di contabilità dovrebbe definire le modalità di individuazione delle quote di stanziamento dell'intervento da destinare a spese a calcolo e definire le tipologie di spesa, nonché il valore massimo per ogni singolo ordinativo. Le spese a tal fine stanziate ed individuate a bilancio sono considerate automaticamente impegnate.

- Si richiama anche il commento riferito all'articolo 27 del testo coordinato.

Articolo 36 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio

- Il primo comma riprende il disposto dell'articolo 33 L.R. n. 1/1993, n. 1 e s .m., per il quale nel corso della gestione del bilancio l'ente deve aver cura di mantenere tutti gli equilibri stabiliti nel bilancio di previsione.
  A mente dell'art. 3 comma 3 del testo coordinato, viene demandata al responsabile del servizio finanziario la segnalazione, al legale rappresentante, al presidente del consiglio comunale, al segretario e all'organo di revisione dell'ente, di eventuali situazioni e fatti che comportino il pregiudizio degli equilibri di bilancio.

Molteplici sono i ***fattori che possono condurre allo squilibrio finanziario*** e richiedere interventi correttivi.
Fra i principali si richiamano i seguenti:

a) disavanzo di amministrazione accertato dal rendiconto dell'esercizio precedente;
b) mancata realizzazione di specifiche entrate correnti previste in bilancio;
c) presenza di residui attivi per i quali già nel corso dell'esercizio si prevede l'insussistenza o l'inesigibilità;
d) sentenze che obbligano l'ente al pagamento di somme cospicue;
e) esistenza di altri debiti fuori bilancio non riconosciuti ai sensi dell'articolo 37 del testo coordinato.

La norma prevede che almeno una volta all'anno, ovvero con diversa periodicità stabilita dal regolamento, la giunta provveda alla ***ricognizione*** dello stato di attuazione dei programmi e alla constatazione del permanere degli equilibri di bilancio. La ricognizione dello stato di attuazione dei programmi assume importanza non solo sotto l'aspetto dei rapporti interorganici tra consiglio e giunta, ma anche sotto l'aspetto gestionale, in quanto i responsabili dei servizi sono coinvolti nella verifica sull'andamento gestionale dei servizi di cui sono responsabili. Si ritiene pertanto opportuno che la stessa venga posta in essere anche in corso di esercizio e non solamente in concomitanza con l'assestamento del bilancio (articolo 17, comma 8, del testo coordinato), al fine di consentire l'eventuale introduzione dei correttivi ai programmi che si rendessero necessari per il raggiungimento degli obiettivi.

La Giunta relaziona al Consiglio comunale sul risultato della ricognizione, il quale addotta i ***provvedimenti necessari***:

1) al ripiano dei debiti fuori bilancio;
2) per ripristinare gli equilibri di bilancio qualora le previsioni per la fine dell'anno facciano prevedere squilibri per la gestione di competenza o per quella dei residui;
3) alla copertura dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Anche se tale fattispecie non è espressamente prevista da questo articolo, si ritiene che la medesima debba essere comunque presa in considerazione nel contesto della verifica degli equilibri di bilancio. L'articolo 32 del testo coordinato dispone l'obbligo della copertura del disavanzo di amministrazione con le modalità stabilite dal presente articolo.

Il provvedimento di riequilibrio deve essere adottato entro e non oltre il 30 di novembre e va allegato al rendiconto dell'esercizio relativo.
La mancata adozione del medesimo provvedimento, ivi compresa la copertura del disavanzo di amministrazione di cui all'articolo 32 del testo coordinato, comporta il divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti dalla legge o di effettuare spese non derivanti da impegni precedentemente assunti. Gli atti di impegno assunti in violazione a tale principio sono nulli (comma 4).

- Per il ripristino dell'equilibrio di bilancio il consiglio provvede ad adottare i provvedimenti utilizzando, per l'anno in corso ed eventualmente i due successivi, tutte le entrate e le disponibilità, ad eccezione di quelle provenienti dalla assunzione di prestiti e di quelle aventi destinazione specifica per legge, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili (comma 3).
  Va ricordato che:
  a) per il ripristino degli equilibri di bilancio, ove non sia possibile provvedere con mezzi ordinari, si può applicare l'avanzo di amministrazione accertato/disponibile ai sensi dell'articolo 30 del testo coordinato;
  b) per il finanziamento dei debiti fuori bilancio, riconosciuti dall'ente ai sensi dell'articolo 37 del testo coordinato, ove sia impossibile utilizzare altre risorse, si possono assumere mutui.

Articolo 37 – Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio

- Si premette che il debito fuori bilancio è una obbligazione che, pur essendo valida sotto il profilo giuridico, è stata originata da un procedimento non rispettoso delle regole giuscontabili di effettuazione delle spese (nella sostanza la mancanza, a monte, di un impegno e/o della attestazione di copertura finanziaria).

- Mediante il provvedimento consiliare di riconoscimento del debito fuori bilancio, adottato su proposta del responsabile del servizio competente per materia, si dà atto della esistenza di un ***debito contratto senza il preventivo impegno di spesa*** e, qualora questo si identifichi nell'elencazione fatta dal comma 1, lo si iscrive nel bilancio finanziario di competenza, procedendo al suo ripiano.
  Le fattispecie di debiti fuori bilancio individuate dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 si caratterizzano, quasi esclusivamente, per il fatto di essere originate dal sorgere di rapporti obbligatori, i quali si perfezionano indipendentemente dalla volontà dell'ente; in simili situazioni l'impegno non serve a rendere efficace l'obbligazione, bensì permette soltanto l'assolvimento del debito, poiché il rapporto obbligatorio è già validamente sorto, stante la sua irregolarità nella assenza di contabilizzazione.

- Diversa origine invece caratterizza la fattispecie contemplata dalla lettera f del comma 1, la quale consente il riconoscimento di ***debiti irritualmente sorti*** (violazione degli obblighi previsti dall'articolo 35 commi 1 e 2 del testo coordinato) nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
  Il riconoscimento, in questo caso, è ammesso unicamente per l'importo corrispondente alla accertata e dimostrata utilità e arricchimento di cui l'ente ha beneficiato. A tal proposito vedasi la circolare del Ministero dell'Interno 14 novembre 1997, n. F.L. 28/97 (in G.U. n. 277 di data 27 novembre 1997).

- Il ripiano dei debiti 'riconoscibili' deve essere effettuato, normalmente, almeno una volta all'anno entro il 30 novembre con la deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, di cui all'articolo 36 del testo coordinato. È opportuno avvalersi della facoltà di stabilire una diversa periodicità per il riconoscimento dei debiti, nell'ambito del regolamento di contabilità.

- Il pagamento dei debiti 'riconosciuti' può avvenire anche mediante un piano di rateizzazione triennale, preventivamente concordato con i creditori (comma 2).

- Si richiama il commento di cui all'articolo 36 per quanto concerne l'individuazione delle modalità di finanziamento dei debiti oggetto di riconoscimento.

Articolo 38 – Controllo di gestione

- Il controllo di gestione è uno strumento che ogni amministrazione deve introdurre per verificare la rispondenza dei risultati agli obiettivi programmati e se ciò avviene attraverso una corretta ed economica gestione delle risorse, nel rispetto dei principi di «buon andamento e trasparenza».

- Il controllo di gestione consente:
  - ai dirigenti, o responsabili dei Servizi, di monitorare costantemente l'attività gestionale dei Servizi di cui sono responsabili e di intervenire affinché le risorse siano impegnate in modo efficace ed efficiente per il raggiungimento degli obiettivi prefissati;
  - agli amministratori di verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
  - al nucleo di valutazione, ove costituito, di disporre dei risultati della gestione dei singoli Servizi, a supporto dell'attività di valutazione.

Quanto detto qualifica il controllo di gestione proprio come ***controllo interno*** all'Amministrazione e come «guida» per la gestione.

- Il controllo di gestione presenta alcune caratteristiche fondamentali:
  - è un «processo» che deriva da un succedersi di operazioni sistematiche che vanno dalla pianificazione al controllo;
  - è una variabile organizzativa che contribuisce a definire il quadro dei compiti e delle responsabilità;
  - riguarda l'intera attività amministrativa e gestionale dell'Ente con riferimento ai singoli Servizi o centri di costo.

  Esso si articola quindi attraverso fasi definite che costituiscono un processo circolare il quale, partendo dalla definizione degli obiettivi gestionali, passa attraverso una rilevazione dei dati di attività (risultati), di costo e provento, misurati attraverso idonei indicatori che consentono di valutare i risultati in termini di rispondenza agli obiettivi definiti e, nel caso di scostamenti, di apportare i relativi aggiustamenti.

  Questa verifica deve essere periodica proprio per consentire gli aggiustamenti utili già in corso d'anno.

- L'approccio del controllo di gestione è prevalentemente di tipo economico e quindi rivolto alla valutazione di efficienza ed economicità della gestione dei Servizi comunali.

  In questo contesto l'introduzione della contabilità economica prevista dal nuovo ordinamento finanziario e contabile costituisce sicuramente elemento di semplificazione per l'applicazione del controllo di gestione, anche nelle realtà comunali di ridotte dimensioni.

- È opportuno che il ***regolamento di contabilità*** (o il ***regolamento di organizzazione***) disciplini soprattutto l'aspetto organizzativo del controllo di gestione:
  - l'unità organizzativa preposta alla sua implementazione;
  - l'articolazione della struttura dell'Ente per servizi e centri di costo, per una precisa attribuzione di obiettivi, risorse e responsabilità;
  - le modalità di rilevazione delle informazioni quantitative e qualitative dei servizi erogati nonché i relativi costi ed i proventi per la costruzione degli indicatori corrispondenti.

  È opportuno inoltre che il regolamento comunale individui il soggetto tenuto alla definizione degli obiettivi gestionali, lo strumento attraverso il quale vengono esplicitati, la periodicità dei rapporti di gestione oltre che i destinatari dei rapporti annuali.

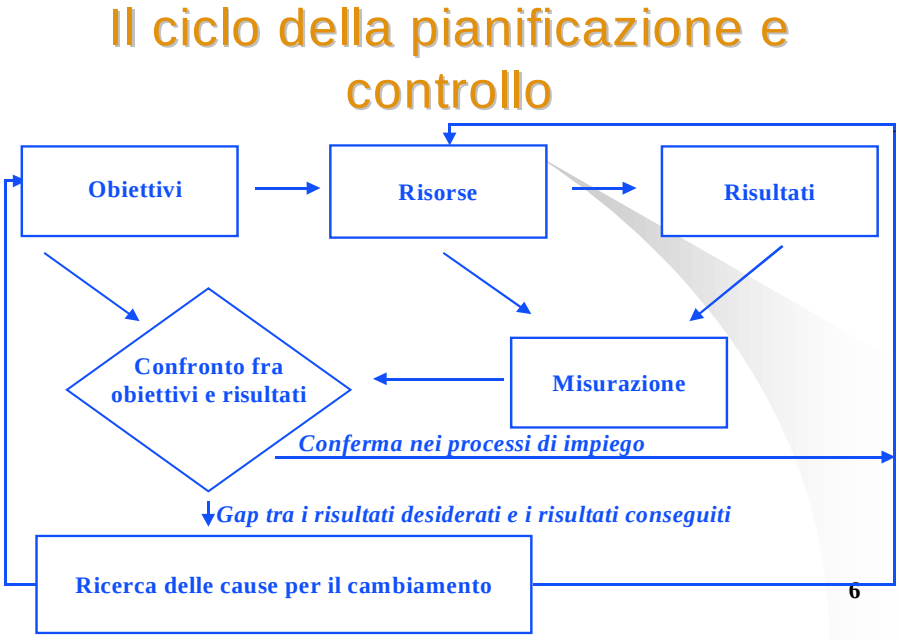

Articolo 39 – Utilizzo di entrate a specifica destinazione

- Questo articolo disciplina la possibilità di far fronte a ***momentanee deficienze di cassa*** per il finanziamento di spese correnti, in luogo delle più costose anticipazioni di tesoreria, con le entrate aventi specifica destinazione. Possono essere utilizzate anche le somme derivanti dalla assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa DD.PP. per un importo non superiore alla anticipazione di tesoreria che, come si ricorda, può essere pari al massimo ai 3/12 delle entrate accertate, nel penultimo anno precedente, nei primi tre titoli dell'entrata (comma 1).

- Il comune che prevede di dover attingere a tali fondi deve assumere una deliberazione di giunta, all'inizio dell'esercizio, che autorizzi l'operazione in termini generali, dopodiché il responsabile del servizio finanziario dovrà attivarsi presso il tesoriere con specifiche richieste (comma 2).

- Ad ogni utilizzo di tali somme viene vincolata una quota della anticipazione di tesoreria; appena l'ente introita somme senza vincolo di destinazione queste devono essere immediatamente utilizzate dal tesoriere per ricostituire la consistenza di quelle vincolate (comma 3). In tali termini l'anticipazione vera e propria verrà attivata solo per l'importo differenziale.

- È prevista infine la possibilità di utilizzare le somme a specifica destinazione, ad eccezione dei trasferimenti degli enti del settore pubblico allargato e delle entrate per mutui e prestiti, quando l'ente ha in corso la procedura di alienazione del patrimonio ed è in attesa della riscossione del ricavato della vendita che dovrà essere utilizzato per reintegrare il fondo vincolato (comma 4).

- I comprensori possono utilizzare le entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti a prescindere dai vincoli previsti dai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo.

- Stante l'applicazione della normativa a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, è opportuno che, già in relazione al fondo di cassa a fine esercizio 2000, sia possibile individuare l'ammontare del medesimo riferito ad entrate con vincolo di destinazione. Si ritiene che le tipologie di entrata che rivestono tale caratteristica (vincolo nella destinazione), ai fini della utilizzazione in termini di cassa, siano le seguenti:
  - entrate derivanti dalla assunzione di mutui passivi;
  - proventi concessioni edilizie e sanzioni urbanistiche;
  - proventi concessioni in sanatoria di abusi edilizi;
  - proventi sanzioni pecuniarie per violazione delle norme del codice della strada.

  I vincoli sulla cassa, come disciplinati dall'articolo, incidono sulla liquidità dell'ente e quindi non vanno 'confusi' con i vincoli posti nell'ambito dell'avanzo di amministrazione, i quali si riferiscono alla destinazione dell'entrata in termini di competenza.

TITOLO IV
SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 40 – Soggetti abilitati a svolgere il servizio di tesoreria

- La novità rilevante è costituita dalla predeterminazione ex lege dei soggetti cui può essere affidata la gestione del servizio. Tale articolo, oltre a rimarcare l'obbligo di disporre di un servizio di tesoreria, prevede, infatti, che lo stesso debba essere affidato ad un Istituto di credito autorizzato a svolgere l'attività di cui all'art. 10 del D.Lgs. 01.09.1993 n. 385, ovvero a più

Istituti di credito tra loro associati operanti con adeguata capillarità sul territorio; l'obbligo è inteso a prescrivere un modulo organizzativo di gestione unitaria della liquidità dell'ente.

- Viene qui affermato, al comma 2, il diritto di avvalersi del proprio concessionario della riscossione (in conformità all'art. 3, comma 7, del D.lgs. 13 aprile 1999, n. 112) per l'espletamento del servizio di tesoreria. Si ritiene che una scelta di questo genere presupponga egualmente l'espletamento di una ***gara ad evidenza pubblica,*** in quanto il principio che informa l'affidamento del servizio si basa sulla concorrenzialità dei soggetti aventi diritto.

- L'articolo 40, comma 1, della Legge 448/98, confermato dall'articolo 47 comma 2 della Legge 488/99, autorizza all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici la Società Poste Italiane S.p.A.. Si ritiene che tale autorizzazione, in quanto prevista da una norma speciale, debba applicarsi direttamente anche in ambito locale. Ne consegue che i comuni sono legittimati ad estendere la procedura concorsuale anche alla Società Poste Italiane S.p.A.. L'articolo richiamato, oltre ad autorizzare le Poste all'esercizio del servizio di tesoreria, abilita le stesse ad effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche.

Articolo 41 – Oggetto del servizio di tesoreria

- La definizione di cui al comma 1, a livello di raffronto testuale, appare più esatta e completa di quella precedente, quasi ad intendere che il tesoriere ha una competenza più generale in ordine alle entrate, che si esercita anche su quelle riscosse dall'esattore o da altri agenti contabili. La peculiarità della tesoreria sta proprio nell'assicurare una gestione unitaria della liquidità dell'ente, interessando l'intero movimento della gestione finanziaria, cioè tutte le operazioni di riscossione e pagamento, di custodia e amministrazione di titoli e valori. Si tratta di una doverosità del servizio che serve a mantenere distinta la 'gestione della liquidità' dalla 'gestione amministrativa' e che preclude, in assenza di apposite disposizioni derogatorie, la possibilità di compromettere questa gestione unitaria mediante l'apertura di conti correnti al di fuori dal servizio di tesoreria. Non vi possono essere, quindi, operazioni finanziarie che esulano dal servizio di tesoreria, ed esso è unico per tutta la gestione finanziaria dell'ente.

Articolo 42 – Affidamento del servizio di tesoreria

- L'articolo in commento prevede che il servizio di tesoreria del Comune, al fine di assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa in ordine alle motivazioni di convenienza o di interesse pubblico alla base della scelta, venga affidato mediante procedure ad evidenza pubblica (asta pubblica, licitazione, trattativa privata previo confronto concorrenziale) stabilite nel regolamento di contabilità di ciascun ente. Al regolamento spetterà, in particolare, fissare le fasi tipiche della procedura ad evidenza pubblica il cui atto iniziale è l'adozione, da parte della Giunta comunale, del ***capitolato speciale*** e l'individuazione delle modalità da seguire per la scelta del contraente e per l'aggiudicazione del servizio.

- Sui criteri di scelta del contraente, la giurisprudenza ha riconosciuto ampia autonomia agli enti. Si ricordano, tra gli altri: migliore remunerabilità del deposito di liquidità presso il Tesoriere (condizione questa non utilizzabile per i comuni soggetti al regime di Tesoreria Unica), miglior tasso nelle anticipazioni, eventuali ulteriori servizi offerti (per es. la possibilità di ottenere dal tesoriere mutui a condizioni migliori), valute applicate alle operazioni, commissioni bancarie, eventuali benefici finalizzati al miglioramento della gestione dell'ente etc.. Accanto ai criteri di natura economica evidenziati, la valutazione dovrebbe tenere conto anche delle condizioni organizzative degli istituti di credito, che possono influire sulla qualità del servizio da espletare.

- L’affidamento del servizio di tesoreria si configura come atto di concessione, con il quale la banca affidataria viene investita di funzioni spettanti all’ente e il rapporto che viene instaurato è regolato da apposita convenzione. La convenzione, in conformità all’apposito capitolato speciale, viene deliberata dalla Giunta comunale e regola gli obblighi dell’Istituto, le modalità di svolgimento del servizio, nonché le condizioni di remunerazione delle giacenze e delle anticipazioni di cassa (comma 2).

- La convenzione, in base alle norme che regolano l’attività contrattuale, deve prevedere il termine fisso per la durata del rapporto.

Articolo 44 – Responsabilità del tesoriere e degli agenti contabili

- Nell’articolo si prevede espressamente la responsabilità del Tesoriere su tutti i depositi intestati al Comune. Per eventuali danni causati all’ente o a terzi, il tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio. Si ritiene che tale previsione comporti il venire meno dell’obbligo della cauzione che i soggetti affidatari del servizio erano tenuti a prestare.

- Si fa presente che, anche in ipotesi di investimenti finanziari in titoli o in pronti contro termine effettuati con istituti di credito diversi da quello che svolge il servizio di tesoreria, l’ente locale è tenuto a segnalare, ai fini del presente articolo, l’esistenza di tali investimenti al proprio tesoriere, precisandone la consistenza e la durata.

Articolo 45 – Attività connesse al pagamento delle spese
(art. 45 commi 3, 5, 6 e 7: derogabili ai sensi dell’art. 75 del testo coordinato)

- La disciplina che regola il pagamento delle spese assume notevole rilievo per l’attività del tesoriere, in quanto dalla esatta e completa applicazione della stessa discende la valutazione sulla regolarità della sua gestione.

- Per consentire al tesoriere il completo e responsabile esercizio delle sue funzioni, il servizio finanziario deve puntualmente trasmettere al medesimo la seguente documentazione:
  - copia del bilancio di previsione approvato;
  - copia delle delibere di variazione e di prelevamento di quote dal fondo di riserva, esecutive;
  - notifica degli atti di delegazione di pagamento dei prestiti contratti;
  - elenco dei residui attivi e passivi di bilancio sottoscritto dal responsabile del servizio finanziario.

- Spetta al tesoriere verificare la ***regolarità formale***, la ***completezza*** e la ***chiarezza dei dati*** contenuti nel mandato di pagamento, nonché l’***autenticità delle firme*** abilitate alla sottoscrizione del mandato ai sensi del regolamento di contabilità (firme che dovranno essere previamente depositate in tesoreria, con le rispettive generalità e qualifiche).

- Dopo la fase della verifica della regolarità formale, il tesoriere deve procedere a controllare se, al momento, esista la disponibilità dei fondi nella unità elementare del bilancio, cioè nell’intervento e, per i soli servizi per conto terzi, nel capitolo. Il tesoriere, dopo la soppressione delle previsioni di cassa nel bilancio, verificherà il limite di disponibilità dei mandati emessi in conto competenza dallo stanziamento del bilancio preventivo debitamente approvato (tenendo conto delle variazioni e dei prelevamenti dal fondo di riserva disposti con provvedimenti esecutivi) e quello dei mandati emessi in conto residui passivi, mediante riscontro degli stessi nell’apposito elenco dei residui.

Articolo 46 – Gestione informatizzata del servizio di tesoreria
(art. 46: derogabile ai sensi dell'art. 75 del testo coordinato)

- L'informatizzazione del servizio rappresenta una delle innovazioni della nuova disciplina. Il legislatore ha inteso rimuovere eventuali ostacoli all'informatizzazione, fornendo un esplicito supporto normativo all'impiego generalizzato di queste tecnologie anche in sostituzione dei documenti cartacei. Si evidenzia che la soluzione adottata è quella di consentire e non di imporre l'informatizzazione, in quanto spetterà all'ente locale stabilire se attuare o meno tali procedure, tenendo conto della propria situazione finanziaria.

- L'informatizzazione del servizio deve, comunque, garantire il rispetto dei principi che regolano il servizio medesimo.
  In particolare, deve essere garantita la possibilità di verifica dell'autenticità e della regolarità dei mandati di pagamento trasmessi al tesoriere e la conformità con questi degli eventuali supporti magnetici che li accompagnano (ad esempio, i mandati collettivi per il pagamento a favore di più beneficiari, come le retribuzioni ai dipendenti).
  Per quanto riguarda le riscossioni, il sistema deve consentire il rilascio di quietanze regolari in corrispondenza di ogni riscossione.

Articolo 47 – Gestione di titoli e valori

- Il comma 1 si riferisce agli investimenti della liquidità in titoli fruttiferi effettuati dall'ente, nei casi consentiti dalla legge, di cui il tesoriere diventa depositario, con l'obbligo di riscossione delle entrate connesse alle rispettive scadenze e di versamento delle somme sul relativo conto di tesoreria.

  È da tenere presente che, anche a seguito della abrogazione delle disposizioni sancite dall'articolo 72 della L.R. n. 29/1963 e successive modificazioni ed integrazioni («Investimenti provvisori e riserve»), le operazioni concernenti investimenti finanziari devono presentare le seguenti ***caratteristiche***:
  - garanzie in ordine alla salvaguardia dell'ammontare del capitale investito;
  - possibilità di smobilizzo delle somme investite in qualsiasi momento in relazione alle esigenze di liquidità dell'ente locale;
  - remunerazione effettiva dell'investimento effettuato quantomeno corrispondente a quella che sarebbe derivata dalla applicazione del tasso di interesse attivo, in ipotesi di giacenza delle somme investite presso il tesoriere dell'ente.

- La seconda fattispecie riguarda i prelievi e le restituzioni dei depositi effettuati da terzi per spese contrattuali, d'asta e cauzionali, a favore dell'ente.

- La norma rimanda comunque al regolamento di contabilità dell'ente la definizione delle procedure per i prelievi e per le restituzioni dei predetti valori. I movimenti in numerario sono rilevati con imputazione ai servizi per conto terzi e devono essere regolarizzati con l'emissione degli ordinativi di entrata e di uscita, con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

Articolo 48 – Obblighi del tesoriere
(art. 48: derogabile ai sensi dell'art. 75 del testo coordinato)

Articolo 49 – Conto del tesoriere

Articolo 50 – Allegati al conto del tesoriere

- Gli articoli 48, 49 e 50 indicano la documentazione che il tesoriere deve obbligatoriamente redigere e tenere, per registrare e dimostrare la serie degli adempimenti svolti nell'esercizio delle sue mansioni.

- Il tesoriere deve quindi aggiornare e conservare il giornale di cassa, nonché tutte le rilevazioni periodiche di cassa previste dalla legge, con modalità e periodicità fissate nella convenzione.

  In particolare, dovrà tenere al corrente e custoditi con le necessarie cautele, anche i seguenti documenti:
  - il bollettario delle riscossioni;
  - le reversali di incasso ed i mandati di pagamento, cronologicamente ordinati;
  - il registro dei depositi;
  - tutti gli altri registri che si rendessero necessari per l'importanza della gestione, o che fossero prescritti dalla legge o da speciali regolamenti.

- In ordine al conto del tesoriere, viene rimandata al regolamento di contabilità la fissazione del termine entro il quale lo stesso deve essere presentato (si consiglia di prevedere il termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, soluzione che favorisce una più tempestiva approvazione del conto consuntivo).

  L'art. 50 elenca la documentazione che il tesoriere deve allegare al conto, materia che non ha subito particolari innovazioni.

  Il conto del tesoriere deve essere esaminato dal servizio finanziario dell'ente, sia per verificare la completezza documentale delle reversali e dei mandati di pagamento e la regolare compilazione, sia per parificare i dati ed i valori riportati nel conto, attraverso il raffronto con i dati ed i valori esposti nelle scritture finanziarie e patrimoniali dell'ente.

  Il tesoriere, con la presentazione del proprio conto all'Amministrazione, ha assolto l'obbligo sia nei confronti dell'ente, sia nei confronti della Corte dei Conti. Infatti - per effetto della Legge 20 del 1994, degli articoli 226 e 233 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato dal D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e dall'esame congiunto dell'articolo 3 della Legge 658/84 e dell'articolo 1 del D.L. 453/93 - risulta che la trasmissione del conto alla Sezione giurisdizionale spetta all'Amministrazione entro sessanta giorni dalla data di avvenuta approvazione del rendiconto.

  I controlli sulla gestione del servizio di tesoreria si esercitano dunque, oltre che attraverso le verifiche di cassa, anche mediante il controllo amministrativo e giurisdizionale del conto, che il tesoriere ha l'obbligo di rendere all'ente locale.

Articolo 51 – Tesoreria unica

La nuova disposizione introdotta dall'articolo 21 della LR 7/2004 rafforza l'autonomia dei comuni della regione rispetto allo stato, escludendo tutti i comuni dal sistema di tesoreria unica per i fondi che non provengono dall'amministrazione centrale. In base alla precedente normativa l'esclusione era limitata ai soli comuni con popolazione fino ai 20 mila abitanti. È stato invece confermato l'obbligo di assoggettare alla tesoreria unica i fondi trasferiti dallo stato ai comuni della regione, a eccezione di quelli destinati al finanziamento dei servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate o attribuite agli enti locali.

TITOLO V
RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

Articolo 52 – Rendiconto della gestione

- La principale novità rispetto alla precedente normativa è l'introduzione del conto economico, accanto a quello del bilancio e del patrimonio.

- La finalità è quella di rilevare, oltre ai risultati della gestione finanziaria, le grandezze economico-patrimoniali, attraverso le quali è possibile misurare la redditività aziendale ed il livello di efficienza dell'attività svolta.

  Tale finalità ha comportato anche la ridefinizione, rispetto al passato, del conto del patrimonio. Inoltre, data la presenza di conti di sintesi che rappresentano i risultati della stessa gestione sotto i diversi aspetti finanziario ed economico-patrimoniale, si è reso necessario evidenziare le interrelazioni e le congruenze dei vari risultati rappresentati, attraverso il prospetto di conciliazione.

- ***Procedura di approvazione del rendiconto***
  «Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.» (art. 52 comma 2 del testo coordinato) ([5]).
  Per il rispetto della scadenza fissata è necessario che il Tesoriere e gli agenti contabili interni rendano i conti della loro gestione entro i tempi fissati dal Regolamento di contabilità del Comune. Si richiama, a tal proposito, il commento di cui agli articoli 49 e 61 del testo coordinato.
  Il Servizio finanziario verifica la loro corrispondenza con le scritture contabili in possesso dell'ente e predispone lo schema di rendiconto che poi viene deliberato dall'organo esecutivo insieme alla relazione prevista all'art. 60 del testo coordinato, con la quale la giunta «esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti».
  La proposta di deliberazione consiliare del rendiconto e lo schema dello stesso, unitamente alla relazione dell'organo esecutivo, vanno trasmessi all'organo di revisione, il quale, entro il termine fissato dal regolamento di contabilità, comunque non inferiore a 20 giorni dalla data di trasmissione della documentazione, predispone la relazione da allegarsi al rendiconto.

([5]) Per i comuni della provincia di Trento si veda ora anche l'art. 13 ter della L.P. 15 novembre 1993 n. 36, introdotto dall'art. 5 della LP 3 aprile 2009 n. 4. In base ai commi 1 e 3 dell'art. 13 ter gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento. Entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all'ente locale. Tale disposizione si applica a decorrere dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009.

Posto che la relazione dell'organo di revisione non solo contiene l'attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, ma anche, eventualmente, rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione, il Consiglio comunale nell'approvazione del rendiconto deve tenere motivatamente conto delle risultanze fornite dalla relazione dell'organo di revisione.

- ***Controllo della Corte dei conti***

  I Comuni con popolazione superiore ad 8000 abitanti, ovvero quelli i cui rendiconti si chiudano in disavanzo ovvero rechino indicazione di debiti fuori bilancio ([6]), sono tenuti a trasmettere il rendiconto alla Corte dei Conti, sezione Enti locali, entro 30 giorni dall'avvenuto esame del rendiconto stesso da parte dell'organo di controllo. La Sezione enti locali della Corte dei Conti delibera annualmente il termine entro il quale i Comuni sono tenuti a trasmettere il rendiconto, ancorché non sia intervenuto il controllo, nonché la documentazione da allegare. La deliberazione della Corte dei Conti è inviata direttamente ai Comuni con popolazione superiore agli 8000 abitanti nonché al presidente della Giunta Provinciale, quale organo di controllo.

  Tale Sezione esamina i risultati della gestione finanziaria e ne riferisce al Parlamento. Si tratta di una forma di esame dei risultati globali, sia di natura finanziaria che patrimoniale, come evidenziati nei rendiconti.

  Ai fini dell'esercizio di questo tipo di controllo successivo sulla gestione, la Sezione enti locali della corte dei Conti potrà richiedere i rendiconti di tutti gli altri enti locali.

  Si sottolinea che il controllo suindicato è cosa diversa dal giudizio di conto effettuato dalla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti. Il rendiconto del Comune non è più soggetto a tale giudizio ai sensi dell'art. 38 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, mentre sono tenuti alla resa del conto per il relativo giudizio il tesorerie, l'economo e gli altri agenti contabili del Comune (si veda commento agli artt. 49 e 61 del testo coordinato).

Articolo 53 – Conto del bilancio

- Le principali novità rispetto alla precedente normativa sono:
  - la dimostrazione del risultato contabile di gestione, oltre a quello di amministrazione;
  - le tabelle dei parametri gestionali.
  - l'obbligo di procedere al riaccertamento dei residui attivi e passivi.

- I vincoli imposti dal bilancio di previsione costituiscono il costante riferimento di questo documento. Il conto del bilancio consente quindi di verificare se la gestione ha mantenuto gli equilibri finanziari fra entrate e spese di competenza.

  Tale analisi viene condotta attraverso le unità elementari del conto (risorse ed interventi) riferite ai servizi, distintamente rappresentate per residui e competenza nel seguente modo:
  - le somme accertate, con distinzione della parte riscossa e di quella ancora da riscuotere;
  - le somme impegnate, con distinzione della parte pagata e di quella ancora da pagare.

- Operazione propedeutica alla redazione del conto del bilancio è il ***riaccertamento dei residui***. Tale operazione consiste nella verifica attenta e puntuale delle motivazioni che consentono di mantenere tali poste nel bilancio dell'ente. Infatti la più puntuale definizione di accertamento ed impegno prevista dal nuovo ordinamento, che riconduce i residui, salvo le eccezioni previste dall'ordinamento stesso, a vere posizioni di debito e di credito dell'ente nei confronti di terzi, comportano una particolare attenzione nella fase del loro riaccertamento, soprattutto nel primo

([6]) Ai sensi dell'art. 13 del D.L. 786/81 l'elenco di tali Comuni è comunicato alla Corte dei Conti a cura della Giunta Provinciale quale organo di controllo.

anno di applicazione del nuovo ordinamento (vedasi in particolare la circolare della Regione Autonoma Trentino Alto Adige n. 2/EL/2000/TN di data 12 aprile 2000). Nella fase di riaccertamento occorre verificare puntualmente gli elementi costitutivi degli accertamenti e degli impegni da cui provengono i residui.

- Il conto del bilancio si conclude con la dimostrazione del risultato contabile di gestione, oltre a quello contabile di amministrazione. Il ***risultato contabile di gestione*** prende in considerazione soltanto i dati relativi alla gestione finanziaria dell'esercizio di competenza puro, con esclusione quindi delle operazioni in conto residui. Esso si ottiene sommando alle riscossioni sulla competenza i residui attivi formatisi dalla gestione di competenza e sottraendo dalla somma risultante i pagamenti sulla competenza e i residui passivi formatisi dalla gestione di competenza (ovvero è la differenza tra accertamenti ed impegni riferiti alla gestione di competenza).
  Il significato che comunemente si attribuisce al risultato della gestione di competenza è quello di evidenziare, a consuntivo, il permanere degli equilibri di bilancio relativamente al periodo amministrativo analizzato.
  Il risultato della gestione di competenza rileva, in particolare modo, la generale copertura finanziaria di tutti gli impegni di spesa assunti nell'esercizio (sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale) a fronte di tutti gli accertamenti effettuati nel medesimo periodo (sia per la parte corrente, sia per la parte in conto capitale).

- Il ***risultato contabile di amministrazione,*** la cui dimostrazione rimane invariata**,** è dato dal fondo cassa a chiusura dell'esercizio aumentato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi.

- Sia il risultato contabile di gestione, ossia il risultato parziale scaturente dalla sola gestione della competenza, che quello contabile di amministrazione si concludono in termini di avanzo, pareggio o disavanzo.
  L'avanzo di amministrazione e quello della gestione di competenza devono essere altresì suddivisi in diverse quote rappresentanti i vari fondi (vincolati, di ammortamento, per il finanziamento di investimenti e non vincolati). A proposito dell'avanzo di amministrazione si richiama il commento all'articolo 30 del testo coordinato.

- Al conto del bilancio è annessa una serie di ***indicatori*** (parametri gestionali e di efficienza ed efficacia):
  - <u>indicatori finanziari ed economici generali</u> (grado di autonomia finanziaria e di autonomia impositiva, incidenza dei residui attivi e passivi, velocità di riscossione delle entrate proprie, rigidità della spesa corrente, velocità di gestione della spesa corrente, redditività del patrimonio, rapporto dipendenti/popolazione, pressione finanziaria, pressione tributaria, intervento provinciale, indebitamento locale procapite, ecc.). Questi indicatori forniscono informazioni sul sistema gestionale complessivo dell'ente locale.
  - <u>indicatori di efficienza/efficacia relativi ai servizi</u>. In particolare, per i servizi indispensabili, l'efficacia viene misurata dal rapporto tra indici fisici di prodotto (come numero degli addetti, domande evase, unita immobiliari servite, ecc.) e misurazioni del bisogno potenziale (popolazione, Km strade, ecc.); l'efficienza è rappresentata dal rapporto tra i costi totali e l'utenza potenziale (popolazione), o unità fisiche di produzione appositamente individuate (studenti frequentanti, acqua erogata, quintali di rifiuti smaltiti, ecc.). Per i servizi a domanda individuale o per gli altri servizi, l'efficacia risulta misurata dal rapporto tra domanda soddisfatta e quella presentata, l'efficienza dal rapporto tra costi ed utenza effettiva, la redditività dal rapporto tra proventi ed utenza.

  Questo insieme di indicatori possono essere utilizzati al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi gestionali dell'ente.
  Alcuni indicatori del primo gruppo, in quanto riferiti alla gestione del patrimonio, potranno essere determinati solo in presenza di una contabilità economico-patrimoniale.

Articolo 54 – Conto economico ([7])

- Accanto alla contabilità finanziaria che, fino ad oggi, ha costituito l'unico ambiente contabile a disposizione degli enti locali, vi è anche la previsione di una contabilità economica.
  Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo i criteri della competenza economica, ovvero rileva i costi ed i ricavi.

- ***Struttura***
  La struttura scelta dal nuovo ordinamento finanziario per la redazione del conto economico è quella scalare (art. 54 comma 2 del testo coordinato), che consente la determinazione del risultato economico dell'esercizio attraverso successive accumulazioni di componenti positivi e negativi (art. 54 comma 3 e 5 del testo coordinato), ciascuna delle quali esprime il contributo di una particolare area di gestione alla redditività generale.
  La forma scalare evidenzia innanzitutto due risultati intermedi molto significativi: il risultato della gestione e il risultato della gestione operativa.

  Il risultato della gestione è determinato da componenti che, pur con alcune particolarità, corrispondono alle voci delle entrate e delle spese correnti. I componenti positivi sono: i tributi, i trasferimenti correnti, i proventi dei servizi pubblici, i proventi derivanti dalla gestione patrimoniale, oltre agli elementi economici, cioè i costi capitalizzati (incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) e le variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione. I componenti negativi sono: le spese per il personale, l'acquisto di materie prime e di beni di consumo, la prestazione di servizi, l'utilizzo di beni di terzi, i trasferimenti a terzi, le imposte e le tasse a carico del comune, oltre, quale elemento economico, gli ammortamenti.
  Il risultato della gestione riveste una notevole importanza in quanto corrisponde alla gestione caratteristica (tipica) degli enti, connessa sia all'attività istituzionale dell'ente, che alla gestione dei servizi a domanda individuale e dei servizi gestiti in economia.

  Il risultato della gestione operativa si ottiene sommando al risultato della gestione il contributo fornito dalle aziende speciali e partecipate.
  Dopo l'esposizione del risultato della gestione operativa lo schema evidenzia l'impatto che la gestione finanziaria e quella straordinaria vanno ad esercitare sul risultato economico complessivo (o risultato di esercizio).

  I componenti positivi della gestione finanziaria sono gli interessi attivi, quelli negativi gli interessi passivi.

  I componenti positivi della gestione straordinaria sono le insussistenze del passivo, le sopravvenienze attive, le plusvalenze patrimoniali; i componenti negativi sono le insussistenze dell'attivo, le minusvalenze patrimoniali, l'accantonamento per svalutazione crediti e gli altri oneri straordinari.

  Il risultato di esercizio del conto economico deve essere uguale all'incremento o al decremento subito dal patrimonio nello stesso periodo per effetto della gestione. L'eventuale differenza può derivare unicamente da fattori di rettifica del conto del patrimonio, quali ad esempio la corretta contabilizzazione di poste errate, di cui si dovrà fare specifica menzione nella relazione unita al rendiconto.

- ***Componenti del conto economico***
  L'ente può adottare il sistema di rilevazione degli elementi economici della propria gestione ritenuto più idoneo alle proprie esigenze. L'art. 54 del testo coordinato prevede comunque un sistema con cui rilevare i componenti economici della gestione.
  Essi sono:

([7]) Ai sensi dell'art. 80, comma 6, del testo coordinato è prevista una applicazione graduale, a decorrere dal 2002 e fatta salva la facoltà di anticipazione, delle disposizioni inerenti il conto economico in relazione al numero degli abitanti.

- gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza;
- le insussistenze e le sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui (minori residui passivi, minori o maggiori residui attivi);
- gli elementi economici non rilevati nel conto del bilancio.

- Quindi la contabilità finanziaria viene utilizzata come base su cui innestare, in funzione di rettifica ed integrazione, i dati ricavabili mediante rilevazioni di altro tipo, rappresentativi di fatti gestionali dal contenuto esclusivamente economico.
  Proprio questi ultimi rappresentano una sicura novità per gli enti che affrontano per la prima volta la contabilità economica.
  Le ***rettifiche ed integrazioni da apportare a fine periodo ai dati finanziari*** (accertamenti e impegni) sono:
  - i ratei passivi ed attivi;
  - i risconti attivi e passivi;
  - le variazioni in aumento e in diminuzione delle rimanenze;
  - i costi capitalizzati;
  - l'ammortamento;
  - le quote di ricavi pluriennali;
  - le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali;
  - il fondo per la svalutazione crediti;
  - l'imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa.

- <u>Ratei passivi ed attivi</u>
  I ratei passivi ed attivi sono quote di costi e di ricavi la cui manifestazione finanziaria (incasso/pagamento) verrà sostenuta nell'esercizio futuro (riferite ad impegni ed accertamenti che verranno assunti nell'esercizio successivo) ma che sono, in tutto o in parte, di competenza dell'esercizio chiuso**.** I ratei incidono sia sul conto economico che sul conto del patrimonio, in quanto configurano una componente patrimoniale che introdurrà negli esercizi successivi un accertamento od un impegno e conseguentemente una riscossione o un pagamento. I ratei attivi ([8]) riguardano proventi che vanno aggiunti agli accertamenti dell'esercizio, mentre nel periodo successivo sono sottratti agli accertamenti del periodo in quanto il provento da essi misurato ha già concorso alla determinazione del risultato dell'esercizio precedente. I ratei passivi ([9]) riguardano costi di competenza dell'esercizio che vanno aggiunti agli impegni relativi alle spese correnti, mentre nel periodo successivo vanno sottratti agli impegni in modo da ottenere la corretta dimensione dei conti finanziari di competenza dell'esercizio.

- <u>Risconti attivi e passivi</u>
  I risconti attivi e passivi sono costituiti da costi e ricavi sostenuti in via anticipata, per cui la manifestazione finanziaria (incasso/pagamento) o la nascita del debito o del credito, è avvenuta nell'esercizio chiuso mentre una loro quota è di competenza degli esercizi successivi. I risconti attivi, essendo costi sostenuti in via anticipata, ma riferibili all'esercizio successivo, devono essere tolti agli impegni assunti nell'esercizio chiuso, andando a sommarsi agli impegni assunti in quello successivo ([10]). I risconti passivi, essendo proventi anticipati ma che si

([8]) Esempio: riscossione di un fitto attivo posticipato riferito ad un periodo a cavallo di due anni (settembre – aprile). Il rateo attivo è dato dalle quota di affitto relativa al periodo settembre – dicembre.

([9]) Esempio: pagamento di un fitto passivo riferito ad un periodo con scadenza 31 marzo e pagamento posticipato del premio annuale. Il rateo passivo è dato dalla quota di premio relativa al periodo 1° gennaio - 31 dicembre dell'anno chiuso.

([10]) Esempio: contratto di assicurazione con scadenza 1.4. e pagamento anticipato del premio annuale. Il risconto attivo è dato dalla quota di premio relativa al periodo 1.1-30.3.

riferiscono all'esercizio successivo devono essere rinviati, diminuendo conseguentemente il relativo accertamento ([11]).

- Variazioni in aumento e in diminuzione delle rimanenze

  Anche le rimanenze finali, come i risconti, costituiscono un conto sospeso. La merce che a fine esercizio rimane in magazzino, al momento del suo acquisto o della sua produzione, ha comportato costi che sono stati scritturati nell'esercizio; il reale beneficio, in termini di utilizzo della merce stessa sia nel processo produttivo sia ai fini di una vendita, non è stato invece considerato nell'esercizio medesimo. In attuazione dei principi generali cui la contabilità economica deve attenersi (utilizzo del beneficio prodotto dall'uso dei fattori acquisiti in ciascun esercizio e inerenza dei costi con i correlativi ricavi), la variazione delle rimanenze deve costituire a fine esercizio rettifica, in diminuzione o in aumento, dei costi sostenuti. Quindi, al fine di dare alla competenza il reale valore, occorre rettificare gli impegni sottraendovi la parte non utilizzata (rimanenze finali). L'importo rettificato costituirà una componente di costo non finanziaria del conto economico dell'esercizio successivo (rimanenze iniziali). A livello di rappresentazione di sintesi di fine esercizio, viene richiesta l'evidenziazione del saldo tra rimanenze iniziali e rimanenze finali, che verrà evidenziato nel conto economico quale entità di rettifica non finanziaria dei costi.
  Per quanto concerne i prodotti in corso di lavorazione, per il fatto che esprimono una capacità di fornire risorse e pertanto proventi, la loro rappresentazione nel conto economico avverrà sempre in termini di saldo quale entità di rettifica non finanziaria dei proventi.

  È opportuno valutare con anticipo quali beni (ed in quali servizi) rientrano nella categoria delle rimanenze di magazzino e come tali dovranno essere valutati a fine esercizio, con l'avvertenza di non appesantire troppo le rilevazioni contabili quando i valori delle rimanenze sono scarsamente significativi rispetto ai volumi complessivi delle attività esercitate.

- Costi capitalizzati

  I costi capitalizzati riguardano quella parte di costi normalmente sostenuti durante l'esercizio come spese correnti, che però non esauriscono il loro beneficio nell'ambito dello stesso anno ma si concretizzano nella produzione di beni (materiali o immateriali) o nell'aumento di valore di beni mobili o immobili che fanno parte del patrimonio dell'ente (ad es. progettazione interna di opere pubbliche, manutenzioni straordinarie effettuate da personale dell'ente).
  Per la contabilizzazione dei costi capitalizzati occorrerà aumentare i proventi del conto economico dello stesso importo (A7-incrementi di immobilizzazioni per lavori interni) e corrispondentemente aumentare le immobilizzazioni materiali o i costi capitalizzati del conto del patrimonio in modo che negli esercizi successivi, grazie alle quote di ammortamento, vengano suddivisi proporzionatamente sugli esercizi nei quali saranno poi utilizzati.

- Ammortamento

  Il meccanismo dell'ammortamento consente di ripartire su più esercizi (nei quali il fattore produttivo è utilizzabile) l'onere derivante dall'acquisto o dalla straordinaria manutenzione di beni strumentali, riducendo progressivamente il valore di tali beni e applicando a ciascun esercizio il costo derivante dalla quota annua ammortizzata.
  Le quote di ammortamento costituiscono un costo del conto economico e rientrano nei costi della gestione e nel risultato della gestione. I coefficienti di ammortamento per ricavare la quota di costo da inserire nel conto economico di ogni anno dipendono dalla natura del bene (art. 55 del testo coordinato).

([11]) Esempio: contratto annuale di locazione attiva con decorrenza 1.5 che preveda l'incasso anticipato del canone trimestrale. Il risconto passivo è rappresentato dalla quota di provento relativo al periodo 1.1-31.1.

- Quote di ricavi pluriennali

  I ricavi pluriennali rappresentano i trasferimenti in conto capitale introitati in un determinato esercizio e utilizzati per investimenti nel patrimonio dell'ente. Essi devono, per competenza economica, essere suddivisi, quali ricavi, in più esercizi, in stretta correlazione con l'ammortamento che, sul versante dei costi, avviene per il bene (demaniale o patrimoniale) acquisito con i trasferimenti stessi.

  Nel caso ad esempio di un trasferimento provinciale per la costruzione di un edificio, ad edificio ultimato, nel conto del patrimonio, figurerà all'attivo il valore del fabbricato mentre al passivo vi sarà il fondo costituito dal trasferimento provinciale. Ogni anno, mentre il valore del fabbricato verrà diminuito della propria quota di ammortamento (che figurerà tra i costi non finanziari), il valore del fondo per trasferimento provinciale verrà diminuito della «quota di ricavo pluriennale» (calcolato con la stessa aliquota dell'ammortamento del bene), che figurerà tra i ricavi non finanziari.

  Si richiama il commento all'articolo 57 del testo coordinato.

- Plusvalenze e minusvalenze patrimoniali

  Le plusvalenze e le minusvalenze patrimoniali si registrano nella compravendita di beni patrimoniali e rappresentano la differenza positiva o negativa tra l'ammontare dell'entrata conseguente alla vendita del bene ed il suo valore residuo risultante dalle scritture patrimoniali ([12]).

- Fondo per la svalutazione crediti

  I crediti, residui attivi, sono valutati, nel conto del patrimonio, al loro valore nominale, indipendentemente dal cosiddetto «presunto valore di realizzo». Ciò, peraltro, non impedisce all'ente locale di costituire un fondo svalutazione crediti a garanzia della copertura delle perdite per inesigibilità di crediti.

  In sede di riaccertamento dei residui attivi l'ente locale deve provvedere alla revisione delle ragioni del mantenimento in tutto o in parte dei residui. I residui attivi dichiarati inesigibili, ancorché non prescritti, vanno stralciati dalla contabilità finanziaria e da quella patrimoniale; i crediti di dubbia esigibilità vanno mantenuti in contabilità finanziaria, mentre nel conto patrimonio transitano dall'attivo circolante alle immobilizzazioni finanziarie e precisamente nei crediti di dubbia esigibilità.

  Al fine di preservare gli equilibri finanziari e di compensare le perdite sui crediti di dubbia esigibilità, sia nel conto del bilancio che nel conto del patrimonio, l'ente può costituire un fondo svalutazione crediti.

  Nel conto del bilancio l'accantonamento annuale, che non può essere impegnato, contribuisce ad alimentare l'avanzo di amministrazione con destinazione vincolata a fronteggiare futuri stralci di crediti.

  Nel conto economico l'accantonamento annuale viene rilevato come onere straordinario (E27).

  Nel conto del patrimonio l'accantonamento va a diminuire il conto dell'attivo «Crediti di dubbia esigibilità» nell'ambito delle «Immobilizzazioni Finanziarie».

  A fronte della intervenuta inesigibilità di un credito di ammontare pari o inferiore agli accantonamenti effettuati, nel conto del bilancio l'eliminazione del corrispondente residuo attivo sarà compensata dall'avanzo vincolato e nel conto del patrimonio e nel conto economico non si avrà alcuna movimentazione.

  La mancata costituzione del Fondo svalutazione crediti o la sua insufficienza determinerebbe, nel caso di intervenuta inesigibilità del credito, nel conto economico, una insussistenza

([12]) Esempio: un'autovettura acquistata per 20 milioni di lire, ammortizzata per 16 milioni e rivenduta per 6 milioni comporta una plusvalenza di 2 milioni di lire.

dell'attivo (costo) di pari ammontare e la corrispondente diminuzione delle «Immobilizzazioni Finanziarie».

- Imposta sul valore aggiunto
  La contabilità finanziaria considera, anche per il servizio a carattere produttivo, gli introiti e gli oneri al lordo dell'I.V.A. anche se l'ammontare dell'imposta in realtà non costituisce costo o ricavo bensì credito o debito nei confronti dell'erario. Conseguentemente gli accertamenti e gli impegni finanziari, concernenti attività rilevanti ai fini IVA, devono essere rettificati dall'importo dell'I.V.A..

Articolo 55 – Coefficienti di ammortamento

- L'articolo stabilisce le percentuali di riferimento, in relazione alle diverse tipologie di beni, da utilizzare per la determinazione dell'ammortamento.

Articolo 56 – Prospetto di conciliazione ([13])

- Il prospetto di conciliazione rappresenta il momento di raccordo dei diversi documenti di sintesi del sistema gestionale dell'Ente, in grado di evidenziare la congruenza fra rilevazioni finanziarie ed economiche e il rapporto esistente tra il conto del bilancio, conto economico e conto del patrimonio. Esso consente di attivare una procedura di ricostruzione dei valori economici e patrimoniali partendo dalle rilevazioni finanziarie (impegni ed accertamenti), con la principale finalità di guidare gli operatori nella rilevazione dei singoli valori del conto economico e del conto del patrimonio, ognuno individuato in modo specifico con un codice alfanumerico.

- La logica di base del prospetto di conciliazione si collega alle più puntuali definizioni fornite dal nuovo ordinamento contabile per i concetti di impegno e di accertamento, che permettono di ottenere i costi partendo dagli impegni e i ricavi partendo dagli accertamenti. Parimenti le maggiori problematiche possono derivare da quegli accertamenti ed impegni che danno luogo ai cosiddetti «residui di stanziamento», in quanto non possono tradursi in ricavi e costi, o in modificazioni permutative del patrimonio. **Alcuni autori, tra cui Ravelli (vedere rivista «La Finanza Locale» n. 6/2000), evidenziano la necessità di modificare il prospetto di conciliazione, anche per rilevare in modo puntuale questo tipo di residui, con l'inserimento di nuove voci sia nel prospetto medesimo che in quello relativo al conto del patrimonio.**

- Gli ***impegni e gli accertamenti di parte corrente*** diventano valori rappresentativi rispettivamente dei costi sostenuti e dei ricavi conseguiti nel medesimo periodo, previe le dovute rettifiche ed integrazioni di fine periodo. Infatti, in qualsiasi sistema contabile che si prefigga di rilevare l'aspetto economico è indispensabile, a fine esercizio, apportare tutte quelle correzioni alle scritture effettuate che consentono:
  - di riportare al corretto principio della competenza economica i fatti di gestione che non evidenziano una coincidenza tra il momento della manifestazione numeraria e l'esercizio al quale si riferiscono (costi e ricavi anticipati e posticipati);
  - di attribuire al risultato economico dell'esercizio quelle quote di costi e ricavi pluriennali relative ai beni strumentali o ai fondi iscritti nel conto del patrimonio (ammortamenti e ricavi pluriennali);

([13]) Ai sensi dell'art. 80, comma 6, del testo coordinato è prevista una applicazione graduale, a decorrere dal 2002 e fatta salva la facoltà di anticipazione, delle disposizioni inerenti il prospetto di conciliazione in relazione al numero degli abitanti.

- di rettificare i costi di gestione calcolando la quota che eventualmente deve confluire nel conto del patrimonio (costi capitalizzati);
- di rettificare l'ammontare dei costi e dei ricavi in relazione alle plus e minusvalenze patrimoniali conseguite e dell'ammontare delle rimanenze.

Inoltre, qualora tra i costi e i ricavi fosse computato, nell'ambito dei servizi produttivi, l'ammontare dell'IVA, questa deve essere evidenziata e scorporata, trattandosi esclusivamente di somme incassate o pagate per conto dell'erario.
Quindi il prospetto di conciliazione vedrà confluire al conto economico tutti i fatti gestionali collocati nei relativi titoli di bilancio (I°,II° e III° dell'entrata e I° della spesa) già rilevati nel loro aspetto finanziario, previamente rettificati per le poste correttive non finanziarie.
Le entrate e le spese impegnate, pur sottoposte a rettifica, non consentono di rilevare alcune componenti del conto economico: fra le componenti positive che presentano questa caratteristica vi sono le insussistenze passive, le sopravvenienze attive, i costi capitalizzati e le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione; tra quelle negative vi sono le variazioni delle rimanenze di materie prime e/o prodotti di consumo, l'accantonamento per svalutazione crediti, l'insussistenza dell'attivo e le quote di ammortamento dell'esercizio.
Non vengono richiamate le sopravvenienze del passivo, in quanto non ammesse dall'ordinamento. Qualora si verificassero, si formano dei debiti fuori bilancio che saranno rilevati sia sotto il profilo finanziario che economico come oneri straordinari della gestione nel caso si tratti di costi, mentre saranno considerati quali fattori di aumento dell'attivo patrimoniale nel caso si tratti di debiti per investimenti.
Per quanto riguarda il conto del patrimonio, bisogna innanzitutto tener presente che le poste rettificative non finanziarie, rilevate per il conto economico, debbono essere considerate anche sotto l'aspetto patrimoniale, in quanto comportano un aumento o una diminuzione delle attività o passività patrimoniali (infatti hanno comportato una variazione di cassa o dell'ammontare di debiti/crediti).
A titolo di esempio un risconto passivo dovrà contemporaneamente diminuire i ricavi dell'esercizio già contabilizzati nella loro dimensione finanziaria e aumentare le passività patrimoniali; nel successivo esercizio lo stesso risconto dovrà comportare di nuovo due implicazioni: l'aumento dei ricavi di quell'esercizio e la diminuzione del passivo patrimoniale.

- L'art. 56 stabilisce inoltre che i valori della gestione non corrente vanno riferiti al patrimonio, e quindi le entrate e le spese in conto capitale trovano riferimento nel conto del patrimonio, dal momento che rappresentano fatti gestionali di natura permutativa. Per le ***spese in conto capitale***, il loro aspetto economico è rilevabile solo indirettamente, attraverso l'ammortamento del bene, una volta che lo stesso sarà completato. Con due significative eccezioni:
  - le <u>plusvalenze o minusvalenze,</u> che si verificano in occasione della alienazione di beni patrimoniali, qualora l'importo ricavato risulta maggiore (plusvalenze) o minore (minusvalenze) del valore residuo iscritto nello stato patrimoniale. Il ricavato dell'alienazione, che costituisce una entrata del titolo IV del conto del bilancio, va imputato all'attivo patrimoniale soltanto per la parte corrispondente al valore già attribuito al bene, poiché soltanto per questo importo ricorre un fatto gestionale permutativo. La restante parte (plusvalenze), o la differenza (minusvalenze), rappresenta invece un valore modificativo del netto patrimoniale e, quale componente straordinaria del reddito, va registrata nel conto economico;
  - i <u>proventi delle concessioni edilizie</u>, che costituiscono entrate del titolo IV del conto del bilancio, in quanto danno luogo a fatti gestionali di natura non permutativa, bensì modificativa del netto patrimoniale sono iscritti nella apposita voce del passivo patrimoniale. L'eventuale quota, non superiore al 30%, utilizzata per finanziare spese correnti deve essere imputata ai ricavi.

  Per la ***spesa di investimento*** il prospetto di conciliazione evidenzia per ciascun intervento risultante dal conto del bilancio:

- i pagamenti eseguiti;
- le somme da pagare.

I primi hanno riflessi sulla composizione delle poste patrimoniali in quanto, contestualmente alla riduzione delle disponibilità finanziarie, misurano un incremento della corrispondente voce delle immobilizzazioni.

Le seconde, invece, rappresentano valori che, se finanziariamente danno luogo a dei residui passivi, nella logica economico - patrimoniale confluiscono nei conti d'ordine, costituendo scrittura di memoria per gli anni successivi.

Prendiamo ad esempio la costruzione di un edificio, il cui impegno di spesa è stato assunto con l'aggiudicazione dell'opera. Nel corso dello stesso esercizio si sono realizzati alcuni stati di avanzamento, ma al 31 dicembre l'edificio è da ultimare. L'impegno assunto in contabilità finanziaria darà luogo, per la parte pagata con gli stati di avanzamento, ad un incremento dell'attivo patrimoniale (Immobilizzazioni materiali - 13. Immobilizzazioni in corso), mentre la parte rimanente, che finanziariamente è misurata dal residuo passivo, confluirà nei conti d'ordine (Opere da realizzare, Impegni per opere da realizzare).

Il prospetto di conciliazione, come rilevato da alcuni autori e detto in precedenza, abbisogna di modifiche ed integrazioni che, si ritiene, saranno apportate a breve.

Il comma 2 dell'art. 33 prevede una nuova disposizione (introdotta dall'art. 19 della LR 7/2004) che rende facoltativa la compilazione del prospetto di conciliazione (ossia del modello attraverso il quale è possibile ottenere il risultato economico mediante la rielaborazione dei dati finanziari) nei comuni che adottano un sistema contabile in grado di rilevare le operazioni gestionali sia sotto il profilo finanziario che economico-patrimoniale. In questo caso infatti il sistema contabile fornisce tutti gli elementi e i dati (determinati in modo analitico) che possono essere ottenuti utilizzando il prospetto di conciliazione.

Articolo 57 – Conto del patrimonio ([14])

- La vecchia normativa non conteneva disposizioni sulla redazione del conto del patrimonio. L'art. 72 del precedente regolamento di esecuzione (D.P.G.R. 12.7.1984 n. 12/L) si limitava ad elencare le materie del conto patrimoniale, senza alcuna indicazione dei criteri da osservare per la sua redazione né per la valorizzazione delle voci in esso previste.

- La principale novità del nuovo assetto normativo consiste nella determinazione dei contenuti del conto patrimoniale, nonché nell'indicazione precisa delle interrelazioni tra contabilità finanziaria e contabilità economico-patrimoniale, da effettuare tramite il prospetto di conciliazione.

  Le rettifiche e le integrazioni da apportare a fine periodo ai dati finanziari della gestione, attuate attraverso la redazione del prospetto di riconciliazione, consentono di ricostruire i valori economici e patrimoniali.

- La ***finalità*** del conto del patrimonio è quella di rilevare i risultati della gestione patrimoniale e la composizione qualitativa e quantitativa alla fine di ogni periodo amministrativo. Il conto del patrimonio deve inoltre evidenziare le variazioni intervenute rispetto alla consistenza iniziale. Attraverso il conto del patrimonio l'ente dà dimostrazione del complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi. Nel conto del patrimonio viene determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale, derivante dalla differenza tra le attività e le passività patrimoniali.

([14]) Ai sensi dell' art. 80, comma 6, del testo coordinato è prevista una applicazione graduale, a decorrere dal 2002 e fatta salva la facoltà di anticipazione, delle disposizioni inerenti il conto del patrimonio (commi da 1 a 5) in relazione al numero degli abitanti.

Per poter offrire questa informazione è tuttavia necessario disporre degli inventari da cui risultino gli elementi patrimoniali a disposizione dell'ente per raggiungere i propri obbiettivi. I risultati delle rilevazioni inventariali costituiscono infatti la base per la redazione del conto del patrimonio. Perché i dati inclusi nel conto del patrimonio siano attendibili, è obbligatorio l'aggiornamento annuale degli inventari.
Altra novità rilevante, rispetto al sistema previgente, consiste nell'inclusione nel conto del patrimonio dei beni demaniali del Comune, nonché più in generale l'indicazione precisa dei criteri di valutazione delle attività e passività del Comune.

- ***Struttura***

Il conto del patrimonio è strutturato a sezioni contrapposte in modo da evidenziare il totale dell'attivo e il totale del passivo.
Le attività sono suddivise in tre grandi gruppi, ed ordinate secondo il criterio del grado di liquidità (o di smobilizzo).
Le passività sono classificate in quattro grandi gruppi ed ordinate secondo il tipo di finanziamento ricevuto dall'ente pubblico. Sia l'attivo che il passivo si concludono con le rettifiche: rispettivamente ratei e risconti attivi e ratei e risconti passivi.
In calce sia all'attivo che al passivo sono riportate tre categorie di conti d'ordine**,** ovvero poste inerenti i fatti gestionali che nell'anno considerato non rilevano ai fini della determinazione del reddito di esercizio o del capitale di funzionamento.
Il modello del conto del patrimonio evidenzia le variazioni subite nella consistenza del patrimonio in due colonne:

1. variazioni da c/finanziario;
2. variazioni da altre cause.

Nelle altre cause si potranno evidenziare tutte quelle variazioni che non presentano un aspetto finanziario e che perciò la contabilità finanziaria ignora, quali ad esempio:

- ammortamenti;
- permute di beni;
- conferimenti di beni;
- acquisizioni gratuite;
- donazioni ottenute;
- dismissioni cespiti senza implicazioni finanziarie,
- opere a scomputo di contributi per concessioni da edificare.

- ***Principali elementi dell'attivo***

- <u>Immobilizzazioni immateriali</u>. In esse sono da ricomprendere i così detti 'beni immateriali', cioè i diritti di brevetto industriale e delle opere di ingegno, ai quali possono essere assimilati l'acquisto di software e le licenze commerciali relative ad attività commerciali gestite direttamente. Fra le immobilizzazioni immateriali figurano espressamente i costi pluriennali capitalizzati, cioè quegli oneri la cui utilità si protrae per più esercizi, seppur non si concretizzino nell'acquisto di beni o diritti (ad esempio: spese per la predisposizione di piani urbanistici, commerciali, ecc., spese di manutenzione straordinaria su beni di terzi). Si deve tenere conto che, qualora i costi pluriennali capitalizzati siano stati sostenuti con la finalità di aumentare il valore e la potenzialità produttiva di singoli cespiti, essi vanno imputati alle immobilizzazioni a cui si riferiscono (ad esempio: manutenzione straordinaria su beni immobili, spese di progettazione in economia). Ai sensi dell'art. 2426 del codice civile l'ammortamento delle immobilizzazioni immateriali deve avvenire in un periodo massimo di 5 esercizi. Il valore dell'immobilizzazione da iscrivere a conto patrimoniale deve essere al netto del relativo fondo di ammortamento (nella colonna 'importi parziali' andrà indicato il costo storico e con il segno meno il relativo fondo di ammortamento, nella colonna 'consistenza inizialÈ andrà indicato il valore residuo)
- <u>Immobilizzazioni materiali</u>. In questa classe sono iscritti i beni demaniali (in sede di inventario occorrerà tener distinti gli edifici demaniali dagli altri beni demaniali, in quanto

l'art. 55 prevede coefficienti di ammortamento diversi), i beni patrimoniali (terreni, fabbricati, e universalità di beni), distinti in disponibili ed indisponibili; i macchinari, le attrezzature e gli impianti; le attrezzature ed i sistemi informatici; i mobili e le macchine d'ufficio; le immobilizzazioni in corso. Occorre precisare che possono essere inventariati come 'universalità' quei beni mobili, soprattutto di modesto valore, con destinazione unitaria, della stessa specie e natura, affidati globalmente ad un servizio. Considerare tali beni come 'universalità' consente di assegnare ai beni lo stesso numero di inventario, agevolando sia il lavoro di inventariazione, sia la tenuta delle scritture contabili, nonché il calcolo delle quote di ammortamento. Va sottolineato che per i terreni non è previsto ammortamento.

La categoria delle immobilizzazioni in corso accoglie, in via transitoria, le spese per la realizzazione di immobilizzazioni, che in sede di chiusura dell'esercizio risultano ancora in fase di costruzione. Tali beni assumeranno la propria autonomia patrimoniale al momento della loro entrata in funzione, e solo allora saranno soggetti all'ammortamento.

Nella determinazione del costo delle immobilizzazioni materiali devono essere computati anche gli oneri accessori quali : spese notarili, imposte di registro, spese di progettazione sia esterna che interna, iva indetraibile.

Anche per le immobilizzazioni materiali l'iscrizione deve essere al netto del relativo fondo ammortamento.

- Immobilizzazioni finanziarie. Sono considerate tali gli investimenti in partecipazioni ed in titoli, nonché i crediti per finanziamenti concessi a medio lungo termine.

  Sia le partecipazioni che i crediti sono suddivisi tra imprese controllate, imprese collegate ed altre imprese. Per la definizione di impresa controllata e collegata si veda l'art. 2359 del codice civile.

  Per quanto riguarda i criteri di valutazione dei titoli e delle partecipazioni occorre far riferimento all'art. 2426 del codice civile, commi 1,3 e 4.

  I crediti sono invece valutati al valore nominale.

  Occorre precisare che i crediti dell'ente, diversi dai finanziamenti alle imprese, solitamente previsti nell'attivo circolante del conto del patrimonio, vanno trasferiti tra le immobilizzazioni finanziarie 'crediti di dubbia esigibilità', quando sopravvengano dubbi circa la loro esigibilità. È, inoltre, possibile prevedere un accantonamento per svalutazione crediti. Si rimanda al commento dell'articolo 54 del testo coordinato.
- Attivo circolante. Tale voce comprende gli investimenti di carattere non durevole, in quanto destinati al consumo, allo scambio o all'incasso e soggetti, quindi, ad un costante rinnovo e sostituzione.

  Le rimanenze rappresentano costi sospesi relativi a scorte di materie prime, di consumo, non utilizzate nell'esercizio e che quindi parteciperanno alla formazione del risultato degli esercizi futuri. Le rimanenze dovrebbero essere evidenziate dall'inventario e dalla contabilità di magazzino e vanno inserite tra le componenti negative del conto economico dell'esercizio in apertura, e quali componenti positive in chiusura. Nel conto del patrimonio va indicata la differenza tra rimanenze finali e rimanenze iniziali.

  Per la valutazione delle rimanenze si rinvia all'art. 2426 del C.C.
- Ratei e risconti attivi. Come già illustrato nel commentare l'articolo 54 del testo coordinato, i ratei attivi sono quote di ricavi e proventi di competenza economica dell'esercizio, ma che avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo. I risconti sono quote di costi ed oneri che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio, ma sono di competenza economica dell'esercizio futuro. Ai fini del conto del patrimonio vanno iscritti nell'attivo (C).
- Conti d'ordine. L'attivo patrimoniale si chiude con i seguenti conti d'ordine: opere da realizzare, beni conferiti in aziende speciali; beni di terzi. Tali conti rilevano fatti aziendali che non incidono sulla formazione del risultato di esercizio.

Il conto 'opere da realizzar' è di particolare rilevanza in quanto consente di realizzare il collegamento tra tutti i documenti del rendiconto relativamente alle opere finanziate e non ultimate. L'importo corrispondente alla somme rimaste da pagare in conto competenza del Titolo II – Spese in conto capitale, ossia i residui passivi da conservare nel conto finanziario della competenza, vanno portati in aumento del conto d'ordine 'Opere da realizzar' e nel passivo vanno portati in aumento al conto d'ordine 'Impegni per opere da realizzare'. I pagamenti disposti sul titoli II'- spese in conto capitale- in conto residui passivi esercizi precedenti vanno portati in diminuzione nell'attivo e nel passivo ai suddetti conti d'ordine e portate in aumento delle immobilizzazioni a cui si riferiscono, ovvero in aumento delle 'Immobilizzazioni in corso', fino al momento in cui l'opera non è ultimata e quindi utilizzabile

- ***Principali elementi del passivo***. Il passivo patrimoniale è strutturato in modo da evidenziare la distinzione tra patrimonio netto e debiti.
  - Patrimonio netto. È costituito dal saldo a pareggio tra l'attivo ed il passivo ovvero tra gli impieghi di capitale ed il passivo ed è suddiviso in netto patrimoniale e netto da beni demaniali.
  - Conferimenti. In questa voce sono rilevati gli accertamenti del titolo IV, ovvero trasferimenti in conto capitale e proventi delle concessioni di edificare (esclusa la quota destinata alle spese correnti). Questa voce del passivo si comprende se si tiene conto che le risorse suindicate non possono essere iscritte come ricavi nel conto economico e non possono ad esso essere imputate in un'unica soluzione (in quanto tali entrate sono utilizzate per finanziare fattori economici durevoli). Pertanto, per i contributi in conto capitale, così come per i beni durevoli con essi realizzati per i quali sarà imputato ogni anno a costo la quota d'ammortamento con progressiva riduzione del valore del bene, si procederà in ogni esercizio a imputare ai ricavi una quota di contributo pari alla percentuale di ammortamento, con progressiva riduzione nel conto del patrimonio dell'ammontare dei contributi stessi.

    In alternativa alla metodologia suindicata, detta del «ricavo pluriennale», i principi contabili consentono l'utilizzo di una diversa metodologia detta del «costo netto». Essa consiste nel sottrarre al valore del bene, al momento della sua definitiva iscrizione all'attivo patrimoniale, il trasferimento in c/capitale corrispondentemente iscritto al passivo. Il bene sarà così caricato al netto del trasferimento acquisito, per cui i successivi ammortamenti verranno calcolati sul valore residuo.

    Nel corso degli anni il risultato economico non cambia a seguito dell'utilizzo dell'una o dell'altra metodologia: la prima è più ricca di informazioni, e soprattutto necessaria al calcolo degli ammortamenti finanziari; la seconda potrebbe venire utile, per esempio, in presenza di costruzione di un bene immobile con fondi provinciali e sua cessione, in comodato gratuito, ad altri enti con obbligo di manutenzione straordinaria in capo a questi ultimi. In questo caso, infatti, non deve gravare sul bilancio dell'ente locale l'ammortamento finanziario in quanto l'attività di gestione ordinaria e straordinaria fa capo all'ente al quale il bene è stato concesso.

    Fra i conferimenti sono comprese anche quelle concessioni pluriennali che, attribuite per un elevato numero di anni e pagate in una unica soluzione posticipata, possono alimentare un fondo nel passivo patrimoniale trasformato in quote annuali di ricavo. Tali ricavi si contrapporranno ai costi di manutenzione e di gestione di tali concessioni.

    Una particolare attenzione meritano i trasferimenti in c/capitale verso terzi effettuati dall'ente.

  Essi possono essere:
  - trasferimenti in c/capitale verso terzi relativi alla gestione di leggi delegate dalla Provincia;
  - trasferimenti in c/capitale verso terzi a «fondo perduto».

Nel primo caso l'entrata provinciale in c/capitale da destinare a trasferimenti a terzi verrà accertata, e conseguentemente impegnata, costituendo tra i conferimenti del passivo patrimoniale un fondo che diminuirà in seguito al suo utilizzo al momento del pagamento. Il fondo conterrà, attraverso gli esercizi, le somme residue.
Nel caso di trasferimenti in c/capitale verso terzi a «fondo perduto» eseguiti dall'ente, si verifica una variazione negativa delle disponibilità liquide senza alcun incremento del valore del patrimonio. Se i trasferimenti in c/capitale (per esempio contributi a favore di enti, associazioni, ecc.) rappresentano un elemento costante del bilancio comunale che si ripete di anno in anno, dovrebbero essere trattati come costi d'esercizio quali «oneri straordinari». Se invece il trasferimento in c/capitale verso un terzo rappresenta una operazione rilevante ed «unica» per l'ente è opportuno trattarlo come un costo pluriennale capitalizzato (ed in questo caso rappresenta un aumento dell'attivo patrimoniale) che verrà assoggettato ad ammortamento, in modo da ripartire il costo del trasferimento su più esercizi.

- Debiti. I debiti sono classificati per tipologia. La loro valutazione è fatta sulla base del valore residuo.
- Ratei e risconti passivi. Sono rispettivamente quote di costi ed oneri di competenza economica dell'esercizio, ma che avranno manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo, e quote di ricavi o proventi che hanno avuto manifestazione finanziaria nell'esercizio, ma sono in parte di competenza economica degli esercizi futuri. Nel conto del patrimonio sono iscritti nel passivo (D). Si rimanda al commento dell'articolo 54 del testo coordinato.

Articolo 58 – Conto consolidato

- Il regolamento di contabilità di ciascun ente può prevedere la compilazione di un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne, cioè riferite ad enti e organismi ai quali affluiscono o vengono comunque riferiti beni di pertinenza degli enti locali.

Articolo 59 – Inventario

- Le principali innovazioni rispetto alla previgente disciplina riguardano:
  - le modalità di valutazione dei beni, ivi compresi quelli demaniali;
  - l'aggiornamento annuale dell'inventario.

  La normativa non definisce l'inventariazione né prevede alcuna modulistica per la tenuta degli inventari. Vi è dunque ampio spazio per definire con i regolamenti di contabilità, oltre che le categorie di beni non inventariabili in ragione delle loro natura di beni mobili di facile consumo o di modico valore, anche le modalità di tenuta degli inventari.
  L'inventario offre la descrizione e la valutazione del patrimonio dell'ente locale, prescindendo dalla vicende gestionali di un determinato esercizio, come invece avviene nel conto del patrimonio.

- La ***procedura di formazione*** degli inventari si realizza in distinte fasi:
  - ricognizione, ovvero accertamento dell'esistenza del bene e del titolo che legittima il diritto del Comune.
  - classificazione, ovvero raggruppamento dei beni in categorie (secondo la norma) e in classi (secondo la tipologia del bene: terreni, edifici, etc).
  - descrizione, consistente nella rilevazione di ogni dato qualificativo del bene
  - valutazione, ovvero attribuzione ai singoli beni del valore.

- I beni sono suddivisi in funzione della loro natura in: beni demaniali e beni patrimoniali. Questi ultimi si suddividono in beni mobili ed immobili, ulteriormente distinti in disponibili ed indisponibili. Per la individuazione e definizione di beni demaniali e patrimoniali si rinvia agli artt. 822, 824 e 826 del codice civile.

- ***Collegamento tra inventario e conto del patrimonio***
  Nel conto del patrimonio vengono riportate le vicende gestionali riguardanti gli elementi contenuti negli inventari. Tutte le spese del titolo II in conto capitale trovano rappresentazione sia nello stato patrimoniale che nell'inventario, anche se ciò può avvenire non contestualmente. Infatti, per le immobilizzazioni materiali l'iscrizione inventariale avviene al momento dell'entrata in funzione del bene. Ad esempio, la spesa per la realizzazione di un'opera pubblica viene registrata nei conti d'ordine dello stato patrimoniale, per la quota che a fine anno risulta impegnata e non pagata, mentre l'importo dei pagamenti effettuati nel corso dell'anno, sia in conto competenza che in conto residui, va portata in aumento delle immobilizzazioni materiali, alla voce 'Immobilizzazioni in corso' dello stato patrimoniale. Il totale delle somme pagate per l'opera, ovvero il suo costo complessivo comprensivo dei costi accessori, andrà iscritto in inventario solo all'entrata in funzione del bene. Contestualmente e del medesimo importo sarà diminuito il conto 'Immobilizzazioni in corso' ed aumentato il conto specifico (fabbricati, impianti, etc.).
  Così pure l'ammortamento del bene si ritiene debba iniziare dall'anno in cui il bene stesso è entrato in funzione e vada determinato con riferimento ai coefficienti previsti dall'articolo 55 del testo coordinato, ridotto, nel primo anno, del 50 %, analogamente a quanto previsto dall'articolo 67, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1996 n. 917.

- La ***ricostruzione degli inventari*** è condizione necessaria per introdurre la contabilità economica. Inoltre senza di essi non è possibile determinare gli ammortamenti e quindi predisporre, a partire dal 2003, - anno dal quale devono essere iscritti gli ammortamenti nei relativi interventi (articolo 11, comma 3, del testo coordinato) -, un bilancio di previsione che rispetti i principi della veridicità e della attendibilità.

  Innanzitutto si devono ricostruire i valori inventariali dei beni e la ricostruzione va effettuata una sola volta, con riferimento al patrimonio esistente alla data del 31.12.1998. Questo riferimento temporale si giustifica per motivi strettamente operativi, dovuti al fatto che L.R. 23/10/1998 n. 10 è entrata in vigore l'11/11/1998. La valutazione dei beni patrimoniali dell'ente deve avvenire secondo i criteri fissati dall'art. 57 commi 4 e 6 del testo coordinato.
  Per quanto riguarda i <u>beni demaniali</u> la ricostruzione del valore da iscrivere in inventario può presentare due aspetti problematici:
  - il bene demaniale è da sempre nella disponibilità dell'ente locale e pertanto non sussistono le condizioni per identificare il momento di acquisto e quindi il prezzo-costo del bene;
  - il bene demaniale è stato acquistato dall'ente ma in tempi e/o con modalità che non consentono di reperirne il prezzo d'acquisto.

  L'art. 57 del testo coordinato prevede pertanto che i <u>beni demaniali</u>, comprensivi delle manutenzioni straordinarie, <u>acquisiti prima dell'entrata in vigore della L.R. 23/10/1998 n. 10</u> possano essere valutati in due modi:
  a) in misura pari al residuo debito dei mutui contratti per la loro acquisizione, realizzazione e/o manutenzione straordinaria, che nella fase di ricostruzione sarà pari al debito residuo al 31/12/1998. È evidente che se l'opera è stata acquisita o realizzata senza la contrazione di mutui il valore inventariale ricostruito sarà pari a zero.
     Seguendo tale criterio bisogna tenere presente che vengono iscritti a patrimonio dei valori che non rappresentano né il costo storico del bene né il valore attuale;
  b) sulla base della ricostruzione del costo storico o di ricostruzione del valore del bene opportunamente deprezzato in funzione della vetustà e dello stato d'uso del bene medesimo.
     La ricostruzione del valore storico del bene è data dal valore iniziale di acquisto o di costruzione, diminuito degli ammortamenti maturati al 31/12/1998.
     In assenza del valore iniziale di acquisto o costruzione, la ricostruzione del valore del bene può avvenire sulla base di una stima del bene alla data del 31/12/1998 che potrà fondarsi sul cosiddetto «valore di ricostruzione», ossia del costo che si sosterebbe per ri-

produrre il bene nelle condizioni in cui si trova. Successivamente, per la determinazione del valore da iscrivere in inventario occorrerà tenere conto della vetustà e dello stato di conservazione del bene, procedendo ad una svalutazione sulla base di un coefficiente di deprezzamento del valore del bene.

Per quanto riguarda i terreni già acquisiti dall'ente all'entrata in vigore della L.R. 23/10/1998 n. 10, il loro valore inventariale ricostruito è dato dal valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali al 31/12/1998. Questa modalità di valutazione va applicata anche ai terreni di uso civico. Qualora ai terreni non sia possibile attribuire una rendita catastale il loro valore inventariale ricostruito sarà dato o dal residuo debito, rilevato al 31/12/1998, dei mutui con i quali i terreni sono stati acquisiti, o mediante una stima del loro valore.

I beni immobili patrimoniali già acquisiti dall'ente all'entrata in vigore della L.R. 23/10/1998 n. 10 possono essere valutati in sede di ricostruzione dell'inventario in due modi:
- al valore catastale rivalutato secondo le norme fiscali al 31/12/1998;
- con la stessa procedura stabilita per i beni demaniali, descritta al precedente punto b).

La scelta dell'uno o dell'altro criterio di valutazione per le tre tipologie di beni considerati (beni demaniali, terreni e beni immobili patrimoniali), è opportuno sia effettuata nel regolamento di contabilità da parte di ciascun ente.
Peraltro, per consentire omogeneità di valutazione, si ritiene che la scelta dell'uno o dell'altro criterio, una volta effettuata, vada riferita a tutti i beni da inventariare appartenenti alle tipologie in precedenza richiamate.

Il valore inventariale ricostruito dei beni demaniali, dei terreni e dei beni immobili patrimoniali acquisiti dopo l'entrata in vigore della L.R. 23/10/1998 n. 10, è dato dal loro costo di acquisto.

Per i beni mobili il valore inventariale ricostruito è dato dal loro costo d'acquisto diminuito delle quote di ammortamento maturate al 31/12/1998 e calcolate in base all'art. 55 del testo coordinato.
Ad esempio, per un bene mobile acquistato nel 1996, il valore ricostruito sarà dato dal suo costo d'acquisto, per es. lire 2.000.000.=, meno le quote di ammortamento maturate (lire 400.000 nel 1996, lire 400.000 nel 1997 e lire 400.000 nel 1998) e quindi corrispondente a lire 800.000.=.
Occorre precisare che, in fase di ricostruzione degli inventari, è possibile considerare interamente ammortizzati i beni mobili acquisiti dall'ente da oltre un quinquennio: quindi i beni acquisiti entro il 31/12/1993 possono considerarsi completamente ammortizzati e il loro valore ricostruito è pari a zero. Continueranno comunque ad essere rilevati dall'inventario dell'ente, dal quale saranno eliminati a seguito della dichiarazione di fuori uso o per cessione.

Dal 1999 e per gli anni successivi, i valori ricostruiti subiranno i normali mutamenti derivanti dalla gestione (nuovi acquisti, cessioni, ammortamenti, ecc.).
La ricostruzione degli stati patrimoniali comporta una rivalutazione non solo dell'inventario, ma anche di tutti gli altri elementi patrimoniali dell'attivo, nonché la rilevazione e l'aggiornamento dei conferimenti, tenendo conto delle quote di ricavo pluriennali.
Si ritiene che la rilevazione e l'aggiornamento dei conferimenti possa avvenire a partire dal 1/1/1999, in modo tale che le quote di ricavo pluriennali vengano ad operare in corrispondenza alle quote di ammortamento del bene, la cui acquisizione o costruzione il conferimento ha finanziato.

Articolo 60 – Relazione al rendiconto della gestione

- Viene sostanzialmente confermata la presenza della relazione, che la Giunta è tenuta ad allegare al rendiconto della gestione, come stabilito dalla precedente normativa. La relazione

deve esprimere valutazioni sulla efficacia della gestione confrontando, per questo fine, i risultati con i programmi previsti e valutando di conseguenza i costi sostenuti nel periodo.
Nella relazione vanno analizzati anche gli scostamenti intervenuti rispetto alla previsioni iniziali, motivando le cause che li hanno determinati.

- La relazione consuntiva deve necessariamente rapportarsi alle previsioni dei bilanci annuale e pluriennale, nonché alla relazione previsionale e programmatica, approvati all'inizio dell'esercizio, verificandone la realizzazione dei contenuti.

  Nell'ambito di questa relazione dovrebbero trovare evidenziazione anche i criteri seguiti per la valutazione del patrimonio e delle componenti economiche e le variazioni eventualmente apportate agli stessi rispetto a quelli seguiti in precedenza.

Articolo 61 – Conto degli agenti contabili interni

- L'economo, il consegnatario dei beni ed ogni altro agente contabile, compreso l'agente contabile di fatto, di cui all'art. 44 del testo coordinato, devono rendere il conto della propria gestione al comune, nei tempi previsti dal regolamento di contabilità.

- Presupposto fondamentale per l'attribuzione della qualifica di agente contabile è il maneggio di denaro pubblico (contabili a denaro) o essere incaricato della gestione dei beni dell'ente locale (contabili a materia).
  Gli agenti contabili possono essere:
  - esterni all'ente, in quanto legati ad esso da apposito atto concessorio e da particolari obblighi, specificati in apposita convenzione;
  - interni all'ente, perché l'obbligo di svolgere i compiti che li qualificano come agenti contabili deriva dal profilo professionale del rapporto di servizio o di lavoro che li lega al proprio ente.

  Nell'organizzazione degli enti locali assumono la natura di agenti contabili:
  1. il tesoriere;
  2. il titolare del servizio di economato (e i suoi collaboratori);
  3. il concessionario della riscossione;
  4. altri eventuali riscuotitori speciali operanti all'interno dell'ente: per costoro il regolamento di contabilità degli enti deve regolare funzioni e modalità di esercizio dell'attività di riscossione;
  5. il consegnatario dei beni mobili ed immobili, nonché altri eventuali funzionari che, secondo il modello organizzativo degli enti, sono preposti alla gestione di particolari organizzati beni mobili o immobili, sulla base della disciplina regolamentare**.**

  Va specificato, alla luce anche della Ordinanza n. 086/C.C./99 della Sezione Giurisdizionale Regionale dell'Umbria, come agente contabile sia colui che ha in consegna beni mobili o di consumo in attesa di una loro successiva destinazione. Sono consegnatari di beni e, dunque, agenti contabili a materia, i magazzinieri per i materiali destinati al consumo, il provveditore o l'economo per tutti i beni durevoli e di consumo in suo possesso transitati per il carico e lo scarico e l'inventariazione (se trattasi di beni durevoli) e quanti altri gestiscono beni destinati al consumo. Non sono invece agenti contabili quelli che detengono beni mobili o di consumo per i propri compiti di istituto (cd. consegnatari dei beni dati in uso). Per costoro valgono comunque i doveri di vigilanza e corretto utilizzo dei beni dati loro in uso, rappresentando alla amministrazione ogni loro eventuale modifica per deterioramento, perdita o furto.
  Tali beni, già inventariati al momento della ricezione e dati in carico al consegnatario utilizzatore, vanno opportunamente assegnati alle singole unità operative anche al fine di soddisfare l'esigenza di conoscere il valore delle immobilizzazioni in carico a ciascun ufficio.

Ancorché il consegnatario utilizzatore, a differenza dell'agente contabile a materia, non sia tenuto a rendere il conto giudiziale, appare egualmente opportuno che produca annualmente, sulla base delle notizie fornite dall'ufficio inventari, un elenco analitico dei beni in carico presso il suo servizio e/o ufficio e il loro stato d'uso.

Alla resa del conto erano tenuti, precedentemente, soltanto il tesoriere ed il concessionario del servizio della riscossione dei tributi e di altre entrate dell'ente a lui affidate.
L'economo, pur essendo ritenuto, per gli obblighi della sua gestione, contabile di diritto, non era obbligato a presentare un proprio separato conto giudiziale annuale, in quanto il conto presentato dallo stesso aveva natura di rendiconto amministrativo. Le risultanze di tale rendiconto confluivano nel conto consuntivo dell'Amministrazione, ed era quest'ultimo rendiconto ad essere assoggettato al giudizio della Corte dei Conti.
Per il consegnatario dei beni la rilevazione annuale dei risultati della sua gestione contabile avviene mediante la confluenza nel patrimonio dei dati sulla consistenza dei beni, dati rilevati dalle scritture inventariali, da mantenere costantemente aggiornate.
Invece il nuovo ordinamento contabile stabilisce anche l'obbligo della resa dei conti da parte di tutti gli agenti contabili degli enti locali, i quali inoltre sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti. Sia il conto della gestione di cassa del tesoriere, sia quello riguardante gli altri agenti contabili a denaro e/o a materia devono essere redatti secondo i modelli approvati con DPGR 24 gennaio 2000 n.1/L.
Per quanto concerne la verifica degli stessi da parte del Servizio finanziario, in ordine alla concordanza con le scritture generali, ed il deposito presso la competente Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, si richiama il commento relativo al Conto del tesoriere (art. 49 del testo coordinato).

Articolo 62 – Contabilità economica

- È lasciata alla libera scelta dell'ente l'adozione del sistema di contabilità ritenuto più idoneo ai fini della predisposizione del rendiconto della gestione. Tre sembrano essere le possibili scelte :
  - adozione di un sistema di contabilità economica separato dal sistema di contabilità finanziaria. In tal caso il prospetto di conciliazione dovrà essere costruito a fine esercizio in modo da garantire la correlazione tra i risultati dei due sistemi;
  - adozione di un sistema di contabilità integrato, che consenta la rilevazione per ciascun fatto gestionale dell'aspetto finanziario, economico e patrimoniale. In tal caso la redazione del prospetto di conciliazione dovrebbe avvenire in modo automatico.
  - adozione della sola contabilità finanziaria con la tenuta di annotazioni extracontabili che facilitino le operazioni di rettifica da effettuare a chiusura dell'esercizio nel prospetto di conciliazione partendo dai dati del conto del bilancio.

  La scelta tra le possibili opzioni dovrà tener conto della dimensione dell'ente e delle esigenze informative che si ritiene di soddisfare attraverso il sistema contabile.

TITOLO VI
REVISIONE ECONOMICO – FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 80, comma 5, del testo coordinato le disposizioni del presente titolo trovano applicazione dal 29 marzo 2000.

Articolo 63 – Organo di revisione economico-finanziaria

L'articolo 21 della LR 1/2013 ha modificato la disciplina in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni. Di seguito si riporta il commento del citato articolo 21 contenuto nella circolare regionale n. 2/EL/2013 di data 20 febbraio 2013.

LR 5 febbraio 2013 n. 1	RIFERIMENTO AGLI ARTICOLI DEI TESTI UNICI REGIONALI	COMMENTO
Art. 21 *(Disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria dei comuni)*		
1. All'articolo 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:		
a) nel comma 101 le parole: "iscritti nell'albo dei revisori contabili" sono sostituite dalle parole: "iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 *(Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE)*, o all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in possesso dei requisiti formativi stabiliti dalle Province ai sensi del comma 101-bis per lo svolgimento delle funzioni di revisore nei comuni rientranti nel rispettivo territorio";	art. 39 comma 1 TUCONT	Con le disposizioni di cui alle **lettere a)** e **b)** del **comma 1** dell'**articolo 21** vengono recepiti nel nostro ordinamento i princìpi desumibili dalla nuova disciplina statale in materia di revisione economica-finanziaria degli enti locali, introdotta dall'articolo 16 comma 25 del D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148. Il comma 29 del predetto articolo 16 ha previsto l'applicazione della disciplina contenuta nel comma 25 (oltre che negli altri commi dell'articolo 16) anche ai comuni delle regioni a statuto speciale nel rispetto degli statuti di autonomia e delle relative norme di attuazione. Alla nuova disciplina statale hanno fatto seguito un regolamento di attuazione - adottato con il decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012 - e la circolare n. 7 dd 5 aprile 2012 del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, la quale, nell'escludere per le regioni a statuto speciale e per le province autonome l'applicabilità "tout court" delle disposizioni legislative e regolamentari sopra citate, ha peraltro ribadito la necessità di legiferare in materia. Le disposizioni contenute nel comma 1 lettere a) e b) danno quindi attuazione a quanto sopra. In particolare, in base a quanto stabilito nella lettera a), i revisori dei conti possono ora essere scelti tra gli iscritti a livello regionale sia nel Registro dei revisori legali (di cui al d.lgs. n. 39/2010) – ovvero, fino all'istituzione di tale Registro, nell'albo dei revisori contabili (**comma 6**) – che all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Per poter svolgere le funzioni di revisore dei conti dei comuni sarà inoltre necessario essere in possesso di determinati requisiti formativi: la legge regionale demanda alle Province, in virtù della loro competenza in materia di controllo successivo sulla gestione degli enti locali, l'organizzazione – in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori – di percorsi formativi atti a garantire l'acquisizione di specifiche competenze per lo svolgimento del ruolo di revisore dei conti dei comuni. Nel comma 2 dell'articolo 21 si prevede comunque una norma transitoria in relazione al possesso dei prescritti requisiti formativi. Nel comma 5, inoltre, viene confermata la modalità di scelta dei revisori dei conti finora prevista (elezione da parte del consiglio comunale).
b) dopo il comma 101 è inserito il seguente: "101-bis. Le Province, al fine dell'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli enti locali di cui all'articolo 79, comma 3 dello Statuto speciale di autonomia, organizzano, in collaborazione con il competente Ordine professionale e con le associazioni rappresentative dei revisori, percorsi di formazione e aggiornamento per gli iscritti di cui al comma 101, finalizzati all'acquisizione di specifiche competenze nei settori in cui le Province svolgono funzioni di controllo. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentiti il competente Ordine professionale e le associazioni rappresentative dei revisori, vengono fissate modalità, frequenza e valutazione di tali percorsi formativi.";	art. 39 comma 1-*bis* TUCONT	

c) nel comma 102 la cifra “5.000” è sostituita dalla cifra “15.000”;	art. 39 comma 2 TUCONT	Con la **lettera c)** l’istituzione di un collegio di revisori (anziché un revisore unico) viene limitata ai comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti. Tale nuova disposizione, come sancito nel comma 3, si applica a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo all’entrata in vigore della legge.
d) nel comma 103 dopo la parola “rieleggibili” è inserita la parola “continuativamente”;	art. 40 comma 1 TUCONT	La **lettera d)** chiarisce che i revisori sono rieleggibili continuativamente una sola volta (quindi possono svolgere consecutivamente solo due mandati, dopo i quali è necessaria una interruzione).
e) il comma 113 è abrogato.	art. 46 comma 1 TUCONT	A seguito dell’abrogazione prevista dalla **lettera e)** non è più consentita alcuna deroga, disposta con il regolamento di contabilità dell’ente, alle disposizioni previste dalla legge regionale in relazione alla composizione, alla durata dell’incarico e alle cause di cessazione dell’incarico dell’organo di revisione.
2. Il possesso dei requisiti formativi previsto dall’articolo 17, comma 101 della legge regionale n. 10 del 1998 e successive modificazioni non è condizione necessaria per la nomina a revisore fino all’effettuazione dei percorsi formativi di cui al comma 101-bis dello stesso articolo 17.	art. 46-*bis* comma 1 TUCONT	Il **comma 2** prevede una norma transitoria in relazione all’obbligatorietà del requisito formativo ora previsto per i revisori dei conti dei comuni.
3. La disposizione recata dal comma 1, lettera c) si applica a decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla revisione della tabella approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) e al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 15.000 abitanti viene attribuito un compenso massimo annuo lordo pari ad euro 9.000,00 (novemila/00).	art. 46-*bis* comma 2 TUCONT	Il **comma 3**, come detto sopra, indica la decorrenza per l’applicazione della nuova soglia demografica (lettera c)) oltre la quale è prevista la nomina di un collegio di revisione (anziché di un unico revisore). Nelle more di approvazione delle conseguenti modifiche alla tabella che indica i compensi massimi da corrispondere ai revisori dei conti dei comuni, vengono altresì indicati i corrispettivi massimi spettanti al revisore dei conti dei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, distinguendo i compensi in relazione a due fasce demografiche.
4. Dall’entrata in vigore della presente legge non trovano più applicazione le disposizioni regolamentari del comune incompatibili con la nuova disciplina recata dal comma 1, lettera e). Gli incarichi di revisione attribuiti e regolati sulla base di tali disposizioni regolamentari durano fino alla naturale scadenza, se il tempo residuo dell’incarico non supera il periodo di due anni dall’entrata in vigore della presente legge. Qualora il tempo residuo dell’incarico sia superiore ai due anni, l’incarico cessa automaticamente decorsi due anni dall’entrata in vigore della presente legge.	art. 46-*bis* comma 3 TUCONT	Il **comma 4** detta una serie di disposizioni al fine di rendere omogenea in tutti i comuni l’applicazione della nuova disciplina, considerato che quanto contenuto attualmente nei regolamenti di contabilità (le cui norme cessano subito di avere efficacia se incompatibili con quanto previsto dalle nuove disposizioni legislative) è alquanto eterogeneo. In particolare, per quanto riguarda gli incarichi di revisione in corso, attribuiti sulla base di disposizioni regolamentari in deroga alla disciplina legislativa, si precisa che questi durano fino alla naturale scadenza se il tempo residuo dell’incarico non supera il periodo di due anni dall’entrata in vigore della legge; in caso contrario, l’incarico cessa automaticamente decorsi i due anni di cui sopra.
5. Resta confermata la competenza del consiglio comunale a scegliere ed eleggere i revisori dei conti. Nei comuni della provincia autonoma di Bolzano la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione.	art. 46-*bis* comma 4 TUCONT	Con il **comma 5**, come detto in precedenza, si conferma la modalità di scelta dei revisori dei conti dei comuni finora adottata (ossia la loro elezione da parte del consiglio comunale), discostandosi quindi in questo da quanto introdotto dalla normativa statale, che prevede la scelta dei revisori dei conti mediante estrazione a sorte da un elenco istituito a livello regionale effettuata dalle Prefetture.
6. Fino alla definitiva attuazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il requisito d’iscrizione al registro dei revisori legali si intende riferito all’iscrizione nel registro dei revisori contabili.	art. 46-*bis* comma 5 TUCONT	

Articolo 64 – Durata dell'incarico

- La norma chiarisce che l'incarico di revisione decorre dall'esecutività della deliberazione di nomina.

- Nel caso di collegio, la sostituzione di un singolo componente è limitata al periodo residuale del triennio. In base alla disciplina della proroga degli organi amministrativi (D.L. 16.05.1994 n.293 convertito a Legge il 15.07.1994 n. 444) i revisori, dopo la scadenza dei 3 anni, in assenza di provvedimento di nomina del nuovo organismo, sono prorogati per non più di 45 giorni, decorsi i quali decadono.

Articolo 65 – Cause di cessazione dell'incarico

- È prevista la revoca solo per inadempienza, con particolare riferimento alla mancata presentazione della relazione accompagnatoria al rendiconto.

- La cessazione dell'incarico avviene per:
  - scadenza mandato (vedere art. 64 del testo coordinato);
  - dimissioni volontarie;
  - impossibilità sopravvenuta a svolgere l'incarico per periodi superiori ai 3 mesi, o periodi più lunghi da stabilirsi nel regolamento comunale di contabilità.

Articolo 66 – Incompatibilità e ineleggibilità

- I primi commi prevedono le ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità alla carica di revisore.
  A riguardo è opportuno acquisire apposita dichiarazione da parte dell'incaricato di non trovarsi nelle situazioni elencate (una precisa disposizione del regolamento comunale di contabilità potrà regolare tale aspetto).

- Al 4^{o} comma si precisa il divieto per il revisore di assumere incarichi o consulenze presso il Comune o organismi dipendenti dallo stesso.

Articolo 67 – Funzionamento dell'organo di revisione
(art. 67: derogabile ai sensi dell'art. 75 del testo coordinato)

- Al primo comma è prevista la validità delle riunioni, nel caso di collegio, anche con la presenza di almeno 2 componenti.

- Il secondo comma disciplina l'obbligo delle verbalizzazione delle riunioni, ispezioni, verifiche e decisioni adottate.

- È opportuno che il regolamento comunale di contabilità disciplini nel dettaglio il funzionamento dell'organo di revisione (sede, collaborazione, deposito documentazione, deleghe per verifiche deposito dei verbali, modalità di invio pareri, eventuali presenze alle sedute della Giunta Comunale e del Consiglio, sottoscrizione, certificazioni fiscali ecc.).

Articolo 68 – Limiti agli affidamenti degli incarichi

- Al primo e secondo comma vengono fissati i limiti per gli affidamenti degli incarichi, precisando che nel numero di 8 incarichi complessivi rientrano anche quelli conferiti dalle forme collaborative comunali e dai comprensori.

- Al terzo comma si precisa che l'incarico è subordinato alla dichiarazione dell'interessato volta ad attestare il rispetto dei citati limiti.

- Il quarto comma disciplina le comunicazioni della nomina a tesoriere, commissariato del governo e giunta provinciale.

Articolo 69 – Funzioni

- Per quanto attiene le funzioni dell'organo di revisione:

  1. Al primo posto viene previsto il compito dell'organo di revisione di collaborare con il Consiglio Comunale secondo le previsioni dello Statuto e del regolamento di Contabilità. Trattasi di una ***funzione tecnica di supporto*** dell'organo consiliare per quanto riguarda i compiti di indirizzo e controllo affidati al Consiglio Comunale nei confronti degli organi gestionali (Sindaco, Giunta, dirigenza, ecc.). Viene pertanto esaltato il ***ruolo consultivo e propositivo*** dell'organo di revisione nei confronti del Consiglio e di ausilio per quanto riguarda le scelte gestionali operate dall'amministrazione, nella prospettiva del conseguimento di una maggiore economicità nella gestione degli stessi servizi.

  2. I ***pareri*** sulla proposta di delibera che riguarda il bilancio di previsione e le variazioni, si estendono anche ai provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio. Il contenuto dei pareri viene ampliato, precisando che i medesimi devono riguardare la:
     - legittimità (rispetto, nella proposta, delle norme di legge) ([15]);
     - congruità (correttezza e idoneità degli stanziamenti);
     - coerenza (rispetto dei principi generali relativi alla attendibilità e concreta attuabilità degli stanziamenti).

     In ordine al contenuto del parere, va evidenziato che a livello nazionale è stato abrogato quello di legittimità e che tale modifica probabilmente verrà recepita anche a livello locale.

     I pareri che sono obbligatori devono essere valutati e recepiti da parte del Consiglio, con obbligo di motivazione nell'ipotesi di scostamento della decisione rispetto alla proposta dell'organo di revisione.

  3. Viene ampliata e precisata la funzione di **vigilanza,** la quale deve riguardare, oltre la regolarità contabile e finanziaria, anche la regolarità economica della gestione nei vari aspetti (entrata, spesa, contratti, amministrazione dei beni, completezza documentazione, adempimenti fiscali, tenuta contabilità e inventario).

  4. Per quanto attiene la **relazione al rendiconto,** si precisa che nel regolamento di contabilità del Comune può essere stabilito un termine diverso, e comunque non inferiore a 20 giorni, come già previsto dalla norma, per la presentazione della stessa.

([15]) Il controllo di legittimità sul bilancio e sue variazioni ha natura prettamente contabile e riguarda:
a) la verifica del rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti nelle procedure contabili;
b) verifica del rispetto dei principi contabili in materia di contabilità pubblica e, per quanto applicabili, nel sistema di contabilità privatistica.

5. Si precisa che, in caso di gravi irregolarità di gestione, vi è l'**obbligo di denuncia** contestuale, oltreché al Consiglio Comunale, alla Corte dei Conti (si veda a riguardo la circolare del procuratore generale della Corte dei conti di Roma del 28.02.1998, n.16 relativa alle denunce ai procuratori generali presso la Corte dei Conti).
6. La funzione di **vigilanza** sull'applicazione dei contratti collettivi è innovativa rispetto alla legge nazionale.

7. Ulteriori funzioni di controllo in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale (patto di stabilità) sono state attribuite ai revisori dei conti dalle seguenti disposizioni della Provincia autonoma di Trento:

a) art. 15 comma 4 della LP 29 dicembre 2005 n. 20 (vedi pag. 349);

b) art. 19 comma 7 della LP 29 dicembre 2006 n. 11 (vedi pag. 351);

c) art. 11 comma 5 della LP 21 dicembre 2007 n. 23 (vedi pag. 353);

d) art. 3 comma 1 della LP 12 settembre 2008 n. 16 (vedi pag. 355).

- Il ***diritto di accesso agli atti del revisore*** è necessariamente esteso e incontra poche limitazioni. Tale facoltà è disciplinata nel regolamento comunale che regola il diritto di accesso.
  La norma precisa altresì la facoltà di partecipazione, da parte del collegio, alle sedute del Consiglio comunale e, se previsto nello Statuto o nel Regolamento, della Giunta.

  Nell'ipotesi, peraltro alquanto remota, che il Servizio finanziario attesti la mancanza di copertura finanziaria, copia della medesima va trasmessa al collegio dei revisori da parte del responsabile dello stesso Servizio.

- Il terzo comma prevede la facoltà, da parte del revisore previo assenso dell'ente, di incaricare della collaborazione persone esterne al collegio, purché iscritte all'albo dei revisori contabili, per compiti circoscritti.

Articolo 70 – Responsabilità

- Oltre che della ***responsabilità della veridicità delle attestazioni,*** è previsto per i revisori l'***obbligo della riservatezza*** su fatti e documenti, quale diretta connessione con l'ampio diritto di accesso consentito ai revisori medesimi.

Articolo 71 – Compenso ai revisori

- Al primo comma si precisa che il compenso è stabilito in occasione della deliberazione di nomina entro i limiti massimi fissati dalla Giunta Regionale, tenendo conto dei due parametri (secondo comma), delle mansioni affidate e della dimensione demografica.

- Il compenso massimo è stato fissato, in sede di prima applicazione, con D.P.G.R. 20.05.1993 n. 7/L, modificato con D.P.G.R. 31.07.1996 n. 10/L.

- Dal 1° ottobre 2002 si applicano i compensi massimi previsti dal DPReg. 16.07.2002 n. 9/L.

Articolo 72 – Norma di rinvio

- Tale articolo si configura come una norma di rinvio per quanto riguarda l'applicazione ai consorzi - azienda ed ai consigli dell'unione di comuni di tutte le disposizioni relative ai revisori previste dal Titolo IV del testo coordinato.

- Per quanto concerne la composizione dell'organo di revisione si fa riferimento alle specifiche disposizioni contenute nello statuto del singolo ente.
  Analoghe disposizioni si applicano alle aziende speciali e alle istituzioni.

Articolo 73 – Deroghe

- A seguito dell'abrogazione del comma 113 dell'articolo 17 della LR 10/1998 non è più consentita alcuna deroga, disposta con il regolamento di contabilità dell'ente, alle disposizioni previste dalla legge regionale in relazione alla composizione, alla durata dell'incarico e alle cause di cessazione dell'incarico dell'organo di revisione..

TITOLO VII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 82 – Disciplina in materia di contabilità e coordinamento della finanza locale

L'art. 82 (introdotto dall'art. 56 della LR 7/2004) in coerenza con la riforma costituzionale che riconosce l'autonomia finanziaria dei comuni e con la competenza delle due province autonome in materia di finanza locale (artt. 80 e 81 dello statuto speciale e relativa norma di attuazione recata dall'art. 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268) stabilisce che le due province fissino con legge provinciale i principi dell'ordinamento contabile dei comuni. La Provincia autonoma di Trento ha esercitato la competenza legislativa riconosciuta dall'art. 82 del testo coordinato con le seguenti disposizioni:

a) art. 20 comma 1 della LP 10 febbraio 2005 n. 1 ..... **(vedi pag. 347);**

b) art. 15 comma 4 della LP 29 dicembre 2005 n. 20 ..... **(vedi pag. 349);**

c) art. 19 comma 7 della LP 29 dicembre 2006 n. 11 ..... **(vedi pag. 351);**

d) art. 11 comma 5 della LP 21 dicembre 2007 n. 23 ..... **(vedi pag. 353);**

e) art. 3 comma 1 della LP 12 settembre 2008 n. 16 ..... **(vedi pag. 355);**

f) art. 13 ter della LP 15 novembre 1993 n. 36
introdotto dall'art. 5 della LP 3 aprile 2009 n. 4..... **(vedi pag. 335).**

6

CIRCOLARE REGIONALE

N. 1/EL/2005 DI DATA 25 GENNAIO 2005

Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7

«Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali». Nuove disposizioni in materia di separazione tra funzioni di direzione politica e compiti di gestione tecnica e amministrativa e in materia di esecutività dei regolamenti comunali

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige *Autonome Region Trentino - Südtirol*
Ripartizione IV - Enti locali e servizi elettorali Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste

PROT.
998 | EL | VI-1,2 | LZM | mf

38100 TRENTO / TRIENT 25 gennaio 2005
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-260839
E-mail: riploc@regione.taa.it

RIFER. / BEZUG

OGGETTO / BETRIFFT Legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 «Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali». Nuove disposizioni in materia di separazione tra funzioni di direzione politica e compiti di gestione tecnica e amministrativa e in materia di esecutività dei regolamenti comunali.

CIRCOLARE N. 1/EL/2005

Ai Comuni della regione autonoma
Trentino - Alto Adige
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38100 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione 7 – Enti locali
Via Crispi, 8
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
38100 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Macello, 4
39100 BOLZANO

Sul n. 55 (straordinario) del bollettino ufficiale della regione del 31 dicembre 2004 è stata pubblicata la legge regionale 22 dicembre 2004 n. 7 «Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali». La legge entra in vigore il giorno 30 gennaio 2005.

La nuova disciplina regionale rappresenta il primo intervento di revisione dell'ordinamento comunale successivo alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato il titolo V della Costituzione, ridefinendo il sistema dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e gli Enti locali. Le nuove disposizioni riconoscono l'autonomia dei comuni, sopprimendo i controlli sugli atti e riservando

agli strumenti normativi locali l'individuazione dei modelli organizzativi interni. Oltre a questo i principali interventi normativi riguardano le competenze del consiglio comunale, il dovere di astensione, le forme collaborative intercomunali, le indennità di carica, la materia elettorale e il personale.

Attraverso questa circolare la Regione vuole fornire alle amministrazioni comunali un primo strumento illustrativo e interpretativo delle norme rispettivamente recate dall'art. 1 comma 2 e dall'art. 2 della LR 7/2004 per agevolare l'applicazione della nuova disciplina in materia di separazione fra funzioni di direzione politica e compiti di gestione tecnica e amministrativa e in materia di esecutività dei regolamenti comunali. Gli articoli delle leggi regionali modificate dalla LR 7/2004 sono individuati sia attraverso il riferimento alla legge che li ha introdotti, sia (tra parentesi) con il numero assegnato all'interno del testo coordinato sull'ordinamento dei comuni (TC), predisposto in forma non ufficiale dalla Regione e costituito dal DPGR 27.2.1995 n. 4/L e dalle norme ordinamentali della LR 23.10.1998 n. 10.

1. PRINCIPIO DI SEPARAZIONE

L'art. 1 LR 7/2004 riscrive l'art. 4 comma 1 della legge regionale 4.1.1993 n. 1 (art. 4 TC) relativo alle materie riservate allo statuto comunale. Il nuovo testo amplia le materie rimesse a questa fonte, introducendo importanti disposizioni sull'autonomia organizzativa dei comuni.

I primi tre periodi del nuovo art. 4 comma 1 LR 1/1993 riservano allo statuto comunale la disciplina fondamentale dell'organizzazione dell'ente, ribadendo in via generale il principio della separazione dei compiti di natura tecnica, attribuiti alla struttura burocratica, da quelli di indirizzo politico e di controllo, riservati agli organi politici. Nei comuni privi di figure dirigenziali viene però riconosciuta la facoltà di prevedere nello statuto delle disposizioni che, anche rinviando a norme regolamentari di carattere organizzativo, attribuiscano al sindaco, agli assessori e alla giunta la competenza ad adottare atti di natura gestionale. Inoltre la nuova norma (senza distinzione di comuni) riserva al sindaco l'adozione degli atti di natura gestionale ad esso espressamente attribuiti dalla legislazione vigente, riconoscendo peraltro allo stesso la facoltà di delegare tali compiti agli assessori, ai dirigenti o ai funzionari direttivi.

Nel complesso la nuova disciplina disegna un nuovo equilibrio nei rapporti tra organi politici e struttura burocratica. Le modifiche consentono infatti agli organi politici di riappropriarsi in parte delle funzioni gestionali trasferite all'apparato burocratico dopo la riforma ordinamentale del 1993 (LR 1/1993) e quella ordinamentale e contabile del 1998 (LR 10/1998). Gli strumenti utilizzati per questo riequilibrio di competenze sono due, ispirati a principi diversi.

Il primo è limitato ai comuni privi di dirigenti (da identificare in senso oggettivo con i comuni aventi popolazione inferiore a diecimila abitanti, secondo quanto previsto dall'art. 37 DPGR 19.5.1999 n. 3/L) e prevede un atto «solenne» quale la modifica dello statuto. In questo modo viene rafforzata la posizione dello statuto come fonte regolatrice dell'organizzazione comunale. La finalità della norma è quella di evitare difficoltà ai comuni che non sono in grado di svolgere normalmente i propri compiti amministrativi a causa delle ridotte dimensioni della struttura burocratica o della mancanza di professionalità adeguate, consentendo allo statuto di attribuire in concreto funzioni gestionali a organi politici (sindaco, assessori, giunta).

La scelta sul passaggio di funzioni gestionali agli organi politici spetta quindi esclusivamente alla fonte statutaria. I regolamenti comunali non possono disporre analoghi spostamenti di funzioni se non sulla base di una previsione statutaria. In proposito si ritiene che eventuali provvedimenti gestionali adottati da organi politici senza una sicura previsione nello statuto incorrano in un vizio di competenza rilevante all'esterno. Pur essendovi la lesione di un principio fondamentale come quello di separazione si tratta comunque di incompetenza relativa, con la conseguenza che l'atto è produttivo di effetti e sanabile. Se lo statuto non individua esattamente le singole

competenze gestionali trasferite agli organi politici deve almeno indicare con sufficiente previsione le categorie di atti, rimettendo ai regolamenti l'elencazione puntuale. Lo statuto potrebbe anche attribuire determinate competenze agli organi politici in forma condizionata e per periodi limitati, ossia per il caso in cui manchi personale interno adeguato o fino alla conclusione di accordi con altri enti pubblici. Si precisa poi che in base all'art. 62 LR 7/2004, fino alla modifica dello statuto comunale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della citata LR 7/2004, tra le quali quindi rientrano anche quelle che a partire dalla LR 1/1993 hanno introdotto la distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo politico e attività di gestione tecnica e amministrativa.

Il secondo strumento utilizzato dalla LR 7/2004 per consentire agli organi politici di sostituirsi alla struttura burocratica è la conferma ex lege della disposizioni di legge che attribuiscono al sindaco funzioni di natura gestionale. L'approccio è completamente diverso da quello appena esaminato, sia perché la norma riguarda tutti i comuni (rinunciando alla presunzione di adeguatezza della struttura burocratica dei comuni con più di diecimila abitanti) sia perché la previsione è astratta e non richiede valutazioni di tipo organizzativo da parte dei comuni. La formulazione è in controtendenza rispetto all'impostazione più recente della legislazione regionale, che aveva rimesso ai comuni la scelta sulla titolarità delle competenze originariamente attribuite dalle leggi al sindaco. Spesso tali norme legislative sono risalenti e si limitano a fotografare l'ordinamento comunale esistente alla data della loro adozione. Nelle norme di settore più recenti si può notare al contrario un maggiore rispetto per l'autonomia organizzativa dei comuni e quindi l'uso di formule di rinvio agli organi comunali competenti senza altra specificazione. Il nuovo art. 4 comma 1 LR 1/1993 (art. 4 comma 1 TC) fa invece prevalere le indicazioni contenute nelle leggi di settore. Che sia questa la volontà del legislatore regionale sembra confermato dalla struttura della norma, che si sviluppa attraverso una formula rafforzata («sono in ogni caso riservate al sindaco»). L'effetto immediato è che rivivono tutte le norme di livello legislativo statali, regionali e provinciali che attribuiscono al sindaco la competenza ad adottare atti amministrativi gestionali (come ad esempio le norme provinciali che assegnano al sindaco il compito di rilasciare la concessione e l'autorizzazione edilizia e di adottare gli atti in materia di vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia). Conseguentemente sono soppresse le disposizioni comunali (statuti, regolamenti, atti ricognitivi di giunta) con le quali gli stessi atti erano stati collocati nella competenza dei responsabili degli uffici. Questo risultato si produce direttamente all'entrata in vigore della LR 7/2004. Gli atti adottati in violazione della nuova regola sono da considerare illegittimi per incompetenza relativa e sanabili mediante ratifica. Non vi sono conseguenze per gli atti anteriori all'entrata in vigore della legge regionale, in quanto la norma non ha efficacia retroattiva. Va precisato che sono idonee a produrre il passaggio di competenze al sindaco solo le norme legislative che non siano state abrogate sul punto da disposizioni successive.

Il nuovo art. 4 comma 1 LR 1/1993 (art. 4 comma 1 TC) contiene una disciplina articolata delle funzioni «restituite» al sindaco ex lege. Posto il principio della titolarità delle funzioni in capo al sindaco la norma ammette che tali competenze possano essere delegate agli assessori, ai dirigenti e ai funzionari direttivi. Non è indicato espressamente il segretario comunale ma trattandosi di una figura professionale che svolge le stesse funzioni dei dirigenti e dei funzionari direttivi non vi sono dubbi sulla possibilità di includerlo tra i destinatari della delega. Lo strumento della delega implica, secondo i tradizionali principi della materia, una scissione tra la titolarità del potere e il suo esercizio in concreto, il trasferimento unilaterale del potere (che non è soggetto ad accettazione e non può essere rifiutato), e soprattutto la condivisione della responsabilità per gli atti adottati dal delegato. Nel passaggio della competenza dai funzionari al sindaco (ex lege) e dal sindaco ai funzionari o agli assessori (per delega) il soggetto che si trova investito per ultimo dell'esercizio concreto del potere può intervenire sugli atti adottati in precedenza da soggetti diversi, sia in autotutela sia per consolidarne gli effetti attraverso la ratifica o la convalida.

Con riferimento a queste competenze del sindaco si pone il problema se le stesse possano essere trasferite in via definitiva (e quindi non per delega) ai soggetti indicati dalla norma. La so-

luzione dovrebbe essere negativa per quanto riguarda gli assessori, in mancanza di una norma generale che individui tali organi come destinatari naturali di determinate funzioni. La competenza degli assessori costituisce un riflesso di quella del sindaco, e poiché l'art. 4 comma 1 LR 1/1993 (art. 4 comma 1 TC) dichiara competente il sindaco e prevede espressamente la delega non vi sono elementi che consentano di uscire da questo schema. Viceversa per quanto riguarda i dirigenti e i funzionari direttivi opera con valore di norma generale (ribadito anche dalla nuova disposizione regionale) il principio di separazione tra compiti gestionali e indirizzi politici. Essendo i destinatari naturali di tutti i compiti gestionali tali soggetti possono diventarne titolari o per espressa previsione di legge o attraverso appositi atti di trasferimento. Questi ultimi non sono mai vietati dalla legge. Neppure per i compiti «restituiti» al sindaco si può leggere nella disposizione normativa un limite al potere comunale di darsi un'organizzazione interna conforme al principio di separazione. La norma infatti non esclude, ma anzi conferma testualmente, che si tratta di funzioni aventi natura gestionale. L'attribuzione diretta al sindaco rovescia semplicemente il meccanismo di individuazione delle deroghe al principio di separazione. Mentre nel caso del secondo periodo del comma 1 dell'art. 4 LR 1/1993 è lo statuto che deve precisare i compiti gestionali attribuiti agli organi politici, con la possibilità di adottare successivamente soluzioni diverse, nel caso in questione la scelta è operata dalla legge e tocca allo statuto o ai regolamenti organizzativi adottare (eventuali) disposizioni in senso contrario. Interpretata in questo modo la norma valorizza l'autonomia dei comuni sotto il profilo organizzativo. Diversamente, la legge regionale risulterebbe rigida senza necessità (lo strumento della delega può essere adeguato per i piccoli comuni ma può essere irragionevole in quelli grandi), e in definitiva annullerebbe la fase delle valutazioni organizzative (i comuni, che sono i diretti interessati, non avrebbero il necessario potere, le leggi di settore, che stabiliscono le competenze del sindaco, non hanno alcun interesse a entrare nelle questioni organizzative comunali).

Rimane infine da chiarire come gli organi politici debbano esercitare i compiti gestionali appartenenti a entrambe le categorie sopra descritte. L'affidamento di compiti gestionali non è infatti un elemento astratto dell'organizzazione interna, ma deve essere coordinato con il potere direttivo sulle strutture. Nella normalità dei casi la competenza ad adottare gli atti si concentra nel soggetto che dirige la struttura dedicata per materia. Al potere di adottare l'atto si accompagna poi quello di determinare la relativa spesa, nell'ambito degli obiettivi e del budget previsti per ciascuna struttura dal piano esecutivo di gestione o dagli atti di indirizzo aventi contenuto equivalente. Se lo statuto (abbinato alle leggi di settore) trasferisse al sindaco o a singoli componenti della giunta funzioni numerose e di notevole rilevanza, riducendo sensibilmente i compiti del responsabile della competente struttura burocratica, si dovrà anche prevedere che il sindaco o un assessore assumano la funzione di responsabili di tale struttura, impostando di conseguenza il piano esecutivo di gestione e gli atti di indirizzo. Agli organi politici ai quali sia affidata la responsabilità di una struttura organizzativa comunale verranno estese le disposizioni sui responsabili di servizio, in particolare quelle relative all’adozione degli atti di impegno definiti determinazioni. Nel caso di trasferimento meno impattante si avrà un responsabile della struttura ridimensionato, perché ancora formalmente preposto, e quindi in grado di dirigere, ma privato di una parte delle funzioni esterne. I poteri di spesa peraltro non potranno essere esercitati in questa ipotesi dagli organi politici di carattere monocratico, poiché le determinazioni costituiscono atti di spesa riservati dall’ordinamento alla competenza dei responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 2 del DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L. Il trasferimento attraverso lo statuto di funzioni gestionali alla giunta (secondo il modello organizzativo tradizionale) appare meno problematico, in quanto l’attività amministrativa verrà attuata attraverso lo schema procedimentale degli atti deliberativi.

Correlativamente il controllo di gestione, ossia la procedura diretta a verificare in modo costante e continuo lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, riguarderà sia il dirigente o funzionario direttivo preposto alla struttura sia il titolare dell'organo politico a cui sono attribuiti compiti gestionali. La sede naturale per chiarire questi problemi, che dipendono direttamente dalle scelte organizzative dei singoli comuni, è costituita dai regolamenti di organizzazione.

2. ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI

L’art. 2 LR 7/2004 contiene due distinte disposizioni. La prima uniforma le regole in materia di pubblicità dei regolamenti comunali, consentendo a ogni cittadino di conoscere con esattezza il momento in cui gli stessi entrano in vigore, la seconda attribuisce ai comuni (distaccandosi in parte dalla scelta operata a livello nazionale dall'art. 7 bis del Dlgs 267/2000) il potere di sanzionare la violazione dei regolamenti e delle ordinanze sindacali, nei casi non disciplinati dalla legge.

Per quanto riguarda l'entrata in vigore dei regolamenti comunali, l'art. 2 LR 7/2004, aggiungendo il comma 2 bis all'art. 5 LR 1/1993 (art. 5 TC), dispone che i regolamenti entrano in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione.

La norma si applica ai regolamenti adottati dopo l'entrata in vigore della nuova legge e travolge tutte le disposizioni statutarie incompatibili. L'innovazione è destinata ad avere rilevanti effetti pratici, in quanto rovescia il rapporto legge – statuti precedentemente in vigore. Sinora infatti gli statuti potevano intervenire discrezionalmente sulle forme di pubblicità dei regolamenti per stabilirne il momento dell'entrata in vigore, mentre la legge era applicabile solo in mancanza di disposizioni statutarie (verificandosi quest'ultimo caso i regolamenti entravano in vigore con l'efficacia delle deliberazioni che li approvavano). Ora invece l'entrata in vigore dei regolamenti è disciplinata in forma omogenea dalla legge per tutti i comuni, mediante la coincidenza con l'esecutività delle deliberazioni di approvazione del regolamenti stessi.

Non risulta peraltro modificato l'obbligo posto dall'art. 2 comma 2 LR 1/1993 (art. 5 comma 2 TC) di prevedere nello statuto ulteriori forme di pubblicità per i regolamenti. In base alla nuova disposizione di legge queste forme di pubblicità non potranno più condizionare l'entrata in vigore degli atti normativi, ma avranno valore informativo, a beneficio della conoscenza da parte dei cittadini e della trasparenza dell'attività amministrativa, la quale presuppone la prevedibilità degli atti e dei comportamenti attraverso la divulgazione delle regole generali adottate dall'ente pubblico.

Occorre infine precisare che la nuova disciplina regionale dell'esecutività dei regolamenti si inserisce nel sistema dell'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale (cd. preleggi), secondo cui i regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salva diversa disposizione di legge. La norma regionale introduce infatti un meccanismo diverso rispetto a quello previsto dal citato art. 11, ma consentito dallo stesso nella parte in cui è riconosciuta validità a eventuali altre regole purché contenute in atti aventi valore di legge.

Si comunica infine che il testo della LR 7/2004 corredato delle note è ripubblicato sul bollettino ufficiale della regione n. 4 (suppl. n. 2) del 25 gennaio 2005 e che nel mese di febbraio verranno approvati con decreto del presidente della regione i nuovi testi unici.

Con i migliori saluti.

L’Assessore agli Enti locali
- Adelino Amistadi -

7

MODIFICA DEL REGOLAMENTO E DELLA MODULISTICA REGIONALE DI ATTUAZIONE DELL'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 16/L DEL 6 DICEMBRE 2001

Modifiche al regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, emanato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L

LA PRESIDENTE

Visto l’articolo 43 dello statuto di autonomia approvato con DPR 31.8.1970 n. 670;

Visto l’articolo 51 del DPGR 28.5.1999 N. 4/L;

Visto il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali emanato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

Rilevato che per effetto della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione è venuto meno il sistema dei controlli preventivi di legittimità sugli atti dei comuni;

Considerato che la legge costituzionale è immediatamente applicabile per questo profilo anche alla regione e alle province autonome, come precisato nella circolare regionale n. 2/EL/2001 dd. 10.10.2001;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'adeguamento della disciplina regolamentare di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali emanata con DPGR 27.10.1999 n. 8/L al nuovo sistema delle autonomie locali sopprimendo i riferimenti al controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali;

Ritenuto inoltre opportuno, con riferimento all'articolo 2 comma 1 lett. b, eliminare l'obbligo di prevedere nel regolamento di contabilità comunale la procedura per l'espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di determinazione, in quanto questi atti diventano esecutivi con il visto di regolarità contabile il cui contenuto è analogo al parere di regolarità contabile;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1703 di data 5.12.2001

e m a n a

il seguente regolamento «Modifiche al regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, emanato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L»:

Articolo 1

Modifica all'art. 2 del DPGR 27.10.1999 n. 8/L

1. All'articolo 2 comma 1 lett. b del DPGR 27.10.1999 n. 8/L le parole «e sulle determinazioni» sono soppresse.

Articolo 2

Modifica all'art. 4 del DPGR 27.10.1999 n. 8/L

1. Il comma 3 dell'articolo 4 del DPGR 27.10. 1999 n. 8/L è abrogato.

Articolo 3

Modifica all'art. 33 del DPGR 27.10.1999 n. 8/L

1. L'articolo 33 del DPGR 27.10. 1999 n. 8/L è sostituito dal seguente:

«Articolo 33

Esercizio provvisorio

1. Qualora l'accordo previsto dall’articolo 17 comma 55 della legge regionale 23 ottobre 1998 n. 10 fissi la scadenza del termine per l'adozione del bilancio in un periodo successivo all'inizio dell'anno, la gestione finanziaria è effettuata sulla base del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tal caso i comuni non possono impegnare per ciascun intervento somme superiori a quelle definitivamente previste nel bilancio medesimo, ad eccezione delle spese tassativamente regolate dalla legge. I relativi pagamenti in conto competenza non possono mensilmente superare un dodicesimo delle rispettive somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato.».

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 6 dicembre 2001

LA PRESIDENTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 17/L DEL 6 DICEMBRE 2001

Modifiche al DPGR 24.1.2000 n. 1/L (Approvazione dei modelli previsti dall'articolo 48 DPGR 28.5.1999 n. 4/L concernente «Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino Alto Adige»)

LA PRESIDENTE

Visto l'art. 48 del DPGR 28.5.1999 n. 4/L, secondo cui il presidente della Giunta regionale approva, su conforme deliberazione della Giunta regionale, i modelli e gli schemi che devono essere utilizzati dagli enti locali della Regione nella loro attività di programmazione e gestione finanziaria ed economica;

Visto il DPGR 24.1.2000 n. 1/L con il quale sono stati approvati i modelli e gli schemi contabili;

Rilevata l'esigenza di modificare il DPGR 24.1.2000 n. 1/L per le motivazioni esposte nella deliberazione della Giunta regionale n. 1704 dd. 5.12.2001;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1704 di data 5.12.2001

d e c r e t a

1) di approvare le seguenti modifiche ai modelli contabili n. 3 - 4 - 9 - 10 approvati con DPGR 24.1.2000 n. 1/L:
   - nei modelli n. 3 (relazione previsionale e programmatica per i comuni e le unioni di comuni) e n. 4 (relazione previsionale e programmatica per gli enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del DPR 22.3.1974 n. 279), nel testo italiano e in quello bilingue, sono soppresse le sezioni 4 e 5;
   - i modelli n. 9 (conto del bilancio per i comuni e le unioni di comuni) e n. 10 (conto del bilancio per gli enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del DPR 22.3.1974 n. 279), nel testo italiano e in quello bilingue, sono rispettivamente integrati dalle tabelle A1 - A2 - A3 - A4 allegate;

2) di riapprovare in forma coordinata i modelli n. 3 - 4 - 9 - 10 risultanti dal testo approvato con DPGR 24.1.2000 n. 1/L con le modifiche di cui al precedente punto 1;

3) di approvare le seguenti modifiche all'articolo 2 del DPGR 24.1.2000 n. 1/L:
   - al comma 2 le parole «per la parte relativa alla sezione 1 ‘Caratteristiche generali della popolazione, del territorio, dell’economica insediata e dei servizi dell’entè» sono soppresse;

- alla fine del comma 2 è aggiunta la seguente frase «Le Giunte provinciali possono integrare lo schema della relazione previsionale e programmatica con gli ulteriori elementi ritenuti necessari per coordinare la programmazione degli enti locali con gli obiettivi programmatici di sviluppo provinciale»;

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 6 dicembre 2001

LA PRESIDENTE

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige *Autonome Region Trentino - Südtirol*

Ripartizione IV
Enti locali e servizi elettorali

Abteilung IV
Örtliche Körperschaften und Wahldienste

PROT.

22310	EL	VI-1,2	LZM	lzm

38100 TRENTO / TRIENT 21 dicembre 2001

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-260839
E-mail: riploc@regione.taa.it

RIFER. / BEZUG

OGGETTO / BETRIFFT Modifica del regolamento e della modulistica regionale di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali.

CIRCOLARE N. 4/EL/2001

Ai Comuni della regione
Trentino - Alto Adige / Südtirol
LORO SEDI

Ai Comprensori
della provincia di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni B.I.M.
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38100 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione VII – Enti locali
Via Crispi, 8
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
38100 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Lungo Talvera S. Quirino, 10
39100 BOLZANO

Sul Bollettino ufficiale della Regione dd. 2.1.2002 n. 1 suppl. n. 1 verranno pubblicati il **DPGR 6.12.2001 n. 16/L**, che modifica il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e il **DPGR 6.12.2001 n. 17/L,** con il quale sono state introdotte alcune variazioni ai modelli contabili utilizzati dai comuni e dagli altri enti locali.

1. Il **DPGR 6.12.2001 n. 16/L** modifica sotto due profili il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L. Da un lato è stata semplificata la procedura di adozione delle determinazioni da parte dei responsabili dei servizi prevista dall'art. 2 primo comma lett. b del DPGR 8/L/1999. Dall'altro si è provveduto ad adeguare il regolamento regionale alla legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha eliminato l'istituto del controllo sugli atti dei comuni e degli altri enti locali.

Di seguito si illustrano le nuove disposizioni contenute nel DPGR 16/L/2001.

L'art. 1 del DPGR 16/L/2001 sopprime l'obbligo di acquisire il parere di regolarità contabile sulle proposte di determinazione dei responsabili degli uffici. La modifica risponde all'esigenza di eliminare la duplicazione dei controlli contabili sugli atti di spesa di competenza dei funzionari direttivi e dei dirigenti. Le determinazioni diventano infatti esecutive con il visto di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria apposto dal responsabile del servizio finanziario, per cui appare inutile l'acquisizione del parere di regolarità contabile (anch'esso diretto ad accertare la copertura della spesa) sugli stessi atti. Si ricorda che il visto di regolarità contabile attiene alla verifica della copertura finanziaria della spesa e non comprende il controllo di legittimità sui provvedimenti. Si ritiene infatti che in base ai principi di autonomia e di responsabilità che connotano l'attività svolta dai dirigenti e dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 36 del DPGR 19.5.1999 n. 3/L, la verifica della conformità all'ordinamento spetti esclusivamente al funzionario a cui è attribuita la competenza ad adottare l'atto.

L'art. 2 del DPGR 16/L/2001 si limita ad abrogare l'art. 4 comma 3 del DPGR 8/L/1999, che riconosceva alla giunta provinciale la facoltà di richiedere per l'esercizio del controllo sul bilancio di previsione l'invio di documenti ulteriori rispetto agli atti allegati al bilancio stesso.

Infine (art. 3 DPGR 16/L/2001) è stata prevista una diversa disciplina dell'esercizio provvisorio che nel nuovo sistema delle autonomie locali non può più realizzarsi nell'ipotesi prevista dall'art. 12 comma 1 del DPGR 28.5.1999 n. 4/L, ossia «nelle more di approvazione del bilancio da parte della giunta provinciale». Con la soppressione del controllo preventivo di legittimità sugli atti dei comuni l'istituto dell'esercizio provvisorio è ora riferito esclusivamente all'ipotesi in cui l'accordo sulla finanza locale differisca il termine per l'approvazione del bilancio ad un momento successivo all'inizio dell'esercizio. In questo caso l'ente fino alla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio è autorizzato in base alla nuova disciplina a provvedere alla gestione finanziaria utilizzando il bilancio di previsione relativo all'esercizio precedente. La nuova disposizione chiarisce che l'impegno di spesa per ogni intervento incontra il limite dello stanziamento definitivamente (ossia dopo le variazioni approvate) iscritto nel bilancio. Solo per i pagamenti in conto competenza rimane il limite mensile costituito dal dodicesimo delle somme impegnabili, ad eccezione delle spese non suscettibili di pagamento frazionato.

La nuova disciplina entra in vigore il 17.1.2002, ai sensi dell'art. 57 dello Statuto speciale di autonomia.

2. Le modifiche previste dal **DPGR 6.12.2001 n. 17/L** riguardano solo alcuni dei modelli approvati con il DPGR 24.1.2000 n. 1/L e in particolare:

- i modelli n. 3 (relazione previsionale e programmatica per i comuni e le unioni di comuni) e n. 4 (relazione previsionale e programmatica per gli enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del DPR 22.3.1974 n. 279), nel testo italiano e in quello bilingue, nei quali sono state soppresse le sezioni 4 e 5;
- i modelli n. 9 (conto del bilancio per i comuni e le unioni di comuni) e n. 10 (conto del bilancio per gli enti istituiti ai sensi dell'art. 7 del DPR 22.3.1974 n. 279), nel testo italiano e in quello bilingue, che sono stati rispettivamente integrati con le tabelle A1 - A2 - A3 - A4 allegate.

Le sezioni 4 (Stato di attuazione dei programmi deliberati negli anni precedenti e considerazioni sullo stato di attuazione) e 5 (Rilevazione per il consolidamento dei conti pubblici) della relazione previsionale e programmatica non devono pertanto essere più compilate. La sezione 4 è stata soppressa in quanto la verifica dello stato di attuazione dei progetti è effettuata nel corso dell'esercizio (art. 20 DPGR 28.5.1999 n. 4/L) e nella fase di approvazione del conto del bilancio che comprende la relazione illustrativa della giunta relativa ai risultati conseguiti in rapporto ai programmi. L'eliminazione della sezione 5 è stata disposta tenuto conto del fatto che i dati per il consolidamento dei conti pubblici possono essere rilevati direttamente dall'ultimo conto del bilancio approvato dal consiglio comunale.

Con il DPGR 17/L/2001 è stata estesa la libertà della forma grafica (prima limitata alla sezione 1) a tutte le parti della relazione previsionale e programmatica per consentire una migliore gestione del programma informatico utilizzato per la compilazione dello schema. Inoltre è stata riconosciuta alle giunte provinciali la facoltà di integrare il modello con gli ulteriori prospetti ritenuti necessari per coordinare la programmazione degli enti locali con gli obiettivi di sviluppo provinciale.

L'ulteriore modifica riguarda i modelli n. 9 e 10 che sono stati integrati con le tabelle allegate relative alla dimostrazione del risultato contabile di gestione e del risultato contabile di amministrazione, in attuazione della disciplina prevista dall'art. 31 del DPGR 4/L/1999. La modifica non richiede l'integrazione dei programmi informatici utilizzati in quanto gli stessi prevedono già queste tabelle.

I modelli n. 3, 4, 9 e 10 sono stati riapprovati con il DPGR 17/L/2001 al solo fine di facilitare la comprensione delle modifiche effettuate.

Si precisa infine che il DPGR 17/L/2001 non ha natura regolamentare, come precisato dalla Corte dei conti in sede di esame del DPGR 24.1.2000 n. 1/L. Gli enti locali possono pertanto utilizzare i nuovi modelli a decorrere dal 7 dicembre 2001.

Con i migliori saluti.

IL REGGENTE LA RIPARTIZIONE IV
dott. Giuseppe Negri

Allegati: c.s.

CONTO DEL BILANCIO
(INTEGRAZIONE)

Esercizio _____

Modello n. 9
per i comuni e le unioni di comuni

Nota: per i comuni e le unioni di comuni della provincia di Trento

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI ..... (+)	
PAGAMENTI..... (-)	
DIFFERENZA..... ….	
RESIDUI ATTIVI ..... (+)	
RESIDUI PASSIVI..... (-)	
DIFFERENZA..... ….	
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	
RISULTATO DI GESTIONE - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	==========	==========	
RISCOSSIONI			
PAGAMENTI			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI			
RESIDUI PASSIVI			
DIFFERENZA			
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati			

....., lì.....

IL SEGRETARIO _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

Timbro dell'ente

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

_____

Allegato A2

CONTO DEL BILANCIO
(INTEGRAZIONE)

Esercizio _____

Modello n. 10
per gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7
D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279

Nota: per i comprensori della provincia di Trento

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

RISCOSSIONI .....(+)	
PAGAMENTI .....(-)	
DIFFERENZA	
RESIDUI ATTIVI .....(+)	
RESIDUI PASSIVI .....(-)	
DIFFERENZA	
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)	
RISULTATO DI GESTIONE - FONDI VINCOLATI - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE - FONDI DI AMMORTAMENTO - FONDI NON VINCOLATI	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

	GESTIONE		
	RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo di cassa al 1° gennaio	==========	==========	
RISCOSSIONI			
PAGAMENTI			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre			
DIFFERENZA			
RESIDUI ATTIVI			
RESIDUI PASSIVI			
DIFFERENZA			
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)			
Risultato di amministrazione - Fondi vincolati - Fondi per finanziamento spese in conto capitale - Fondi di ammortamento - Fondi non vincolati			

....., lì .....

IL SEGRETARIO _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO _____

IL RAPPRESENTANTE LEGALE

_____

Timbro dell'ente

CONTO DEL BILANCIO
(INTEGRAZIONE)

ESERCIZIO _____

HAUSHALTSRECHNUNG
(ERGÄNZUNG)

HAUSHALTSJAHR _____

Modello n. 9
per i comuni e le unioni di comuni

Vordruck 9
für die Gemeinden und die Gemeindenverbunde

Nota: per i comuni e le unioni di comuni della provincia di Bolzano

Anmerkung: für die Gemeinden und die Gemeindenverbunde der Provinz Bozen

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ZUSAMMENFASSUNG DER KOMPETENZGEBARUNG

RISCOSSIONI / EINHEBUNGEN .....(+)	
PAGAMENTI / ZAHLUNGEN .....(-)	
DIFFERENZA / DIFFERENZ	
RESIDUI ATTIVI / AKTIVRÜCKSTÄNDE .....(+)	
RESIDUI PASSIVI / PASSIVRÜCKSTÄNDE .....(-)	
DIFFERENZA / DIFFERENZ	
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) ÜBERSCHUSS (+) ODER FEHLBETRAG (-)	
RISULTATO DI GESTIONE GEBARUNGS ERGEBNIS - FONDI VINCOLATI / ZWECKGEBUNDENE FONDS - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE / FONDS FÜR DIE FINANZIERUNG VON AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - FONDI DI AMMORTAMENTO / ABSCHREIBUNGSFONDS - FONDI NON VINCOLATI / NICHT ZWECKGEBUNDENE FONDS	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZGEBARUNG

	GESTIONE / GEBARUNG		
	RESIDUI RÜCKSTÄNDE	COMPETENZA KOMPETENZ	TOTALE INSGESAMT
Fondo di cassa al 1° gennaio / Kassenfonds am 1. Jänner	==========	==========	
RISCOSSIONI / EINHEBUNGEN			
PAGAMENTI / ZAHLUNGEN			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE / KASSENFONDS AM 31. DEZEMBER			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre / Zum 31. Dezember nicht vorgenommene ZAHLUNGEN für Vollstreckungshandlungen…			
DIFFERENZA/DIFFERENZ			
RESIDUI ATTIVI/AKTIVRÜCKSTÄNDE			
RESIDUI PASSIVI/PASSIVRÜCKSTÄNDE			
DIFFERENZA/DIFFERENZ			
AVANZO (+) O DISAVANZO (-)..... ÜBERSCHUSS (+) ODER FEHLBETRAG (-)			
Risultato di amministrazione Verwaltungsergebnis - Fondi vincolati / zweckgebundene Fonds - Fondi per finanziamento spese in conto capitale/ Fonds für die Finanzierung von Ausgaben auf Kapitalkonto - Fondi di ammortamento /Abschreibungsfonds - Fondi non vincolati / nicht zweckgebundene Fonds			

..... , lì / den .....

IL SEGRETARIO
DER SEKRETÄR

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DER VERANTWORTLICHE DES FINANZDIENSTES

_____

Timbro
dell'ente
Stempel der
Körperschaft

IL RAPPRESENTANTE LEGALE / DER GESETZLICHE VERTRETER

_____

CONTO DEL BILANCIO
(INTEGRAZIONE)

ESERCIZIO _____

HAUSHALTSRECHNUNG
(ERGÄNZUNG)

HAUSHALTSJAHR _____

Modello n. 10
per gli enti istituiti ai sensi dell'articolo 7 D.P.R. 22 marzo 1974 n. 279

Vordruck 10
für die im Sinne des Art. 7 des DPR vom 22. März 1974, Nr. 279 errichteten Körperschaften

Nota: per le comunità comprensoriali della provincia di Bolzano

Anmerkung: für die Bezirksgemeinschaften der Provinz Bozen

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA

ZUSAMMENFASSUNG DER KOMPETENZGEBARUNG

RISCOSSIONI / EINHEBUNGEN .....(+)	
PAGAMENTI / ZAHLUNGEN .....(-)	
DIFFERENZA / DIFFERENZ	
RESIDUI ATTIVI / AKTIVRÜCKSTÄNDE .....(+)	
RESIDUI PASSIVI / PASSIVRÜCKSTÄNDE .....(-)	
DIFFERENZA / DIFFERENZ	
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) ÜBERSCHUSS (+) ODER FEHLBETRAG (-)	
RISULTATO DI GESTIONE GEBARUNGS ERGEBNIS - FONDI VINCOLATI / ZWECKGEBUNDENE FONDS - FONDI PER FINANZIAMENTO SPESE IN CONTO CAPITALE / FONDS FÜR DIE FINANZIERUNG VON AUSGABEN AUF KAPITALKONTO - FONDI DI AMMORTAMENTO / ABSCHREIBUNGSFONDS - FONDI NON VINCOLATI / NICHT ZWECKGEBUNDENE FONDS	

QUADRO RIASSUNTIVO DELLA GESTIONE FINANZIARIA

ZUSAMMENFASSUNG DER FINANZGEBARUNG

	GESTIONE / GEBARUNG		
	RESIDUI RÜCKSTÄNDE	COMPETENZA KOMPETENZ	TOTALE INSGESAMT
Fondo di cassa al 1° gennaio / Kassenfonds am 1. Jänner	==========	==========	
RISCOSSIONI / EINHEBUNGEN			
PAGAMENTI / ZAHLUNGEN			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE / KASSENFONDS AM 31. DEZEMBER			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre / Zum 31. Dezember nicht vorgenommene ZAHLUNGEN für Vollstreckungshandlungen….....			
DIFFERENZA/DIFFERENZ			
RESIDUI ATTIVI/AKTIVRÜCKSTÄNDE			
RESIDUI PASSIVI/PASSIVRÜCKSTÄNDE			
DIFFERENZA/DIFFERENZ			
AVANZO (+) O DISAVANZO (-) ..... ÜBERSCHUSS (+) ODER FEHLBETRAG (-)			
Risultato di amministrazione Verwaltungsergebnis - Fondi vincolati / zweckgebundene Fonds - Fondi per finanziamento spese in conto capitale/ Fonds für die Finanzierung von Ausgaben auf Kapitalkonto - Fondi di ammortamento /Abschreibungsfonds - Fondi non vincolati / nicht zweckgebundene Fonds			

....., lì / den .....

IL SEGRETARIO
DER SEKRETÄR

_____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
DER VERANTWORTLICHE DES FINANZDIENSTES

_____

Timbro
dell'ente
Stempel der
Körperschaft

IL RAPPRESENTANTE LEGALE / DER GESETZLICHE VERTRETER

_____

8

MODIFICA DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE REGIONALE IN MATERIA DI AMMORTAMENTO FINANZIARIO DEI BENI COMUNALI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 14/L DEL 4 NOVEMBRE 2002

Modifica all'art. 8 del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali emanato con DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L

LA PRESIDENTE

Visto il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L (BUR 7 dicembre 1999 n. 54 – Suppl. n. 2) con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige previsto dall'art. 51 comma 1 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige);

Visto l'art. 8 comma 1 del citato DPGR 8/L/1999, secondo cui i comuni iscrivono nell'apposito intervento per ciascun servizio l'importo dell'ammortamento accantonato per i beni relativi, almeno per il 30 % del valore calcolato secondo i criteri indicati all'articolo 28;

Viste le richieste formulate dal Consorzio dei comuni della Provincia di Bolzano e dal Comune di Trento rispettivamente con nota dd. 9.9.2002 n. 1444 e nota dd. 20.9.2002 n. 46239 di modificare la disciplina regolamentare regionale sostituendo all'obbligo la facoltà di iscrivere nel bilancio finanziario l'ammortamento dei beni comunali;

Considerato che l'ammortamento finanziario determina una riduzione delle risorse da impiegare per il finanziamento delle spese correnti, con conseguente necessità per i comuni di aumentare le entrate;

Preso atto che il legislatore statale con l'art. 27 comma 7 lett. b) della legge 28 dicembre 2001 n. 448 ha modificato l'art. 167 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 introducendo la facoltà per gli enti locali di disporre l'ammortamento finanziario dei beni;

Ritenuto in base alla riforma del Titolo V della Costituzione approvata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di rafforzare l'autonomia degli enti locali, sostituendo all'obbligo la facoltà per i comuni di iscrivere nel bilancio una quota dell'ammortamento dei beni, così da consentire a ciascun ente di valutare in concreto la propria situazione finanziaria;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la revisione della modulistica e della disciplina regolamentare in materia di contabilità degli enti locali istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 1443 dd. 8.10.2001;

Visto l’art. 43 dello Statuto di autonomia approvato con DPR 31.8.1970 n. 670;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1051 di data 4 novembre 2002,

e m a n a

il seguente regolamento «Modifiche al DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L (Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali)»

Articolo 1
(Modifica all'art. 8 del DPGR 27.10.1999 n. 8/L)

1. Il comma 1 dell'art. 8 del DPGR 27.10.1999 n. 8/L è sostituito dal seguente:
«1. I comuni hanno facoltà di iscrivere nell'apposito intervento per ciascun servizio una quota dell'ammortamento dei beni calcolato secondo i criteri indicati dall'articolo 28.»

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 4 novembre 2002

LA PRESIDENTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 15/L DEL 4 NOVEMBRE 2002

Modifica del regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali emanato con DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L

LA PRESIDENTE

Visto il DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L (BUR 14.3.2000 n. 11 Suppl. n. 1) con il quale è stato emanato il regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali, previsto dall'art. 51 comma 2 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige);

Richiamato il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige emanato con il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L (BUR 7.12.1999 n. 54 Suppl. n. 2);

Visto l'art. 3 comma 1 del citato DPGR 10/L/1999, secondo cui l'applicazione delle prescrizioni indicato all'art. 8 del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali decorre in modo graduale dal 2003;

Visto il proprio decreto n. 14/L di data odierna con il quale è stata disposta la modifica dell'art. 8 del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali emanato con DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L;

Considerato che a seguito della modifica è stato soppresso l'obbligo per i comuni di iscrivere nel bilancio di previsione l'ammortamento finanziario dei beni;

Ritenuto che la disciplina prevista dall'art. 3 comma 1 del citato DPGR 10/L/1999 debba essere coordinata con quella contenuta nell'art. 8 DPGR 8/L/1999, come modificata dal **ri**chiamato decreto di data odierna;

Ritenuto in base alla riforma del Titolo V della Costituzione approvata con la legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3 di rafforzare l'autonomia degli enti locali, riconoscendo agli stessi la facoltà di individuare sia la quota dell'ammortamento dei beni da iscrivere in bilancio sia l'esercizio finanziario da cui attivare l'ammortamento stesso, così da consentire a ciascun ente di valutare in concreto la propria situazione finanziaria;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione per la revisione della modulistica e della disciplina regolamentare in materia di contabilità degli enti locali istituita con propria deliberazione n. 1443 dd. 8.10.2001;

Visto l'art. 43 dello Statuto di autonomia approvato con DPR 31.8.1970 n. 670;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1052 di data 4 novembre 2002,

e m a n a

il seguente regolamento «Modifiche al DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L (Regolamento concernente la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali)»

Articolo 1

(Abrogazione dell'art. 3 del DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L)

1. L'articolo 3 del DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L è abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 4 novembre 2002

LA PRESIDENTE

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige — *Autonome Region Trentino - Südtirol*
Ripartizione IV - Enti locali e servizi elettorali — Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste

PROT.
18790 | EL | VI-1,2 | LZM | go-mf

38100 TRENTO / TRIENT 6 novembre 2002
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-260839
E-mail: riploc@regione.taa.it

RIFER. / BEZUG

OGGETTO / BETRIFFT Modifica della disciplina regolamentare regionale in materia di ammortamento finanziario dei beni comunali

CIRCOLARE N. 3/EL/2002

Ai Comuni della regione
Trentino - Alto Adige / Südtirol
LORO SEDI

Ai Comprensori
della provincia di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni B.I.M.
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38100 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione VII – Enti locali
Via Crispi, 8
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
38100 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Lungo Talvera S. Quirino, 10
39100 BOLZANO

All'Unione dei Comuni dell'Alto Primiero
Via Roma, 19
38054 T O N A D I C O

All'Unione dei Comuni della Valle di Ledro
P.zza cassoni, 2
38060 B E Z Z E C C A

Sul bollettino ufficiale della Regione n. 47 dd. 12.11.2002 verranno pubblicati i seguenti provvedimenti normativi:

- il **Decreto del Presidente della Regione n. 14/L dd. 4.11.2002** che modifica l'art. 8 del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali emanato con DPGR 27.10.1999 n. 8/L;

- il **Decreto del Presidente della Regione n. 15/L dd. 4.11.2002** con il quale viene abrogato l'art. 3 del regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali emanato con DPGR 28.12.1999 n. 10/L.

Entrambi i provvedimenti innovano la disciplina regolamentare regionale sull'ammortamento finanziario dei beni comunali. In particolare il **DPReg. 14/L/2002** modifica l'art. 8 comma 1 del regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, il quale prevedeva l'obbligo di iscrivere nell'apposito intervento di ciascun servizio del bilancio di previsione (sia annuale che pluriennale) l'ammortamento accantonato relativo ai beni dello stesso servizio, nella misura a regime minima pari al 30 percento del valore degli ammortamenti compresi nel conto economico. Con la modifica dell'art. 8 comma 1 l'iscrizione nel bilancio dell'ammortamento finanziario dei beni non costituisce più un obbligo per gli enti locali, ma una facoltà.

La nuova disposizione regolamentare introduce quindi nell'ordinamento regionale la stessa disciplina prevista a livello nazionale dall'art. 27 comma 7 lett. b) della legge 28.12.2001 n. 448, che ha modificato l'art. 167 del decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), prevedendo la facoltà dei comuni di disporre l'ammortamento finanziario dei beni.

Il **DPReg. 15/L/2002** abroga l'art. 3 del DPGR 28.12.1999 n. 10/L, il quale prevedeva la disciplina transitoria per l'applicazione graduale a decorrere dal 2003 dell'obbligo di iscrivere l'ammortamento finanziario dei beni comunali. L'abrogazione dell'art. 3 è collegata e accessoria alla nuova disciplina sull'iscrizione facoltativa dell'ammortamento.

Con l'entrata in vigore della nuova normativa (ossia dal **27.11.2002**) spetta alle amministrazioni comunali valutare l'opportunità di iscrivere (nella misura autonomamente determinata) nel bilancio di previsione gli ammortamenti finanziari, che consentono come noto l'accantonamento di risorse da destinare agli investimenti.

Con i migliori saluti.

IL REGGENTE LA RIPARTIZIONE IV -
ENTI LOCALI E SERVIZI ELETTORALI
- dott. Giuseppe Negri -

Allegati: c.s.

9

MODIFICA DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE REGIONALE SULLA DEFINIZIONE DEI TEMPI DI ATTUAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 8/L DEL 29 MAGGIO 2003

Modifica del regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali emanato con DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L

LA PRESIDENTE

Visto il DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L (BUR 14.3.2000 n. 11 Suppl. n. 1) con il quale è stato emanato il regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali, previsto dall'art. 51 comma 2 del DPGR 28 maggio 1999 n. 4/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige);

Richiamato il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige emanato con il DPGR 27 ottobre 1999 n. 8/L (BUR 7.12.1999 n. 54 Suppl. n. 2);

Visto l'art. 2 comma 3 del citato DPGR 10/L/1999, secondo cui le disposizioni previste dagli art. 32 (Conto economico), 33 (Prospetto di conciliazione) e 34 (Conto del patrimonio) del DPGR 4/L/1999 si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, con la seguente modalità:
- anno 2002 per i comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti;
- anno 2003 per i comuni con popolazione da 5.000 a 30.000 abitanti;
- anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.

Visto l'art. 43 dello Statuto di autonomia approvato con DPR 31.8.1970 n. 670;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 522 di data 26 maggio 2003,

e m a n a

il seguente regolamento «Modifiche al DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L (Regolamento concernente la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali)»

Articolo 1
(Modifica dell'art. 2 comma 3 del DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L)

1. Nell'articolo 2 comma 3 del DPGR 28 dicembre 1999 n. 10/L le parole « - anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti:
«- anno 2004 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della provincia di Bolzano;
- anno 2006 per i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti della provincia di Trento.»

Il presente decreto sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 29 maggio 2003

LA PRESIDENTE

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige
Ripartizione IV - Enti locali e servizi elettorali

Autonome Region Trentino - Südtirol
Abteilung IV - Örtliche Körperschaften und Wahldienste

PROT.
9544 | EL | VI-1 | LZM | lzm

38100 TRENTO / TRIENT 6 giugno 2003

Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-260839
E-mail: riploc@regione.taa.it

RIFER. / BEZUG

OGGETTO / BETRIFFT Modifica della disciplina regolamentare regionale sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali.

CIRCOLARE N. 1/EL/2003

Ai Comuni con popolazione inferiore ai
5 mila abitanti della provincia di Trento
LORO SEDI

Ai Comprensori
della Valle di Fiemme – C1
di Primiero – C2
della Valle di Sole – C7
delle Giudicarie – C8
Ladino di Fassa – C11
L O R O S E D I

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38100 T R E N T O

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
38100 T R E N T O

e, per conoscenza:

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione VII – Enti locali
Via Crispi, 8
39100 B O L Z A N O

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Via Macello, 4
39100 B O L Z A N O

Sul bollettino ufficiale della Regione n. 24 dd. 17.6.2003 verrà pubblicato il Decreto del Presidente della Regione dd. 29.5.2003 n. 8/L che modifica l'art. 2 del regolamento sulla definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali, emanato con DPGR 28.12.1999 n. 10/L.

In base alla nuova disciplina, **nei comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti della provincia di Trento le disposizioni previste dagli art. 32 (Conto economico), 33 (Prospetto di conciliazione) e 34 (Conto del patrimonio) del DPGR 28.5.1999 n. 4/L (Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige) si applicano, fatta salva la facoltà di anticipazione, a decorrere dall'anno 2006**. In precedenza il termine era fissato all'anno 2004.

La modifica del termine è stata richiesta dalla Rappresentanza unitaria dei comuni trentini, in considerazione delle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 1174 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore ai 5 mila abitanti) approvato il 21.1.2003 dalla Camera dei Deputati. In base all'art. 2 comma 4 del citato disegno di legge i comuni di minori dimensioni demografiche non sono tenuti all'osservanza tra l'altro delle disposizioni in materia di contabilità economica e patrimoniale contenute nel decreto legislativo 18.8.2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali). In particolare la Rappresentanza ha evidenziato la necessità di esaminare la disciplina proposta nel disegno di legge nazionale e di individuare gli adeguamenti normativi da apportare alle leggi regionali per rispondere alle esigenze dei comuni di minori dimensioni demografiche.

La Giunta regionale, esaminata la richiesta, ha modificato il termine per l'applicazione della contabilità economica e patrimoniale limitatamente ai comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti della provincia di Trento, in considerazione delle valutazioni favorevoli alla proroga stessa espresse dalla commissione regionale per la revisione della modulistica e della disciplina regolamentare in materia di contabilità degli enti locali istituita presso la Regione. Secondo la commissione il differimento del termine per l'applicazione della contabilità economica e patrimoniale nei comuni di minori dimensioni demografiche è opportuno, in quanto consente alla Giunta regionale di disporre di un periodo per approfondire la materia e per proporre eventuali modifiche alla normativa regionale.

Anche la Provincia autonoma di Trento ha espresso parere favorevole alla modifica del termine, sottolineando l'esigenza di esaminare la disciplina sulla contabilità economica e patrimoniale dei comuni per introdurre degli adeguamenti alla stessa in relazione alla dimensione demografica degli enti.

Per i comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti della provincia di Bolzano il termine rimane invece fissato al 2004, in quanto la proposta di modifica del termine non è stata accolta dal Consorzio dei comuni della provincia di Bolzano, secondo cui la contabilità economica costituisce lo strumento indispensabile per effettuare il controllo di gestione. Inoltre il Consorzio ha precisato che questi comuni sono in grado di introdurre la contabilità economica e patrimoniale già dal 2004, avendo acquisito i presupposti hardware per la gestione della contabilità integrata e provveduto alla formazione del personale comunale.

Con i migliori saluti.

L’Assessore agli Enti locali e
per i rapporti con le minoranze linguistiche
- comm. Gino Fontana -

Allegati: DPReg. 29.5.2003 n. 8/L.

10

REVISORI DEI CONTI

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 7/L DEL 20 MAGGIO 1993

Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 35, comma 13, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 che demanda ad una deliberazione della Giunta regionale la determinazione sul piano generale del compenso massimo attribuibile dai Consigli comunali ai revisori dei conti, sentiti gli Ordini professionali e le associazioni rappresentative dei Comuni su scala provinciale;

Accertato che detta forma di consultazione prevista dal succitato art. 35, comma 13, della L.R. n. 1/1993 è stata attivata con invio di specifica nota ai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti di Trento e di Bolzano, ai Presidenti dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali di Trento e di Bolzano nonché alla Delegazione provinciale UNCEM di Trento, alla Sezione provinciale ANCI di Trento ed al Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano con nota n. 4250 di data 15 febbraio 1993;

Considerato come la formulazione dell'art. 35, comma 13, più volte citato non condizioni l'adozione del provvedimento deliberativo da parte della Giunta regionale alla formale espressione di assenso o dissenso da parte delle rappresentanze dei destinatari principali del provvedimento medesimo, per cui si ritiene opportuno procedere comunque all'adozione dell'atto in considerazione anche dell'urgenza di porre in grado le Amministrazioni comunali di ottemperare alle previsioni normative in materia di revisione dei conti contenute nel nuovo ordinamento dei Comuni della Regione Trentino-Alto Adige;

Considerata la necessità di precisare con regolamento, in analogia a quanto già disposto in sede statale con decreto del Ministro degli Interni di data 4 ottobre 1991, non solo gli importi massimi del compenso attribuibile ai revisori dei conti ma anche le funzioni generali di loro competenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 716 di data 20 maggio 1993;

d e c r e t a

- di approvare l'allegato schema di regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni ai sensi dell'art.35 della legge regionale 4 gennaio 1993, n.1 che consta di complessivi dieci articoli e che forma parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trento, 20 maggio 1993

IL PRESIDENTE
ANDREOLLI

Registrato alla Corte dei conti addì 8 luglio 1993, Registro 8, Foglio 150 – De Marco

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI AI SENSI DELL'ART. 35 DELLA LEGGE REGIONALE 4 GENNAIO 1993, N. 1

Articolo 1

Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli revisori dei conti dei comuni ai sensi dell'art.35, comma 13, della legge regionale n.1 del 4 gennaio 1993, è il seguente:

COMUNI

Sino a	550	abitanti	2.300.000
da	501 a 1.000	abitanti	2.900.000
da	1.001 a 2.000	abitanti	3.500.000
da	2.001 a 3.000	abitanti	4.600.000
da	3.001 a 5.000	abitanti	5.800.000
da	5.001 a 10.000	abitanti	6.900.000
da	10.001 a 30.000	abitanti	10.000.000
di Rovereto e di Merano			14.000.000
di Trento e di Bolzano			16.000.000

Articolo 2

Il trattamento economico annuo lordo deliberato si riferisce allo svolgimento delle funzioni appresso indicate, ai sensi delle disposizioni degli statuti comunali.

FUNZIONI GENERALI PER TUTTI I COMUNI

Categoria prima – pareri:

parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;
parere sulle variazioni di bilancio.

Categoria seconda – vigilanza:

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla competenza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

Categoria terza – relazione:

relazione sul conto riassuntivo:
referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione.

Categoria quarta – proposte:

proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

FUNZIONI PARTICOLARI PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 ABITANTI

(in aggiunta alle funzioni generali)

Categoria prima – pareri:

parere sui piani finanziari degli investimenti

FUNZIONI PARTICOLARI PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 30.000 ABITANTI

(in aggiunta alle funzioni generali)

Categoria prima – pareri:

parere sulla gestione affidata alle circoscrizioni;

parere sulle gestioni da affidare a terzi;

parere sui rapporti con le aziende speciali.

Categoria seconda – vigilanza:

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sui risultati conseguiti nell'esecuzione delle opere pubbliche di maggiore interesse.

Categoria quinta – partecipazione:

partecipazione alle sedute di consiglio riguardanti le deliberazioni del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Articolo 3

Ove per statuto o mediante convenzione ai revisori vengono attribuite o richieste attività, diverse per qualità o quantità da quelle previste dall'art.2 ed inerenti, in special modo, ad ulteriori attività di collaborazione con il Consiglio nonché al controllo economico interno di gestione, il compenso determinato a norma del precedente articolo 1 può essere aumentato sino ad un massimo del 20 per cento.

Articolo 4

Per i Comuni la cui spesa corrente, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media provinciale per fascia demografica, secondo i dati forniti dalla Giunta provinciale territorialmente competente, il compenso, determinato a norma del precedente articolo 1, può essere aumentato secondo i seguenti parametri:

volume -della spesa sino al 110 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 5 per cento;

volume della spesa sino al 125 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 10 per cento;

volume della spesa oltre il 125 per cento della spesa media provinciale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 20 per cento.

Articolo 5

Ove i revisori nominati esercitino le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni del Comune, come previsto dall'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n.1, può essere attribuito per ogni istituzione un aumento del 10 per cento del compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, fino al massimo complessivo del 30 per cento.

Articolo 6

Ove la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un collegio di revisori, il compenso determinato ai sensi dell'articolo 1, è aumentato per il presidente del collegio stesso del 10 per cento.

Articolo 7

La delibera relativa al compenso da corrispondere ai revisori dei conti, determinati a norma degli articoli precedenti, viene adottata contestualmente alla nomina dei revisori.

Per gli incarichi già deliberati, i consigli provvedono alla determinazione del compenso secondo le disposizioni del presente regolamento nei casi in cui il compenso deliberato sia superiore.

Articolo 8

Oltre al compenso determinato a norma degli articoli precedenti, ai revisori dei conti aventi la propria residenza al di fuori del Comune, spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede del Comune per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi, inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione degli incarichi svolti, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio nella misura determinata per i componenti della giunta comunale.

Articolo 9

Ai fini della determinazione delle fasce demografiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente regolamento, il calcolo della popolazione residente va effettuato in base ai dati anagrafici rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente o, ove ciò non sia possibile, in base ai dati desunti dall'ultima rilevazione anagrafica disponibile.

Articolo 10

Non è consentita la corresponsione ai revisori dei conti di compensi e di rimborsi spese, di qualsiasi materia, in aggiunta a quelli indicati nel presente regolamento.

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige *Autonome Region Trentino - Südtirol*

Ripartizione IV
Enti locali e affari sociali
Ufficio Enti locali

Abteilung IV
Örtliche Körperschaften und Sozialangelegenheiten
Amt für örtliche Körperschaften

PROT.

17215	EL	VI-1,2	GN	dmv

38100 TRENTO / TRIENT
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 237022 – Telex 400093

9 luglio 1993

RIFER. / BEZUG

OGGETTO / BETRIFFT Determinazione importi massimi da corrispondere ai Revisori dei Conti ex art. 35, comma 13. L.R. 4 gennaio 1993, n. 1

CIRCOLARE N. 4/EL/L.R. N. 1/93

Alle Amministrazioni
comunali della Regione
Trentino Alto Adige
LORO SEDI

Alla Giunta prov.le
Servizio Enti locali
Via Romagnosi, 26
TRENTO

Alla Giunta prov.le
Ripartizione II
Enti Locali
Via Crispi, 8
BOLZANO

Alla Delegazione
prov.le UNCEM di TN
P.ggio Peterlongo, 8
TRENTO

Alla Sezione prov.le
ANCI di TN
Via Belenzani, 18
TRENTO

Al Consorzio dei comuni
della provincia di BZ
L. Talvera S. Quirino, 10
BOLZANO

Ai Presidenti degli Ordini
professionali dei Dottori
Commercialisti e dei Collegi
dei Ragionieri e Periti Commerciali
di TN-ROVERETO-BZ
LORO SEDI

Con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 7/L del 20 maggio 1993, registrato alla Corte dei Conti in data 8 luglio 1993 registro 8 — foglio 150, è stato approvato il regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei comuni ai sensi dell'art. 35 della L.R. 4 gennaio 1993, n.1. Il suddetto decreto nei prossimi giorni verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

1. Operatività della nuova disciplina

Con la circolare n. 1/EL/1993 prot. n. 1980 del 15 gennaio 1993 questo Ufficio ha evidenziato come la nuova disciplina sui revisori dei conti (scelta, nomina ed attribuzioni) fosse immediatamente applicabile sin dall'entrata in vigore della L.R. n. 1/1993, in ciò confortato dal parere reso in tal senso dalla sezione enti locali della Corte dei conti (n. 56 del 23 novembre 1990), in riferimento all'art. 57 della legge n. 142/1990 secondo la quale «... nel nuovo quadro non potrebbe trovare collocazione, neppure in via provvisoria, il vecchio organo di revisione che risulta assolutamente incongruo per estrazione, durata e compiti, rispetto alla logica ispiratrice del vigente ordinamento delle autonomie …».

2. Applicabilità della nuova disciplina ad enti locali diversi da comuni

L'articolo 35 limita il nuovo assetto dell'organo di revisione ai comuni: in tal senso depone l'elemento letterale «… i consigli comunali eleggono ... etc.».

Per quanto attiene, poi, ad aziende, l'articolo 45 della legge regionale n.1 del 1993 dispone che sia l'emanando statuto delle stesse a prevedere un apposito organo di revisione.

Pertanto, sino a che non siano deliberati ed approvati i relativi statuti la revisione di aziende verrà effettuata secondo la vecchia normativa.

Per quanto attiene ai consorzi si rinvia a quanto già indicato nella circolare n. 2/EL/1993 prot. n. 14109 di data 3 giugno 1993.

3. Calcolo della popolazione residente

La nuova disciplina sui revisori dei conti prevede la nomina di un collegio composto da tre membri, con l'eccezione posta per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per i quali la revisione economico-finanziaria è affidata ad un solo revisore.

Ai fini della nomina del collegio o del singolo revisore il dato anagrafico della popolazione residente da prendere come riferimento è quello risultante dall'ultimo censimento ufficiale disponibile (attualmente quello del 20 ottobre 1991 di cui alla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 1993 - Supplemento ordinario)

L’interpretazione tiene conto della più ricorrente giurisprudenza che fa riferimento al censimento legale tutte le volte che non è fatta diversa menzione nella legge.

4. Nomina dei revisori e sostituzione degli stessi

La nuova disciplina di revisione affida vecchie e nuove funzioni a professionisti che, in quanto tali, non devono più ritenersi direttamente condizionati dalle vicende del Consiglio, componendo gli stessi un organo tecnico non più legato direttamente alle forze politiche. Appare, quindi, incongruo pensare a particolari «riserve di posti» per le minoranze consiliari tali da garantire una rappresentanza «politica» all’interno del collegio, giacché nella logica della riforma delle autonomie la trasparenza e l’efficienza gestionale sono tutelate dalla professionalità dei nuovi revisori. Per i comuni della provincia di Bolzano, ai sensi del comma 10. dell’articolo 35, la composizione del collegio dei revisori deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento ufficiale della popolazione.

Seguendo tale «ratio» la nomina dei revisori è, pertanto, da intendersi a scrutinio segreto, come per tutte le votazioni riguardanti persone, salvo diversa previsione statutaria.

In caso si debba provvedere alla sostituzione di uno dei revisori, per dimissioni, decadenza o impossibilita a svolgere l’incarico, si procederà alla semplice integrazione del collegio (con altro revisore avente requisiti richiesti al singolo sostituto) conservando piena validità le altre nomine.

Al riguardo, si chiarisce che il collegio dei revisori non è da intendersi quale collegio perfetto. Da ciò ne deriva che nelle more della sostituzione il collegio può legittimamente operare senza alcuna limitazione. Analogamente accade in caso di assenze per malattia o per altro motivo, purché siano presenti almeno due componenti.

5. Inadempienze del Consiglio nella nomina dei revisori; enti commissariati.

Art. 35 co.1 In caso di inadempienza del consiglio nella nomina dei revisori la competenza sostitutiva rimane attribuita alla competente Giunta provinciale, la quale provvederà alla designazione di un apposito commissario ad acta. Nell’eventualità, poi, che l’ente locale fosse retto da un commissario straordinario spetterà a questi la nomina dei revisori.

6. Decorrenza e durata dell’incarico – Competenza a svolgere le funzioni

L’articolo 35, comma 3 dispone che i revisori «…durano in carica tre anni…». Questo Ufficio ritiene che il triennio decorra dalla data di nomina ed abbia la sua naturale *scadenza* al compimento del terzo anno di durata dell’incarico.

Ove si sia proceduto a sostituzione di un revisore la durata dell’incarico del nuovo revisore è limitata al tempo residuo sino alla scadenza del termine triennale, calcolata a decorrere dalla avvenuta nomina dell’intero collegio.

Per il principio della continuità amministrativa i revisori sono tenuti a tutti gli adempimenti, anche se originariamente di competenza di organi analoghi cessati dalle loro funzioni. Pertanto, vanno stese le relazioni dei conti consuntivi di anni precedenti dai revisori attuali.

7. Requisiti dei revisori dei conti

L’articolo 35 comma 2 prevede testualmente che:

«I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti:
a) tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente;
b) tra gli iscritti nell’albo dei dottori cornmercialisti;
c) tra gli iscritti nell’albo dei ragionieri;»
disponendo poi che, nel caso di revisore unico (previsto per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti), lo stesso è scelto «... tra esperti di cui al comma 2».

Tali disposizioni relative ai requisiti personali dei revisori sono tassative e non prevedono deroghe (ragionieri non iscritti all’albo, laureati in economia e commercio etc.).

Si sottolinea come la legge esiga l’iscrizione al ruolo (dei revisori dei conti) e agli albi (dei ragionieri e dei dottori commercialisti): il dato testuale esclude che possano assumere l’incarico di revisore gli iscritti in elenchi speciali (esistenti per i ragionieri ed i dottori commercialisti) La distinzione terminologica trova riscontro nella differente disciplina dettata dagli ordinamenti professionali per gli iscritti rispettivamente «all’albo» e «all’elenco».

Il comma 12. dell’art. 35 prevede poi che la carica di revisore dei conti è incompatibile con quella di consigliere comunale, di amministratore o di revisore dei conti di forme associative e di cooperazione intercomunale, di aziende speciali che gestiscono servizi pubblici del comune interessato dalla nomina.

Sono inoltre da ritenersi applicabili le particolari disposizioni dettate dall’art. 2399 del Codice civile, in materia di ineleggibilità e decadenza dall’ufficio di componente del collegio sindacale.

8. Cumulo di incarichi

L’articolo 35, comma 11, della legge regionale n.1/1993, pone limiti alternativi per gli incarichi di revisore dei conti, tali che il singolo:

- se nominato revisore per un comune con popolazione superiore a 30.001 abitanti non può assumere altri incarichi;
- se nominato revisore per un comune con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti può assumere un ulteriore incarico, purché in comune con popolazione sino a 30.000 abitanti;
- se nominato revisore per un comune con popolazione compresa tra 3.001 e 10.000 abitanti può assumere sino ad ulteriori due incarichi, purché in comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti;
- se nominato revisore per un comune con popolazione sino a 3.000 abitanti può assumere sino ad ulteriori quattro incarichi, purché in comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti.

I limiti vanno intesi in senso alternativo e quindi senza possibilità di cumulo. Nel caso in cui siano presenti comuni appartenenti a diverse classi demografiche vale sempre il limite di maggiore dimensione e più’ restrittivo.

9. Funzioni dei revisori dei conti e relativi compensi

In ossequio alle prescrizioni contenute nell'articolo 35 della legge regionale n. 1/1993 è stato emanato un regolamento relativo ai compensi massimi attribuibili ai revisori dei conti degli enti locali ed alla attività che gli stessi sono obbligatoriamente chiamati a prestare a favore dei Comuni.

Unitamente all'espletamento di pubbliche funzioni, il revisore è chiamato a collaborare alla gestione dell'ente in virtù della propria specifica professionalità si che parte dei compiti ad esso demandati sono riconducibili ai modelli propri della libera professione.

Appare, inoltre, opportuno che, nel rispetto delle norme in materia di finanza e contabilità' contenute nella legge regionale n. 1/1993 e di quelle già contenute nella previgente legislazione comunale sull'ordinamento finanziario e contabile, i Comuni stessi provvedano ad includere nei regolamenti di contabilità, previsti dall'art. 60, comma 1., della legge regionale n. 1/1993, l'indicazione dei tempi occorrenti per l'espletamento delle funzioni assegnate (per legge, regolamento o statuto) ai revisori dei conti.

Tale regolamento che si allega in copia alla presente circolare ha cercato di contemperare, da un lato, le esigenze degli enti locali a che i bilanci delle amministrazioni non siano eccessivamente gravati da tale spesa e, dall'altro, le aspettative dei professionisti chiamati a svolgere un così delicato incarico. Seguendo tale impostazione i compensi dei revisori sono stati graduati in ragione della dimensione demografica dell'ente, prevedendo, poi, particolari correttivi dell'importo base in relazione alle mansioni affidate, all'ammontare della spesa corrente dell'ente ed al controllo su eventuali «istituzioni» dell'ente. Nel determinare gli importi si è anche tenuto conto di quanto al riguardo già stabilito con decreto ministeriale del 4 ottobre 1991.

Al fine, poi, di agevolare i rapporti fra Amministrazioni comunali e revisori dei conti appare opportuno riportare qui di seguito la parte dispositiva della deliberazione n. 2/l992 della Sezione Enti locali della Corte dei Conti concernente gli adempimenti del collegio dei revisori dei conti:

«La Corte dei conti - Sezione enti locali -

- individua nella funzione dei revisori dei conti ex art.57 della legge 8/6/1990, n.142, un'attività' complessa, nella quale è essenziale quella avente natura giuridica di controllo interno;
- accerta che i revisori, una volta accettata la nomina, sono legati all'ente da un rapporto di servizio;
- accerta il potere dei revisori di accedere, senza limiti di tempo, a tutti gli atti e documenti dell'ente necessari allo svolgimento della loro funzione;
- accerta l'obbligo dei revisori di collaborare con il consiglio nelle forme previste dalle fonti normative dell'ente e, comunque, soltanto in materie che oggettivamente siano attinenti all'esercizio delle funzioni di controllo e di indirizzo del consiglio stesso;
- accerta che allo stesso modo la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria deve essere svolta dai revisori sull'intera gestione diretta ed indiretta dell'ente;
- accerta che la relazione dei revisori, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo, è atto obbligatorio del procedimento che si conclude con il provvedimento consiliare approvativo del consuntivo stesso;
- accerta che i revisori attestano in funzione certificatoria la conformità' dei dati del conto consuntiva con quelli delle scritture contabili dell'ente e con quelli del conto del tesoriere;

- accerta l’obbligo dei revisori di comunicare immediatamente al consiglio tutte le gravi irregolarità riscontrate nella gestione dell’ente, nonché di dare contestualmente notizia delle stesse - qualora queste siano suscettive di configurare ipotesi di responsabilità degli operatori - agli organi titolari delle relative azioni giurisdizionali;
- accerta che i revisori devono svolgere le loro funzioni usando la diligenza del buon padre di famiglia ex art.17l0 C.C. e che, in difetto, sono responsabili del loro operato qualora l’ente subisca pregiudizio.
- accerta l’obbligo dei revisori di fornire alla Corte dei conti tutte le notizie che questa richieda in ordine alla gestione dell’ente».

Restando in attesa di un cenno di ricevuta della presente circolare, è gradita l’occasione per porgere i migliori saluti.

L’ASSESSORE
- dott. proc. Francesco Romano -

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
N. 10/L DEL 31 LUGLIO 1996

Regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni già emanato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L

IL PRESIDENTE

Vista la tabella del trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli revisori dei conti dei Comuni di cui all'articolo 1 del regolamento del trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni emanato con DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L e ravvisata l'opportunità di un adeguamento dei suddetti importi dopo il primo triennio di sua applicazione ed in considerazione anche delle modifiche legislative intervenute con l'art. 68 della LR 30 novembre 1994, n. 3;

Visto l'articolo 35, comma 13, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 che demanda ad una deliberazione della Giunta regionale la determinazione sul piano generale del compenso massimo attribuibile dai Consigli comunali ai revisori dei conti, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei Comuni su scala provinciale;

Accertato che detta forma di consultazione prevista dal succitato art. 35, comma 13, della LR n. 1/1993 è stata attivata con invio di specifica comunicazione ai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti di Trento e di Bolzano, ai Presidenti dei Collegi dei ragionieri e dei periti commerciali di Trento e di Bolzano nonché alla Delegazione provinciale UNCEM di Trento, alla Sezione provinciale ANCI di Trento ed al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano con nota n. 6724 di data 27 marzo 1996;

Rilevato come nel corso di una apposita riunione svoltasi in data 10 luglio 1996 fra l'Assessore agli Enti locali e Servizi elettorali, Nerio Giovanazzi, i rappresentanti delle associazioni rappresentative dei Comuni ANCI ed UNCEM per la provincia di Trento e Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano, dei dottori commercialisti delle circoscrizioni dei Tribunali di Trento e Rovereto e del Tribunale di Bolzano ed i rappresentanti dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali di Trento e Rovereto e della provincia di Bolzano, si è raggiunta una intesa sull'ammontare degli importi massimi dei trattamenti economici annui loro di da inserire nella tabella dell'articolo 1 del succitato regolamento emanato con DPGR n. 7/L del 1993;

Vista la L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 e la LR 30 novembre 1994, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1948 di data 31.7.96

d e c r e t a

- di approvare l'allegata nuova tabella del trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni in sostituzione di quella già prevista all'articolo 1 del DPGR 20 maggio 1993, n. 7/L.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

Trento, 31 luglio 1996

IL PRESIDENTE

NUOVA TABELLA DEL TRATAMENTO ECONOMICO ANNUO LORDO

DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DEL REGOLAMENTO SUL

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI REVISORI DEI CONTI,

GIÀ EMANATO CON D.P.G.R. 20 MAGGIO 1993, N. 7/l

Comuni	**Trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli revisori dei Comuni**
Fino a 500 abitanti	3.000.000
da 501 a 1.000 abitanti	4.000.000
da 1.001 a 2.000 abitanti	5.000.000
da 2.001 a 3.000 abitanti	6.500.000
da 3.001 a 5.000 abitanti	9.000.000
da 5.001 a 10.000 abitanti	8.000.000
da 10.001 a 30.000 abitanti	11.500.000
Rovereto e Merano	16.000.000
Trento e Bolzano	18.000.000

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 9/L DEL 16 LUGLIO 2002

Nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai Revisori dei Conti dei comuni ed altri enti locali

IL PRESIDENTE

Vista la tabella del trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli revisori dei conti dei Comuni di cui all'articolo 1 del regolamento del trattamento economico dei revisori dei conti dei Comuni emanato con D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L già modificata con il D.P.G.R. 31 luglio 1996, n. 10/L e ravvisata l'opportunità di un adeguamento dei suddetti importi dopo sei anni di loro applicazione ed in considerazione anche delle modifiche legislative intervenute con l'art. 17 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto l'articolo 35, comma 13, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 che demanda ad una deliberazione della Giunta regionale la determinazione sul piano generale del compenso massimo attribuibile dai Consigli comunali ai revisori dei conti, sentiti gli ordini professionali e le associazioni rappresentative dei Comuni su scala provinciale;

Accertato che detta forma di consultazione prevista dal succitato art. 35, comma 13, della L.R. n. 1/1993 è stata attivata con invio di specifica comunicazione ai Presidenti degli Ordini dei dottori commercialisti di Trento e di Bolzano, ai Presidenti dei Collegi dei ragionieri e dei periti commerciali di Trento e di Bolzano nonché al Consorzio dei Comuni Trentini ed al Consorzio dei Comuni della Provincia di Bolzano con nota n. 5973 di data 10 aprile 2001;

Preso atto che lo Stato con decreto del Ministro dell'Interno di data 31 ottobre 2001 ha disposto l'adeguamento triennale dei compensi spettanti ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali ai sensi dell'art. 241, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Rilevato come sulla base delle osservazioni formulate dal Consorzio dei Comuni Trentini e dal Consorzio dei Comuni della provincia di Bolzano si è provveduto a rivedere gli importi dei nuovi compensi massimi proposti, definendo quindi una nuova tabella dei compensi massimi lordi attribuibili ai revisori dei conti dei comuni della Regione;

Preso atto come nella determinazione dei nuovi limiti massimi del compenso base annuo lordo si è tenuto conto non solo della variazione percentuale rilevata dal tasso inflativo per il periodo 1997-2001 ma anche delle specifiche funzioni attribuite ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria con le particolari disposizioni contenute nell'art. 43 del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni, emanato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L;

Visto il D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L come da ultimo modificato con la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto il D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L,

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 670 di data 16 luglio 2002,

d e c r e t a

- di approvare l'allegata nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti , in sostituzione di quella già contenuta nell'articolo 1 del regolamento sul trattamento economico dei revisori dei conti, emanato con D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L, come modificato con D.P.G.R. 31 luglio 1996, n. 10/L.

- la nuova tabella è applicabile a far data dal 1° luglio 2002.

- la misura massima del compenso annuo lordo attribuibile al revisore unico degli enti di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 è pari ad € 7.000,00.= nel caso in cui la popolazione residente nel territorio dell'ente sia non superiore a 20.000 abitanti, elevabile fino ad un massimo del 50 per cento negli altri enti.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Trento, 16 luglio 2002

IL VICE PRESIDENTE SOSTITUTO

ALLEGATO

NUOVA TABELLA DEL COMPENSO MASSIMO ANNUO LORDO ATTRIBUIBILE

AI REVISORI DEI CONTI DEI COMUNI ED ALTRI ENTI LOCALI

Comuni	**Compenso massimo annuo lordo attribuibile ai Revisori dei Conti**
Fino a 500 abitanti	€ 2.100,00
da 501 a 1.000 abitanti	€ 2.700,00
da 1.001 a 2.000 abitanti	€ 3.600,00
da 2.001 a 3.000 abitanti	€ 4.800,00
da 3.001 a 5.000 abitanti	€ 6.000,00
da 5.001 a 10.000 abitanti	€ 6.500,00
da 10.001 a 30.000 abitanti	€ 8.000,00
Rovereto e Merano	€ 10.500,00
Trento e Bolzano	€ 12.000,00

IL VICE PRESIDENTE SOSTITUTO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
N. 12/L DEL 29 AGOSTO 2002

Modifica della decorrenza della nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai Revisori dei Conti dei comuni ed altri enti locali

IL PRESIDENTE

Visto il proprio precedente decreto n. 9/L di data 16 luglio 2002 con il quale è stata approvata la nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti dei comuni ed altri enti locali di cui all'art. 1 del D.P.G.R. 20 maggio 1993, n. 7/L;

Ritenuto di dover posticipare la decorrenza della nuova tabella della misura massima dei compensi annui lordi attribuibili dai comuni e dagli altri enti locali ai revisori dei conti, già fissata al 1° luglio 2002, tenuto conto degli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali in materia di retroattività degli atti amministrativi, fissandola al 1° ottobre 2002;

Ritenuta, inoltre, opportuna la proroga della suddetta decorrenza al fine di consentire ai Comuni ed agli altri enti locali di adottare i necessari atti deliberativi di competenza consiliare;

Visto il D.P.G.R. 27 febbraio 1995, n. 4/L come da ultimo modificato con la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10;

Visto il D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 835 di data 26 agosto 2002,

d e c r e t a

- di fissare la decorrenza dell'applicazione della nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti dei comuni ed altri enti locali, approvata con decreto del Presidente della Regione 16 luglio 2002, n. 9/L, a far data dal 1° ottobre 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:

a) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi della legge 6.12.1971, n. 1034;
b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24.1.1971, n. 1199.

Trento, 29 agosto 2002

IL PRESIDENTE

Regione Autonoma Trentino - Alto Adige *Autonome Region Trentino - Südtirol*

Ripartizione IV
Enti locali e servizi elettorali

Abteilung IV
Örtliche Körperschaften und Wahldienste

PROT.

14940	EL	VI-1,2	GN	mf

38100 TRENTO / TRIENT 11 settembre 2002
Via Gazzoletti, 2 - Tel. 0461/201308 - Fax 0461/201310-260839
E-mail: riploc@regione.taa.it

RIFER. / BEZUG

OGGETTO / BETRIFFT Nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti dei comuni ed altri enti locali.

CIRCOLARE N. 2/EL/2002

A tutti i comuni della
Regione Trentino - Alto Adige / Südtirol
LORO SEDI

Ai Comprensori
della provincia di Trento
LORO SEDI

Alle Comunità comprensoriali
della provincia di Bolzano
LORO SEDI

Ai Consorzi dei comuni B.I.M.
della regione Trentino – Alto Adige
LORO SEDI

Alla Provincia autonoma di Trento
Servizio Autonomie locali
Via Romagnosi, 11/a
38100 TRENTO

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione VII – Enti locali
Via Crispi, 8
39100 BOLZANO

Al Consorzio dei comuni trentini
Via Torre Verde, 21
38100 TRENTO

Al Consorzio dei comuni della
provincia di Bolzano
Lungo Talvera S. Quirino, 10
39100 BOLZANO

Con decreti del Presidente della Giunta regionale n. 9/L di data 16 luglio 2002 e n. 12/L di data 29 agosto 2002, in corso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, è stata approvata la nuova tabella del compenso massimo annuo lordo attribuibile ai revisori dei conti dei comuni e degli altri enti locali nei confronti dei quali trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 39-45 del Titolo VI – Revisione economico-finanziaria del Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della nostra Regione, emanato con D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L, fissandone la decorrenza definitiva al 1° ottobre 2002.

Nel determinare i nuovi limiti massimi dei compensi base attribuibili si è tenuto conto non solo della variazione percentuale rilevata dal tasso inflativo per il periodo intercorrente dalla emanazione del precedente D.P.G.R. n. 10/L del 31 luglio 1996 all'inizio del corrente anno, ma soprattutto delle specifiche funzioni attribuite ai componenti degli organi di revisione economico-finanziaria con le particolari disposizioni contenute nell'art. 43 del succitato T.U. n. 4/L.

L'applicazione della nuova misura dei compensi è stata fissata al 1° ottobre 2002 mantenendo inalterata la suddivisione in classi per ampiezza demografica dei comuni. Nella definizione della suddetta data si è tenuto conto dei tempi occorrenti ai Comuni per l'adozione dei necessari provvedimenti deliberativi.

Il D.P.G.R. n. 9/L contiene inoltr**e** l'indicazione della misura massima del compenso annuo lordo attribuibile al revisore unico dei comprensori per la provincia di Trento e delle Comunità comprensoriali per la provincia di Bolzano. Tali enti ai fini della specifica classificazione sono divisi in due sole classi demografiche a seconda che la popolazione residente nel territorio dell'ente sia inferiore o superiore a 20 mila abitanti.

Per la fissazione del compenso ai revisori dei conti continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 44 del T.U. n. 4/L del 1999.

Si allegano copie dei D.P.G.R. 16 luglio 2002, n. 9/L e D.P.G.R 29 agosto 2002, n. 12/L.

Con i migliori saluti.

L'Assessore agli Enti locali e per
i rapporti con le minoranze linguistiche
- comm.Gino Fontana -

Allegati: c.s.

11

CODIFICA GESTIONALE – DECRETI SIOPE

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

SIOPE

Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.

Il SIOPE risponde all'esigenza di:

1) migliorare, rispetto all'attuale rilevazione trimestrale dei flussi di cassa, la conoscenza dell'andamento dei conti pubblici, sia sotto il profilo della quantità delle informazioni disponibili, sia sotto il profilo della tempestività;
2) superare attraverso una codifica uniforme per tipologia di enti, le differenze tra i sistemi contabili attualmente adottati dai vari comparti delle amministrazioni pubbliche, senza incidere sulla struttura dei bilanci degli enti in questione.

La piena attuazione del SIOPE potrà esplicare effetti di rilievo in ordine alla predisposizione dei conti pubblici, attraverso la rilevazione in tempo reale del fabbisogno delle amministrazioni pubbliche e l'acquisizione delle informazioni necessarie ad una più puntuale predisposizione delle statistiche trimestrali di contabilità nazionale, ai fini della verifica delle regole previste dall'ordinamento comunitario (procedura su disavanzi eccessivi e Patto di stabilità e crescita).

Partito nel 2003 con riferimento ai pagamenti del Bilancio dello Stato, il SIOPE è stato oggetto di una gestione sperimentale nel 2005 che ha coinvolto 49 enti tra Regioni, Enti locali ed Università.

I risultati positivi della sperimentazione hanno consentito l'avvio a regime del SIOPE nel 2006 per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università.

Gradualmente, il SIOPE è destinato ad essere esteso a tutte le Amministrazioni pubbliche individuate nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Dopo l'avvio della rilevazione per le Regioni, le Province, i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e le Università, il SIOPE è stato esteso:

- ai Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti, alle Comunità montane, alle Unioni di Comuni, ai Consorzi di enti locali (dal 1° gennaio 2007);
- agli Enti di ricerca (dal 1° luglio 2007);

Dal 1° gennaio 2008 parteciperanno alla rilevazione SIOPE anche le strutture sanitarie (aziende sanitarie, aziende ospedaliere, Policlinici universitari, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali). Al fine di favorire l'avvio della rilevazione per il comparto sanità è in corso una sperimentazione che ha coinvolto circa 30 aziende.

Il patrimonio di informazioni raccolto attraverso il SIOPE risulta disponibile anche agli enti coinvolti nella rilevazione, al fine di agevolare l'impostazione delle politiche di bilancio e il monitoraggio della gestione da parte degli stessi enti. Al riguardo, i decreti SIOPE dispongono che gli enti coinvolti nella rilevazione SIOPE hanno accesso alle informazioni relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti.

In considerazione del ruolo svolto dal sistema bancario, che gestisce il maggior numero di servizi di tesoreria o di cassa per gli enti pubblici, il compito di sviluppare e gestire il sistema informativo SIOPE è stato affidato alla Banca d'Italia, sulla base di un'apposita convenzione (sottoscritta il 1 marzo 2003).

CODIFICA GESTIONALE - DECRETI SIOPE

CODIFICA GESTIONALE

La realizzazione del Siope ha richiesto l'individuazione di una codifica gestionale degli incassi e dei pagamenti uniforme su tutto il territorio nazionale, distinta per tipologia di enti, connessa alle classificazioni di contabilità nazionale previste dal sistema SEC95.

L'individuazione della codifica gestionale costituisce una delle fasi più complesse della realizzazione del Siope. Un lavoro impegnativo, che coinvolge trasversalmente RGS-IGEPA, Banca d'Italia, Istat, Cnipa e, naturalmente, le pubbliche amministrazioni coinvolte.

La codifica SIOPE è stata definita per i seguenti comparti:

- **Stato:** con la circolare del Ministero dell'economia n. 46 del 20 dicembre 2002, successivamente rideterminata dalla circolare del Ministero dell'economia del 21 gennaio 2004, n. 2 - operativa dal 1° gennaio 2003;
- **Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano:** con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 per l'anno 2006 e con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 a decorrere dal 1° gennaio 2008;
- **Enti locali:** decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 (che ha sostituito il decreto del 18 febbraio 2005) - operativa dal 1° gennaio 2006 per province e comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti e dal 1° gennaio 2007 per gli altri enti locali;
- **Università:** decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006 (che ha sostituito il decreto del 18 febbraio 2005) - operativa dal 1° gennaio 2006;
- **Enti di ricerca:** decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 14 novembre 2006- operativa dal 1° luglio 2007;
- **Strutture sanitarie** (aziende sanitarie ed ospedaliere, policlinici universitari, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e istituti zooprofilattici sperimentali): decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2007 - operativa dal 1° gennaio 2008. È prevista una sperimentazione a partire dal 1° luglio 2007.

In attuazione dell'art. 28, comma 4, del legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla data di avvio della rilevazione, individuata nei decreti SIOPE sopraindicati, le banche incaricate dei servizi di cassa/tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive del codice gestionale da parte degli enti per i quali è stata individuata la codifica gestionali.

Il 1° gennaio 2007, per gli enti locali e per le Università, è prevista la sostituzione della codifica di cui ai decreti del 18 febbraio 2005 con quella di cui ai decreti del 14 novembre 2006.

Il 1° gennaio 2008 è prevista la sostituzione della codifica delle Regioni prevista dal decreto del 18 febbraio 2005 con quella del decreto del 5 marzo 2007.

Le nuove versioni delle codifiche devono essere attribuite esclusivamente ai titoli di entrata e di spesa che si riferiscono ad incassi ed a pagamenti effettuati nel nuovo esercizio (2007 per enti locali e università, e 2008 per le Regioni).

Per Enti locali e Regioni ai titoli che regolarizzano gli incassi ed i pagamenti effettuati nel 2006 in assenza di titolo, comunicati nel 2006 dalle banche al SIOPE con i codici 9999, deve essere attribuita la codifica di cui ai decreti del 18 febbraio 2005.

Le codifiche SIOPE costituiscono una ***classificazione economica*** delle entrate e delle spese che dedica particolare attenzione:

- all'individuazione del comparto di appartenenza dei soggetti da cui provengono o a cui sono destinati i flussi finanziari, al fine di consentire il consolidamento dei conti pubblici;
- alle esigenze del sistema europeo dei conti (SEC 95) al fine di fornire informazioni all'ISTAT.

Infatti, le codifiche sono caratterizzate da un'analisi molto dettagliata dei soggetti da cui provengono e a cui sono destinati i trasferimenti e le concessioni di crediti e dalla presenza di codici per la rilevazione dei fenomeni che interessano la contabilità nazionale (ad esempio gli arretrati al personale).

Qualche deroga al criterio di classificazione economica è stata prevista nei casi in cui si è presentata la necessità di individuare la destinazione della spesa.

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

N. 135553 - DIPARTIMENTO della RAGIONERIA GENERALE dello STATO - IGEPA

VISTA la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003)»;

VISTO il comma 5 dell'articolo 28 della citata legge n. 289 del 2002, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce, con propri decreti, la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 28;

VISTO il comma 3 del medesimo articolo 28 il quale prevede che tutti gli incassi e i pagamenti, e i dati di competenza economica rilevati dalle amministrazioni pubbliche devono essere codificati con criteri uniformi su tutto il territorio nazionale;

VISTO il comma 4 dello stesso articolo 28 che prevede che le banche incaricate dei servizi di tesoreria e di cassa e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione di cui al comma 5;

VISTO il comma 161 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, che prevede che sono tenute alla codificazione di cui all'art. 28, commi 3, 4 e 5, della citata legge n. 289 del 2002, le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato e individuate annualmente nell'elenco pubblicato dall'ISTAT, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 febbraio 2005 concernente la codificazione, le modalità e i tempi per l'attuazione del SIOPE per gli enti locali;

RITENUTO di dover adeguare la codificazione prevista dal citato decreto del 18 febbraio 2005 alle esigenze manifestatasi nel corso della sperimentazione e dei primi mesi di applicazione della codifica;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali);

VISTA la determinazione del Ragioniere Generale dello Stato n. 0042786 del 30 marzo 2004 con la quale sono stati costituiti distinti Gruppi di lavoro con il compito di predisporre gli schemi di decreti ministeriali di cui al comma 5 del richiamato articolo 28 e, in particolare, l'articolo 3 che istituisce il gruppo di lavoro per la codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti locali, composto da rappresentanti delle Amministrazioni centrali e delle Amministrazioni locali;

CONSIDERATO che il gruppo di lavoro, anche sulla base delle proposte presentate dagli enti locali partecipanti alla sperimentazione, ha predisposto lo schema riguardante la codificazione degli incassi e dei pagamenti degli enti locali, approvato all'unanimità nel corso della seduta del 15 maggio 2006;

RITENUTO di dare corso al decreto ministeriale secondo lo schema predisposto dal predetto gruppo di lavoro;

SENTITA la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

D E C R E T A:

Articolo 1
(Attività degli enti locali)

1. Al fine di consentire il monitoraggio dei conti pubblici e verificarne la rispondenza alle condizioni dell'articolo 104 del Trattato istitutivo della Comunità europea e delle norme conseguenti, le province, i comuni, le città metropolitane e le unioni di comuni indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati «A/1» e «B» al presente decreto. Le comunità montane, le comunità isolane e gli altri enti locali indicati dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, individuati nell'elenco annualmente pubblicato dall'ISTAT in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, indicano sui titoli di entrata e di spesa i codici gestionali previsti dagli allegati «A/2» e «B» al presente decreto.

2. I codici gestionali integrano il sistema di codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n. 194. Il codice gestionale da indicare su ogni titolo di entrata o di spesa deve essere individuato solo tra quelli previsti per la voce economica cui il titolo si riferisce.

3. Al fine di garantire una corretta applicazione della codifica gestionale gli enti locali di cui al comma 1:

- provvedono ad una tempestiva regolarizzazione delle riscossioni e dei pagamenti effettuati in assenza dell'ordinativo di incasso e di pagamento, evitando l'imputazione provvisoria ai capitoli inerenti le entrate e le spese per partite di giro;
- uniformano la codificazione alle istruzioni del «Glossario dei codici gestionali» e alle indicazioni fornite dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in presenza di una riscontrata non corretta applicazione della codifica. La nuova versione del «Glossario dei codici gestionali» verrà pubblicata sul sito internet www.siope.tesoro.it entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale;
- applicano i codici gestionali evitando l'adozione del criterio della prevalenza;
- attribuiscono ai residui esistenti alla data di adozione della nuova codifica il codice gestionale più attinente tra quelli previsti per la voce economica di bilancio alla quale il residuo è imputato. Tale modalità di attribuzione è limitata ai residui esistenti alla suddetta data, imputati in bilancio secondo criteri diversi da quelli previsti dal presente decreto;
- comunicano alla Ragioneria provinciale dello Stato competente per territorio il nome e l'indirizzo di posta elettronica del proprio referente SIOPE. La prima segnalazione del referente SIOPE deve essere inviata entro il 31 dicembre 2006.

Articolo 2
(Modalità di acquisizione dati)

1. Le banche incaricate dei servizi di tesoreria e gli uffici postali che svolgono analoghi servizi, in seguito indicati come «tesorieri», non possono accettare mandati di pagamento e ordinativi di incasso privi del codice gestionale.

2. Le informazioni codificate sono trasmesse quotidianamente al SIOPE tramite i tesorieri, secondo le Regole di colloquio tesorieri – Banca d'Italia, consultabili sul sito internet www.siope.tesoro.it.

3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascun ente è identificato da un codice-ente assegnato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), consultabile sul sito internet www.siope.tesoro.it. I tesorieri degli enti di nuova istituzione chiedono il codice-ente alla sede provinciale della Banca d'Italia competente per territorio, attraverso la comunicazione del codice fiscale e della legge o del provvedimento istitutivo.

4. Gli incassi effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per «gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di incasso da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.

5. I pagamenti effettuati, ai sensi della normativa vigente, in assenza di mandato di pagamento, sono codificati dai tesorieri con il codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per «i pagamenti da regolarizzare derivanti dal reintegro delle anticipazioni di cassa». A seguito dell'emissione dei relativi mandati di pagamento da parte dell'ente, tali codici sono sostituiti da quelli definitivi.

6. Entro il giorno 20 di ogni mese, i tesorieri trasmettono al SIOPE informazioni codificate sulla consistenza delle disponibilità liquide dei singoli enti alla fine del mese precedente, secondo lo schema previsto all'allegato «C» al presente decreto. Entro lo stesso termine gli enti locali comunicano le informazioni sulla consistenza delle disponibilità finanziarie depositate, alla fine del mese precedente, presso altri istituti di credito al loro tesoriere che provvede alla trasmissione di tali dati al SIOPE.

Articolo 3

(Accesso al SIOPE)

1. Ciascun ente locale accede alle informazioni codificate relative alla propria gestione, nonché a tutte le informazioni presenti sul SIOPE riguardanti gli altri enti e alle elaborazioni prodotte anche sulla base delle richieste dalle Associazioni degli enti.

2. Le modalità tecniche di accesso al SIOPE sono indicate sul sito internet www.siope.tesoro.it.

3. La Banca d'Italia è il gestore del SIOPE e provvede all'attività necessaria all'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle autorizzazioni che verranno rilasciate dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Articolo 4

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2007 e cessano di avere efficacia quelle contenute nel precedente decreto.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2006 IL MINISTRO

Allegato «A/1»

PROVINCE - COMUNI - CITTÀ METROPOLITANE - UNIONI DI COMUNI

INCASSI - GRIDLIA DEI CODICI

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^-7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce econ.		
1					**TITOLO1°: ENTRATE TRIBUTARIE**
1	**01**				**IMPOSTE**
1	**01**	(+)	**41**		***-ICI***
				1101	ICI riscossa attraverso ruoli
				1102	ICI riscossa attraverso altre forme
1	**01**	(+)	**42**	**1111**	***-Addizionale IRPEF***
1	**01**	(+)	**43**	**1121**	***-Compartecipazione IRPEF***
1	**01**	(+)	**44**	**1131**	***- Addizionale sul consumo di energia elettrica***
1	**01**	(+)	**45**	**1141**	***- Imposta provinciale di trascrizione***
1	**01**	(+)	**46**	**1151**	***- Imposta sulle assicurazioni RC auto***
1	**01**	(+)	**59**		***- Altre imposte***
				1161	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli
				1162	Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso altre forme
				1171	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso i ruoli
				1172	Tributo ambientale provinciale riscosso attraverso altre forme
				1173	Quota pari al 5 per mille dell'IRE
				1174	Imposta sostitutiva su BOC-BOP
				1199	Altre imposte
1	**02**				**TASSE**
1	**02**	(+)	**61**		***- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani***
				1201	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli
				1202	Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme
1	**02**	(+)	**62**		***- Tassa occupazione spazi e aree pubbliche***
				1211	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli

				1212	Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme
1	**02**	(+)	**69**		***- Altre tasse***
				1221	Tassa di concessione su atti
				1222	Altre tasse
1	**03**	(+)	**00**		**TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE**
				1301	Diritti sulle pubbliche affissioni
				1302	Entrate derivanti dalle concessioni edilizie
				1399	Altri tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie
2					**TITOLO 2°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**
2	**01**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO**
2	**01**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato***
				2101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
				2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato
2	**02**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**
2	**02**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma***
				2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali
				2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione
2	**03**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE**
2	**03**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni delegate***
				2301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo
				2302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica
				2303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali
				2304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale
				2305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico

				2306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti
				2307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo
				2308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di polizia locale
				2309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale
				2399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate
2	**04**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI**
2	**04**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari ed internazionali***
				2401	Trasferimenti correnti da Unione europea
				2402	Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali
2	**05**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**
2	**05**	(+)	**03**		***- Trasferimenti correnti da province e città metropolitane***
				2501	Trasferimenti correnti da province
				2502	Trasferimenti correnti da città metropolitane
2	**05**	(+)	**04**		***- Trasferimenti correnti da comuni e da unioni di comuni***
				2511	Trasferimenti correnti da comuni
				2512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni
2	**05**	(+)	**05**	**2521**	***- Trasferimenti correnti da comunità montane***
2	**05**	(+)	**06**		***- Trasferimenti correnti da aziende sanitarie e ospedaliere***
				2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie
				2532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
				2533	Trasferimenti correnti da IRCCS
				2534	Trasferimenti correnti dai policlinici universitari
				2535	Trasferimenti correnti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
2	**05**	(+)	**07**		***- Trasferimenti correnti da aziende di pubblici servizi***
				2541	Trasferimenti correnti da aziende speciali
				2542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi
2	**05**	(+)	**15**		***- Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico***
				2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza
				2552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca

				2553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio
				2554	Trasferimenti correnti da Autorità portuali
				2555	Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica
				2556	Trasferimenti correnti da Università
				2557	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali
				2558	Trasferimenti correnti da ARPA
				2559	Trasferimenti correnti da Consorzi
				2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
3					**TITOLO 3°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**
3	**01**	(+)	**00**		**PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI**
				3101	Diritti di segreteria e rogito
				3102	Diritti di istruttoria
				3103	Altri diritti
				3111	Proventi da alberghi
				3112	Proventi da asili nido
				3113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
				3114	Proventi da corsi extrascolastici
				3115	Proventi da giardini zoologici
				3116	Proventi da impianti sportivi
				3117	Proventi da mattatoi
				3118	Proventi da mense
				3119	Proventi da mercati e fiere
				3120	Proventi da pesa pubblica
				3121	Proventi da servizi turistici
				3122	Proventi da spurgo pozzi neri
				3123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre
				3124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
				3125	Proventi da trasporto carni macellate
				3126	Proventi da trasporto scolastico
				3127	Proventi da strutture residenziali per anziani
				3128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
				3129	Proventi da bagni pubblici
				3130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
				3131	Proventi di servizi produttivi
				3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
				3149	Altri proventi dei servizi pubblici
3	**02**				**PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE**
3	**02**	(+)	**21**		***- Fitti attivi***
				3201	Fitti attivi da terreni e giacimenti
				3202	Fitti attivi da fabbricati
3	**02**	(+)	**22**	**3210**	***- Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche***
3	**02**	(+)	**29**		***- Altri proventi dei beni dell'ente***
				3221	Altri proventi da terreni e giacimenti
				3222	Altri proventi da edifici

				3223	Altri proventi da altri beni materiali
				3224	Altri proventi da beni immateriali
3	**03**				**INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI**
3	**03**	(+)	**01**	**3301**	***- Interessi da Cassa Depositi e Prestiti***
3	**03**	(+)	**15**		***- Interessi da enti del settore pubblico***
				3311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine
				3312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine
				3313	Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni
				3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi
				3315	Interessi moratori da enti del settore pubblico
3	**03**	(+)	**19**		***- Interessi da altri soggetti***
				3321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine
				3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine
				3323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni
				3324	Interessi da altri soggetti per depositi
				3325	Interessi da operazioni in derivati
				3326	Interessi moratori da altri soggetti
3	**04**				**UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ**
3	**04**	(+)	**00**	**3400**	***- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società***
3	**05**				**PROVENTI DIVERSI**
3	**05**	(+)	**21**		***- Canoni***
				3501	Canoni da enti del settore pubblico
				3502	Canoni da imprese e da soggetti privati
3	**05**	(+)	**29**		***- Altri proventi diversi***
				3511	Rimborsi spese per personale comandato
				3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico
				3513	Proventi da imprese e da soggetti privati
				3514	Rimborsi riscossi dallo Stato
				3515	Rimborsi spese elettorali
				3516	Recuperi vari
4					**TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**

4	**01**				**ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**
4	**01**	(+)	**61**		***- Alienazione di beni immobili***
				4101	Alienazione di terreni e giacimenti
				4102	Alienazione di fabbricati residenziali
				4103	Alienazione di fabbricati non residenziali
				4104	Altre alienazioni di beni immobili
				4105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie
				4106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
4	**01**	(+)	**62**		***- Alienazione di beni mobili***
				4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature
				4112	Alienazione di beni immateriali
4	**01**	(+)	**63**		***- Alienazione di titoli***
				4121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi
				4122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
				4123	Alienazione di titoli di Stato
				4124	Alienazione di altri titoli
4	**02**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO**
4	**02**	(+)	**00**		***- Trasferimenti di capitale dallo Stato***
				4201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione
				4202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
				4203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione
4	**03**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**
4	**03**	(+)	**00**		***- Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma***
				4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione
				4302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali
				4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
4	**04**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PUBBLICO**
4	**04**	(+)	**03**		***- Trasferimenti di capitale da Province e Città metropolitane***
				4401	Trasferimenti di capitale da province
				4402	Trasferimenti di capitale da città metropolitane
4	**04**	(+)	**04**		***- Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unioni di comuni***

				4411	Trasferimenti di capitale da comuni
				4412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni
4	**04**	(+)	**05**	**4420**	***- Trasferimenti di capitale da Comunità montane***
4	**04**	(+)	**06**		***- Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie e ospedaliere***
				4431	Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie
				4432	Trasferimenti di capitale da aziende ospedaliere
				4433	Trasferimenti di capitale da IRCCS pubblici
				4434	Trasferimenti di capitale dai policlinici universitari
				4435	Trasferimenti di capitale dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
4	**04**	(+)	**07**		***- Trasferimenti di capitale da Aziende di pubblici servizi***
				4441	Trasferimenti di capitale da aziende speciali
				4442	Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi
4	**04**	(+)	**08**		***- Trasferimenti di capitale da parte di Organismi comunitari e internazionali***
				4451	Trasferimenti di capitale da Unione europea
				4452	Trasferimenti di capitale da altri
4	**04**	(+)	**15**		***- Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico***
				4461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza
				4462	Trasferimenti di capitale da Organi costituzionali
				4463	Trasferimenti di capitale da Enti di ricerca
				4464	Trasferimenti di capitale da Camere di commercio
				4465	Trasferimenti di capitale da Autorità portuali
				4466	Trasferimenti di capitale da Aziende di promozione turistica
				4467	Trasferimenti di capitale da Università
				4468	Trasferimenti di capitale da Enti Parco Nazionali
				4469	Trasferimenti di capitale da ARPA
				4470	Trasferimenti di capitale da Consorzi
				4499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
4	**05**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI**
4	**05**	(+)	**17**	**4501**	***- Proventi per concessioni edilizie***
4	**05**	(+)	**18**	**4502**	***- Altri trasferimenti di capitale da imprese***
4	**05**	(+)	**19**		***- Altri trasferimenti di capitale da altri soggetti***
				4511	Trasferimenti di capitale da famiglie
				4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private
				4513	Trasferimenti di capitali da altri
4	**06**				**RISCOSSIONE DI CREDITI**

4	**06**	(+)	**03**		***- Riscossione di crediti da Province e Città metropolitane***
				4601	Riscossione di crediti da province
				4602	Riscossione di crediti da città metropolitane
4	**06**	(+)	**04**		***- Riscossione di crediti da Comuni e Unioni di comuni***
				4611	Riscossione di crediti da comuni
				4612	Riscossione di crediti da unioni di comuni
4	**06**	(+)	**05**	**4620**	***- Riscossione di crediti da Comunità montane***
4	**06**	(+)	**06**		***- Riscossione di crediti da Aziende sanitarie e ospedaliere***
				4631	Riscossione di crediti da aziende sanitarie
				4632	Riscossione di crediti da aziende ospedaliere
				4633	Riscossione di crediti da IRCCS pubblici
				4634	Riscossione di crediti dai policlinici universitari
				4635	Riscossione di crediti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
4	**06**	(+)	**07**		***- Riscossione di crediti da aziende di pubblici servizi***
				4641	Riscossione di crediti da aziende speciali
				4642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi
4	**06**	(+)	**15**	**4651**	***- Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico***
4	**06**	(+)	**16**	**4661**	***- Prelievi da conti bancari di deposito***
4	**06**	(+)	**18**	**4671**	***- Riscossione di crediti da altre imprese***
4	**06**	(+)	**19**	**4681**	***- Riscossione di crediti da altri soggetti***
5					**TITOLO 5°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**
5	**01**				**ANTICIPAZIONI DI CASSA**
5	**01**	(+)	**00**	**5100**	***- Anticipazioni di cassa***
5	**02**				**FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE**
5	**02**	(+)	**00**		***- Finanziamenti a breve termine***
				5201	Finanziamenti a breve termine in euro
				5202	Finanziamenti a breve termine in altre valute
5	**03**				**ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI**
5	**03**	(+)	**01**		***- Mutui da Cassa depositi e prestiti***
				5301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
				5302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa

5	**03**	(+)	**15**	**5311**	***- Mutui e prestiti da enti del settore pubblico***
5	**03**	(+)	**19**		***- Mutui e prestiti da altri soggetti***
				5321	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare (per valori inferiori all'85% del valore del bene)
				5322	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione finanziaria (per valori inferiori all'85% del valore del bene)
				5323	Mutui e prestiti da BEI
				5324	Mutui e prestiti da altri - in euro
				5325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute
5	**04**				**EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI**
5	**04**	(+)	**21**		***- Emissione di BOC/BOP***
				5401	Emissione di BOC/BOP in euro
				5402	Emissione di BOC/BOP in altre valute
5	**04**	(+)	**29**		***- Emissione di altri titoli obbligazionari***
				5411	Emissione di altri titoli obbligazionari in euro
				5412	Emissione di altri titoli obbligazionari in altre valute
					TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
6	**01**				**RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**
6	**01**	(+)	**22**	**6101**	***- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale***
6	**02**				**RITENUTE ERARIALI**
6	**02**	(+)	**23**	**6201**	***- Ritenute erariali***
6	**03**				**ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**
6	**03**	00	**24**	**6301**	***- Altre ritenute al personale per conto di terzi***
6	**04**				**DEPOSITI CAUZIONALI**
6	**04**	00	**27**	**6401**	***Depositi cauzionali***
6	**05**				**RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**
6	**05**	00	**28**	**6501**	***Rimborso spese per servizi per conto di terzi***
				6502	Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni

6	**06**				**RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO**
6	**06**	00	**29**	**6601**	***Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato***
6	**07**				**DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI**
6	**07**	00	**30**	**6701**	***Depositi per spese contrattuali***
				9998	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** *(riscossioni codificate dal tesoriere)*
				9999	**ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE** *(riscossioni codificate dal tesoriere)*

Allegato «A/2»

COMUNITÀ MONTANE - COMUNITÀ ISOLANE – ALTRI ENTI LOCALI

INCASSI - GRIGLIA DEI CODICI

CODICE BILANCIO				CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^-6^-7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Categoria	Risorsa	Voce e-con.		
1					**TITOLO 1°: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI**
1	**01**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO**
1	**01**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dallo Stato***
				1101	Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
				1102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato
1	**02**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**
1	**02**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma***
				1201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali
				1202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione
1	**03**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA REGIONE PER FUNZIONI DELEGATE**
1	**03**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni delegate***
				1301	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di amministrazione, gestione e controllo
				1302	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di istruzione pubblica
				1303	Trasferimenti correnti dalla Regione/provincia autonoma per funzioni in materia cultura e beni culturali
				1304	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia sociale
				1305	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo dello sviluppo economico
				1306	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni in materia di viabilità e trasporti

				1307	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni nel campo turistico, sportivo e ricreativo
				1308	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni di polizia locale
				1309	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per funzioni riguardanti la gestione del territorio e la tutela ambientale
				1399	Trasferimenti correnti dalla Regione/Provincia autonoma per altre funzioni delegate
1	**04**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI ED INTERNAZIONALI**
1	**04**	(+)	**00**		***- Contributi e trasferimenti da parte di Organismi comunitari ed internazionali***
				1401	Trasferimenti correnti da Unione europea
				1402	Trasferimenti correnti da altre Istituzioni internazionali
1	**05**				**CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO**
1	**05**	(+)	**03**		***- Trasferimenti correnti da province e città metropolitane***
				1501	Trasferimenti correnti da province
				1502	Trasferimenti correnti da città metropolitane
1	**05**	(+)	**04**		***- Trasferimenti correnti da comuni e da unioni di comuni***
				1511	Trasferimenti correnti da comuni
				1512	Trasferimenti correnti da unioni di comuni
1	**05**	(+)	**05**	**1521**	***- Trasferimenti correnti da comunità montane***
1	**05**	(+)	**06**		***- Trasferimenti correnti da aziende sanitarie e ospedaliere***
				1531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie
				1532	Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere
				1533	Trasferimenti correnti da IRCCS
				1534	Trasferimenti correnti dai policlinici universitari
				1535	Trasferimenti correnti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
1	**05**	(+)	**07**		***- Trasferimenti correnti da aziende di pubblici servizi***
				1541	Trasferimenti correnti da aziende speciali
				1542	Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi
1	**05**	(+)	**15**		***- Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico***
				1551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza
				1552	Trasferimenti correnti da Enti di ricerca
				1553	Trasferimenti correnti da Camere di commercio
				1554	Trasferimenti correnti da Autorità portuali
				1555	Trasferimenti correnti da Aziende di promozione turistica

				1556	Trasferimenti correnti da Università
				1557	Trasferimenti correnti da Enti Parco Nazionali
				1558	Trasferimenti correnti da ARPA
				1559	Trasferimenti correnti da Consorzi
				1599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico
2					**TITOLO 2°: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**
2	**01**	(+)	**00**		**PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI**
				2101	Diritti di segreteria e rogito
				2102	Diritti di istruttoria
				2103	Altri diritti
				2111	Proventi da alberghi
				2112	Proventi da asili nido
				2113	Proventi da convitti, colonie, ostelli, stabilimenti termali
				2114	Proventi da corsi extrascolastici
				2115	Proventi da giardini zoologici
				2116	Proventi da impianti sportivi
				2117	Proventi da mattatoi
				2118	Proventi da mense
				2119	Proventi da mercati e fiere
				2120	Proventi da pesa pubblica
				2121	Proventi da servizi turistici
				2122	Proventi da spurgo pozzi neri
				2123	Proventi da teatri, musei, spettacoli, mostre
				2124	Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva
				2125	Proventi da trasporto carni macellate
				2126	Proventi da trasporto scolastico
				2127	Proventi da strutture residenziali per anziani
				2128	Proventi dall'uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali;
				2129	Proventi da bagni pubblici
				2130	Proventi da parcheggi custoditi e parchimetri
				2131	Proventi di servizi produttivi
				2132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni
				2149	Altri proventi dei servizi pubblici
2	**02**				**PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE**
2	**02**	(+)	**21**		***- Fitti attivi***
				2201	Fitti attivi da terreni e giacimenti
				2202	Fitti attivi da fabbricati
2	**02**	(+)	**29**		***- Altri proventi dei beni dell'ente***
				2221	Altri proventi da terreni e giacimenti
				2222	Altri proventi da edifici
				2223	Altri proventi da altri beni materiali
				2224	Altri proventi da beni immateriali
2	**03**				**INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI**

2	**03**	(+)	**01**	**2301**	***- Interessi da Cassa Depositi e Prestiti***
2	**03**	(+)	**15**		***- Interessi da enti del settore pubblico***
				2311	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a breve termine
				2312	Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine
				2313	Interessi da enti del settore pubblico per anticipazioni
				2314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi
				2315	Interessi moratori da enti del settore pubblico
2	**03**	(+)	**19**		***- Interessi da altri soggetti***
				2321	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a breve termine
				2322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine
				2323	Interessi da altri soggetti per anticipazioni
				2324	Interessi da altri soggetti per depositi
				2325	Interessi da operazioni in derivati
				2326	Interessi moratori da altri soggetti
2	**04**				**UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ**
2	**04**	(+)	**00**	**2400**	***- Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di società***
2	**05**				**PROVENTI DIVERSI**
2	**05**	(+)	**21**		***- Canoni***
				2501	Canoni da enti del settore pubblico
				2502	Canoni da imprese e da soggetti privati
2	**05**	(+)	**29**		***- Altri proventi diversi***
				2511	Rimborsi spese per personale comandato
				2512	Proventi diversi da enti del settore pubblico
				2513	Proventi da imprese e da soggetti privati
				2514	Rimborsi riscossi dallo Stato
				2516	Recuperi vari
3					**TITOLO 3°: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI**
3	**01**				**ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI**
3	**01**	(+)	**61**		***- Alienazione di beni immobili***
				3101	Alienazione di terreni e giacimenti
				3102	Alienazione di fabbricati residenziali
				3103	Alienazione di fabbricati non residenziali
				3104	Altre alienazioni di beni immobili

				3105	Proventi da aree cimiteriali in diritto di superficie
				3106	Alienazione di potenziali edificatori e di diritti di superficie
3	**01**	(+)	**62**		***- Alienazione di beni mobili***
				3111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature
				3112	Alienazione di beni immateriali
3	**01**	(+)	**63**		***- Alienazione di titoli***
				3121	Alienazione di partecipazioni in imprese di pubblici servizi
				3122	Alienazione di partecipazioni in altre imprese
				3123	Alienazione di titoli di Stato
				3124	Alienazione di altri titoli
3	**02**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO**
3	**02**	(+)	**00**		***- Trasferimenti di capitale dallo Stato***
				3201	Trasferimenti di capitale dallo Stato senza vincolo di destinazione
				3202	Trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali
				3203	Altri trasferimenti di capitale dallo Stato con vincolo di destinazione
3	**03**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA**
3	**03**	(+)	**00**		***- Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma***
				3301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione
				3302	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma con vincolo di destinazione per calamità naturali
				3303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione
3	**04**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DAL SETTORE PUBBLICO**
3	**04**	(+)	**03**		***- Trasferimenti di capitale da Province e Città metropolitane***
				3401	Trasferimenti di capitale da province
				3402	Trasferimenti di capitale da città metropolitane
3	**04**	(+)	**04**		***- Trasferimenti di capitale da Comuni e da Unioni di comuni***
				3411	Trasferimenti di capitale da comuni
				3412	Trasferimenti di capitale da unioni di comuni
3	**04**	(+)	**05**	**3420**	***- Trasferimenti di capitale da Comunità montane***
3	**04**	(+)	**06**		***- Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie e ospedaliere***
				3431	Trasferimenti di capitale da aziende sanitarie

				3432	Trasferimenti di capitale da aziende ospedaliere
				3433	Trasferimenti di capitale da IRCCS pubblici
				3434	Trasferimenti di capitale dai policlinici universitari
				3435	Trasferimenti di capitale dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
3	**04**	(+)	**07**		***- Trasferimenti di capitale da Aziende di pubblici servizi***
				3441	Trasferimenti di capitale da aziende speciali
				3442	Trasferimenti di capitale da altre imprese di pubblici servizi
3	**04**	(+)	**08**		***- Trasferimenti di capitale da parte di Organismi comunitari e internazionali***
				3451	Trasferimenti di capitale da Unione europea
				3452	Trasferimenti di capitale da altri
3	**04**	(+)	**15**		***- Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico***
				3461	Trasferimenti di capitale da Enti di previdenza
				3462	Trasferimenti di capitale da Organi costituzionali
				3463	Trasferimenti di capitale da Enti di ricerca
				3464	Trasferimenti di capitale da Camere di commercio
				3465	Trasferimenti di capitale da Autorità portuali
				3466	Trasferimenti di capitale da Aziende di promozione turistica
				3467	Trasferimenti di capitale da Università
				3468	Trasferimenti di capitale da Enti Parco Nazionali
				3469	Trasferimenti di capitale da ARPA
				3470	Trasferimenti di capitale da Consorzi
				3499	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
3	**05**				**TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI**
3	**05**	(+)	**17**	**3501**	***- Proventi per concessioni edilizie***
3	**05**	(+)	**18**	**3502**	***- Altri trasferimenti di capitale da imprese***
3	**05**	(+)	**19**		***- Altri trasferimenti di capitale da altri soggetti***
				3511	Trasferimenti di capitale da famiglie
				3512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private
				3513	Trasferimenti di capitali da altri
3	**06**				**RISCOSSIONE DI CREDITI**
3	**06**	(+)	**03**		***- Riscossione di crediti da Province e Città metropolitane***
				3601	Riscossione di crediti da province
				3602	Riscossione di crediti da città metropolitane
3	**06**	(+)	**04**		***- Riscossione di crediti da Comuni e Unioni di comuni***
				3611	Riscossione di crediti da comuni
				3612	Riscossione di crediti da unioni di comuni

3	**06**	(+)	**05**	**3620**	***- Riscossione di crediti da Comunità montane***
3	**06**	(+)	**06**		***- Riscossione di crediti da Aziende sanitarie e ospedaliere***
				3631	Riscossione di crediti da aziende sanitarie
				3632	Riscossione di crediti da aziende ospedaliere
				3633	Riscossione di crediti da IRCCS pubblici
				3634	Riscossione di crediti dai policlinici universitari
				3635	Riscossione di crediti dagli Istituti zooprofilattici sperimentali
3	**06**	(+)	**07**		***- Riscossione di crediti da aziende di pubblici servizi***
				3641	Riscossione di crediti da aziende speciali
				3642	Riscossione di crediti da altre imprese di pubblici servizi
3	**06**	(+)	**15**	**3651**	***- Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico***
3	**06**	(+)	**16**	**3661**	***- Prelievi da conti bancari di deposito***
3	**06**	(+)	**18**	**3671**	***- Riscossione di crediti da altre imprese***
3	**06**	(+)	**19**	**3681**	***- Riscossione di crediti da altri soggetti***
4					**TITOLO 4°: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**
4	**01**				**ANTICIPAZIONI DI CASSA**
4	**01**	(+)	**00**	**4101**	***- Anticipazioni di cassa***
4	**02**				**FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE**
4	**02**	(+)	**00**		***- Finanziamenti a breve termine***
				4201	Finanziamenti a breve termine in euro
				4202	Finanziamenti a breve termine in altre valute
4	**03**				**ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI**
4	**03**	(+)	**01**		***- Mutui da Cassa depositi e prestiti***
				4301	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
				4302	Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
4	**03**	(+)	**15**		
				4311	***- Mutui e prestiti da enti del settore pubblico***
4	**03**	(+)	**19**		***- Mutui e prestiti da altri soggetti***
				4321	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione immobiliare (per valori inferiori all'85% del valore del bene)
				4322	Entrate derivanti da operazioni di cartolarizzazione finanziaria (per valori inferiori all'85% del valore del bene)

				4323	Mutui e prestiti da BEI
				4324	Mutui e prestiti da altri - in euro
				4325	Mutui e prestiti da altri - in altre valute
4	**04**				**EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI**
4	**04**	(+)	**21**		***- Emissione di BOC/BOP***
				4401	Emissione di BOC/BOP in euro
				4402	Emissione di BOC/BOP in altre valute
4	**04**	(+)	**29**		***- Emissione di altri titoli obbligazionari***
				4411	Emissione di altri titoli obbligazionari in euro
				4412	Emissione di altri titoli obbligazionari in altre valute
					TITOLO 6°: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI
5	**01**				**RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**
5	**01**	(+)	**22**	**5100**	***- Ritenute previdenziali e assistenziali al personale***
5	**02**				**RITENUTE ERARIALI**
5	**02**	(+)	**23**	**5200**	***- Ritenute erariali***
5	**03**				**ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**
5	**03**	00	**24**	**5300**	***- Altre ritenute al personale per conto di terzi***
5	**04**				**DEPOSITI CAUZIONALI**
5	**04**	00	**27**	**5400**	***Depositi cauzionali***
5	**05**				**RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**
5	**05**	00	**28**	**5500**	***Rimborso spese per servizi per conto di terzi***
5	**06**				**RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO**
5	**06**	00	**29**	**5601**	***Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato***
5	**07**				**DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI**
5	**07**	00	**30**	**5701**	***Depositi per spese contrattuali***
				9998	**INCASSI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DALLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** *(riscossioni codificate dal tesoriere)*
				9999	**ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE** *(riscossioni codificate dal tesoriere)*

Allegato «B»

ENTI LOCALI

PAGAMENTI - GRIGLIA DEI CODICI E GLOSSARIO

CODICE					CODICE GESTIONALE	DESCRIZIONE
1^ cifra	2^-3^ cifra	4^-5^ cifra	6^-7^ cifra	8^-9^ cifra		
Titolo	Funzione	Servizio	Intervento	Voce econ.		
1						**TITOLO 1°: SPESE CORRENTI**
1			**01**			**PERSONALE**
1	(+)	(+)	**01**	**20**		**Retribuzioni lorde**
					1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato
					1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato
					1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato
					1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato
					1105	Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e lavoro, Collaborazioni coordinate e continuative, lavoratori socialmente utili)
					1106	Rimborsi spese per personale comandato
					1107	Straordinario al personale per consultazioni elettorali
					1109	Arretrati di anni precedenti
1	(+)	(+)	**01**	**21**		**Contributi effettivi a carico dell'ente**
					1111	Contributi obbligatori per il personale
					1112	Contributi previdenza complementare
					1113	Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR
					1114	Contributi aggiuntivi
					1115	Contributi relativi ad rretrati di anni precedenti
1	(+)	(+)	**01**	**25**		**Interventi assistenziali**
					1121	Borse di studio e sussidi per il personale
					1122	Centri attività sociali, sportive e culturali
					1123	Contributi per prestazioni sanitarie
					1124	Indennizzi
1	(+)	(+)	**01**	**26**		**Oneri per il personale in quiescenza**
					1131	Pensioni
					1132	Pensioni integrative
					1133	Altri oneri per il personale in quiescenza
					1134	Arretrati di anni precedenti erogati al personale in quiescenza

1	(+)	(+)	**02**	**00**		**ACQUISTO BENI DI CONSUMO E MATERIE PRIME**
					1201	Carta, cancelleria e stampati
					1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti
					1203	Materiale informatico
					1204	Materiale e strumenti tecnico-specialistici
					1205	Pubblicazioni, giornali e riviste
					1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico
					1207	Acquisto di beni per spese di rappresentanza
					1208	Equipaggiamenti e vestiario
					1209	Acquisto di beni di consumo per consultazioni elettorali
					1210	Altri materiali di consumo
					1211	Acquisto di derrate alimentari
					1212	Materiali e strumenti per manutenzione
1	(+)	(+)	**03**	**00**		**PRESTAZIONI DI SERVIZI**
					1302	Contratti di servizio per trasporto
					1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti
					1304	Contratti di servizio per riscossione tributi
					1305	Lavoro interinale
					1306	Altri contratti di servizio
					1307	Incarichi professionali
					1308	Organizzazione manifestazioni e convegni
					1309	Corsi di formazione per il proprio personale
					1310	Altri corsi di formazione
					1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili
					1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi
					1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
					1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia
					1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
					1316	Utenze e canoni per energia elettrica
					1317	Utenze e canoni per acqua
					1318	Utenze e canoni per riscaldamento
					1319	Utenze e canoni per altri servizi
					1320	Acquisto di servizi per consultazioni elettorali
					1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa
					1322	Spese postali
					1323	Assicurazioni
					1324	Acquisto di servizi per spese di rappresentanza
					1325	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità
					1326	Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi
					1327	Buoni pasto e mensa per il personale
					1329	Assistenza informatica e manutenzione software
					1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
					1331	Spese per liti (patrocinio legale)
					1332	Altre spese per servizi
					1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi
					1334	Mense scolastiche
					1335	Servizi scolastici
					1336	Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente
					1337	Spese per pubblicità

					1338	Global service
					1339	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co)
1	(+)	(+)	**04**	**00**		**UTILIZZO BENI DI TERZI**
					1401	Noleggi
					1402	Locazioni
					1403	Leasing operativo.
					1404	Licenze software
					1499	Altri utilizzo di beni di terzi
1			**05**			**TRASFERIMENTI CORRENTI**
1	(+)	(+)	**05**	**02**	**1501**	**Trasferimenti correnti a Regione/Provincia autonoma**
1	(+)	(+)	**05**	**03**		**Trasferimenti correnti a province e a città metropolitane**
					1511	Trasferimenti correnti a province
					1512	Trasferimenti correnti a città metropolitane
1	(+)	(+)	**05**	**04**		**Trasferimenti correnti a comuni e ad unioni di comuni**
					1521	Trasferimenti correnti a comuni
					1522	Trasferimenti correnti a comuni per consultazioni elettorali
					1523	Trasferimenti correnti a unioni di comuni
1	(+)	(+)	**05**	**05**	**1531**	- Trasferimenti correnti a comunità montane
1	(+)	(+)	**05**	**06**		**Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie ed ospedaliere**
					1541	Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie
					1542	Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere
					1543	Trasferimenti correnti ad IRCCS pubblici
					1544	Trasferimenti correnti ai policlinici universitari
					1545	Trasferimenti correnti agli Istituti zooprofilattici sperimentali
1	(+)	(+)	**05**	**07**		**Trasferimenti correnti ad aziende di pubblici servizi**
					1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali
					1552	Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi
1	(+)	(+)	**05**	**15**		**Trasferimenti correnti ad altri enti del settore pubblico**
					1561	Trasferimenti correnti a Enti di previdenza
					1562	Trasferimenti correnti a Enti di ricerca
					1563	Trasferimenti correnti a Camere di commercio
					1564	Trasferimenti correnti a Autorità portuali
					1565	Trasferimenti correnti a Aziende di promozione turistica
					1566	Trasferimenti correnti a Università
					1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali
					1568	Trasferimenti correnti a ARPA
					1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pub-

						blico
1	(+)	(+)	**05**	**18**		**Trasferimenti correnti a imprese**
					1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche
					1572	Trasferimenti correnti a imprese private
1	(+)	(+)	**05**	**19**		**Trasferimenti correnti ad altri soggetti**
					1581	Trasferimenti correnti a famiglie
					1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private
					1583	Trasferimenti correnti ad altri
1			**06**			**INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI**
1	(+)	(+)	**06**	**01**		**Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti**
					1601	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
					1602	Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
1	(+)	(+)	**06**	**15**		**Interessi passivi ad enti del settore pubblico**
					1611	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a breve
					1612	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo
					1613	Interessi passivi ad enti del settore pubblico per anticipazioni
1	(+)	(+)	**06**	**19**		**Interessi passivi ad altri soggetti**
					1621	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve
					1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo
					1623	Interessi passivi ad altri soggetti per anticipazioni
					1624	Interessi passivi ad altri soggetti per depositi
					1625	Interessi passivi ad altri soggetti per oneri derivanti da operazioni di cartolarizzazione
					1626	Interessi passivi per operazioni in derivati
					1699	Altri interessi passivi e oneri finanziari diversi
1			**07**			**IMPOSTE E TASSE**
1	(+)	(+)	**07**	**21**	**1701**	**Irap**
1	(+)	(+)	**07**	**29**		**Altre imposte**
					1711	Imposte sul patrimonio
					1712	Imposte sul registro
					1713	I.V.A.
					1714	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani
					1715	Valori bollati
					1716	Altri tributi
1	(+)	(+)	**08**	**00**		**ONERI STRAORDINARI GESTIONE CORRENTE**
					1801	Ripiano perdite in aziende di pubblici servizi

					1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente
					1803	Transazioni (esclusa obbligazione principale)
					1804	Oneri da sentenze sfavorevoli (esclusa obbligazione principale)
2						**TITOLO 2°: SPESE IN CONTO CAPITALE**
2	(+)	(+)	**01**	**00**		**ACQUISIZIONE BENI IMMOBILI**
					2101	Terreni
					2102	Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse
					2103	Infrastrutture idrauliche
					2106	Infrastrutture telematiche
					2107	Altre infrastrutture
					2108	Opere per la sistemazione del suolo
					2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale
					2110	Fabbricati industriali e costruzioni leggere
					2111	Fabbricati rurali
					2112	Opere destinate al culto
					2113	Beni di valore culturale, storico, archeologico, ed artistico
					2114	Strade ferrate e relativi materiali d'esercizio
					2115	Impianti sportivi
					2116	Altri beni immobili
					2117	Cimiteri
						-
2	(+)	(+)	**02**	**00**	**2201**	**ESPROPRI E SERVITU' ONEROSE**
2	(+)	(+)	**03**	**00**	**2301**	**ACQUISTO DI BENI SPECIFICI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA**
2	(+)	(+)	**04**	**00**	**2401**	**UTILIZZO DI BENI DI TERZI PER REALIZZAZIONI IN ECONOMIA**
2			**05**			**ACQUISIZIONE BENI MOBILI, MACCHINE E ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE**
2	(+)	(+)	**05**	**62**		**Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature tecnico - scientifiche**
					2501	Mezzi di trasporto
					2502	Mobili, macchinari e attrezzature
					2503	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze
					2506	Hardware
					2507	Acquisizione o realizzazione software
					2508	Opere artistiche
					2509	Materiale bibliografico
					2511	Altri beni materiali
					2512	Beni immateriali
2	(+)	(+)	**05**	**63**		**Acquisizioni di titoli**

					2530	titoli di Stato
					2531	altri titoli
2	(+)	(+)	**06**	**00**	**2601**	**INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI**
2			**07**			**TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE**
2	(+)	(+)	**07**	**02**	**2701**	**Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma**
2	(+)	(+)	**07**	**03**		**Trasferimenti in conto capitale a province e a città metropolitane**
					2711	Trasferimenti in conto capitale a province
					2712	Trasferimenti in conto capitale a città metropolitane
2	(+)	(+)	**07**	**04**		**Trasferimenti in conto capitale a comuni e ad unioni di comuni**
					2721	Trasferimenti in conto capitale a comuni
					2722	Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni
2	(+)	(+)	**07**	**05**	**2731**	**Trasferimenti in conto capitale a comunità montane**
2	(+)	(+)	**07**	**06**		**Trasferimenti in conto capitale ad aziende sanitarie ed ospedaliere**
					2741	Trasferimenti in conto capitale a aziende sanitarie
					2742	Trasferimenti in conto capitale a aziende ospedaliere
					2743	Trasferimenti in conto capitale a IRCSS pubblici
					2744	Trasferimenti in conto capitale ai policlinici universitari
					2745	Trasferimenti in conto capitale agli Istituti zooprofilattici sperimentali
2	(+)	(+)	**07**	**07**		**Trasferimenti in conto capitale ad aziende di pubblici servizi**
					2751	Trasferimenti in conto capitale a aziende speciali
					2752	Trasferimenti in conto capitale a altre imprese di pubblici servizi
2	(+)	(+)	**07**	**15**		**Trasferimenti in conto capitale ad altri enti del settore pubblico**
					2761	Trasferimenti in conto capitale a Enti di previdenza
					2762	Trasferimenti in conto capitale a Enti di ricerca
					2763	Trasferimenti in conto capitale a Camere di commercio
					2764	Trasferimenti in conto capitale a Autorità portuali
					2765	Trasferimenti in conto capitale a Aziende di promozione turistica
					2766	Trasferimenti in conto capitale a Università
					2767	Trasferimenti in conto capitale a Enti Parco Nazionali
					2768	Trasferimenti in conto capitale a ARPA

					2769	Trasferimenti in conto capitale a altri enti del settore pubblico
2	(+)	(+)	**07**	**18**		**Trasferimenti in conto capitale a imprese**
					2781	Trasferimenti in conto capitale a imprese pubbliche
					2782	Trasferimenti in conto capitale a imprese private
2	(+)	(+)	**07**	**19**		**Trasferimenti in conto capitale ad altri soggetti**
					2791	Trasferimenti in conto capitale a famiglie
					2792	Trasferimenti in conto capitale a istituzioni sociali private
					2799	Trasferimenti in conto capitale ad altri
2			**08**			**PARTECIPAZIONI AZIONARIE**
2	(+)	(+)	**08**	**07**	**2801**	**Partecipazioni azionarie in aziende di pubblici servizi**
2	(+)	(+)	**08**	**19**	**2802**	**Partecipazioni azionarie in altre imprese**
2			**09**			**CONFERIMENTI DI CAPITALI**
2	(+)	(+)	**09**	**07**	**2901**	**Conferimenti di capitali in aziende di pubblici servizi**
2	(+)	(+)	**09**	**19**	**2902**	**Conferimenti di capitali in altre imprese**
2			**10**			**CONCESSIONI DI CREDITI E ANTICIPAZIONI**
2	(+)	(+)	**10**	**03**		**Concessioni di crediti a province e città metropolitane**
					2001	Concessioni di crediti a province
					2002	Concessioni di crediti a città metropolitane
2	(+)	(+)	**10**	**04**		**Concessioni di crediti a comuni e a unioni di comuni**
					2011	Concessioni di crediti a comuni
					2012	Concessioni di crediti a unioni di comuni
2	(+)	(+)	**10**	**05**	**2021**	**Concessioni di crediti a comunità montane**
2	(+)	(+)	**10**	**06**		**Concessioni di crediti a aziende sanitarie e ospedaliere**
					2031	Concessioni di crediti a aziende sanitarie
					2032	Concessioni di crediti a aziende ospedaliere
					2033	Concessioni di crediti a IRCCS pubblici
					2034	Concessioni di crediti ai policlinici universitari
					2035	Concessioni di crediti agli Istituti zooprofilattici sperimentali
2	(+)	(+)	**10**	**07**		**Concessioni di crediti a aziende di pubblici servizi**
					2041	Concessioni di crediti a aziende speciali

					2042	Concessioni di crediti a altre imprese di pubblici servizi
2	(+)	(+)	**10**	**15**	**2051**	**Concessioni di crediti a altri enti del settore pubblico**
2	(+)	(+)	**10**	**16**	**2061**	**Versamenti a conti bancari di deposito**
2	(+)	(+)	**10**	**18**		**Concessioni di crediti a altre imprese**
					2071	Concessioni di crediti a imprese pubbliche
					2081	Concessioni di crediti a imprese private
2	(+)	(+)	**10**	**19**	**2091**	**Concessioni di crediti a altri soggetti**
3						**TITOLO 3°: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**
3	(+)	(+)	**01**	**00**		**RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA**
3	(+)	(+)	**01**	**00**	**3101**	**Rimborso anticipazioni di cassa**
3	(+)	(+)	**02**	**00**		**RIMBORSO DI FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE**
3	(+)	(+)	**02**	**00**		**Rimborso finanziamenti a breve termine**
					3201	Rimborso finanziamenti a breve termine in euro
					3202	Rimborso finanziamenti a breve termine in altre valute
3			**03**			**RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI**
3	(+)	(+)	**03**	**01**		**Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti**
					3301	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro
					3302	Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa
3	(+)	(+)	**03**	**15**	**3311**	**Rimborso mutui e prestiti ad enti del settore pubblico**
3	(+)	(+)	**03**	**19**		**Rimborso mutui e prestiti ad altri soggetti**
					3321	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione immobiliare
					3322	Rimborso di operazioni di cartolarizzazione finanziaria
					3323	Rimborso mutui e prestiti a Banca Europea degli Investimenti (BEI)
					3324	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro
					3325	Rimborso mutui e prestiti ad altri - in altre valute

3	(+)	(+)	**04**			**RIMBORSO DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI**
3	(+)	(+)	**04**	**21**		**Rimborso di BOC/BOP**
					3401	Rimborso di BOC/BOP in euro
					3402	Rimborso di BOC/BOP in altre valute
3	(+)	(+)	**04**	**29**		**Rimborso di altri titoli obbligazionari**
					3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro
					3412	Rimborso di altri titoli obbligazionari in altre valute
3	(+)	(+)	**05**	**00**		**Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali**
					3501	Rimborso prestiti pluriennali in euro
					3502	Rimborso prestiti pluriennali in altre valute
4						**TITOLO 4°: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**
4	00	00	**01**			**RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE**
4	00	00	**01**	**22**	**4101**	**Ritenute previdenziali e assistenziali al personale**
4	00	00	**02**			**RITENUTE ERARIALI**
4	00	00	**02**	**23**	**4201**	**Ritenute erariali**
4	00	00	**03**			**ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI**
4	00	00	**03**	**24**	**4301**	**Altre ritenute al personale per conto di terzi**
4	00	00	**04**			**RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI**
4	00	00	**04**	**27**	**4401**	**Restituzione di depositi cauzionali**
4	00	00	**05**			**SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI**
					4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni
4	00	00	**05**	**28**	**4503**	Altre spese per servizi per conto di terzi
4	00	00	**06**			**ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO**

4	00	00	**06**	**29**	**4601**	**Anticipazione di fondi per il servizio economato**
4	00	00	**07**			**DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI**
4	00	00	**07**	**30**	**4701**	**Depositi per spese contrattuali**
					9998	**PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE DERIVANTI DAL RIMBORSO DELLE ANTICIPAZIONI DI CASSA** (pagamenti codificati dal tesoriere)
					9999	**ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE** (pagamenti codificati dal tesoriere)

Allegato «C»

ENTI LOCALI
DISPONIBILITÀ LIQUIDE

(da trasmettere con periodicità mensile)

CONTO CORRENTE DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) = (1+2-3)	

FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA

Codice	Descrizione voce	Importo
2100	DISPONIBILITÀ LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2200	DISPONIBILITÀ LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DI CREDITO

(Informazioni trasmesse dal tesoriere su indicazioni dell'ente)

Codice	Descrizione voce	Importo
2300	DISPONIBILITÀ LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	
2400	DISPONIBILITÀ LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE	

CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITÀ SPECIALE DI T.U.

(questa parte del prospetto delle disponibilità liquide deve essere compilata solo per gli enti per i quali risulti aperta la contabilità speciale di Tesoreria Unica)

Codice	Descrizione voce	Importo
1500	DISPONIBILITÀ LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAMENTO A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO, COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE (5)	
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTABILITÀ SPECIALE (6)	
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTABILITÀ SPECIALE (7)	
1800	VERSAMENTI PRESSO LA CONTABILITÀ SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8)	
1900	SALDO PRESSO LA CONTABILITÀ SPECIALE A FINE PERIODO DI RIFERIMENTO (4-5-6+7+8)	

12

DISPOSIZIONI DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN MATERIA DI CONTABILITÀ DEGLI ENTI LOCALI

INDICE

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE 2002. TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003 283

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

delibera n. 2135 del 6 settembre 2002 285

delibera n. 1061 del 17 maggio 2002 289

delibera n. 2786 dell'8 novembre 2002 303

Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 *Norme in materia di finanza locale* 325

Legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1: art. 20
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) 347

Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20: art. 15
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria) 349

Legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11: art. 19
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007) 351

Legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23: art. 11 e art. 13
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008) 353

Legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16: art. 3
Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009) 355

INTEGRAZIONE AL PROTOCOLLO D'INTESA IN MATERIA DI FINANZA LOCALE 2002 TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI LOCALI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2003

L'articolo 11 del decreto del Presidente della Giunta regionale 28 maggio 1999 n. 4/L prevede che il termine di approvazione del bilancio per i comuni sia fissato di norma entro il 30 novembre di ogni anno ovvero altro termine stabilito con l'accordo previsto dall'articolo 81 del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972 n. 670 e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992 n. 268.

L'articolo 3 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L demanda al regolamento di contabilità la fissazione dei termini e delle modalità per la predisposizione dei documenti di programmazione finanziaria. La tempistica, prevista nei regolamenti di contabilità approvati da tutti gli Enti Locali, è stata definita prendendo a riferimento come termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e relativi allegati il 30 novembre di ciascun anno con la conseguenza che la procedura connessa dovrebbe di fatto già avviarsi a partire dal mese di settembre.

Per gli esercizi finanziari 2001 – 2002 si è ritenuto fissare i termini di approvazione del bilancio di previsione e suoi allegati rispettivamente al 31.3.2001 e al 28.2.2002 motivandone lo slittamento rispetto a quello fissato dall'art.11 del D.P.G.R. 28.5.1999, n. 4/L «… di norma entro il 30 novembre» con le incombenze e gli impegni connessi con l'introduzione del nuovo ordinamento contabile. Allo stato attuale, a due anni dall'entrata in vigore del nuovo ordinamento, si ritiene sia venuta meno quella contingenza che in passato ha motivato la fissazione del termine nell'esercizio finanziario di competenza per cui si ravvisa l'opportunità di ricondurre l'approvazione dei documenti di programmazione degli Enti locali entro i termini di scadenza dell'esercizio che precede quello di riferimento, principio che sottende ad una corretta impostazione dell'attività programmatoria dell'Ente fissando quale termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione e suoi allegati per l'esercizio 2003 e successivi al 31 dicembre.

Per consentire il graduale rispetto della tempistica, prevista dai regolamenti di contabilità dei singoli Enti per la formazione ed approvazione del bilancio di previsione entro il termine del 31.12, limitatamente all'esercizio 2003 il suddetto termine potrà essere protratto, con nuovo accordo, fino al 31 gennaio, in presenza di manifestate esigenze, da parte degli Enti Locali, di forte criticità legate ad aspetti organizzativi e/o di programmazione.

Tutto ciò premesso,

- Visto l'art. 81 dello Statuto di Autonomia, come modificato dall'art. 8 della Legge 30 novembre 1989, n. 386, nonché l'art. 18 del Decreto Legislativo 16 marzo 1992 n. 268 concernenti la disciplina dei rapporti tra Provincia e Comuni in materia di finanza locale;
- Vista la Legge Provinciale 15 novembre 1993, n. 36 recante «Norme in materia di finanza locale» e in particolare gli articoli 2 e 24;
- Ritenuto necessario dare attuazione all'art.24 della citata L.P. n. 36/93, osservando le relative procedure;
- Visto l'art. 11 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L «Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige»;

Il Presidente della Giunta Provinciale Lorenzo Dellai
Assistito dall'Assessore provinciale ai Trasporti,
Autonomie Locali e Protezione Civile Silvano Grisenti

e il Presidente della Rappresentanza Unitaria dei Comuni Mauro Gilmozzi

Sottoscrivono il seguente

PROTOCOLLO D'INTESA

Per le considerazioni svolte in premessa le parti concordano sull'opportunità di stabilire il termine di approvazione, da parte dei Consigli Comunali, del bilancio di previsione e dei documenti allegati per l'esercizio finanziario 2003 e successivi al 31 dicembre, prevedendo, limitatamente all'esercizio 2003 e subordinatamente all'adozione di nuovo accordo, la possibilità di protrarre tale termine al 31 gennaio in presenza di manifestate esigenze di forte criticità legate ad aspetti organizzativi e/o di programmazione dei Comuni.

Trento, 7 agosto 2002

Il Presidente della Giunta Provinciale
– Lorenzo Dellai –

L'Assessore ai Trasporti, Autonomie Locali e Protezione civile
– Silvano Grisenti –

Il Presidente della Rappresentanza Unitaria dei Comuni
– Mauro Gilmozzi –

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2135** Prot. n. 10854/02-FL.100-fz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

D.P.G.R. 6.12.2001 n. 17/L - integrazione relazione previsionale e programmatica degli Enti Locali.

Il giorno **06 settembre 2002** ad ore **09:10** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**LORENZO DELLAI**
Presenti:	ASSESSORE SOSTITUTO	**ROBERTO PINTER**
	ASSESSORI EFFETTIVI	**REMO ANDREOLLI**
		MARCO BENEDETTI
		OLIVA BERASI
		SILVANO GRISENTI
		MAURO LEVEGHI
		SERGIO MURARO
		DARIO PALLAORO
Assenti:		**MARIO MAGNANI**
Assiste:	IL DIRIGENTE	**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

Con deliberazione n. 1061 di data 17 maggio 2002, la Giunta Provinciale, in attuazione all'art. 13 della L.P. n. 36/93 e successive modificazioni, ha approvato lo schema tipo del programma generale delle opere pubbliche nonché la disciplina per la sua redazione e le modalità di aggiornamento del medesimo.

Con lo stesso provvedimento la Giunta Provinciale si è impegnata ad integrare il modello della relazione previsionale e programmatica degli Enti Locali inserendo, come allegato alla stessa, lo schema tipo del programma delle opere pubbliche approvato con la precitata deliberazione.

La soluzione proposta trova motivazione nell'opportunità di semplificare la procedura di predisposizione ed approvazione del documento di programmazione dei lavori pubblici nel senso di considerarlo non come provvedimento autonomo ma come parte integrante della relazione che accompagna il bilancio annuale e pluriennale degli Enti locali. Tale scelta risulta essere conforme al D.P.G.R. 6.12.2001 n. 17/L con il quale sono state introdotte alcune variazioni ai modelli contabili, utilizzati dai comuni e dagli altri enti locali, approvati con D.P.G.R. 24.01.2000 n. 1/L, dando la possibilità alle Giunte Provinciali di Trento e Bolzano di integrare lo schema della relazione revisionale e programmatica con gli ulteriori elementi ritenuti necessari per coordinare la programmazione degli enti locali con gli obiettivi programmatici di sviluppo locale.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'art. 13 della Legge Provinciale n. 36/93 e succ. modificazioni;
- visto il D.P.G.R. 17/L-2001;
- vista la deliberazione n. 1061 dd. 17.5.2002;
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di integrare, ai sensi del D.P.G.R. 6.12.2001 n. 17/L, lo schema della relazione previsionale e programmatica degli Enti Locali approvato con D.P.G.R. 24.01.2000 n. 1/L, prevedendo quale allegato alla medesima lo schema tipo di programma generale delle opere pubbliche, approvato con deliberazione n. 1061 dd. 17.5.2002.
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa.

MGB

Adunanza chiusa ad ore 10:25.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to Lorenzo Dellai

IL DIRIGENTE
f.to Marco Moreschini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Trento, 29.08.2002

IL DIRIGENTE
f.to LIVIA FERRARIO

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **1061** Prot. n. 5808/02-FL.31-jg-cr

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Predisposizione del programma generale delle opere pubbliche degli enti locali.

Il giorno **17 maggio 2002** ad ore **08:25** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**LORENZO DELLAI**
Presenti:	ASSESSORE SOSTITUTO	**ROBERTO PINTER**
	ASSESSORI EFFETTIVI	**REMO ANDREOLLI**
		MARCO BENEDETTI
		OLIVA BERASI
		SILVANO GRISENTI
		MAURO LEVEGHI
		MARIO MAGNANI
		SERGIO MURARO
Assenti:		**DARIO PALLAORO**
Assiste:	IL DIRIGENTE	**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

La programmazione delle opere pubbliche per effetto della Legge Merloni, ha cambiato radicalmente impostazione rispetto al passato. Infatti, è stata introdotta la programmazione nel campo dei lavori pubblici come sistema normale di attività, mediante l'adozione di un programma pluriennale dei lavori pubblici da parte delle amministrazioni aggiudicatrici, che comporta un impegno concreto ed una programmazione più incisiva e trasparente.

I principi dell'universalità, della veridicità del bilancio e dell'attendibilità, della compatibilità delle previsioni di spesa, della coerenza e il carattere autorizzatorio del bilancio pluriennale impongono inoltre la necessità di una preventiva verifica di fattibilità degli investimenti iscritti nel bilancio. In tale contesto il programma pluriennale dei lavori pubblici rappresenta l'elemento fondamentale di raccordo con il sistema di bilancio.

I principi desumibili dalla legge Merloni s'impongono anche in ambito locale, così come indicato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 482/95.

In tal senso con la Collegata alla Finanziaria 2001 è stata introdotta una modifica all'art.13 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, nella quale si stabilisce che i comuni e gli alti enti locali, in armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale e con gli strumenti della programmazione economico-finanziaria previsti dalla normativa regionale in materia, adottino il programma generale delle opere pubbliche, nel quale sono individuate le opere e i lavori da realizzare. Il comma 2 del medesimo articolo impegna inoltre la Giunta provinciale, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, ad approvare lo schema tipo del modello per la redazione del programma generale delle opere pubbliche e le relative modalità di aggiornamento, nonché a definire il livello di significatività degli interventi ai fini del loro inserimento nel programma.

Tale modello deve prevedere per ciascuno degli anni previsti dal programma la descrizione, l'analisi di fattibilità, le modalità di finanziamento, l'ordine di priorità, gli oneri e i proventi indotti e ogni altro elemento utile a valutare l'intervento, con particolare riferimento ai costi e benefici connessi, così come disposto dal sopracitato art.13.

I comuni e gli altri enti locali, nell'attivazione degli interventi previsti nel programma generale delle opere pubbliche, dovranno rispettare le priorità ivi indicate, con l'esclusione degli interventi connessi a situazioni di calamità, di urgenza e indifferibilità, nonché derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamento, oppure da altri atti amministrativi adottati a livello provinciale, che espressamente dispongano in tal senso. I programmi generali delle opere pubbliche saranno pertanto conformi agli strumenti generali di programmazione provinciale (in particolare il documento di attuazione del programma di sviluppo provinciale), nonché ai piani pluriennali di settore per gli investimenti che preordinano finanziamenti in favore di opere realizzate dai comuni. Saranno redatti nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale sia relativamente agli interventi finanziari sulle leggi di settore, sia a quelli inerenti gli interventi finanziari sull'art. 16 della legge in materia di finanza locale, sia agli eventuali criteri che si ritenesse opportuno definire con il provvedimento di assegnazione dei finanziamenti a valere sull'art. 11 della medesima legge.

Tenuto conto delle specificità previste a livello locale, sia per quanto riguarda l'ordinamento degli enti locali, sia in ordine alla normativa in materia di lavori pubblici, si ritiene opportuno disciplinare autonomamente la programmazione delle opere pubbliche pur nel rispetto dei principi dettati dalla legge Merloni.

In primo luogo, al fine di semplificare la procedura, si rende necessario trasformare il programma pluriennale delle opere pubbliche da documento autonomo, così come previsto dall'ordinamento nazionale, ad allegato della Relazione previsionale e programmatica. Inoltre, di-

versamente dal resto d'Italia, dove si devono compilare due documenti distinti (il programma triennale e l'elenco annuale), in ambito provinciale si richiede la redazione di un unico atto, dove la prima colonna del pluriennale coincida con l'elenco annuale delle opere pubbliche che, salvo alcune deroghe, sono subordinate ad una preventiva progettualità.

Il DPGR 6.12.2001 n.17/L ha introdotto alcune variazioni ai modelli contabili utilizzati dai comuni e dagli altri enti locali approvati con DPGR 24.01.2000 n.1/L, dando la possibilità alle Giunte provinciali di Trento e Bolzano di integrare lo schema della relazione previsionale e programmatica con gli ulteriori elementi ritenuti necessari per coordinare la programmazione degli enti locali con gli obiettivi programmatici di sviluppo provinciale.

Sulla base di quanto sopra evidenziato, risulta quindi possibile approvare un modello di programma pluriennale delle opere pubbliche, che nella normativa nazionale risulta essere un documento autonomo, come un allegato alla relazione previsionale e programmatica.

Per quanto concerne le manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000 EURO, così come previsto dall'art.52 della L.P.26/93, si precisa che le stesse sono inserite nel piano con un elenco sommario di interventi per categoria di opere, demandando poi alla Giunta comunale l'individuazione dei piani di intervento specifici nell'ambito del PEG o negli atti di indirizzo. Le manutenzioni straordinarie di importo superiore seguono lo stesso procedimento previsto per l'inserimento di nuove opere. Non rientrano le opere di manutenzione ordinaria, che trovano manifestazione finanziaria nella parte corrente del bilancio. Infine, riguardo alla codifica delle opere inserite nel programma pluriennale delle opere pubbliche, la stessa dovrà consentire l'individuazione per ciascuna opera della categoria di appartenenza, nonché il riferimento al programma della Relazione previsionale e programmatica nel quale le stesse sono inserite.

Il comma 10 dell'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3 prevede che la disciplina per la programmazione dei lavori pubblici degli enti locali si applichi a decorrere dall'anno successivo a quello di pubblicazione della deliberazione di cui in oggetto.

Al fine di consentire una corretta impostazione e compilazione del programma delle opere pubbliche, nel rispetto dei principi che regolano la programmazione delle opere pubbliche, con il presente provvedimento ai sensi dell'articolo 13 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, e successive modifiche ed integrazioni, nonché, dell'art. 13 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni si propone:
- l'approvazione dello schema tipo del programma delle opere pubbliche;
- la definizione delle procedure e modalità di formazione ed aggiornamento del medesimo.

In merito alla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 13 comma 2 della L.P. 36/93 e s.m. è stato richiesto parere alla Rappresentanza Unitaria dei Comuni, la quale ha espresso il proprio assenso subordinandolo ad alcune considerazioni di tipo tecnico, così come risulta dalla nota di data 23.04.2002, prot. n.: 139, debitamente depositata agli atti. Dette osservazioni sono state opportunamente introdotte nella proposta di definizione delle procedure e modalità di formazione ed aggiornamento del programma delle opere pubbliche, che si intende approvare in tale sede.

Tutto ciò premesso:

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione;
- visto l'articolo 13 della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e successive modificazioni;
- visto il comma 10 dell'art. 32 della L.P. 22 marzo 2001, n. 3;
- vista la legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m., in particolare l'art. 13;
- vista la legge regionale 30 novembre 1994, n. 3;

- vista la legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 avente ad oggetto «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti»;
- visto il regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 approvato con D.P.G.P. 30/09/1994, n. 12-10/Leg;
- visto il D.P.G.R. 28 maggio 1999, n. 4/L recante «Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento finanziario e contabile nei comuni della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige»;
- visto il regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L;
- visto il D.P.G.R. 1/L – 2000 (modelli contabili);
- visto il D.P.G.R. 17/L – 2001 (modifiche al DPGR 1/L – 2000);
- vista la direttiva 93/37CEE approvata dal Consiglio delle Comunità Europee del 14 giugno 1993;
- vista la legge 109/1994 e s.m.;
- visto il D.P.R. 554/1999;
- tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 482/1995;
- sentita la Rappresentanza Unitaria dei Comuni appositamente convocata, così come risulta dal parere di data 23 aprile 2002, prot. n.: 139 (protocollo del Servizio Autonomie Locali n. 5213/02 dd. 24 aprile 2002)**;**
- tutto quanto sopra premesso e considerato, in esecuzione dell'art. 13, comma 2 della Legge provinciale 36/1993 e successive modifiche ed integrazioni**,**
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare lo schema tipo e le note esplicative del modello per la redazione del programma generale delle opere pubbliche e le relative modalità di aggiornamento, così come allegati, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
2. di dare atto che il modello, in armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale e con gli strumenti della programmazione economico finanziaria previsti dalla normativa regionale in materia, prevede per ciascuno degli anni previsti dal programma la descrizione, l'analisi di fattibilità, le modalità di finanziamento, l'ordine di priorità, gli oneri e i proventi indotti e ogni altro elemento utile a valutare l'intervento, con particolare riferimento ai costi e ai benefici connessi con gli interventi;
3. di rinviare a successivo provvedimento, per le motivazioni di cui in premessa, l'integrazione alla Relazione previsionale e programmatica;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa;
5. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione.

MGB - FC - GM

Allegato parte integrante
Programmazione lavori pubblici

Redazione del programma pluriennale e dei suoi aggiornamenti annuali

I soggetti individuati dall'art. 13, comma 1 della Legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni, nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, per lo svolgimento di attività di realizzazione di lavori pubblici, adottano il programma pluriennale dei lavori pubblici sulla base dello schema tipo di seguito illustrato.

Struttura del programma delle opere pubbliche

Con riferimento al documento programmatico predisposto dal Sindaco o di altri atti contenenti indirizzi politici generali ed ai fini della predisposizione del programma dei lavori pubblici, nonché tenendo conto degli obiettivi previsti nell'ambito della programmazione provinciale, ogni Amministrazione dell'ente locale definisce, in ragione di un'attenta analisi dei bisogni e delle esigenze della collettività, il quadro dei lavori e degli interventi necessari per il loro soddisfacimento, tenuto conto delle risorse disponibili o attivabili attraverso le diverse forme di finanziamento (vedasi scheda 1).

Ai fini della predisposizione del piano pluriennale che incide sul mandato amministrativo successivo, l'Amministrazione deve prevedere idonei criteri finanziari finalizzati a limitare l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relative agli esercizi che ricadono in tale arco temporale, ai sensi dell'articolo 14 del DPGR 4/L 1999.

Sulla base di questa analisi l'Amministrazione predispone il programma delle opere pubbliche (scheda 3). Tale programma, di durata almeno triennale, può anche riferirsi ad un arco temporale superiore in relazione al mandato.

In sede di prima applicazione il programma si intende di durata triennale, per far coincidere la programmazione con la scadenza del mandato amministrativo.

Il prospetto è così predisposto:

- Nel primo anno vengono inserite le opere progettualizzate con almeno il progetto preliminare, fatte salve le deroghe previste in «Adozione da parte dell'organo esecutivo»;
- Nel secondo esercizio e in quelli successivi l'inserimento delle opere è subordinato ad un'analisi di fattibilità nei termini previsti in calce alla scheda 3.

Possono inoltre essere inserite anche le opere, per le quali al momento della stesura del documento non sono disponibili i finanziamenti.

Il documento (scheda 3) prevede, per il secondo esercizio e quelli successivi, opere da programmarsi nel periodo di riferimento, non necessariamente rispondenti alla programmazione finanziaria rilevata dal bilancio pluriennale.

La scheda 3 si suddivide in due parti:

- La prima riguarda le opere che trovano rispondenza finanziaria nel bilancio pluriennale, così come evidenziati nella scheda 2;
- La seconda individua le opere che, pur rientrando nella programmazione dell'ente, sono subordinate in termini di fattibilità alla disponibilità del finanziamento (area di inseribilità). In caso di accertamento delle risorse si renderà necessario apportare una modifica al bilancio e alla relazione previsionale e programmatica.

Attività preliminari

Ai sensi dell'art. 14 del D.P.G.R. 4/L – 1999 il regolamento di contabilità del Comune può determinare criteri finanziari per la predisposizione di atti di programmazione finalizzati a limitare l'utilizzo delle risorse disponibili sul bilancio pluriennale relative agli esercizi che ricadono nel mandato amministrativo successivo.

Inoltre, il regolamento di contabilità (o il regolamento di organizzazione dell'ente, se approvato) individua il responsabile della struttura competente, che coordina e predispone la proposta del programma sulla base delle direttive formulate dalla Giunta comunale e tenuto conto delle disponibilità finanziarie.

Adozione da parte dell'organo esecutivo

La Giunta Comunale approva nei termini previsti dal regolamento di contabilità, lo schema del programma, quale allegato della Relazione Previsionale e Programmatica. Fino alla data di approvazione del programma in sede consiliare, la Giunta Comunale o il responsabile dell'attività – così come previsto dagli atti di indirizzo - possono approvare i progetti ai fini dell'inserimento delle opere nel primo anno previsto dalla programmazione delle opere pubbliche.

Non sono soggetti all'approvazione dei progetti preliminari le opere che possono essere eseguite in economia ai sensi dell'art. 52 della L.P. 26/1993, le opere e i lavori pubblici, compresa la fornitura dei materiali necessari, nonchè le manutenzioni straordinarie, ai sensi delle disposizioni in materia urbanistica, per un importo non eccedente per singolo contratto a 300.000 EURO, gli scavi archeologici e comunque i lavori non progettualizzabili, le varianti progettuali ai sensi dell'art. 51 comma 3 della L.P. 26/93, gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 53 della L.P. 26/93.

Non sono inserite nella programmazione dei lavori pubblici le opere, i lavori o le forniture di importo stimato in relazione al singolo contratto non superiore a 25.822,84 Euro, ai sensi dell'art. 32 del regolamento di attuazione della L.P. 26/93.

In sede di prima applicazione non è necessaria la preventiva approvazione dei progetti preliminari per le opere programmate nel primo anno del programma, bensì è richiesta una preventiva analisi di fattibilità nei termini e con le modalità richiamate in calce alla scheda 3.

Approvazione da parte del Consiglio dell'ente

Con l'approvazione del bilancio e dei suoi allegati da parte del Consiglio comunale si considera approvato anche il programma delle opere pubbliche in quanto allegato alla Relazione Previsionale e Programmatica. La redazione e l'approvazione avvengono nei termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità, ai sensi dell'art. 11 del D.P.G.R. 28 maggio 1999 n. 4/L.

Ai fini della loro pubblicità e della trasparenza amministrativa gli schemi dei programmi ed i relativi aggiornamenti, essendo allegati alla relazione previsionale e programmatica seguono la normativa di cui all'art. 3 del D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n. 8/L e dal regolamento di contabilità dell'ente.

Invio all'Osservatorio

Gli schemi del programma, successivamente alla loro approvazione, sono trasmessi all'Osservatorio lavori pubblici presso il Servizio Statistica della PAT ai sensi dell'articolo 14 comma 11 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.

Priorità degli interventi

Il Consiglio comunale quando approva il programma delle opere pubbliche fissa le priorità politiche per ciascuna categoria.

L'ordine di priorità deve essere definito in armonia con gli interventi e con gli obiettivi della programmazione provinciale. In particolare, negli strumenti di programmazione concordata con gli enti locali (patti territoriali, protocolli d'intesa), le parti si accordano sulle priorità degli interventi, nonché sui criteri per l'utilizzo dei finanziamenti provinciali e sulle eventuali penalizzazioni in caso di mancato rispetto dei vincoli posti dalla programmazione provinciale. Sarà cura dell'ente dichiarare di aver soddisfatto i vincoli imposti dalla PAT e, di conseguenza, destinare le risorse ad opere diverse.

Nei Comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti la priorità può essere attribuita alla singola opera. Per i Comuni con popolazione pari o maggiore a 3.000 abitanti la Giunta comunale con propri atti di indirizzo o nell'ambito del P.E.G. può fissare le priorità per ciascuna opera nell'ambito del servizio o centro di costo. Il verificarsi dell'accertamento dell'entrata costituisce motivazione per derogare dall'ordine di priorità.

Le priorità vanno riferite a ciascun anno del programma pluriennale.

Le priorità approvate dal Consiglio comunale e inserite nel programma hanno valore di indirizzo politico programmatorio. Pertanto con la periodicità prevista dal regolamento interno di contabilità, e comunque almeno una volta all'anno, nonché in sede di relazione al Conto consuntivo, la Giunta presenterà al Consiglio lo stato di attuazione dei programmi (art. 20 DPGR 4/L – 1999) contenuti nella Relazione previsionale e programmatica comprensivo anche delle opere pubbliche di riferimento ed eventualmente darà conto delle deroghe, che possono avvenire per:

- sopravvenuta disponibilità finanziaria rispetto ad altri interventi,
- sopravvenute ragioni di urgenza,
- motivate esigenze di razionalità nell'esecuzione dei lavori, quali ad esempio la viabilità e le opere fognarie o acquedottistiche quando le stesse richiedano unicità di intervento).

Aggiornamento annuale

Ogni anno si procede all'aggiornamento del programma dei lavori pubblici con le modalità e nei termini previsti per l'approvazione del bilancio e sulla base dell'adeguamento alle disponibilità finanziarie.

Le modificazioni e gli aggiornamenti devono comunque rispettare le priorità già definite nel precedente programma, fatte salve le opere legate a sopravvenute particolari esigenze da motivare adeguatamente. Derogano al principio del rispetto della priorità gli interventi connessi a situazioni di calamità, di urgenza e indifferibilità, nonché derivanti da sopravvenute disposizioni di leggi o regolamenti oppure da altri atti amministrativi adottati a livello provinciale, che espressamente dispongano in tal senso.

Modalità di gestione del programma dei LL.PP. e modifica del programma in corso di esercizio

Compete al Consiglio comunale l'inserimento di nuove opere qualora questo rivesta le caratteristiche di una modifica sostanziale al programma. Si ritiene *che ogni singolo ente possa definire nel proprio regolamento quando l'inserimento di una nuova opera comporti variazioni sostanziali del programma.*

Competono alla Giunta comunale le modifiche del programma riguardanti gli importi dei lavori, derivanti da imprecise valutazioni effettuate in sede di progettazione preliminare, nonché modifiche ai finanziamenti delle opere stesse che non alterino sostanzialmente la programmazione delle opere e non necessitino di variazioni al bilancio.

Le modifiche al programma comportano anche le modifiche alle relative schede. Qualora le modifiche al programma siano apportate dalla Giunta comunale (vedasi punti precedenti) la stessa provvede all'aggiornamento delle schede in sede di presentazione dello stato di attuazione dei programmi.

Non necessitano di modifiche al programma le varianti progettuali di cui all'art.51 della L.P. n.26/93.

I provvedimenti deliberativi non coerenti con la relazione previsionale e programmatica, quindi con il programma dei lavori pubblici, sono inammissibili ai sensi dell'art.9 del D.P.G.R. 27.10.99 n.8/L.

Scheda 1

Quadro dei lavori e degli interventi necessari sulla base del programma del Sindaco

Oggetto dei lavori	*Importo complessivo di spesa dell'opera*	*Eventuale disponibilità finanziaria*

Nella scheda numero 1 si inserisce l'insieme delle esigenze dell'amministrazione. Si iscrivono i fabbisogni generali suddivisi per tipologia e per categoria di opere. Si inseriscono tutti gli interventi che l'ente ritiene necessari compatibilmente con la programmazione provinciale.

Il comune dovrà tener conto anche degli oneri di gestione e di manutenzione dell'opera, qualora fosse destinata a servizi a carattere economico e imprenditoriale.

A monte l'Amministrazione ha individuato i bisogni della collettività e gli interventi necessari al loro soddisfacimento come anticipato in precedenza. Gli interventi di cui alla scheda 1, quindi possono non coincidere con le opere inserite nel programma pluriennale.

Non si inseriscono le manutenzioni ordinarie; per quelle straordinarie si veda quanto detto in precedenza.

Scheda 2
Quadro delle disponibilità finanziarie per le opere pubbliche

	RISORSE DISPONIBILI	Arco temporale di validità del Programma (massimo 5 esercizi)			Disponibilità finanziaria totale (per gli interi investimenti)
		Anno 20…	Anno 20…	Anno n	
1	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (oneri di urbanizzazione)				
2	Entrate aventi destinazione vincolata per legge (Contributi PAT su leggi di settore e sulla 36 suddividendo i vari fondi)				
3	Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo				
4	Stanziamenti di bilancio (avanzo di amministrazione)				
5	Altro (specificare)				
	TOTALI				

Nella scheda 2 si inseriscono le risorse destinate agli interventi di cui alla prima parte della scheda 3. Sono:

- entrate aventi destinazione vincolata (oneri di urbanizzazione,…)
- trasferimenti o contributi da parte di enti pubblici, qualora il bilancio della PAT preveda la copertura finanziaria
- avanzo di amministrazione solo per il primo anno
- mutuo
- altro (specificare: trasferimento di immobili, apporti di capitali privati, …)

Il totale non coincide con il totale del titolo II del bilancio, in quanto tra le risorse sono comprese anche gli importi relativi alle disponibilità finanziarie di project financing.

Scheda 3
Programma pluriennale delle opere pubbliche:

parte prima: <u>opere con finanziamenti</u>

Codifica per categoria e per programma RPP (*)			Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre auto-rizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del Programma			
							Spesa totale			
								Anno 200..	Anno 200..	Anno n
								Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie	Disponibilità finanziarie
Totale disponibilità										

parte seconda: opere <u>con area di inseribilità ma senza finanziamenti</u>

Codifica per categoria e per programma RPP (*)			Priorità per categoria (per i Comuni piccoli agganciata all'opera)	Elenco descrittivo dei lavori	Conformità urbanistica, paesistica, ambientale (altre auto-rizzazioni obbligatorie)	Anno previsto per ultimazione dei lavori	Arco temporale di validità del Programma			
							Spesa totale			
								Anno 200..	Anno 200..	Anno n
								Inseribilità	Inseribilità	Inseribilità
Totale disponibilità										

Si allega l'analisi di fattibilità per ciascuna delle opere di cui sia obbligatoria la relazione.

(*) Prospetto che riporta la tipologia di intervento, le categorie di opere e il programma di appartenenza alla Relazione revisionale e programmatica.
Per quanto riguarda le tipologie di intervento si veda la tabella 1:

TABELLA 1 – TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Cod.	DESCRIZIONE
01	Nuova costruzione
02	Demolizione
03	Recupero
04	Ristrutturazione
05	Restauro
07	Manutenzione straordinaria
08	Completamento
09	Ampliamento
99	Altro

Per quel che concerne le categorie di opere si veda la tabella 2:

TABELLA 2 – CATEGORIE DI OPERE

Cod.	DESCRIZIONE
01	Stradali viabilità
02	Altre modalità di trasporto
03	Difesa del Suolo
04	Produzione e distribuzione di energia elettrica
05	Produzione e distribuzione di energia non elettrica
06	Telecomunicazione e tecnologie informatiche
07	Infrastrutture per l'agricoltura, pesca e settore primario in genere
08	Infrastrutture per attività industriali
09	Annona, commercio e artigianato
10	Turistico
11	Sport e spettacolo (Settore sportivo e ricreativo)
12	Beni culturali e cultura non altrove classificata
13	Culto
14	Difesa, Pubblica sicurezza e polizia locale
15	Opere legate all'attività istituzionale
16	Igienico sanitario, risorse idriche, fognatura, Opere di protezione dell'ambiente (Gestione del territorio e dell'ambiente)
17	Edilizia sociale e scolastica, Istruzione pubblica
18	Altra edilizia pubblica
19	Edilizia abitativa
20	Edilizia sanitaria
21	Altre infrastrutture pubbliche non altrove classificate
22	Campo Sociale
23	Servizi produttivi
99	Altro

L'analisi di fattibilità viene richiesta per le opere, ivi comprese le manutenzioni straordinarie, superiori a 300.000.= EURO, che siano inserite in esercizi successivi al primo.

L'analisi di fattibilità consiste in una relazione che deve contenere:

- le motivazioni che determinano le necessità di realizzare l'opera o i lavori, con l'individuazione delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da ottenere;
- una descrizione sintetica dei lavori da realizzare;
- la valutazione complessiva dell'opera anche sotto l'aspetto finanziario ed economico solo per le opere destinate a servizi pubblici a rilevanza economico e imprenditoriale i cui requisiti sono previsti dai provvedimenti di attuazione del fondo di rilevanza provinciale ai sensi dell'art. 16 L.P. 36/93 (ad esempio: impianti sportivi, teatri, macello) con esclusione dei servizi a rete (ad esempio: acquedotti, fognatura, gas metano).

Così come spiegato in precedenza la scheda 3 si suddivide in due parti; nella prima si inseriscono le opere per le quali ci sia già la disponibilità finanziaria; nella seconda, invece, le opere che potranno eventualmente essere inserite nella prima parte **(area di inseribilità)** qualora si accertassero i finanziamenti, mediante variazioni di bilancio.

L'opera per essere iscritta a bilancio e quindi nella prima parte della scheda 3, se il finanziamento ha le seguenti caratteristiche:

- per le Entrate proprie (oneri di urbanizzazione e avanzo di amministrazione per il primo esercizio) l'attendibilità consiste nella verifica della congruità delle previsioni che sono sorrette da parametri e valutazioni oggettive collegate alla realtà in cui l'ente è chiamato a operare;
- per le Entrate patrimoniali ripetitive: sulla base di una valutazione di un trend storico degli accertamenti;
- per il ricorso al Credito: rifacendosi alla previsione di assunzione di un mutuo in quanto si possono assumere mutui solo se previsti in bilancio. Si dovrà poi prospettare negli esercizi successivi alla formalizzazione del contratto lo stanziamento per la copertura delle rate di ammortamento;
- per i trasferimenti provinciali: qualora l'attendibilità del trasferimento sia recuperata dai provvedimenti di ammissione o ammissibilità, connessi con la programmazione provinciale (piani e programmi), ancorché non discenda dai medesimi un formale impegno a carico del bilancio provinciale. Sono comunque esclusi gli interventi connessi a situazioni di calamità, urgenza e indifferibilità, nonché derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamento, oppure da altri atti amministrativi adottati a livello provinciale, che espressamente dispongano in tal senso, ovvero connessi a lavori su delega da parte della Provincia.

L'art. 15 del DPGR 28/05/1999 n. 4/L stabilisce inoltre ulteriori adempimenti per tutte le tipologie di investimenti, comunque finanziati. L'organo competente ad approvare il progetto esecutivo deve dare atto della copertura delle maggiori spese indotte dall'investimento nell'ambito del bilancio pluriennale. Se non esiste la copertura finanziaria, si deve provvedere a una variazione di bilancio per creare gli idonei stanziamenti.

Non si inseriscono le manutenzioni ordinarie; per le manutenzioni straordinarie di importo inferiore a 300.000 EURO, si inserisce un elenco sommario di interventi per categoria di opere, demandando poi alla Giunta comunale l'individuazione dei piani di intervento specifici nell'ambito del PEG o negli atti di indirizzo. Le altre manutenzioni straordinarie seguono lo stesso procedimento di una nuova opera

In tale scheda si considerano le problematiche di ordine urbanistico territoriale, ambientale e paesistico e tutti gli adempimenti che dovranno essere eseguiti prima di giungere all'approvazione esecutiva dell'opera.

Adunanza chiusa ad ore 10:00.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Costituiscono parte integrante del presente atto:
1 Programmazione lavori pubblici

IL PRESIDENTE
f.to Lorenzo Dellai

IL DIRIGENTE
f.to Marco Moreschini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Trento, 14.05.2002

IL DIRIGENTE
f.to LIVIA FERRARIO

CERTIFICATO DI REGISTRAZIONE CONTABILE

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Registrato ai sensi dell'articolo 56 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7.

Trento, 17.06.2002

p. IL DIRIGENTE
f.to Mariano Bernardi

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2786** Prot. n. 13160/02-FL.100-fz

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Riapprovazione Piano dei Conti delle risorse di entrata per i Comuni della Provincia di Trento.

Il giorno **08 novembre 2002** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute

in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

	PRESIDENTE	**LORENZO DELLAI**
Presenti:	ASSESSORE SOSTITUTO	**ROBERTO PINTER**
	ASSESSORI EFFETTIVI	**REMO ANDREOLLI**
		MARCO BENEDETTI
		OLIVA BERASI
		SILVANO GRISENTI
		MAURO LEVEGHI
		MARIO MAGNANI
		CLAUDIO MOLINARI
		SERGIO MURARO
		DARIO PALLAORO
Assiste:	IL DIRIGENTE	**MARCO MORESCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Con D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n. 1/L sono stati approvati i modelli contabili, il sistema di codifica del bilancio e quello dei titoli contabili di entrata e di uscita che i comuni sono stati chiamati ad utilizzare, a decorrere dall'esercizio finanziario 2001, per la tenuta e la rappresentazione della propria contabilità.

In attuazione alle disposizioni dell'articolo 36 del Regolamento di attuazione dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27 ottobre 1999 n.8/L, con delibera n. 1857 del 21 luglio 2000 la Giunta Provinciale di Trento ha deliberato il piano dei conti delle risorse di entrata per i Comuni della Provincia di Trento individuando la denominazione e la numerazione dell'unità elementare dell'entrata del bilancio rappresentata dalla risorsa.

L'articolo 5 del D.P.G.R. 24 gennaio 2000 n.1/L demanda, per quanto concerne il sistema di codifica dei titoli di entrata e di spesa, ad un apposito elenco approvato con D.M. 24 luglio 1996 e successive modificazioni. Con il suddetto piano dei conti è stata pertanto individuata per ogni risorsa la specifica voce economica con riferimento a quanto disciplinato dal suddetto Decreto Ministeriale.

In data 24 giugno 2002 è stato emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze un nuovo Decreto con il quale sono stati approvati due nuovi elenchi (A, per province, comuni, città metropolitane ed unioni di comuni, e B, per comunità montane) nei quali sono stati individuati i codici di bilancio stabiliti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1996, n.194 e definite la descrizione e la numerazione delle voci economiche necessarie alle esigenze conoscitive.

Verificato, dall'esame del suddetto nuovo Decreto Ministeriale di data 24 giugno 2002, che talune voci economiche risultano modificate rispetto a quelle inserite nel piano dei conti originariamente approvato con deliberazione n.1857 del 21 luglio 2000 e che il nuovo sistema di codifica vincola anche i Comuni e i Comprensori della Provincia di Trento già con riferimento al bilancio di previsione 2003.

Valutato che conseguentemente a tale nuova codifica si rende necessario introdurre le seguenti ulteriori risorse che vanno pertanto ad integrare il piano dei conti deliberato con la già citata deliberazione n. 1857 del 21 luglio 2000 e precisamente:

Titolo IV – categoria 4 - Entrata:
istituzione della risorsa 2535- trasferimenti di capitale da parte di organismi comunitari ed internazionali - voce economica 08;

Titolo IV – categoria 6 – Entrata:
istituzione della risorsa 2840 – Prelievi da conti bancari di deposito - voce economica 16;

Titolo V - categoria 4 – Entrata
Istituzione della risorsa 3900 – Emissione di BOC/BOP - voce economica 21.

Rilevato inoltre necessario istituire al Titolo IV – categoria 6 – dell'entrata la seguente specifica risorsa 2845 - ad oggetto «Reintroito investimenti liquidità eccedenti il fabbisogno di cassa» - con voce economica 00.

Valutato che per l'individuazione di alcune voci economiche si rende necessario riportare alcune direttive che i comuni sono tenuti ad osservare nell'emissione degli ordinativi di incasso e precisamente:

Titolo III – categoria seconda – Proventi dei beni dell'Ente: per le risorse 950 – 955 – 960 - 965 dovrà essere utilizzata la voce economica 21 qualora trattasi di fitti attivi diversamente la voce economica 29.

Titolo IV – categoria prima – Alienazione di beni patrimoniali - per la risorsa 1720 si dovrà far riferimento al codice 61 se trattasi di alienazioni di beni immobili, 62 se riguarda un'entrata per alienazione di beni patrimoniali mobili.

Titolo V – categoria terza – Assunzione di mutui e prestiti – per tali risorse la voce economica è stata posta pari a «00» in quanto sarà cura del singolo Ente indicare sull'ordinativo di incasso, in relazione all'istituto mutuante, la voce economica appropriata.

Considerato inoltre che l'articolo 32 della Legge Provinciale 22 marzo 2001 n. 3 ha disposto, a partire dal primo gennaio 2002, l'abrogazione del Fondo per gli investimenti minori, previsto dall'articolo 17 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 e s.m. e la sua confluenza nel Fondo per gli investimenti (ex art. 11 della medesima Legge) per cui si rende necessaria la cancellazione della risorsa 1910 «Trasferimenti sul fondo per gli investimenti minori» codice 4031910 voce economica 00 – nonché la modifica della denominazione della risorsa 2020260 sostituendo la dizione «Utilizzo quota fondo investimenti minori» con la denominazione «Utilizzo fondo investimenti».

Tutto ciò premesso, si propone pertanto la riapprovazione del piano dei conti delle risorse di entrata per i comuni della Provincia di Trento modificato e aggiornato come da allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Udita la relazione;
- Visti i DD.PP.GG.RR. 28 maggio 1999, n. 4/L, 27 ottobre 1999, n.8/L, 24 gennaio 2000 n.1/;
- a voti unanimi espressi nelle forme di Legge

DELIBERA

1) di riapprovare, per le motivazioni indicate in premessa, il documento avente ad oggetto «PIANO DEI CONTI DELLE RISORSE DI ENTRATA PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO», che della presente deliberazione costituisce parte integrante e sostanziale.
2) Di dare atto che per quanto non modificato con il presente provvedimento rimangono salve le disposizioni di cui alla deliberazione n. 1857 di data 21 luglio 2000.

PD

Allegato parte integrante
Allegato n. 1

«PIANO DEI CONTI DELLE RISORSE DI ENTRATA PER I COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO EX ARTICOLO 36 DEL D.P.G.R. 27 OTTOBRE 1999, n. 8/L».

Il codice di bilancio per la parte entrata è costituito, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L, da sette cifre:

- la prima cifra è riferita al titolo;
- la seconda e la terza cifra sono da riferirsi alla categoria economica;
- la quarta, quinta, sesta e settima cifra sono riferiti alla risorsa.

Nel piano è stata inserita anche la codifica della voce economica la cui indicazione è obbligatoria solamente per gli ordinativi di incasso.

Per l'applicazione dei contenuti del presente piano dei conti delle risorse di entrata i comuni sono tenuti a rispettare le seguenti direttive:

a) i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti, (come risultante dall'ultimo censimento), sono tenuti a rispettare nella denominazione e nella numerazione delle risorse del proprio bilancio le indicazioni stabilite dal presente piano dei conti. Si ribadisce che l'indicazione della voce economica è obbligatoria unicamente in sede di ordinativo di incasso;

b) non è ammessa l'istituzione di nuove risorse o la modifica di quelle esistenti fatto salvo quanto previsto alle successive lettere c) e d);

c) in relazione a nuove entrate o a specifiche esigenze conoscitive la Giunta provinciale si riserva, di volta in volta, di introdurre nuove risorse attribuendo la relativa denominazione e codifica;

d) per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 comma 3 del D.P.G.R. 24 gennaio 2000, n. 1/L va osservato il seguente criterio
   - qualora la risorsa prevista dal modello di bilancio sia integralmente rilevante ai fini I.V.A. nella colonna «Annotazioni» del modello stesso va indicata la dizione «Rilevante ai fini I.V.A»;
   - qualora la risorsa prevista dal modello di bilancio sia solo parzialmente rilevante ai fini I.V.A. il singolo ente è autorizzato ad istituire una nuova risorsa duplicando, per quanto concerne la denominazione, la risorsa prevista dal modello di bilancio, attribuendo alla stessa uno dei numeri tra quelli compresi nell'intervallo tra la risorsa originaria e la successiva risorsa prevista dal piano dei conti, e indicando nella colonna «Annotazioni» del modello di bilancio la dizione «Rilevante ai fini I.V.A.»;

e) per le risorse relative all'assunzione di mutui e prestiti, categoria 3 del titolo 5 dell'entrata, la voce economica è stata posta pari «00», sarà cura del singolo ente indicare sull'ordinativo di incasso, in relazione all'istituto mutuante, la voce economica appropriata;

f) per le risorse 950 – 955 – 960 – 965 la voce economica è stata posta pari a «00» in quanto l'Ente dovrà utilizzare la voce economica 21 qualora trattasi di fitti attivi, diversamente la voce economica 29;

g) risorsa 1720: l'Ente dovrà far riferimento alla voce economica 61 se trattasi di alienazioni di beni immobili, alla 62 se riguarda un'entrata per alienazione di beni patrimoniali mobili.

TITOLO I
ENTRATE TRIBUTARIE

Cat. 1 IMPOSTE

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
1	01	5	41	Imposta comunale sugli immobili
1	01	10	41	Imposta comunale sugli immobili da attività di liquidazione e accertamento anni precedenti
1	01	15	59	Imposta comunale sulla pubblicità
1	01	20	44	Addizionale comunale sul consumo dell'energia elettrica
1	01	25	59	Imposta di soggiorno
1	01	30	59	Invim
1	01	35	42	Addizionale I.R.P.E.F.
1	01	40	59	Altre imposte

Cat. 2 TASSE

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
1	02	90	62	Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
1	02	95	61	Tassa per lo smaltimento dei rifiuti ([1])
1	02	100	61	Addizionale erariale sulla tassa smaltimento rifiuti
1	02	105	69	Tassa di concessione su atti e provvedimenti comunali
1	02	110	69	Tassa concorso
1	02	115	69	Altre tasse

([1]) In questa risorsa trova allocazione anche il recupero ammortamento discariche;

Cat. 3 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
1	03	150	00	Diritti sulle pubbliche affissioni
1	03	155	00	Altri tributi speciali ed entrate tributarie proprie

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA PROVINCIA AUTONOMA E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA AUTONOMA

Cat. 1 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
2	01	200	00	Contributo per uffici giudiziari
2	01	205	00	Altri contributi correnti dello Stato

Cat. 2 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
2	02	230	00	Fondo ordinario ad esaurimento ([1])
2	02	235	00	Fondo perequativo
2	02	240	00	Fondo specifici servizi comunali ([2])
2	02	245	00	Fondo ammortamento mutui ([3])
2	02	250	00	Contributi in c/annualità in materia di finanza locale ([4])
2	02	255	00	Contributi in c/annualità su leggi di settore ([5])
2	02	260	00	Utilizzo quota Fondo Investimenti
2	02	265	00	Trasferimenti per funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo
2	02	270	00	Trasferimenti per funzioni inerenti la giustizia
2	02	275	00	Trasferimenti per funzioni inerenti la polizia locale
2	02	280	00	Trasferimenti per funzioni inerenti l’istruzione pubblica
2	02	285	00	Trasferimenti per funzioni inerenti la cultura e beni culturali
2	02	290	00	Trasferimenti per funzioni nel settore sportivo e ricreativo
2	02	295	00	Trasferimenti per funzioni nel campo turistico
2	02	300	00	Trasferimenti per funzioni inerenti la viabilità
2	02	305	00	Trasferimenti per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell’ambiente
2	02	310	00	Trasferimenti per funzioni nel campo sociale
2	02	315	00	Trasferimenti per funzioni nel campo dello sviluppo economico
2	02	320	00	Trasferimenti per funzioni relative a servizi produttivi
2	02	325	00	Altri contributi e trasferimenti correnti della provincia

([1]) Comprensivo anche del trasferimento provinciale per tributi soppressi (I.c.i.a.p. - Tasse di concessione non governative) - vedasi articolo 11 D.Lgs. n. 56 di data 18 febbraio 2000;

([2]) Fanno parte di questa risorsa le diverse componenti del Fondo specifici servizi comunali (asili nido, biblioteche, custodi forestali, trasporti, campo nomadi, palestre);

([3]) Fanno parte di questa risorsa i contributi assegnati sul Fondo ammortamento mutui pregressi, sul Fondo oneri a sostegno mutui e sul Fondo mutui ex articolo 21 della L.P. n. 36/93 e s.m.;

([4]) Fanno parte di questa risorsa i contributi in annualità assegnati sul Fondo Investimenti (ex art. 11 L.P. 36 e s.m.) e sul Fondo di rilevanza provinciale (ex art. 16 della L.P. n. 36/93 e s.m.);

([5]) Fanno parte di questa risorsa le annualità assegnate sulle leggi di settore;

Cat. 3 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DALLA PROVINCIA AUTONOMA PER FUNZIONI DELEGATE

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
2	03	380	00	Trasferimenti per funzioni generali di amministrazione, gestione e di controllo
2	03	385	00	Trasferimenti per funzioni inerenti la giustizia
2	03	390	00	Trasferimenti per funzioni inerenti la polizia locale
2	03	395	00	Trasferimenti per funzioni inerenti l'istruzione pubblica
2	03	400	00	Trasferimenti per funzioni inerenti la cultura e beni culturali
2	03	405	00	Trasferimenti per funzioni nel settore sportivo e ricreativo
2	03	410	00	Trasferimenti per funzioni nel campo turistico
2	03	415	00	Trasferimenti per funzioni inerenti la viabilità e dei trasporti
2	03	420	00	Trasferimenti per funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
2	03	425	00	Trasferimenti per funzioni nel campo sociale
2	03	430	00	Trasferimenti per funzioni nel campo dello sviluppo economico
2	03	435	00	Trasferimenti per funzioni relative a servizi produttivi
2	03	440	00	Altri contributi e trasferimenti dalla provincia per funzioni delegate

Cat. 4 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DA PARTE DI ORGANISMI COMUNITARI E INTERNAZIONALI

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
2	04	490	00	Contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali

Cat. 5 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
2	05	530	03	Contributi e trasferimenti dalla Regione
2	05	535	04	Contributi e trasferimenti da comuni e unioni di comuni
2	05	540	05	Contributi e trasferimenti da comprensori (associazione dei comuni)
2	05	545	06	Contributi e trasferimenti da aziende sanitarie e ospedaliere
2	05	550	07	Contributi e trasferimenti da aziende di pubblici servizi
2	05	555	15	Contributi e trasferimenti da altri enti del settore pubblico ([1])

([1]) Fanno parte di questa risorsa anche i trasferimenti da B.I.M., I.P.A.B., A.S.U.C.;

TITOLO III
ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Cat. 1 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
3	01	600	00	Risorse dalla gestione del servizio: Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
3	01	605	00	Risorse dalla gestione del servizio: Segreteria generale, personale e organizzazione ([1])
3	01	610	00	Risorse dalla gestione del servizio: Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
3	01	615	00	Risorse dalla gestione del servizio: Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
3	01	620	00	Risorse dalla gestione del servizio: Gestione dei beni demaniali e patrimoniali ([2])
3	01	625	00	Risorse dalla gestione del servizio: Ufficio tecnico ([3])
3	01	630	00	Risorse dalla gestione del servizio: Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico ([4])
3	01	635	00	Risorse dalla gestione di altri servizi generali

3	01	640	00	Risorse dalla gestione del servizio: Uffici giudiziari
3	01	645	00	Risorse dalla gestione del servizio: Casa circondariale e altri servizi
3	01	650	00	Risorse dalla gestione del servizio: Polizia municipale – risorse generali ([5])
3	01	655	00	Risorse dalla gestione del servizio: Polizia municipale – risorse finalizzate codice della strada
3	01	660	00	Risorse dalla gestione del servizio: Scuola materna
3	01	665	00	Risorse dalla gestione del servizio: Istruzione elementare
3	01	670	00	Risorse dalla gestione del servizio: Istruzione media
3	01	675	00	Risorse dalla gestione del servizio: Istruzione secondaria superiore
3	01	680	00	Risorse dalla gestione del servizio: Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi
3	01	685	00	Risorse dalla gestione del servizio: Biblioteche, musei e pinacoteche
3	01	690	00	Risorse dalla gestione del servizio: Teatri, attività culturali, attività di sostegno e promozione e servizi diversi nel settore culturale
3	01	695	00	Risorse dalla gestione del servizio: Piscine comunali
3	01	700	00	Risorse dalla gestione del servizio: Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
3	01	705	00	Risorse dalla gestione del servizio: Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo
3	01	710	00	Risorse dalla gestione del servizio: Servizi turistici
3	01	715	00	Risorse dalla gestione del servizio: Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico
3	01	720	00	Risorse dalla gestione del servizio: Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi ([6])
3	01	725	00	Risorse dalla gestione del servizio: Illuminazione pubblica e servizi connessi
3	01	730	00	Risorse dalla gestione del servizio: Trasporti pubblici locali e servizi connessi
3	01	735	00	Risorse dalla gestione del servizio: Urbanistica e gestione del territorio
3	01	740	00	Risorse dalla gestione del servizio: Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata e piani di edilizia economico locale
3	01	745	00	Risorse dalla gestione dei servizi di protezione civile
3	01	750	00	Risorse dalla gestione del servizio di acquedotto

3	01	755	00	Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - fognatura
3	01	760	00	Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento delle acque - depurazione
3	01	765	00	Risorse dalla gestione del servizio di smaltimento rifiuti
3	01	770	00	Risorse dalla gestione del servizio: Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
3	01	775	00	Risorse dalla gestione del servizio: Asilo nido e servizi per l'infanzia e per i minori
3	01	780	00	Risorse dalla gestione dei servizi prevenzione e riabilitazione
3	01	785	00	Risorse dalla gestione del servizio: Strutture residenziali e di ricovero per anziani
3	01	790	00	Risorse dalla gestione del servizio: Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali
3	01	795	00	Risorse dalla gestione del servizio necroscopico e cimiteriale
3	01	800	00	Risorse dalla gestione del servizio: Affissioni e pubblicità
3	01	805	00	Risorse dalla gestione del servizio: Fiere, mercati e servizi connessi
3	01	810	00	Risorse dalla gestione del servizio: Mattatoio e servizi connessi
3	01	815	00	Risorse dalla gestione dei servizi relativi all'industria
3	01	820	00	Risorse dalla gestione dei servizi relativi al commercio ([7])
3	01	825	00	Risorse dalla gestione dei servizi relativi all'artigianato
3	01	830	00	Risorse dalla gestione dei servizi relativi all'agricoltura
3	01	835	00	Risorse dalla gestione dei servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche
3	01	840	00	Risorse dalla gestione del servizio: Distribuzione del gas
3	01	845	00	Risorse dalla gestione del servizio: Centrale del latte
3	01	850	00	Risorse dalla gestione del servizio: Distribuzione energia elettrica
3	01	855	00	Risorse dalla gestione del servizio: Teleriscaldamento
3	01	860	00	Risorse dalla gestione del servizio: Farmacie comunali
3	01	865	00	Risorse dalla gestione di altri servizi produttivi
3	01	870	00	Altri proventi da servizi pubblici

([1]) Questa risorsa comprende: diritti di rogito e diritti di notifica;

([2]) Questa risorsa comprende: proventi uso discarica inerti, rilascio permesso raccolta funghi;

([3]) Questa risorsa comprende i diritti di segreteria relativi all'ufficio tecnico;
([4]) Questa risorsa comprende diritti per il rilascio di carte di identità, diritti di stato civile, segreteria e anagrafe;
([5]) Questa risorsa comprende: entrate per sanzioni amministrative per violazioni di regolamenti comunali;
([6]) Questa risorsa comprende anche l'entrata relativa ai parcheggi;
([7]) Questa risorsa comprende anche l'entrata che impropriamente viene genericamente definita e conosciuta come «Tassa posteggio» (vedasi risoluzione 4/1572 del 3/05/1978 Ministero delle Finanze).

Cat. 2 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
3	02	950	00	Proventi dalla gestione dei fabbricati
3	02	955	00	Proventi dalla gestione dei terreni
3	02	960	00	Proventi dalla gestione dei boschi
3	02	965	00	Proventi dalla gestione delle cave
3	02	970	22	Proventi dalla gestione del suolo pubblico ([1])
3	02	975	22	Canone occupazione spazi ed aree pubbliche
3	02	980	29	Proventi dalla gestione di beni diversi ([2])

([1]) Questa risorsa comprende anche l'entrata relativa al canone di concessione spiagge laghi;
([2]) Questa risorsa comprende anche l'entrata relativa al sovraccanone sulle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico, affitti di aziende, affitti rilevanti I.V.A.;

Cat. 3 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
3	03	1010	01	Interessi su depositi e valori mobiliari da Cassa Depositi e Prestiti
3	03	1015	15	Interessi su depositi e valori mobiliari da altri enti del settore pubblico
3	03	1020	19	Interessi su depositi e valori mobiliari da altri soggetti ([1])
3	03	1025	01	Interessi su finanziamenti attivi e crediti vari da Cassa Depositi e Prestiti
3	03	1030	15	Interessi su finanziamenti attivi e crediti vari da altri enti del settore pubblico
3	03	1035	19	Interessi su finanziamenti attivi e crediti vari da altri soggetti

([1]) In questa risorsa trovano allocazione gli interessi maturati sul conto di tesoreria;

Cat. 4 UTILI NETTI DELLE AZIENDE SPECIALI E PARTECIPATE, DIVIDENDI DI SOCIETÀ

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
3	04	1100	00	Utili netti di aziende speciali e partecipate
3	04	1105	00	Dividendi di società

Cat. 5 PROVENTI DIVERSI

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
3	05	1300	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo *
3	05	1305	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Organi istituzionali, partecipazione e decentramento
3	05	1310	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Segreteria generale, personale e organizzazione
3	05	1315	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato e controllo di gestione
3	05	1320	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali
3	05	1325	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
3	05	1330	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Ufficio tecnico
3	05	1335	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico
3	05	1340	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Altri servizi generali
3	05	1345	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la giustizia *
3	05	1350	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Uffici giudiziari
3	05	1355	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Casa circondariale e altri servizi
3	05	1360	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la polizia locale *
3	05	1365	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Polizia locale
3	05	1370	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la istruzione pubblica *
3	05	1375	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per

				Scuola materna
3	05	1380	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Istruzione elementare
3	05	1385	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Istruzione media
3	05	1390	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Istruzione secondaria superiore
3	05	1395	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Assistenza scolastica, trasporto, refezione, altri servizi
3	05	1400	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la cultura e i beni culturali *
3	05	1405	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Biblioteche, musei e pinacoteche
3	05	1410	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Teatri, attività culturali, attività di sostegno e promozione e servizi diversi nel settore culturale
3	05	1415	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore sportivo e ricreativo *
3	05	1420	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Piscine comunali
3	05	1425	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti
3	05	1430	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Manifestazioni diverse, attività di sostegno e promozione nel settore sportivo e ricreativo
3	05	1435	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore turistico *
3	05	1440	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizi turistici
3	05	1445	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Manifestazioni e attività di sostegno e promozione nel settore turistico
3	05	1450	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la viabilità e i trasporti *
3	05	1455	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
3	05	1460	29	Rimborso spese da soggetti consor-

				ziati/convenzionati/associati per Illuminazione pubblica e servizi connessi
3	05	1465	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Trasporti pubblici locali e servizi connessi
3	05	1470	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente *
3	05	1475	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Urbanistica e gestione del territorio
3	05	1480	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Edilizia residenziale pubblica locale, agevolata e piani di edilizia economico locale
3	05	1485	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizi di protezione civile
3	05	1490	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizio di acquedotto
3	05	1495	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizio di smaltimento delle acque
3	05	1500	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizio di smaltimento rifiuti
3	05	1505	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
3	05	1510	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti il settore sociale *
3	05	1515	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Asilo nido e servizi per l'infanzia e per i minori
3	05	1520	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per servizi di prevenzione e riabilitazione
3	05	1525	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Strutture residenziali e di ricovero per gli anziani
3	05	1530	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Assistenza, beneficenza pubblica, servizi diversi alla persona e alla famiglia, strutture semiresidenziali
3	05	1535	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizio necroscopico e cimiteriale
3	05	1540	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzio-

				ni inerenti nel campo dello sviluppo economico *
3	05	1545	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Affissioni e pubblicità
3	05	1550	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Fiere, mercati e servizi connessi
3	05	1555	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Mattatoio e servizi connessi
3	05	1560	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizi relativi all'industria
3	05	1565	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizi relativi al commercio
3	05	1570	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizi relativi all'artigianato
3	05	1575	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizi relativi all'agricoltura
3	05	1580	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Servizi relativi alla promozione e al sostegno delle attività economiche
3	05	1585	29	Concorsi e rimborsi relativi a funzioni inerenti i servizi produttivi *
3	05	1590	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Distribuzione del gas
3	05	1595	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Centrale del latte
3	05	1600	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Distribuzione energia elettrica
3	05	1605	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Teleriscaldamento
3	05	1610	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Farmacie comunali
3	05	1615	29	Rimborso spese da soggetti consorziati/convenzionati/associati per Altri servizi produttivi
3	05	1620	29	I.V.A. a credito
3	05	1625	29	Altri proventi non derivanti da servizi pubblici, da beni dell'ente, da interessi su anticipazioni e crediti, o da utili o partecipazioni

* Nelle risorse che individuano la funzione vanno indicate le entrate non riconducibili ai rimborsi spese da parte di soggetti consorziati/convenzionati/associati.

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI

Cat. 1 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
4	01	1700	62	Alienazione beni mobili
4	01	1705	61	Alienazione beni immobili e diritti reali su beni immobili
4	01	1710	63	Proventi dalla vendita di attività finanziarie
4	01	1715	00	Concessione di beni demaniali ([1])
4	01	1720	00	Alienazione di beni patrimoniali diversi ([2])

([1]) Questa risorsa comprende anche le entrate per concessioni cimiteriali a valenza pluriennale;
([2]) Questa risorsa comprende anche le entrate da tagli straordinari boschi, fuori ripresa;

Cat. 2 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLO STATO

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
4	02	1800	00	Trasferimenti di capitale dallo stato
4	02	1805	00	Fondo progettualità

Cat. 3 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DALLA PROVINCIA AUTONOMA

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
4	03	1900	00	Trasferimenti sul Fondo per gli investimenti comunali
4	03	1905	00	Trasferimenti sul Fondo di riserva per gli investimenti comunali
4	03	1915	00	Trasferimenti sul Fondo per le opere di interesse provinciale
4	03	1920	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
4	03	1925	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti alla giustizia
4	03	1930	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti la polizia locale
4	03	1935	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti l'istruzione pubblica
4	03	1940	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati

				per funzioni inerenti la cultura e i beni culturali
4	03	1945	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti il settore sportivo e ricreativo
4	03	1950	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti il campo turistico
4	03	1955	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti
4	03	1960	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente
4	03	1965	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni nel settore sociale
4	03	1970	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni nel campo dello sviluppo economico
4	03	1975	00	Trasferimenti in c/capitale finalizzati per funzioni relative ai servizi produttivi
4	03	1980	00	Atri trasferimenti in c/capitale

Cat. 4 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
4	04	2500	03	Trasferimenti di capitale dalla regione
4	04	2505	04	Trasferimenti di capitale da comuni e da unioni di comuni
4	04	2510	05	Trasferimenti di capitale da comprensori (associazione comuni)
4	04	2515	06	Trasferimenti da aziende sanitarie e ospedaliere
4	04	2520	07	Trasferimenti di capitale da aziende nazionali di pubblici servizi
4	04	2525	07	Trasferimenti di capitale da aziende locali di pubblici servizi
4	04	2530	15	Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico
4	04	2535	08	Trasferimenti di capitale da parte di organismi comunitari ed internazionali

Cat. 5 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
4	05	2700	17	Trasferimenti di capitale per concessioni edilizie
4	05	2705	17	Trasferimenti di capitale per sanzioni urbanistiche
4	05	2710	18	Trasferimenti di capitali da imprese
4	05	2715	19	Trasferimenti di capitale da altri soggetti

Cat. 6 RISCOSSIONE DI CREDITI

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
4	06	2800	03	Riscossione di crediti da regione
4	06	2805	04	Riscossione di crediti da comuni e unioni di comuni
4	06	2810	05	Riscossione di crediti da comprensori (associazione di comuni)
4	06	2815	06	Riscossione di crediti da aziende sanitarie e ospedaliere
4	06	2820	07	Riscossione di crediti da aziende di pubblici servizi
4	06	2825	15	Riscossione di crediti da altri enti del settore pubblico
4	06	2830	18	Riscossione di crediti da imprese
4	06	2835	19	Riscossione di crediti da altri soggetti
4	06	2840	16	Prelievi da conti bancari di deposito
4	06	2845	00	Reintroito investimenti di liquidità eccedenti il fabbisogno di cassa.

TITOLO V
ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI

Cat. 1 ANTICIPAZIONE DI CASSA

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
5	01	3010	00	Anticipazioni di tesoreria
5	01	3015	00	Altre anticipazione di cassa ([1])

([1]) Questa risorsa comprende le altre anticipazioni di cassa: fondo forestale, anticipazione BIM;

Cat. 2 FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
5	02	3050	00	Prefinanziamento mutui in corso di definizione

Cat. 3 ASSUNZIONE DI MUTUI E PRESTITI

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
5	03	3500	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
5	03	3505	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti la giustizia
5	03	3510	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti la polizia locale
5	03	3515	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti l'istruzione pubblica
5	03	3520	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti la cultura e i beni culturali
5	03	3525	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti il settore sportivo e ricreativo
5	03	3530	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti il campo turistico
5	03	3535	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti
5	03	3540	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente
5	03	3545	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni nel settore sociale
5	03	3550	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni nel campo dello sviluppo economico
5	03	3555	00	Mutui e prestiti per investimenti relativi a funzioni inerenti ai servizi produttivi
5	03	3560	00	Altri mutui e prestiti

Cat. 4 EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI

TITOLO	CATEGORIA	RISORSA	VOCE ECONOMICA	DENOMINAZIONE RISORSA
5	04	3900	21	Emissione di BOC/BOP
5	04	4000	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo
5	04	4005	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni inerenti alla giustizia
5	04	4010	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni inerenti la polizia locale
5	04	4015	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni inerenti l'istruzione pubblica
5	04	4020	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi funzioni inerenti la cultura e i beni culturali
5	04	4025	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni inerenti il settore sportivo e ricreativo
5	04	4030	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni inerenti il campo turistico
5	04	4035	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni inerenti il campo della viabilità e dei trasporti
5	04	4040	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni inerenti la gestione del territorio e dell'ambiente
5	04	4045	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni nel settore sociale
5	04	4050	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni nel campo dello sviluppo economico
5	04	4055	29	Prestiti obbligazionari per investimenti relativi a funzioni relative ai servizi produttivi
5	04	4060	29	Altri prestiti obbligazionari

Adunanza chiusa ad ore 09:50.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Costituiscono parte integrante del presente atto:
1 Allegato n. 1

IL PRESIDENTE
f.to Lorenzo Dellai

IL DIRIGENTE
f.to Marco Moreschini

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Parere POSITIVO in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7.

Trento, 08.11.2002

IL DIRIGENTE
f.to LIVIA FERRARIO

Testo vigente dal 14 agosto 2013

LEGGE PROVINCIALE 15 novembre 1993, n. 36

Norme in materia di finanza locale ([1])

(B.U. 23 novembre 1993, n. 57)

Capo I
Autonomia e responsabilità dei comuni

Articolo 1
Oggetto della legge

1. La presente legge disciplina la finanza locale della Provincia autonoma di Trento in attuazione degli articoli 80 e 81 dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 31 agosto 1972, come modificato con legge 30 novembre 1989, n. 386 recante «Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino - Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria» e degli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale».

Articolo 2
Autonomia e compartecipazione dei comuni alle risorse della Provincia

1. L'autonomia finanziaria dei comuni è fondata su risorse proprie e su risorse trasferite dal bilancio della Provincia.

2. Fino all'attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali in favore dei comuni è determinato secondo l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale, sulla base dei trasferimenti riconosciuti con l'accordo relativo all'esercizio 2006, incrementati annualmente del tasso d'inflazione programmato.

3. La determinazione dei trasferimenti stabiliti ai sensi del comma 2 può essere variata in relazione:

a) alle modifiche della legislazione statale e provinciale aventi significativa incidenza sulle grandezze strutturali dei bilanci comunali e provinciali;
b) al trasferimento o al conferimento di funzioni ai comuni e alle loro forme associative, in attuazione della legge provinciale di riforma istituzionale;
c) negli altri casi previsti dall'accordo di cui al comma 2.

3 bis. In attesa dell'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dall'articolo 26 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), a par-

([1]) In base all'art. 9 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 questa legge può essere citata usando solo il titolo breve «legge provinciale sulla finanza locale», individuato dall'allegato A della l.p. n. 16 del 2008. L'art. 21 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1 aveva previsto la sostituzione dell'art. 19 bis e l'abrogazione degli articoli 18 e 19 ter di questa legge, a decorrere dal verificarsi della condizione indicata nel comma 4 dello stesso art. 21. Prima del verificarsi della condizione, però, le disposizioni in parola sono state abrogate dal punto 12 del d.p.p. 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg, ai sensi dell'art. 26 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

tire dall'esercizio finanziario 2011, e ferma restando anche su tale quota l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, spetta ai comuni la totalità del gettito di competenza della Provincia relativamente ai seguenti tributi erariali:

a) l'imposta di registro e di bollo sugli atti previsti dall'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), e l'imposta di registro e di bollo applicata ai contratti di locazione relativi a immobili, determinabili anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
b) le imposte e i diritti catastali previsti dagli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 (Disciplina delle imposte ipotecarie e catastali);
c) la quota parte del gettito IRPEF relativa agli immobili previsti dagli articoli da 25 a 43 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), determinabile anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali;
c bis) la cedolare secca sugli affitti prevista dall'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale), determinabile, ai fini del riparto, anche forfettariamente in base a parametri e criteri stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

3 ter. La Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni ai sensi del comma 3 bis con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi d'imposta periodicamente determinati. La Giunta provinciale, inoltre, ripartisce il fondo perequativo previsto dall'articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a ciascun comune ai sensi del comma 3 bis. Il trasferimento delle somme spettanti a ciascun ente ai sensi del comma 3 bis avviene in base alla localizzazione territoriale degli immobili che costituiscono presupposto per l'applicazione dei singoli tributi.

3 quater. In prima applicazione, per gli esercizi 2011, 2012 e 2013 spetta ai comuni la totalità del gettito dei tributi indicati nel comma 3 bis, lettere c) e c bis), di competenza della Provincia tenuto conto, nei casi di cui al comma 3, di eventuali somme sostitutive. A tal fine la Giunta provinciale individua la quota stimata delle risorse spettanti ai singoli comuni con riferimento al gettito standard dei tributi determinato anche in relazione a serie storiche o a periodi d'imposta periodicamente determinati. La Giunta adotta le necessarie variazioni di bilancio e ripartisce il fondo perequativo previsto dall'articolo 6 tenendo conto della quota delle risorse spettanti a ciascun comune ai sensi di questo comma. Per i medesimi esercizi i comuni sono autorizzati ad accertare e contabilizzare le risorse spettanti ai sensi del primo periodo quale quota parte del fondo perequativo previsto dall'articolo 6; a tale fine la Provincia contabilizza le medesime risorse sulle partite di giro del proprio bilancio.

3 quater 1. A decorrere dal 2014, in aggiunta ai trasferimenti a valere sul fondo perequativo disciplinato dall'articolo 6, una quota del maggior gettito dei tributi erariali spettante alla Provincia derivante da nuove attività economiche o dallo sviluppo di attività preesistenti, definito in sede di intesa ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale, spetta agli enti locali del territorio della comunità in cui è stato originato il gettito. Il maggior gettito tributario è valutato avendo a riferimento la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) afferente il territorio di ciascuna comunità.

3 quinquies. Con successiva disposizione sono stabiliti i criteri e i parametri per disciplinare le modalità di compartecipazione dei comuni all'attività di accertamento dei tributi erariali, anche in attuazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dell'articolo 18 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e degli articoli 75 e 80, comma 1 ter, dello Statuto speciale.

3 sexies. Nell'ambito della legge finanziaria provinciale può essere stabilita, con decorrenza dall'esercizio finanziario successivo, la devoluzione di ulteriori quote del gettito tributario spettante alla Provincia, anche relativo ai tributi erariali.

3 septies. Ai sensi e nel rispetto dell'articolo 80, comma 1 bis, dello Statuto speciale, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può stabilire, anche in deroga alla disciplina statale, modalità di riscossione dei tributi locali istituiti con legge dello Stato, ivi compresa l'imposta municipale propria prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) ([2]).

Articolo 3

Procedura per la definizione dell'accordo in materia di finanza locale

1. In sede di definizione dell'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono stabilite, oltre alla quantità delle risorse finanziarie da trasferire ai comuni e agli altri enti locali, le misure necessarie a garantire il coordinamento della finanza comunale e quella provinciale, con particolare riferimento alle misure previste dalla legge finanziaria per il perseguimento degli obiettivi della finanza provinciale correlati al patto di stabilità interno ([3]).

Articolo 4

Modalità di finanziamento dell'attività dei comuni

1. La Provincia concorre al finanziamento delle attività dei comuni con trasferimenti destinati al funzionamento e alla gestione dei servizi, allo sviluppo degli investimenti e al finanziamento di nuove attività o funzioni trasferite o delegate.

2. Per le spese di funzionamento e di gestione dei servizi sono istituiti i seguenti fondi:

a) fondo ordinario ad esaurimento;

b) fondo perequativo;

b bis) fondo per il sostegno di specifici servizi comunali.

3. Per le spese d'investimento sono istituiti i seguenti fondi:

a) fondo per gli investimenti programmati dei comuni;

b) omissis

c) fondo ammortamento mutui;

c bis) fondo per gli investimenti comunali di rilevanza provinciale.

4. Per il finanziamento delle spese relative a nuove attività o funzioni trasferite o delegate possono essere riservate specifiche quote a valere sui fondi di cui ai commi 2 e 3.

5. La legge finanziaria ripartisce l'ammontare complessivo dei trasferimenti provinciali spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tra i trasferimenti destinati alle spese di funzionamento e di gestione dei servizi e i fondi previsti dal comma 3.

6. La dotazione dei fondi di cui al comma 2, lettere b) e b bis) e al comma 3, nonché i criteri per la loro ripartizione, sono determinati d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni.

6 bis. Per assicurare il finanziamento dei fabbisogni necessari per gli investimenti dei comuni la Giunta provinciale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 27 della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), a disporre storni di fondi relativamente agli stanziamenti di competenza del bilancio e del

---

([2]) Articolo già sostituito dall'art. 13 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, modificato dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3 e dall'art. 23 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, così sostituito dall'art. 16 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, modificato dall'art. 19 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11, dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 7 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 7 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25. Vedi anche l'art. 3 della l.p. 23 novembre 1998, n. 17. Vedi però l'art. 7, comma 9 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

([3]) Articolo già modificato dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 63 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 23 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15 e così sostituito dall'art. 16 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20.

relativo documento tecnico nonché a quelli previsti per gli anni successivi di validità del bilancio pluriennale, limitatamente ai capitoli di spesa riferiti all'attuazione dei predetti interventi. L'elenco dei capitoli tra i quali possono essere operate le variazioni compensative di cui al presente comma è riportato in un apposito allegato del bilancio. Per i fini di questo comma la Giunta provinciale, inoltre, è autorizzata a disporre prelievi dai fondi di riserva previsti dalla legge provinciale n. 7 del 1979.

6 ter. Se il protocollo di intesa stipulato ai sensi dell'articolo 81 dello Statuto speciale lo prevede, la Provincia può istituire un fondo di solidarietà finalizzato alle spese sostenute dai comuni per l'adempimento degli obblighi di integrazione economica previsti dall'articolo 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) nei confronti dei soggetti residenti nei comuni medesimi prima del ricovero nelle strutture residenziali. D'intesa con il Consiglio delle autonomie locali sono stabiliti criteri e modalità per individuare gli enti destinatari e per ripartire le somme autorizzate sul predetto fondo. Il fondo è alimentato con le risorse rese disponibili a valere sui trasferimenti previsti dalla normativa in materia di finanza locale definite nel protocollo d'intesa ([4]).

Articolo 4 bis
omissis ([5])

Capo II
La gestione e il finanziamento dei servizi comunali

Articolo 5
Fondo ordinario ad esaurimento

1. Il fondo ordinario concorre al sostegno delle spese generali di funzionamento delle amministrazioni comunali. Per l'anno 1995 il fondo ordinario ad esaurimento è stabilito in lire 118.461.000.000. A partire dal 1996 l'importo del fondo ordinario ad esaurimento è ridotto annualmente di una quota pari al 10 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'esercizio 1995 sino all'esaurimento nell'anno 2005.

2. *omissis*

3. A ciascun comune spetta per l'anno 1995 un'assegnazione pari al trasferimento assegnato per l'anno 1994, a valere sul fondo ordinario ad esaurimento, al netto delle quote attribuite per i servizi di custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, per i servizi di asilo nido di cui alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, e per i servizi di biblioteca di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, diminuito del 10 per cento. A decorrere dal 1996 l'assegnazione è disposta al netto della riduzione prevista ai sensi del comma 1.

3 bis. A decorrere dal 1996 il fondo perequativo di cui all'articolo 6 è integrato dalle somme corrispondenti alla diminuzione della dotazione del fondo ordinario ad esaurimento per effetto della decurtazione prevista dal precedente comma 3 ([6]).

([4]) Articolo così modificato dall'art. 31 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 11 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9, dall'art. 21 della l.p. 10 febbraio 2005, n. 1, dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 2008, n. 16 e dall'art. 5 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.

([5]) Articolo aggiunto dall'art. 15 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2, e abrogato dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

([6]) Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 31 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e dall'art. 23 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1.

Articolo 6
Fondo perequativo

1. Il fondo perequativo è finalizzato al riequilibrio delle dotazioni finanziarie dei comuni e della dotazione dei servizi offerti alla popolazione.

2. La ripartizione del fondo fra i comuni, al netto della quota di cui al successivo comma 4, viene effettuata per ciascun anno con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, sulla base di criteri e parametri finalizzati ad assicurare:

a) il riequilibrio della dotazione dei servizi offerti alla popolazione rispetto a standard medi provinciali;
b) l'efficienza nell'utilizzo delle risorse trasferite, del patrimonio e l'attuazione di forme di collaborazione intercomunale ed il coinvolgimento del privato nella gestione dei servizi.

2 bis. Con la deliberazione della Giunta provinciale di ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del medesimo e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria.

3. La ripartizione del fondo è effettuata sulla base di un livello standardizzato di spesa valutato, per ciascun comune, tenendo altresì presente:

a) i differenziali di costo nella produzione dei servizi in relazione alle diverse situazioni ambientali e alle differenti caratteristiche della popolazione servita, sia residente che non residente;
b) gli squilibri della distribuzione territoriale delle basi imponibili dei tributi locali e dei proventi dei beni comunali;
c) l'incidenza delle entrate effettive derivanti da tasse, imposte e tariffe rispetto a valori di base standardizzati;
d) l'esercizio di funzioni connesse con l'erogazione di specifici servizi caratterizzati da una distribuzione disomogenea sul territorio provinciale ed afferenti alle particolari situazioni socio-economiche comunali;
d bis) gli effetti finanziari sulla spesa dei comuni conseguenti alle politiche d'interesse della Provincia nelle materie di competenza comunale.

3 bis. La Giunta provinciale individua i servizi di cui al comma 3, lettera d), nonché i criteri e le modalità per la valutazione dei fabbisogni di spesa, nel rispetto dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la relativa materia.

4. Per ciascun anno una quota del fondo perequativo non superiore al 3 per cento può essere utilizzata dalla Giunta provinciale a favore dei comuni e loro consorzi, secondo modalità e criteri stabiliti dalla Giunta stessa, per:

a) finanziare la formazione ed attuazione dei progetti di cui all'articolo 7, comma 4;
b) concorrere agli oneri correnti derivanti da accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile non finanziabili con le normali risorse di bilancio;
c) sostenere le attività di cui all'articolo 33;
d) concorrere agli oneri derivanti da assenze del personale per aspettative sindacali, nonché in conseguenza di aspettative e permessi usufruiti dagli amministratori comunali ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 27 dicembre 1985, n. 816 (Aspettative, permessi e indennità degli amministratori locali);
e) concorrere agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 33 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali);
e bis) finanziare progetti destinati a interventi ritenuti rilevanti per la programmazione provinciale, che consentano di migliorare il grado di efficacia e di efficienza nella gestione dei servizi comunali.

4 bis. Una quota del fondo di cui al comma 4 può essere utilizzata direttamente dalla Provincia per far fronte agli oneri connessi alle attività dell'osservatorio economico-finanziario degli enti locali di cui all'articolo 33 e ad altre attività funzionali all'esercizio delle competenze in materia di finanza locale.

5. Una quota del fondo perequativo è ripartita secondo i criteri stabiliti con la deliberazione di cui al comma 2 a favore dei comuni ricompresi nei territori individuati dalla legge provinciale 14 agosto 1975, n. 29 concernente «Istituzione dell'Istituto culturale ladino» e dalla legge provinciale 31 agosto 1987, n. 18 concernente «Istituzione dell'Istituto culturale mocheno-cimbro per la salvaguardia e la valorizzazione della cultura delle popolazioni germanofone dei comuni di Palù del Fersina, Fierozzo, Frassilongo e Luserna in provincia di Trento», come modificata con legge provinciale 28 gennaio 1991, n. 2 ([7]).

Articolo 6 bis

Fondo per il sostegno di specifici servizi comunali

1. Le risorse finanziarie iscritte nel fondo per il sostegno di specifici servizi comunali concorrono alla copertura delle spese sostenute dai comuni e dalle comunità per i servizi relativi:

a) alla custodia forestale di cui alla legge provinciale 16 agosto 1976, n. 23, come da ultimo modificata dal titolo II, capo I, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20;
b) agli asili nido di cui alla legge provinciale 13 marzo 1978, n. 13, come da ultimo modificata dall'articolo 10 della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6;
c) alle biblioteche di cui alla legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 11;
d) ai trasporti urbani di cui al titolo II, capo II della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16, come modificato dall'articolo 37 della legge provinciale 12 settembre 1994, n. 4;

d bis) *omissis*

d ter) ad altri specifici servizi comunali individuati dalla Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni.

2. A valere sul fondo di cui al comma 1 gli stanziamenti relativi sono ripartiti annualmente dalla Giunta provinciale a favore dei comuni, dei consorzi di comuni e degli enti di custodia forestale, sulla base dei criteri previsti dalla legge provinciale che disciplina la rispettiva materia, sentito il comitato per la finanza locale.

2 bis. Per i servizi di cui alla lettera d ter) del comma 1 il riparto dei relativi stanziamenti è effettuato dalla Giunta provinciale secondo criteri stabiliti dalla Giunta medesima, su proposta del comitato per la finanza locale, sentita la rappresentanza unitaria dei comuni, sulla base di indicatori e parametri relativi allo specifico servizio oggetto del riparto.

2 ter. Con le deliberazioni della Giunta provinciale di ripartizione delle quote del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva delle medesime e nei limiti delle somme autorizzate con la legge finanziaria.

3. Continuano ad applicarsi per il servizio di custodia forestale le disposizioni di cui al titolo II, capo I, della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 ([8]).

([7]) Articolo così modificato dall'art. 29 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 14 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10, dall'art. 9 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 63 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1 e dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

([8]) Articolo aggiunto dall'art. 31 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, e così modificato dall'art. 23 della l.p. 2 febbraio 1996, n. 1, dall'art. 29 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8, dall'art. 20 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2, dall'art. 9 della l.p. 11 settembre 1998, n. 10, dall'art. 5 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 e dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.

Articolo 7
Efficienza ed efficacia nella gestione dei servizi pubblici

1. La gestione dei servizi comunali deve rispondere ad obiettivi di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse disponibili.

2. La Provincia favorisce ed incentiva, attraverso i fondi previsti dalla presente legge, l'esercizio da parte dei comuni delle loro funzioni mediante forme associative o di cooperazione nelle forme stabilite dalla legislazione regionale, in ambiti territoriali adeguati.

3. Ai fini di cui al comma 1 la Provincia favorisce altresì forme di gestione dei servizi pubblici che coinvolgano il settore privato, ed in particolare il volontariato, secondo quanto stabilito dall'articolo 44 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente «Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige».

4. La Giunta provinciale sostiene i progetti di razionalizzazione di specifici servizi comunali predisposti dai comuni, riportanti i benefici in termini di risparmio nei costi di gestione ovvero di incremento nel grado di efficacia dei servizi offerti derivanti dall'adozione delle modalità di gestione dei servizi di cui ai commi 2 e 3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono definiti criteri e modalità per la formazione dei progetti di razionalizzazione dei servizi.

5. Ai comuni che partecipano all'esecuzione dei progetti riconosciuti ammissibili dalla Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 26, sono concessi specifici finanziamenti da determinarsi in rapporto ai risparmi di spesa conseguibili e al grado di efficacia.

6. In caso di mancata attuazione dei progetti, i finanziamenti attribuiti sono recuperati a carico delle quote del fondo perequativo ripartite a favore dei comuni interessati nell'esercizio successivo.

Articolo 8
Unione o fusione di comuni

1. In caso di unione o fusione di comuni è comunque garantita la somma dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni interessati ai sensi della presente legge.

Articolo 9
Tariffe

1. La politica tariffaria dei comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi.

2. Al fine di consentire la valutazione comparativa delle politiche tariffarie comunali la Provincia, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, individua linee generali di indirizzo per definire modelli tariffari omogenei e componenti di spesa e di entrata per la valutazione economica dei servizi ([9]).

Articolo 9 bis
Disposizioni per l'assunzione dei provvedimenti in materia tributaria e tariffaria

1. Fermo restando il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tributa-

([9]) Vedi le deliberazioni della giunta provinciale 9 novembre 2007, n. 2436 e n. 2437 (b.u. 11 dicembre 2007, n. 50, suppl. n. 1). Vedi anche l'art. 13, comma 4 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23.

ria e tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio, e comunque non oltre il termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, limitatamente:

a) alle materie sulle quali sono intervenute modificazioni da parte della legge finanziaria dello Stato per l'anno di riferimento o da altri provvedimenti normativi dello Stato;
b) ad aspetti conseguenti all'adozione di atti amministrativi o interpretativi da parte dello Stato o dell'amministrazione finanziaria e tributaria che incidono sulle modalità di applicazione del tributo o della tariffa.

2. Se ricorrono i casi previsti dall'articolo 58, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, l'ente locale può adottare i provvedimenti in materia tributaria e tariffaria prodromici all'approvazione del bilancio di previsione entro il termine fissato dalla Giunta provinciale per l'approvazione del bilancio, e comunque nel rispetto dei termini fissati dallo Stato in materia tributaria.

2 bis. In caso di istituzione di un nuovo servizio pubblico locale e in caso di necessità di modifiche del sistema tariffario a seguito di disposizioni legislative o amministrative gli enti locali possono adottare provvedimenti in materia tariffaria anche dopo l'adozione del bilancio di previsione.

2 ter. Le tariffe relative a servizi pubblici locali possono comunque essere modificate nel corso dell'esercizio finanziario in presenza di rilevanti incrementi dei costi relativi ai servizi stessi.

2 quater. Le tariffe istituite o modificate ai sensi dei commi 2 bis e 2 ter trovano applicazione dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti che le adottano, o, se successiva, dalla data stabilita dai provvedimenti stessi ([10]).

Articolo 10
Dotazioni di personale

1. I comuni possono procedere all'assunzione di nuove unità di personale con contestuale dimostrazione di poter disporre, con proiezione pluriennale almeno per la durata del bilancio pluriennale, delle risorse ordinarie e ricorrenti adeguate per la copertura delle connesse maggiori spese.

2. La dimostrazione dovrà dare conto:

a) della relazione tra la spesa standard definita ai fini del fondo perequativo e la spesa effettiva di parte corrente calcolata con gli stessi criteri adottati per il computo della spesa standard;
b) delle previsioni di incremento delle principali voci di spesa corrente e di entrata distinguendo entrate proprie e trasferimenti provinciali.

3. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, definisce procedure e criteri idonei per l'applicazione dei commi 1 e 2.

4. Per l'esercizio di nuove funzioni trasferite o delegate dalla Provincia ai comuni, gli stessi si avvalgono prioritariamente del personale interessato ai processi di mobilità.

Capo III
Sostegno degli investimenti

Articolo 11
Fondo per gli investimenti programmati dei comuni

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi previsti dagli strumenti di programmazione dei comuni mediante un apposito fondo per trasferimenti alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale. Le assegnazioni a valere su tale fondo possono essere utilizzate anche per il finanziamento delle operazioni finanziarie, comprensive dei relativi oneri, fi-

([10]) Articolo aggiunto dall'art. 13 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23, così modificato dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'art. 7 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

nalizzate al miglioramento della gestione finanziaria dei comuni attraverso l'estinzione anticipata e la rinegoziazione di operazioni d'indebitamento.

2. Sulla base dell'accordo di cui all'articolo 24, con deliberazione della Giunta provinciale è determinato il volume complessivo dei trasferimenti di cui al comma 1, per periodi di durata non inferiore al triennio, e sono stabiliti criteri e modalità per l'utilizzo del fondo. Una quota del volume complessivo dei trasferimenti di cui al comma 1 può essere destinata, in base all'accordo di cui all'articolo 24 e previa deliberazione della Giunta provinciale, alla copertura delle spese correnti al fine di consentire il finanziamento degli oneri derivanti dall'indebitamento e dalle spese di gestione conseguenti agli investimenti; tale quota è erogata con le modalità di cui all'articolo 30. Con la deliberazione della Giunta provinciale che determina la ripartizione del fondo può essere disposto l'impegno della spesa in relazione all'entità complessiva del fondo e nei limiti delle somme autorizzate con legge finanziaria.

3. Una quota del fondo di cui al comma 2 può essere destinata ad interventi di rilievo intercomunale, correlati all'esercizio associato di funzioni mediante le forme collaborative ovvero le forme di gestione dei servizi, previste dalla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige), come da ultimo modificata dalla legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10. Le risorse non utilizzate per le finalità del presente comma concorrono ad aumentare il fondo di riserva di cui al comma 5.

4. La Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, determina la quota di cui al comma 3 e provvede al riparto tra i comuni del fondo di cui al comma 1 sulla base di un livello di spesa standard per investimenti, determinato tenendo conto degli indicatori economici, finanziari, socio-demografici e territoriali, nonché della necessità di riequilibrio delle dotazioni infrastrutturali esistenti rispetto a standard minimi provinciali.

4 bis. *omissis*

5. Una quota del fondo di cui al presente articolo costituisce il fondo di riserva, destinato all'integrazione delle risorse assegnate ai sensi del comma 2. Tale quota è finalizzata al finanziamento di spese di carattere urgente di natura indivisibile, ivi incluse quelle necessarie per il superamento di situazioni di grave svantaggio e per la fornitura di servizi essenziali, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni.

5.1. Gli oneri derivanti ai comuni dalla rideterminazione delle indennità di esproprio a seguito dell'applicazione delle disposizioni transitorie contenute nell'articolo 154 della legge provinciale 4 marzo 2008, n. 1 (legge urbanistica provinciale), riferiti alla maggiore somma capitale, agli interessi eventualmente riconosciuti sulla stessa e alle spese di giudizio a cui sono stati condannati i comuni medesimi nell'ambito dei giudizi previsti nella predetta disposizione, sono finanziati a valere sulla quota di cui al comma 5 sulla base di criteri definiti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

5 bis. Per la realizzazione di specifici interventi la Giunta provinciale è autorizzata ad anticipare ai comuni, su loro richiesta, quote di risorse a valere sul fondo previsto da quest'articolo in misura complessivamente non superiore al 20 per cento delle spettanze relative alla consiliatura in corso al momento della domanda, qualora ricorrano situazioni di particolare urgenza. Su richiesta dei comuni l'erogazione delle predette somme è disposta a favore dei soggetti che realizzano gli investimenti, anche per il tramite di Cassa del Trentino s.p.a. ([11]).

([11]) Articolo già modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 3 della l.p. 7 agosto 1995, n. 8, dall'art. 14 della l.p. 7 luglio 1997, n. 10, dall'art. 26 della l.p. 8 settembre 1997, n. 13, così sostituito dall'art. 13 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, modificato dall'art. 58 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 63 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 16 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20, dall'art. 5 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4, dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19 e dall'art. 7 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18.

Articolo 12
Determinazioni della Giunta provinciale

1. La Giunta provinciale, su proposta del comitato per la finanza locale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce con propri provvedimenti:

a) i criteri e le modalità per la definizione della durata e della tipologia dei trasferimenti, da determinare contestualmente al provvedimento di cui all'articolo 11, comma 4, tenendo conto:
   1) del livello di spesa standard per investimenti determinato per ciascun comune;
   2) delle capacità di autofinanziamento dei comuni;
b) le modalità di concessione dei trasferimenti e i tempi di erogazione degli stessi in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 30, nonché la documentazione necessaria per l'erogazione;
c) i criteri, anche di compatibilità finanziaria e le modalità per l'accertamento da parte dei comuni e loro consorzi delle entrate afferenti i finanziamenti relativi ad opere e interventi agevolati ai sensi degli articoli 11 e 16.

2. *omissis*

2 bis. Per gli interventi ammessi a finanziamento a valere sul fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale di cui all'articolo 16 può essere disposta la proroga dei termini ai fini della concessione, per un periodo non superiore a due anni. In caso di mancato avvio della procedura per l'affidamento dei lavori entro i termini fissati nel provvedimento di concessione è disposta la revoca, fatta salva la possibilità di proroga dei termini secondo le modalità definite con deliberazione della Giunta provinciale. Le eventuali risorse sono utilizzate secondo la disciplina del fondo ([12]).

Articolo 13
Programmazione delle opere pubbliche comunali

1. I comuni e gli altri enti locali, in armonia con gli obiettivi della programmazione provinciale e con gli strumenti della programmazione economico-finanziaria previsti dalla normativa regionale in materia, adottano il programma generale delle opere pubbliche, nel quale sono individuate le opere e i lavori pubblici da realizzare.

2. La Giunta provinciale, previa intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, approva lo schema tipo del modello per la redazione del programma generale delle opere pubbliche e le relative modalità di aggiornamento; definisce inoltre il livello di significatività degli interventi ai fini del loro inserimento nel programma. Nel rispetto dei principi di cui al comma 1, il modello prevede per ciascuno degli anni previsti dal programma la descrizione, l'analisi di fattibilità, le modalità di finanziamento, l'ordine di priorità, gli oneri e i proventi indotti e ogni altro elemento utile a valutare l'intervento, con particolare riferimento ai costi e ai benefici connessi con gli interventi.

3. I comuni e gli altri enti locali, nell'attivazione degli interventi previsti nel programma generale delle opere pubbliche, devono rispettare le priorità ivi indicate, con l'esclusione degli interventi connessi a situazioni di calamità, di urgenza e indifferibilità, nonché derivanti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamento oppure da altri atti amministrativi adottati a livello provinciale, che espressamente dispongano in tal senso ([13]).

([12]) Articolo così sostituito dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, modificato dall'art. 13 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, dall'art. 58 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 23 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15, dall'art. 10 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4 e dall'art. 13, comma 2 della l.p. 21 dicembre 2007, n. 23. Per una disposizione transitoria connessa a quest'ultima modificazione vedi l'art. 13, comma 3 della l.p. n. 23 del 2007.

([13]) Articolo già modificato dall'art. 58 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, e così sostituito dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3. Per lo schema tipo previsto dal comma 2 vedi la deliberazione della giunta provinciale 17 maggio 2002, n. 1061 (b.u. 11 giugno 2002, n. 25).

Articolo 13 bis
Interventi e misure anticrisi dei comuni

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi anticongiunturali dei comuni mediante un apposito fondo straordinario alimentato da stanziamenti a carico del bilancio provinciale. Il fondo è destinato a finanziare con priorità le opere e gli interventi che possono essere avviati entro i termini fissati dalla Giunta provinciale. Il mancato rispetto di questi termini comporta la revoca del finanziamento e il contestuale reintegro del fondo per il finanziamento di altre opere o interventi.

2. I criteri e le modalità di assegnazione agli enti locali delle risorse stanziate sul fondo straordinario, compresi quelli per la riassegnazione delle eventuali economie di spesa, sono definiti d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali fermo restando che i comuni con popolazione fino a 500 abitanti possono utilizzare le risorse ripartite dalla Provincia ai sensi di quest'articolo per finanziare l'intero intervento da realizzare.

3.Nell'ambito delle misure straordinarie per fronteggiare la crisi economica in corso, è istituto un fondo da destinare al finanziamento, fino alla concorrenza della spesa ammessa, di interventi di manutenzione ambientale delle proprietà agro-silvo-pastorali previsti dall'articolo 7 della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 (Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura), realizzati da comuni, anche diversi da quelli situati in zone montane, individuati dagli allegati A e B del decreto del Presidente della Provincia 1 ottobre 2002, n. 26-116/Leg (Regolamento di esecuzione del capo I della legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 - interventi per lo sviluppo delle zone montane e s.m. e i.). I lavori sono affidati dai comuni agli imprenditori agricoli singoli o associati con le modalità e i limiti previsti dall'articolo 25 bis della legge provinciale 7 aprile 1992, n. 14 (Interventi a favore dell'agricoltura di montagna). La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo comma e, in particolare, per l'assegnazione ai comuni delle risorse e per l'attivazione degli interventi ([14]).

Articolo 13 ter
Disposizioni in materia di contabilità degli enti locali

1. Gli enti locali approvano il rendiconto della gestione entro il 30 aprile dell'anno successivo all'anno finanziario di riferimento; entro il termine di trenta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, il tesoriere e gli altri agenti contabili rendono il conto della propria gestione all'ente locale.

2. Gli enti locali allegano al bilancio di previsione, oltre a quanto previsto dalla normativa regionale, i documenti contenenti le risultanze dei rendiconti o conti delle unioni di comuni, delle aziende speciali, delle istituzioni, dei consorzi, delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce.

3. Quanto previsto dai commi 1 e 2 si applica a partire dal rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2009.

3 bis. Nel rispetto delle norme statali costituenti vincolo in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici e dei principi dell'ordinamento contabile e finanziario dei comuni della regione Trentino - Alto Adige/Südtirol, in relazione all'esigenza di armonizzazione dei bilanci comunali al bilancio della Provincia e a quella di semplificazione delle procedure, la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, individua in un regolamento comunale-tipo di contabilità le misure che gli enti locali con dimensione demografica inferiore a 2.000 abitanti possono adottare per

([14]) Articolo aggiunto dall'art. 11 della l.p. 28 marzo 2009, n. 2 e così modificato dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

semplificare e rendere omogenee le procedure connesse con la programmazione e la gestione finanziaria e contabile ([15]).

Articolo 14
Opere realizzate attraverso forme collaborative intercomunali

1. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche agli interventi alla cui realizzazione i comuni provvedano tramite le forme collaborative intercomunali previste al capo IX anche attraverso le forme di cui al capo X della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, assumendo a riferimento i trasferimenti spettanti ai singoli comuni partecipanti. Su richiesta dei comuni l'erogazione di tutti i contributi e i trasferimenti provinciali a favore dei comuni è disposta a favore dei soggetti che realizzano le opere e gli interventi secondo le tipologie individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi e dei trasferimenti.

1 bis. L'assegnazione dei contributi provinciali, inoltre, è disposta direttamente a favore dei soggetti che realizzano le opere previste da questo capo, se ciò è richiesto dagli enti locali interessati ([16]).

Articolo 15
Modalità di finanziamento

1. I trasferimenti possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale o di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni. I contributi annui costanti sono determinati in modo che il loro valore attuale, rapportato al periodo di durata degli stessi e al tasso di interesse fissato dalla Giunta provinciale, risulti, tenuto conto altresì degli eventuali contributi in conto capitale, di importo corrispondente all'entità dei trasferimenti previsti dall'articolo 12.

2. Per i comuni che accettano la collocazione sul proprio territorio di servizi o infrastrutture di interesse sovracomunale, che comportino un eccezionale aggravio per il territorio medesimo, può essere disposto un aumento sino al quindici per cento del trasferimento di cui all'articolo 11, comma 4. In alternativa, i criteri di cui all'articolo 12 possono prevedere l'utilizzo del trasferimento con un volume di investimenti non inferiori all'entità del trasferimento stesso.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, sono stabiliti criteri e modalità per la verifica dello stato di attuazione delle opere pubbliche e degli interventi.

3 bis. Le deliberazioni di attuazione previste da questa legge possono prevedere la revoca dei contributi e dei finanziamenti da esse disciplinati nel caso di mancato rispetto di disposizioni in materia di procedure di affidamento previste dalla normativa provinciale per l'affidamento dei lavori. La revoca può essere disposta anche in relazione a contributi già concessi in relazione a lavori per i quali non è ancora stato pubblicato il bando o non sono ancora state inviate le lettere di invito alla data di adozione della deliberazione stessa.

3 ter. L'articolo 1 (Modalità di programmazione e realizzazione degli interventi e delle misure anticrisi), comma 11, primo periodo, della legge provinciale 28 marzo 2009, n. 2, si applica anche ai pagamenti disposti a qualsiasi titolo dagli enti locali del territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, e sentita la competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro quindici giorni, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'applicazione di questo comma, nonché indirizzi per una gestione amministrativo-contabile da parte degli enti locali coerente con quanto previsto da questo comma. L'intesa dev'essere raggiunta entro venti giorni dal ricevimento della proposta; in caso di mancata

([15]) Articolo aggiunto dall'art. 5 della l.p. 3 aprile 2009, n. 4 e così modificato dall'art. 7 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25.

([16]) Articolo così modificato dall'art. 58 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3, dall'art. 23 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15 e dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

intesa la Giunta provinciale può comunque adottare gli atti necessari, tenendo conto delle posizioni emerse, salvo che entro il predetto termine il Consiglio delle autonomie locali non si pronunci in senso contrario con il voto dei due terzi dei propri componenti.

4. *omissis* ([17])

Articolo 16

Fondo per gli investimenti di rilevanza provinciale

1. La Provincia concorre al finanziamento delle opere e degli interventi aventi caratteristiche economiche e sociali di rilevanza provinciale mediante un apposito fondo costituito nel bilancio provinciale destinato alla concessione di contributi secondo le misure, criteri e modalità di cui all'articolo 12, fatta salva la possibilità di contribuzione fino alla concorrenza della spesa ammissibile per opere di particolare rilevanza. Una quota del fondo può essere destinata al riequilibrio infrastrutturale dei territori, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali.

2. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria dei comuni, stabilisce:

a) le tipologie di opere ed interventi ammissibili al fondo di cui al comma 1;
b) gli standard delle diverse tipologie di opere in relazione ai differenziati bacini di utenza;
c) le modalità per la presentazione delle domande;
d) i criteri di priorità e di selettività per la formazione della graduatoria delle opere e degli interventi determinati con riferimento agli obiettivi fissati dalla programmazione provinciale, alla necessità di superare le situazioni di disagio e di squilibrio socio-economico esistenti sul territorio e all'esigenza di assicurare una distribuzione perequata delle risorse sul territorio medesimo;
e) le modalità per l'effettuazione dell'istruttoria e per la valutazione delle domande da parte delle competenti strutture della Provincia;
f) i criteri e le modalità per la determinazione della spesa ammissibile;
g) le opere di particolare rilevanza indicate dal comma 1;
h) ogni altra disposizione necessaria ai fini dell'applicazione del presente articolo.

3. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al presente articolo nel rispetto delle compatibilità finanziarie previste dal fondo autorizzato sul bilancio provinciale, la Giunta provinciale ripartisce il fondo tra le diverse tipologie di opere e approva il piano di durata non inferiore al triennio. La deliberazione di approvazione del piano può disporre l'impegno di spesa in relazione al volume complessivo delle opere e degli interventi inseriti, nei limiti delle somme autorizzate sul bilancio pluriennale per il fondo.

3.1. Se le opere e gli interventi sono stati pianificati per territori la Provincia può attribuire alle comunità anche successive fasi del loro procedimento di finanziamento. In tal caso la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, può consentire alle comunità di riprogrammare le opere e gli interventi già individuati e non ancora avviati, nel rispetto delle caratteristiche previste dal comma 1.

3 bis. La Giunta provinciale può istituire un apposito fondo per un importo non superiore al 20 per cento del fondo di cui al comma 1, destinato al finanziamento di interventi specifici e rilevanti per il raggiungimento di obiettivi della programmazione provinciale e di comunità e destinati allo sviluppo locale. La Giunta provinciale può integrare il predetto fondo con risorse aggiuntive destinate ai comuni e ad altri enti locali nonché ai loro organismi rappresentativi e in ogni caso definisce con propria deliberazione gli interventi, i criteri e le modalità di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti. Qualora gli interventi ammessi a finanziamento ai sensi del presente comma non consentano il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo locale previsti dalla programmazione provinciale e di comunità a causa di sopravvenuti mutamenti del quadro sociale o economico, la Pro-

([17]) Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 13 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, dall'art. 58 della l.p. 20 marzo 2000, n. 3 e dall'art. 8 della l.p. 31 maggio 2012, n. 10.

vincia, su richiesta dell'ente beneficiario, può modificare la destinazione delle risorse finanziarie residue a condizione che i nuovi interventi perseguano comprovate finalità di sviluppo locale.

3 bis 1. Una quota del fondo previsto dal comma 3 bis può essere destinata a progetti di investimento dei comuni aventi un accertato grado di redditività e di ritorno economico. In tal caso la Provincia è autorizzata a concedere contributi annui ai comuni, fino alla concorrenza della spesa ammissibile, erogati da Cassa del Trentino s.p.a. ai sensi dell'articolo 8 bis (Erogazione di finanziamenti attraverso Cassa del Trentino s.p.a.) della legge provinciale 9 aprile 1973, n. 13, o dalla società prevista dall'articolo 25 bis, comma 4 bis, della legge provinciale n. 3 del 2006, con successivo recupero in rate annuali a valere sui finanziamenti spettanti ai comuni ai sensi della normativa provinciale in materia di finanza locale. La Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, disciplina le modalità di applicazione di questo comma e, in particolare, i requisiti, anche di redditività economica, dei progetti ammissibili a finanziamento, nonché i tempi e le modalità di recupero, in quote annuali, dei contributi, tenuto conto dei profili di ritorno economico dei progetti. Le risorse sono assegnate nei limiti dell'ammontare delle disponibilità residue delle quote del fondo per gli investimenti programmati dei comuni nonché, se queste disponibilità non sono sufficienti, mediante anticipazione di somme a valere sugli stanziamenti per gli esercizi successivi del fondo, nei limiti del 70 per cento dell'assegnazione disposta al medesimo titolo nell'ultimo riparto.

3 ter. Per evitare il contenzioso comunitario, in riferimento a quanto previsto dalla direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al trattamento delle acque reflue urbane, per la mancanza di collettamento fognario e/o di trattamento finale della fognatura, la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, è autorizzata a finanziare i comuni con risorse a valere sul fondo di cui al comma 1, per la realizzazione degli interventi necessari. Il finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti ai sensi di quest'articolo e può essere concesso fino alla totalità dell'importo di progetto relativo agli interventi. Sono inoltre finanziati, con la percentuale individuata nel provvedimento previsto dall'articolo 12, gli interventi strettamente connessi la cui realizzazione deve essere contestuale agli interventi previsti da questo comma.

3 quater. Per promuovere il servizio di cremazione sul territorio provinciale la Giunta provinciale è autorizzata a finanziare il Comune di Trento, con risorse a valere sul fondo previsto dal comma 3 bis, per la realizzazione di un forno crematorio. Il finanziamento può essere disposto anche in deroga ai criteri previsti e può essere concesso fino alla totalità dell'importo di progetto ([18]).

Articolo 16 bis
Decadenza dai benefici

1. Il beneficiario delle agevolazioni a valere sui fondi previsti da questo capo decade dal contributo nel caso di:

a) inosservanza dei requisiti definiti dalla Giunta provinciale per la presentazione delle domande di ammissione a finanziamento;
b) inosservanza dei termini di concessione del finanziamento, di avvio e di rendicontazione degli interventi.

2. La decadenza dal contributo è dichiarata dalla Giunta provinciale. La dichiarazione di decadenza comporta la revoca del contributo e l'obbligo a carico dei beneficiari di restituire la somma corrisposta aumentata degli interessi legali calcolati a partire dalla data di erogazione del contributo.

([18]) Articolo già modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, così sostituito dall'art. 13 della l.p. 23 febbraio 1998, n. 3, modificato dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3, dall'art. 63 della l.p. 19 febbraio 2002, n. 1, dall'art. 11 della l.p. 25 luglio 2002, n. 9, dall'art. 13 della l.p. 1 agosto 2003, n. 5, dall'art. 10 della l.p. 12 maggio 2004, n. 4, dall'art. 10 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27, dall'art. 7 della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18, dall'art. 7 della l.p. 27 dicembre 2012, n. 25 e dall'art. 5 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.

3. In presenza di gravi e giustificati motivi la Giunta provinciale, su motivata richiesta dell'interessato e verificata la presenza, anche sopravvenuta, di tutti i requisiti previsti dal comma 1, lettera a), può disporre la non decadenza da tutto o da parte del beneficio ([19]).

Articolo 17

omissis ([20])

Articolo 18

omissis ([21])

Articolo 19
Fondo ammortamento mutui

1. Il fondo ammortamento mutui, a decorrere dal 1994, è determinato in misura pari complessivamente alle assegnazioni spettanti a valere sul fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, sul fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti e sul fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui di cui rispettivamente agli articoli 6 e 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 recante «Disposizioni in materia di finanza locale per il triennio 1987-1989», come da ultimo modificata dalla legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7, e all'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come modificato con l'articolo 5, comma 1, lettera e) della legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

Articolo 19 bis - Articolo 19 ter - Articolo 20

omissis ([22])

Articolo 21
Particolari mutui dei comuni

1. In relazione alla disciplina prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 concernente «Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino - Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento», per i mutui contratti con la cassa depositi e prestiti dai comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, per gli investimenti relativi alla costruzione, ampliamento o ristrutturazione di acquedotti, fognature, impianti di depurazione delle acque, di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, incluso l'acquisto dei mezzi speciali per il trasporto degli stessi, la Giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi annui costanti a copertura delle rate di ammortamento

([19]) Articolo aggiunto dall'art. 17 della l.p. 28 dicembre 2009, n. 19.

([20]) Articolo abrogato dall'art. 32 della l.p. 22 marzo 2001, n. 3.

([21]) Articolo abrogato dal punto 12 del d.p.p. 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg, ai sensi dell'art. 26 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

([22]) Articoli abrogati dal punto 12 del d.p.p. 21 giugno 2007, n. 14-94/Leg, ai sensi dell'art. 26 della l.p. 16 giugno 2006, n. 3.

dei mutui assentiti o comunque richiesti anteriormente all'entrata in vigore del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito con legge 8 agosto 1992, n. 359 recante «Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica». I contributi sono concessi anche nei confronti dei comuni che contraggono i mutui con istituti di credito diversi dalla Cassa depositi e prestiti ([23]).

Capo IV
Disposizioni organizzative

Articolo 22 - Articolo 24

omissis ([24])

Articolo 25
Norme di indirizzo

1. In attuazione dell'articolo 17 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 e nel rispetto delle competenze regionali in materia di ordinamento dei comuni, la Giunta provinciale può emanare atti di indirizzo al fine di armonizzare la gestione finanziaria dei comuni agli obiettivi fissati dalla legge finanziaria per favorire un equilibrato sviluppo della finanza comunale.

Articolo 26
Comitato per la finanza locale

1. È istituito, quale organo di consulenza tecnico-scientifica, un comitato per la finanza locale composto di non più di sette membri, scelti, nel limite massimo di tre, anche fra persone esterne alla Provincia, esperti in materia di finanza locale, di programmazione economica e in materie finanziarie e contabili.

2. I componenti del comitato sono nominati dalla Giunta provinciale e restano in carica per quattro anni. Agli esperti esterni compete il trattamento economico di cui all'articolo 50, commi quarto e quinto, della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», come modificato dall'articolo 29 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, e agli altri componenti ed al segretario i compensi ed i rimborsi previsti dalla normativa provinciale in materia di comitati e commissioni.

3. Svolge funzioni di segretario un funzionario del servizio enti locali.

4. Il comitato esprime i pareri previsti dalla presente legge e promuove le ricerche, gli studi e le analisi in materia di finanza locale. Sovraintende alle attività che costituiscono l'osservatorio economico finanziario degli enti locali.

([23]) Comma così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.

([24]) Articoli abrogati dall'art. 78 e allegato C, n. 62 della l.p. 29 dicembre 2006, n. 11.

Articolo 27
omissis ([25])

Articolo 28
Flussi informativi

1. Ai fini dell'applicazione della presente legge, i comuni forniscono al servizio enti locali le necessarie informazioni di carattere strutturale, organizzativo e finanziario in loro possesso. Le informazioni riferite ad attività gestite con procedure automatizzate sono fornite su supporto magnetico.

2. Previa autorizzazione dei comuni interessati, la Provincia utilizza direttamente le informazioni contenute negli archivi elettronici attivati ai sensi della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10 concernente «Istituzione di un sistema informativo elettronico provinciale», come modificata da ultimo con legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

Articolo 29
Certificazioni

1. La Giunta provinciale individua la documentazione certificativa che gli enti interessati devono produrre e determina modalità e termini di presentazione ai fini dell'applicazione della presente legge.

Articolo 30
Erogazione dei fondi e dei finanziamenti

1. Le erogazioni sui fondi di cui agli articoli 5, 6, 6 bis, 17 e 19 sono effettuate sulla base di fabbisogni di cassa per periodi ed importi determinati anche in via convenzionale secondo modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

2. Le erogazioni dei trasferimenti in conto capitale sul fondo di cui all'articolo 11 sono disposte secondo le modalità stabilite dalla Giunta provinciale con la deliberazione di cui all'articolo 12. I trasferimenti nella forma annua costante sono erogati direttamente agli enti beneficiari in rate annuali posticipate con decorrenza non anteriore all'esercizio finanziario nel quale è stato assunto il provvedimento di concessione dei trasferimenti, fatte salve le diverse periodicità stabilite con la predetta deliberazione.

2 bis. Le modalità di erogazione dei fondi relativi alla presente legge possono essere determinate tenendo conto anche dei rapporti finanziari conseguenti a finanziamenti disposti in favore dei comuni in relazione ad altre leggi provinciali di settore.

3. In attesa delle determinazioni delle assegnazioni a valere sui fondi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, lettera b), la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare agli enti interessati acconti fino al 90 per cento delle somme assegnate nell'esercizio precedente a valere sui predetti fondi, con l'esclusione delle quote assegnate ai sensi del comma 4 dell'articolo 6.

4. In caso di mancata trasmissione delle informazioni richieste ai sensi degli articoli 28 e 29, la Giunta provinciale dispone la sospensione delle erogazioni fino al momento del regolare ricevimento delle medesime, che deve pervenire entro trenta giorni dal ricevimento dell'ulteriore richie-

([25]) Articolo abrogato dall'art. 13 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8.

sta del servizio enti locali; il decorso di tale ulteriore termine comporta la decadenza di diritto dell'assegnazione ([26]).

Articolo 31
Modalità di pagamento

1. Al fine di favorire un'equilibrata e coordinata gestione delle disponibilità liquide della Provincia con quelle dei comuni, la Giunta provinciale è autorizzata a disporre che le assegnazioni, i contributi e quant'altro proveniente dal bilancio della Provincia, dovuti ai comuni, affluiscano ad apposite contabilità speciali presso il tesoriere della Provincia, vincolate a favore di ciascun comune.

2. Il tesoriere della Provincia provvede ad accreditare il tesoriere dei singoli comuni di somme corrispondenti al rispettivo fabbisogno di cassa, mediante prelevamento dalle contabilità speciali.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità applicative del presente articolo ed in particolare i criteri per l'elaborazione dei fabbisogni di cassa di cui al comma 2 da parte dei tesorieri dei comuni, le modalità di presentazione degli stessi e la relativa periodicità, nonché le modalità per l'esecuzione dei pagamenti da parte del tesoriere della Provincia, che in ogni caso è tenuto a dare immediato corso alle relative richieste.

Articolo 32
Modalità di determinazione dei contributi per oneri ammortamento mutui pregressi

1. Per gli esercizi 1994 e successivi a valere sul fondo di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, sono assegnate a ciascun comune somme in misura pari all'onere derivante dalle rate di ammortamento relative ai medesimi anni con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e b), della medesima legge provinciale.

Articolo 33
Osservatorio economico finanziario degli enti locali

1. La Giunta provinciale, d'intesa con la rappresentanza unitaria, promuove iniziative di studio ed analisi dell'attività e della finanza degli enti locali, con lo scopo altresì di fornire un supporto tecnico-informativo alla partecipazione dei comuni, loro associazioni e loro rappresentanze nella scelta delle politiche di intervento in materia di finanza locale.

2. L'insieme di attività di cui al comma 1 costituisce l'osservatorio economico finanziario degli enti locali.

3. A valere sulla somma di cui all'articolo 6, comma 4, la Giunta provinciale può assegnare agli organismi provinciali rappresentativi dei comuni contributi fino alla concorrenza della spesa ammissibile per il sostegno degli oneri relativi a studi, ricerche, pareri, altre iniziative ed oneri connessi sia all'esercizio delle funzioni loro attribuite sia alle spese di funzionamento e di organizzazione. Con i provvedimenti di assegnazione sono stabiliti l'ammontare e i criteri per la rendicontazione delle spese sostenute. L'eventuale differenza che si rileva tra contributo e spese rendicontate sarà portata in riduzione del contributo dell'anno successivo ([27]).

([26]) Articolo così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4, dall'art. 31 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1, dall'art. 29 della l.p. 9 settembre 1996, n. 8 e dall'art. 23 della l.p. 30 dicembre 2002, n. 15.

([27]) Comma così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4 e dall'art. 20 della l.p. 3 febbraio 1997, n. 2.

Capo V
Norme transitorie e finali

Articolo 34
Assegnazioni provvisorie

1. In sede di prima applicazione, con la legge finanziaria adottata per la formazione del bilancio iniziale 1994, la determinazione dei fondi di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, lettera b), può essere effettuata in via provvisoria, anche in assenza dell'intesa di cui all'articolo 3, comma 1, in misura comunque non superiore al novanta per cento dei corrispondenti fondi autorizzati per l'esercizio 1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. Per i suddetti fini le dotazioni del fondo ordinario sono determinate con riferimento alle somme autorizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20.

2. A valere sulle somme autorizzate ai sensi del comma 1 possono essere disposti a favore di ciascun comune acconti secondo le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 3.

Articolo 35
Fondo per i trasporti urbani e per alunni

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 11, comma 5, e dall'articolo 24, comma 4, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16 concernente «Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in Provincia di Trento», con la legge finanziaria adottata per la formazione del bilancio per l'esercizio finanziario 1995 si provvederà all'istituzione del fondo per i trasporti urbani e per alunni. Fino all'avvenuta istituzione del predetto fondo, le relative spese sono poste a carico dello stanziamento autorizzato ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge provinciale 9 luglio 1993, n. 16.

Articolo 36
Arrotondamenti

1. Le assegnazioni spettanti ai sensi della presente legge vengono determinate dalla Giunta provinciale per ciascun comune arrotondando alle 1.000 lire inferiori gli importi non eccedenti le 500 lire e alle 1.000 lire superiori gli importi eccedenti le 500 lire. Per le assegnazioni da corrispondersi in annualità l'arrotondamento è effettuato su ciascuna annualità. Le disposizioni non si applicano alle assegnazioni già determinate con provvedimenti della Giunta provinciale anteriori all'entrata in vigore della presente legge.

Articolo 36 bis
Disposizioni transitorie in materia di perequazione per l'anno 2013

1. In attesa della definizione del contenzioso costituzionale sull'applicazione dell'articolo 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)», la Giunta provinciale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, stabilisce criteri e modalità di ridefinizione dei rapporti finanziari tra enti locali e Provincia. L'intesa, fermo restando il rispetto delle autorizzazioni di spesa già disposte dalla vigente normativa provinciale e dagli stanziamenti di bilancio per l'anno 2013, individua le modalità per rideterminare l'ammontare delle risorse da assegnare ai comuni a valere sul fondo perequativo per l'anno 2013, tenuto conto delle variazioni del gettito dell'imposta municipale propria (IMUP) intervenute per effetto della normativa statale vigente. L'intesa può prevede-

re la regolazione dei rapporti finanziari tra Provincia e comuni, anche con somme a carico dei comuni se ciò è necessario per far fronte in tutto o in parte all'accantonamento disposto dallo Stato sulle entrate provinciali.

2. Nel caso di mancata sottoscrizione dell'intesa entro sessanta giorni dalla comunicazione statale dell'avvenuto accantonamento, e comunque entro il 30 settembre, il riparto tra i comuni dell'importo accantonato a valere sulle risorse provinciali e la corrispondente riduzione delle quote del fondo perequativo o determinazione degli obblighi di versamento sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere della competente commissione permanente del Consiglio provinciale, applicando il principio di invarianza delle risorse di parte corrente stabilito dal protocollo di finanza locale per l'anno 2012.

3. Nel protocollo di finanza locale per l'anno 2014 possono essere stabiliti limiti all'applicazione dell'articolo 8 bis (Disposizioni per l'esercizio di compiti, attività e servizi pubblici locali in forma associata), commi 3 bis e 3 ter, della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27 ([28]).

Articolo 37

omissis ([29])

Articolo 38

omissis ([30])

Articolo 39

omissis ([31])

Articolo 40

omissis ([32])

Articolo 41
Entrata in vigore

1. Le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale data sono prorogate le norme previste al titolo I della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, come da ultimo modificato con la legge provinciale 30 gennaio 1992, n. 6.

([28]) Articolo aggiunto dall'art. 9 della l.p. 15 maggio 2013, n. 9 e così modificato dall'art. 5 della l.p. 9 agosto 2013, n. 16.

([29]) Articolo aggiuntivo dell'art. 2 bis alla l.p. 3 gennaio 1983, n. 2.

([30]) Articolo abrogato dall'art. 62 del d.p.p. 13 luglio 2010, n. 18-50/Leg, ai sensi dell'art. 150 della l.p. 4 marzo 2008, n. 1.

([31]) Articolo modificativo dell'art. 24 della l.p. 30 novembre 1992, n. 23.

([32]) Articolo abrogato dall'art. 14 della l.p. 4 aprile 2011, n. 6.

2. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20 per la concessione ai comuni e loro consorzi delle agevolazioni relativamente alle opere ammesse nei piani approvati dalla Giunta provinciale entro il 31 dicembre 1993 ai sensi delle leggi di settore di cui all'articolo 11, comma 2, per le quali si applicano le modalità di determinazione dei contributi previsti dalla medesima legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20. Per l'erogazione dei medesimi contributi si applicano tuttavia le disposizioni di cui all'articolo 30 della presente legge ([33]).

Capo VI
Disposizioni finanziarie

Articolo 42
Riferimenti di spese e rinvio di autorizzazioni di spesa

1. Il fondo ammortamento mutui, di cui agli articoli 4, comma 3, lettera c), e 19, può essere iscritto in bilancio anche suddiviso tra più capitoli di spesa.

2. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui pregressi, si utilizzano gli stanziamenti autorizzati con l'articolo 1 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 8, per i fini di cui all'articolo 6 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22 (capitolo 11250).

3. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo per l'agevolazione di nuovi investimenti, di cui all'articolo 7 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 22, si utilizzano i limiti d'impegno autorizzati con le seguenti leggi provinciali: 19 gennaio 1988, n. 4 - articolo 16, comma 5; 1 settembre 1988, n. 29 - articolo 10, comma 8; 21 novembre 1988, n. 41 - articolo 8, comma 9; 18 settembre 1989, n. 7 - articolo 16, commi 8, 9, 10 e 12 (capitolo 11260).

4. Per la quota del fondo di cui al comma 1 corrispondente al fondo a sostegno degli oneri di ammortamento dei mutui, di cui all'articolo 10 della legge provinciale 3 luglio 1990, n. 20, si utilizzano i limiti d'impegno autorizzati con le seguenti leggi provinciali: 3 luglio 1990, n. 20 - articolo 48, comma 3; 24 agosto 1990, n. 24 - articolo 6, comma 5; 28 gennaio 1991, n. 2 - articolo 10, comma 5 (capitolo 11261).

5. Le autorizzazioni di spese per i fini di cui agli articoli 4, comma 2, e comma 3, lettere a) e b), 5, 6, 11, 17, 21 e 33, comma 3, saranno disposte con legge finanziaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994.

Articolo 43 - Articolo 44

omissis ([34])

([33]) Comma così modificato dall'art. 4 della l.p. 12 settembre 1994, n. 4.

([34]) Disposizioni finanziarie.

LEGGE PROVINCIALE 10 febbraio 2005, n. 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

(B.U. 15 febbraio 2005, n. 7, suppl. n. 2)

Capo I

Disposizioni in materia di personale

omissis

Articolo 20

Disposizioni in materia di ordinamento finanziario e contabile dei comuni

1. Al fine dell'armonizzazione dei bilanci degli enti locali della Provincia autonoma di Trento con il sistema della finanza locale e con le politiche di finanza provinciale, di cui all'articolo 56 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali), e in attesa della disciplina legislativa provinciale dallo stesso prevista, è sospeso il termine per l'applicazione della contabilità economica e patrimoniale nei comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del D.P.G.R. 28 dicembre 1999, n. 10/L (Approvazione del regolamento concernente la definizione dei tempi di attuazione del nuovo sistema di contabilità degli enti locali).

1 bis. La Provincia promuove un progetto per la sperimentazione di un sistema omogeneo di contabilità degli enti locali per consentire la graduale normalizzazione dei sistemi contabili, anche con riferimento ai loro enti collegati, e per agevolare il monitoraggio dell'andamento della finanza locale. Il progetto prevede l'elaborazione di un unico sistema contabile dimensionato alle peculiarità degli enti locali, anche per favorire una maggiore trasparenza e significatività dei bilanci ([1]).

omissis

([1]) Art. così modificato dall'art. 18 della l.p. 29 dicembre 2005, n. 20. Per la l.r. 22 dicembre 2004, n. 7 vedi b.u. 31 dicembre 2004, n. 55, straord.; per il d.p.g.r. 28 dicembre 1999, n. 10/L b.u. 14 marzo 2000, n. 11, suppl. n. 1

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2005, n. 20

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria)

(B.U. 3 gennaio 2006, n. 1, suppl. n. 4)

omissis

Capo II

Disposizioni in materia di finanza pubblica

Articolo 15

Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per l'anno 2006

1. Gli enti locali concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale assicurando complessivamente per l'anno 2006 un contenimento dell'andamento tendenziale, a livello aggregato, della spesa corrente dei comuni e delle loro forme associative nonché dei comprensori, rispetto a quella risultante dai relativi bilanci per l'esercizio finanziario 2004, nella misura prevista dall'accordo di cui al comma 2. L'accordo è definito con riferimento alla quota dell'obiettivo finanziario stabilito a livello nazionale per gli enti locali, di competenza degli enti appartenenti al territorio provinciale. A tal fine si osservano, per l'anno 2006, le disposizioni di questo articolo.

2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa gli enti locali adottano le misure, anche di carattere strutturale, necessarie a garantire il contenimento della spesa per il personale in misura pari complessivamente a una diminuzione dell'1 per cento della corrispondente spesa riferita all'anno 2004. Con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale sono definite le modalità di attuazione dell'obiettivo di contenimento della spesa e, in particolare:

a) il divieto di assunzione di personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato, per la copertura dei posti resi liberi a seguito di cessazione dal servizio per pensionamento; fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento delle spese, l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale disciplina le modalità di attuazione del divieto di assunzione anche mediante misure compensative e tenendo conto delle specifiche situazioni organizzative che caratterizzano gli enti di minori dimensioni e delle politiche di settore attivate a livello provinciale;
b) le misure per l'effettivo coordinamento della provvista di credito degli enti locali, assicurando il contenimento dei costi relativi dell'indebitamento;
c) le misure volte al contenimento delle spese correnti diverse da quelle per il personale, con particolare riferimento all'acquisto di beni e di servizi e ai contratti d'opera intellettuale;
d) le iniziative finalizzate alla valorizzazione del patrimonio degli enti locali.

3. L'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale stabilisce inoltre i criteri generali per l'attuazione degli obiettivi del patto di stabilità interno assegnati agli enti locali e per la verifica sistematica dei risultati conseguiti, ferme restando le misurazioni dell'andamento generale delle entrate e delle spese del comparto degli enti locali attraverso le misurazioni dei saldi finanziari.

4. Spetta all'organo di revisione previsto dall'articolo 17, comma 101, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 «Nuovo ordinamento dei comuni della regione Trentino - Alto Adige»), il compito della verifica e del controllo degli adempimenti conseguenti a quanto previsto da questo articolo, con espressa menzione nella relazione allegata al bilancio ([1]).

omissis

([1]) Per la L.R. 23 ottobre 1998, n. 10 vedi B.U. 27 ottobre 1998, n. 45, suppl. n. 2.

LEGGE PROVINCIALE 29 dicembre 2006, n. 11

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2007)

(B.U. 2 gennaio 2007, n. 1, suppl. n. 3)

omissis

Capo I

Disposizioni in materia di sistema pubblico e di finanza provinciale

omissis

Capo III

Disposizioni in materia di finanza locale

Articolo 19

Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2007-2009 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2007

1. Per il triennio 2007-2009 gli enti locali concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale mediante le seguenti misure:

a) gli enti locali con popolazione superiore a 5.000 abitanti assicurano annualmente un contenimento della spesa corrente, rispetto all'anno precedente, nell'ambito del tasso d'inflazione programmato. Per l'anno 2007 il tasso di contenimento è pari all'1,8 per cento. La spesa corrente è determinata al netto delle tipologie di spesa, con particolare riferimento a quelle di carattere straordinario, individuate per ciascun anno nell'ambito del protocollo d'intesa di cui all'articolo 81 dello Statuto speciale;

b) gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti assicurano annualmente un contenimento dell'andamento tendenziale dei saldi finanziari di parte corrente pari, per il 2007, al 2 per cento rispetto al saldo obiettivo fissato dalla normativa vigente in materia di patto di stabilità.

2. Ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del comma 1, per gli anni 2007, 2008 e 2009, salva deroga motivata disposta dalla Giunta provinciale previa intesa con il Consiglio delle autonomie locali, gli enti locali:

a) non possono incrementare la dotazione complessiva effettiva di personale, compreso quello a tempo determinato, risultante nel corso dell'anno 2006 e valutata secondo i criteri definiti nell'intesa di cui all'articolo 81 dello Statuto speciale;

b) non possono assumere personale a tempo indeterminato in sostituzione di personale cessato dal servizio per pensionamento, esclusi gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, salvo il ricorso alla mobilità o al passaggio diretto;

c) per le assunzioni di personale consentite utilizzano obbligatoriamente gli istituti del passaggio diretto o della mobilità tra enti pubblici del territorio provinciale, compresa la Provincia, e solo dopo aver esperito inutilmente tali strumenti utilizzano le altre forme di assunzione previste dall'ordinamento.

3. Per le assunzioni di personale effettuate ai sensi del comma 2, lettera c), il Consiglio delle autonomie locali definisce con la Provincia adeguate misure compensative a sostegno della mobilità del personale e, previa consultazione delle organizzazioni sindacali rappresentative dei dipendenti, criteri e modalità per l'applicazione delle procedure di mobilità.

4. Qualora nel corso della gestione non dovesse risultare perseguibile il raggiungimento degli obiettivi:

a) entro il primo semestre dell'esercizio finanziario in corso, l'ente predispone un piano di rientro che assicuri la realizzazione degli obiettivi entro l'esercizio;

b) entro la chiusura dell'esercizio finanziario, l'ente predispone un piano di rientro che assicuri la realizzazione degli obiettivi entro l'esercizio successivo, con riferimento anche agli obiettivi riguardanti l'esercizio successivo.

5. La Provincia, attraverso l'osservatorio economico finanziario degli enti locali di cui all'articolo 33 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), nell'ambito della propria attività di analisi dell'andamento della finanza degli enti locali, effettua il monitoraggio e la verifica dell'applicazione delle misure previste da questo articolo.

6. In caso di mancata predisposizione del piano di rientro o di sua mancata attuazione la Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, adotta uno specifico programma che ciascun ente è tenuto ad attuare.

7. Spetta all'organo di revisione previsto dall'articolo 17, comma 101, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige»), il compito della verifica e del controllo degli adempimenti conseguenti a questo articolo, anche mediante espressa attestazione nel parere e nella relazione di cui alle lettere b) e d) del comma 110 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 1998 ([1]).

8. *omissis* ([2])

9. Per l'anno 2007 l'ammontare complessivo dei trasferimenti da assegnare ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993 è quantificato dalla tabella A.

omissis

([1]) In base all'art. 11, comma 8 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23 i commi da 1 a 7 del presente articolo si applicano solo per il 2007.

([2]) Comma modificativo dell'art. 2 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36; il testo delle modificazioni, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

LEGGE PROVINCIALE 21 dicembre 2007, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria 2008)

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 52, suppl. n. 4)

omissis

Capo II

Disposizioni in materia di finanza locale

Articolo 11

Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2008-2010 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2008

1. Per gli anni 2008, 2009 e 2010 gli enti locali soggetti al patto di stabilità provinciale, come individuati nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2008, concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica provinciale assicurando annualmente un contenimento dell'andamento tendenziale del saldo finanziario di parte corrente pari al 2 per cento annuo rispetto al saldo obiettivo fissato ai sensi dell'articolo 26 (Patto di stabilità provinciale) della legge provinciale 27 agosto 1999, n. 3.

2. Per raggiungere l'obiettivo di cui al comma 1, nella prospettiva della riorganizzazione complessiva dei servizi pubblici locali e delle funzioni in capo agli enti locali in attuazione della legge provinciale n. 3 del 2006, gli enti locali perseguono il contenimento della crescita della spesa corrente anche attraverso il monitoraggio del fabbisogno di dipendenti per l'esercizio delle funzioni e per la gestione dei servizi, la verifica della possibilità di gestione dei servizi in forma associata con altri enti o mediante forme di esternalizzazione, l'impiego, per le assunzioni a tempo indeterminato, della mobilità tra enti pubblici del territorio provinciale.

3. In caso di mancato rispetto dell'obiettivo di cui al comma 1 da parte di un ente locale, la Provincia dispone nei suoi confronti misure di rientro secondo criteri e modalità stabilite con deliberazione della Giunta provinciale d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, tenuto conto della dimensione demografica degli enti e della loro capacità di spesa. Queste misure possono consistere, in particolare, nella riduzione dei trasferimenti provinciali, nel blocco delle assunzioni e in azioni volte a promuovere la razionalizzazione delle modalità di gestione dei servizi.

4. La Provincia, attraverso l'osservatorio economico finanziario degli enti locali istituito dall'articolo 33 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36 (Norme in materia di finanza locale), nell'ambito della propria attività di analisi dell'andamento della finanza degli enti locali, effettua il monitoraggio e la verifica dell'applicazione delle misure previste da questo articolo.

5. Spetta all'organo di revisione previsto dall'articolo 17, comma 101, della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10, concernente «Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino - Alto Adige)», verificare e controllare gli adempimenti conseguenti a questo articolo, anche mediante espressa attestazione nel parere e nella relazione previsti dalle lettere b) e d) del comma 110 dell'articolo 17 della legge regionale n. 10 del 1998.

6. L'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato è consentita unicamente ai sensi del comma 7 e nei casi previsti dal protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2008.

7. Nel rispetto dei vincoli previsti da questo articolo relativi al saldo finanziario e in deroga a quanto previsto dal comma 6, gli enti locali possono comunque procedere, con concorso riservato, con concorso pubblico o utilizzando graduatorie di concorso pubblico vigenti presso l'ente, alla copertura di posizioni lavorative di qualifica non dirigenziale corrispondenti a duraturi e strutturali fabbisogni organizzativi, ricoperte da personale con rapporto di lavoro a tempo determinato che abbia prestato almeno sei mesi di servizio presso l'ente che bandisce il concorso ed abbia maturato presso il medesimo ente o presso altre amministrazioni comunali o comprensoriali un'anzianità di servizio pari ad almeno un anno, anche non continuativo, fra il 1° gennaio 2004 e il 31 dicembre 2007, nella stessa qualifica per la quale è indetto il concorso. Questo comma si applica solo alle procedure concorsuali bandite entro il 31 dicembre 2008.

8. L'articolo 19 (Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi di finanza provinciale per il triennio 2007-2009 e assegnazione delle risorse ai comuni per il 2007), commi da 1 a 7, della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11, si applica solo con riguardo all'anno 2007.

9. Per l'anno 2008 l'ammontare complessivo dei trasferimenti da assegnare ai comuni, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della legge provinciale n. 36 del 1993, è quantificato dalla tabella A ([1]).

omissis

Articolo 13

Modificazioni della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36, relative a tariffe e tributi locali

omissis ([2])

3. Il comma 2 bis dell'articolo 12 della legge provinciale n. 36 del 1993, come sostituito dal comma 2, si applica anche agli interventi che sono già stati ammessi a finanziamento e il cui termine di avvio della procedura di affidamento dei lavori non è già scaduto alla data di entrata in vigore di questa legge.

4. Fermo restando il rispetto dell'obiettivo di cui all'articolo 9 della legge provinciale n. 36 del 1993, la politica tariffaria dei comuni in materia di servizio idrico integrato può prevedere maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie.

omissis

([1]) Vedi però l'art. 3 della L.P. 12 settembre 2008, n. 16.

([2]) Commi introduttivi dell'art. 9 bis e modificativi dell'art. 12 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36; il testo delle modificazioni in parola, quindi, è riportato in quest'ultima legge.

LEGGE PROVINCIALE 12 settembre 2008, n. 16

Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria provinciale 2009)

(B.U. 16 settembre 2008, n. 38, suppl. n. 2)

omissis

Articolo 3

Disposizioni in materia di concorso degli enti locali al raggiungimento degli obiettivi della finanza provinciale per il triennio 2009-2011 e disposizioni relative alla definizione delle risorse assegnate con il bilancio 2009

1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, agli enti locali soggetti al patto di stabilità provinciale, come individuati nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2008, si applicano i commi da 1 a 5 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 23 del 2007.

2. Nel rispetto delle misure previste per il contenimento della dotazione del personale, l'assunzione di personale a tempo indeterminato e determinato è consentita unicamente nei casi previsti dall'intesa tra Provincia e Consiglio delle autonomie locali.

3. Nell'ambito del patto di stabilità sono definite le modalità per assicurare il controllo della spesa in caso di esternalizzazione di funzioni e servizi, anche prevedendo eventuali obblighi di trasferimento o di messa a disposizione del personale già addetto alle funzioni e ai servizi oggetto di esternalizzazione.

4. Gli enti soggetti al patto di stabilità provinciale possono conferire incarichi di studio, di ricerca e di consulenza nonché attivare forme di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base dei principi desumibili dalle disposizioni del capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento). Per l'affidamento degli incarichi previsti dal capo I bis della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 (legge sui contratti e sui beni provinciali), i comuni e le comunità applicano le disposizioni del medesimo capo nonché le relative deliberazioni di attuazione approvate dalla Giunta provinciale ad esclusione delle specifiche disposizioni organizzative rivolte all'amministrazione provinciale. Gli enti medesimi disciplinano gli aspetti organizzativi e le modalità per l'affidamento degli incarichi predetti ([1]).

([1]) Articolo così modificato dall'art. 14 della l.p. 27 dicembre 2010, n. 27.